

DIMOSTRAZIONE

D E L

LIBERO DIRITTO COLLATIVO

Che si appartiene alla CORONA di SICILIA sopra la Cantoria, Canonicati, ed altri Benefizj della Regia Cappella Collegiata del Palazzo Regal di Palermo;


E D E L L A

CURA PARROCCHIALE

Annessa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella medesima.

In risposta della Scrittura intitolata:

RAGIONI ED OBBLIGO DELL' ARCIVESCOVO
DI PALERMO &c.



I N N A P O L I M D C C L X I .

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

DEPARTMENT OF THE ARMY

DEPT

OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT

GENERAL INVESTIGATION

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE


ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
WASHINGTON, D. C.



ADJUTANT

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE

F22
14747



I. E la Corona di Sicilia videfi mai sempre decorata delle più rare ed eminenti prerogative, che nella nostra salutifera credenza poteffero vie più fra loro congiugnerè con vicendevol rapporto il Sacerdozio, e l'Impero; onde l'economica Potestà della Chiesa per un monumento perenne della pietà de'nostri Religio-

INTRODUZIONE,
NELLA QUALE SI
MOSTRÀ, CHE SI
VUOLE TURBARE
IL DRITTO COL-
LATIVO DEL RE

ssimi Principi ne volle providamente ricolmare; sia senza alcun fallo strana cosa l'udirsi, che a dì nostri una delle più chiare, ed illustri Sovrane premienze, qual è la libera collazione de' benefizj della Real Cappella di Palermo, già nell'anno 1749. in sua ragion vindicata, si volesse nuovamente adombrare, o turbare, ed involgere, ed a mal conosciuto fine ridurre, e rivocare, per cui aspra e feroce guerra si è mossa.

II. E vie più è da maravigliare, se si ponga mente, che l'alto, e strepitoso litigio sostenfi da un Arcivescovo di Palermo, Prelato degnissimo; e per zelo, e per dottrina, e per intelligenza de' Canonj oltremodo commendabile, e chiaro, come colui, il quale dee pur esser rigordevole, che per le sue onorate Accademiche fatiche, onde si valorosamente i regali diritti sostenne, promosso ed incardinato colla sola Regal. cedola collativa alla Chiesa di Altamura, quivi destinando Parrochi, appro-

DALL'ARCIVESCO-
VO DI PALERMO

vando Confessori , amministrando Sacramenti , e tutte le sagre funzioni spirituali esercitando , ed il Pastoral Ministero adempiendo , seppe con somma laude del suo nome , non che sostenere soltanto , ma coraggiosamente reintegrare , e ricuperare finanche la collazione de' Canonicati , e Prebende di quella Chiesa Regale ; dimanierachè ne trasse il dovuto compenso di esser chiamato a governare Gregge più copioso , e più vasta Provincia , per esser prima alla Chiesa di Otranto , e poi a quella sublimissima di Palermo lodevolmente promosso , concorrendovi ambedue le Supreme Potestà dello Stato , e della Chiesa .

PERCHE' NON INFORMATO DE' FATTI ;

III. Le quali cose chiunque nell'animo attentamente rivolga , dovrà esser sorpreso da maraviglia , e da stupore , onde sia avvenuto , che un sì ragguardevol Prelato , avvegnachè si vide per lo innanzi acerrimo difensore delle preminenze Regali , già quasi dimentico delle preterite cose , ora la prima volta con alte querimonie *contro al libero diritto collativo* del suo Sovrano apertamente s' inoltri ! Ma cesserà ormai la maraviglia , e lo stupore , quando nella presente Scrittura si farà chiaro , e palese , che il degno Arcivescovo , più animato da zelo , che dello stato della causa , e de' veri fatti informato , a tale impresa sia corso . Perchè sia da sperare , ch' egli da que' fatti , che gli farem manifesti , memore diverrà , che siccome è meritamente succeduto agli onori , ed alle grandezze della Chiesa Palermitana , cotanto dalla Maestà Siciliana condecorata ; così eziandio all'obbligo indispensabile di conservare a quella i medesimi diritti , e le medesime prerogative , le quali i suoi predecessori Arcivescovi nommeno zelanti , che riconoscenti , a' Religiosissimi Re di Sicilia vollero in compenso donare .

I QUALI IN COMPENDIO SI RAPPORTANO :

IV. E certamente dopo di avere i Principi Normanni , debellando i Greci , ed i Saraceni , al Patriarca Romano le Chiese tutte della inferior parte d'Italia , e dell'Isola di Sicilia subordinate ; e quelle di onori , e di beni temporali oltremodo arricchite ; dopo di avere in particola-

re

re la Chiesa di Palermo di distinte prerogative ; e privilegj, e di temporali grandezze adornata : e poichè il Re Ruggiero, le opere de' suoi maggiori perfezionando, riformata in Regno la Sicilia, e stabilito in Palermo il Trono, e la Sede Regale, fondata ivi nel Regal Palazzo una magnificentissima Chiesa, e Cappella Collegiata; ottenutane da Pietro Arcivescovo di Palermo col general consenso del suo Capitolo, in remunerazione de' ricevuti benefizj, con atto irrevocabile, e solenne a quella sua Regal Cappella Collegiata perpetuamente la cura delle anime, e la Parrocchia ; riconosciuta anche a quel Collegio radicata ne' tempi posteriori non che dallo stesso Capitolo della Cathedral di Palermo, che dal Cardinal Doria Arcivescovo successore : poichè adunque il Re Ruggiero la sua prediletta Regal Cappella Collegiata volle sopra tutte le altre Chiese di suo Regal Padronato decorata, e distinta: e dopo di avere i suoi Serenissimi successori *liberamente conferito* la Cantoria, Canonicati, ed altri benefizj di quel Sagro Oratorio, con Sovrano arbitrio delegando i Giudici delle cause di quei Sagri Ministri, in esclusione perpetua degli Arcivescovi Diocesani; e finalmente poichè con abusivi atti, e clandestini, ed equivoci ne' tempi a noi più vicini s'intrusero gli Arcivescovi di Palermo in alcuna parte: Gli uni, e gli altri abusi manifestati, e disciolti, l' augustissimo Monarca Cattolico Padre della Maestà del Re Nostro Signore, fin dall' anno 1749. gli originarj diritti di sua Corona sulla Regal Cappella acquistati volle fermi in sua ragione e sicuri: Ecco, che dopo sì fatti, e sì memorandi avvenimenti, e dopo un sì solenne ristabilimento Sovrano, videsi Monsignor Cusani, Arcivescovo di Palermo, *lasciata la residenza*, tragittato *il mare*, ed a questa Città pervenuto, ottenere dal Clementissimo cuore di S. M., che a nuovo esame il Regal diritto soggiaccia, per cui un nuovo agosto Confesso, nommeno di Regj Ministri, che di Vescovi, e di Teologi ne fu ordinato, e composto.

V. Ed a sostenere con ogni vigore l'impresa, non è lungo tempo

E CHE LA SCRITTURA DELL' AR-
CIVESCOVO CON-
TIENE COSE NON
PROPRIE;

po passato, si è veduto pubblicarsi per mezzo delle stampe una voluminosa Scrittura, ove rotti, e spezzati i confini della presente controversia, e trapassandosi più oltre, che bisogno non era, con alte, e clamorose querele par che si vogliano le menti occupare di tutti, e come se si pretendesse di violare il Santuario, i Difensori della contraria sentenza s' involgono pressochè al detestabile partito di divisione, e di scisma, ed ove si declama come di uomini carnali, e del secolo, che fucchiaron lotte da' Novatori, ove di malevoli mossi da spirito di ambizione, e di partito, cui vuolsi impedire di non fertificarsi ne' loro disegni, onde non restasse al fin sorpresa la Religione del Trono, ed ove finalmente di persone congiurate a sollevarli contra porzione del Gregge, che niente si smarriscono di portar la mano fin dentro il Santuario, ed attaccar nella propria radice, e fondamento il suo Ministero (1), ed ultimamente come se si dovesse liberare parte del Gregge dalla preda infelice di lupi rapaci; in tal guisa declamandosi, e con voci sì spaventevoli alle purgate orecchie de' Cattolici, vuolsi, nominato il Regal Collegio de' Canonici Palatini, che chiunque ne imprendi la giusta protezione, e difesa, rendere abominevole agli uomini, ove non si rivolga a prender per la sua causa partito, la quale se fosse del pari fornita di giustizia com' ella sembra di sommo zelo seconda, non che il Collegio della Regal Cappella piegherebbe unite, e divoto la fronte, ma alla Maestà del Re N. S. ed al mondo tutto Cattolico fora quella da perpetuamente commendare.

E ZELO TRASPOR-
TATO,

VI. Ma conciossiachè egli sia da temere, che il zelo, comechè da retta intenzion derivato, ove al colmo pervenga, di leggieri, qual torrente, non trabocchi; come non rade volte interviene: così par che sia avvenuto al presente santissimo Prelato di cui parliamo; perciocchè ravviferà
for-

(1) Scrittura dell' Arcivescovo pag. XXXIII. pag. LXIV. pag. CLXXXI. pag. CLXXXIII. pag. CLXXXVI. e segu.

(VII)

forse chiunque porrà mente a' veri fatti, che la controversia di cui si tratta, o non è quella del tutto qual si dipinge, o quella qual' ella è, non mai si rappresentò tale al purgatissimo intendimento dell' Arcivescovo, il quale si è cotanto inoltrato, che in diminuzione de' Regali diritti, ed in altrui pregiudizio siasi pur oggi la prima volta investito del titolo, del carattere, e dell' uffizio perpetuo di principal Cappellan Maggiore nel Reame di Sicilia.

VII. Noi all' incontro, che da una parte non lasceremo, come per avventura ciascun altro farà, di commendare il zelo, la virtù, e la dottrina di un Prelato sì degno; dovendo dall' altra la giustizia difendere de' Canonici della Regia Cappella, e de' Regali diritti del nostro amabilissimo Sovrano, farem le deboli parti nostre, per dimostrare, in confronto di un sì valente Oppositore, quanto sia la pretesione di lui mal fondata, mal' intesa, e fuor de' limiti trasportata.

E PRETENSIONE
MAL FONDATA :

VII. Ed a convenevolmente ciò fare *in due parti* tratteremo l' argomento, su del quale dobbiam disputare: perciocchè lo stato della controversia presente ridotta a' suoi confini, essendo appunto se il Re N. S. come Monarca di Sicilia, abbia *il pieno, e libero diritto collativo* di tutti i Beneficj, e Canonicali della Collegiata Cappella di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo; e se inoltre la Parrocchia, o sia la cura delle anime, sia principalmente annessa, e radicata al Capitolo, o sia Collegio della Cappella medesima; dimostreremo *in primo luogo* appartenersi la libera collazione alla Corona di Sicilia, ed *in secondo*, essere al Collegio di que' Canonici Palatini principalmente radicata la cura delle anime, e che il Cantore di quel Collegio, o altri non ne abbia che l'esercizio soltanto, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova *missione*, o canonica istituzione ricerchi.

PERCIÒ SI MANIFESTA LO STATO DELLA CONTROVERSA, E LA DIVISIONE DELLA PRESENTE SCRITTURA IN DUE PARTI;

IX. Ed acciocchè in avvenire non rimanga in alcun modo offeso l' Arcivescovo, o la delicatezza di sua coscienza

E SI VUOL CON-
FUTARE LA CON-
TRARIA.

za turbata, mostreremo a parte a parte con risposte concludenti, ed in que' luoghi, ove più acconciamente potremo, quanto inutili, ed irregolari sieno dell'Arcivescovo i timori, le querimonie, ed i vani lamenti, sparsi e recati nella contraria Scrittura, non già ad industria, a cui altri recherebbe in tempi men felici, ed oscuri, ma prodotti, e derivati da zelo di un gelosissimo Prelato, il quale da mal supposti fondamenti creda il suo Pastoral ministero, o la sua giurisdizione in alcun modo turbarfi.

P A R T E I.

Si dimostra appartenersi ai Re di Sicilia la piena, e libera collazione della Cantoria, e di tutti i Beneficj, e Prebende della Regal Cappella Collegiata di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo.

ORDINE CHE SI
TERRA' I.

A Dimostrare nella convenevol maniera, che ai Re di Sicilia indubitatamente appartenga *il pieno, e libero diritto collativo* di tutti gli uffizj, e benefizj della Regal Cappella di Palermo, egli sia ben fatto, se in sul principio colla debita distinzione la serie si esponesse di que' fatti, che concorrono a manifestarne la forza, e 'l vigore. Ed a ciò fare terrem noi una via facile, e piana, perciocchè raccogliendo dalle antiche memorie i monumenti che per divina Provvidenza lasciò salvi, ed illesi la cieca voracità de' tempi, ed a quelli nel tempo medesimo applicando le debite riflessioni, ed i veri, genuini, e proprj sensi, che ne somministra la disciplina della Chiesa, e la polizia di que' tempi, manifesteremo in conseguenza la base, e 'l fondamento di un tal diritto Sovrano.

II.

II. La qual cosa tanto più dovrem noi con distinzione, e chiarezza praticare nelle presenti circostanze, quanto maggiormente l'Autore della contraria Scrittura ha per avventura ignorato i più solidi monumenti; se pur non si voglia supporre, come certamente non si dee, di aver quelli voluto occultare, e nelle tenebre lasciarli sepolti: dimanierachè giudicheranno forse i Leggitori, quando loro si faran manifesti, che la contraria Scrittura, quantunque abbondi di sagra erudizione, e vie più di minute distinzioni, e ricerche, ed in ciò sia copiosa, e felice; pur nondimeno mancandovi interamente la materia, e'l fatto, tutta la *vasta* dottrina in quella sparsa, e registrata gioverà per avventura ad altro disegno di quel che fa mestiere nella causa presente. Perché dovrem essere pur iscusati, se più lunga di quel che bisogno non farebbe, riuscirà la narrazione de' fatti, per supplire in tal guisa alla sterilità, o per meglio dire al silenzio del valente Contraddittore. Si vedrà adunque ne' seguenti Capitoli tutta la *vasta* materia distribuita, e raccolta, dalla quale apparirà, come da luce, che dilegua le tenebre, la verità, e la giustizia della causa, che si difende, ed in conseguenza della Sovrana Regal risoluzione già presa con maturo esame, e consiglio.

CON PREMETTE-
RE IL FATTO, CHE
MANCA ALLA
SCRITTURA CON-
TRARIA.

B

CA-

CAPITOLO I.

Serie de' fatti cronologica dalla fondazione della Regal Cappella fino ne' secoli a noi più vicini, dalla quale apparisce il libero diritto collativo, esercitato dai Re di Sicilia, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Castigliani, ed Austriaci sopra la Cantoria, Canonicati, ed altri Benefici della Regal Cappella di S. Pietro, in esclusione perpetua delle Istituzioni Arcivescovili.

NORMANNI I.
1132.
IL RE RUGGIERO
FONDA LA CAP-
PELLA COLLE-
GIATA:

IL Serenissimo Re Ruggiero avendo riformata la Sicilia, tratta dalle mani degli empj Saraceni nemici della Cristiana Religione, ristabilir volle la Sede del nuovo Regno nell' inclita Città di Palermo, e nel Regal Palazzo di sua residenza edificar volle una Chiesa, e Cappella con una struttura mirabile, adornandola di preziosissimi arredi, ed in maniera, che fosse la più magnifica, che mai alcun Sovrano avesse edificata (1). Non solo magnificentissimo, e regale volle quivi il materiale edificio, ma eziandio vi volle in quello copia di Cappellani, di Chierici, e di Ministri, che intendesse-

RO

(1) Hugo Falcand. *Hist. de Sicil. calamit.* Porro ex ea parte, quae urbem respicit, palatium ingressuris Capella Regia primum occurrit, sumtuosi operis pavimento constrata, parietes habens inferius quidem pretiosi marmoris tabulis decoratos, superius autem de lapillis quadris partim auratis, partim diversicoloribus veteris ac novi testamenti depictam historiam continentes. Supremi vero fastigii tabulatum insignis elegantia celatura, & miranda picturae varietas, passimque radiantis auri splendor exornant. Sic ergo dispositum, sic ornatum, sic omnimodis voluptatis gratia delibutum palatium, tamquam caput reliquo corpori, sic toti supereminet Civitati.

Thom. Fazzell. *De reb. sicul. Poster. Decad. lib. vii. cap. 111.* Rogerius vero postquam domum incolumis pervenit, a belli turbinibus se continuit: jamque multarum gentium manubiis locupletatus, quo tantum sibi, regnoque domicilium compararet, in extrema Panormi parte mirifico opere arcem jam vetustate collabentem instaurat. In cujus penetralibus omnem opum pecuniarumque suarum summam congeffit. *Ædem*

ro al culto , ed a' divini uffizj , dimanierachè determinò , che a guisa della Chiesa Metropolitana , e delle Cattedrali vi si prestasse continuo, e perpetuo culto, ed offequio : e perciò volle , che que' suoi Chierici Cappellani le ore canoniche secondo la introdotta disciplina di que' tempi vi recitassero , ed un Collegio componessero di Canonici , i quali fossero perpetuamente addetti per adempiere un tal lodevole Ministero (1).

II. E conciossiachè infiniti erano i benefizj da lui recati alla Chiesa di Palermo , e sommi , e singolari i temporali beni , e le grandezze concesse agli Arcivescovi di quella Metropoli , ottenne a sua richiesta nel tempo stesso da Pietro Arcivescovo di Palermo , che la sua Regal Cappella Collegiata avesse perpetuamente la cura delle anime , e la Parrocchia in servizio di tutti coloro , che dimorassero nel Castello superiore di Palermo , con tutto il Regal Palazzo presso al medesimo edificato , e con tutti i Cappellani , e Chierici della Cappella , e co' suoi domestici Palatini . Una sì solenne concessione fu fatta nell' anno 1132. con atto irrevocabile, concorrendovi il comune consenso de' Canonici , e del Capitolo della Chiesa Cattedrale nell' anno medesimo della fondazione di quell' augustissimo Tempio Palatino , Il privilegio di una tal concessione, dovrà esser nella seconda parte di questa Scrittura da noi prodotto , e debitamente esaminato .

OTTIENE A QUELLA LA CURA DELLE ANIME DALL' ARCIVESCOVO PIETRO

III. Ci basta di aver quì solamente accennato , che nell'

NELL' ANNO MEDESIMO DELLA FONDAZIONE .

B 2

an-

dem quoque Divo Petro Apostolo sacram mufivo opere in ea a fundamentis erexit . Quam arcem , suam atque futurorum omnium Sicilia Regum Sedem constituit .

Pirr. in Not. Reg. Capell. Sancti Petri Apostoli Canoniorum Collegium Regia , & Imperialis Capella intra sacrum , & Regale Palatium urbis Panormitana conditum , habet celeberrimum Templum , quod sua pulchritudine , & rerum pretiosissimarum apparatu ceteris , qua in Italia , & forsan extra , nunc usque extant , seu veteribus , seu novis , merito praeferrì constat .

(1) Vedi lo stesso Pirro in Not. Reg. Capell. n. 1.

anno appunto (1) della fondazione della Cappella Collegiata del Palazzo Regale , fu a quella solennemente concessuta la cura delle Anime di tutte le persone qui vi addette al Regale servizio, e che una tal concessione fu solennemente fatta da un Arcivescovo di Palermo, col consenso del suo Capitolo in remunerazione , e *ricompensa* de' privilegj dal Re Ruggiero recati alla Chiesa Palermitana .

1140.
SI DESTINA IL
PRIMO CANTORE
DAL RE;

IV. Nel 1140., otto anni dopo la concessione della cura, e Parrocchia fatta dall'Arcivescovo, e Capitolo Palermitano al Collegio de' Canonici della Cappella , videsi la prima volta stabilita dal Re Ruggiero la dignità del Cantore, il quale dovesse presedere al Coro nella recitazione dell'ore Canoniche; e fu a tal uopo eletto un tal Simone, il quale fu il primo Cantore della Cappella (2). E seguentemente nell'anno medesimo, e nel dì solenne della confagrazione di quel Tempio Palatino , lo stesso gloriosissimo Principe volle la sua Cappella di nuovi beni arricchire , di che ci avanza un chiaro monumento, che viene rapportato dall' Abate Rocco Pirro nella notizia della Regia Cappella . Il diploma del Re come quello , che presterà molto lume al nostro argomento, sia non che utile , ma necessario interamente trascrivere , perchè si possa a parte a parte debitamente contemplare .

E SI SPEDISCE UN
DIPLOMA NEL DÌ
DELLA CONSAGRAZIONE DELLA
CAPPELLA .

In Nomine Sanctæ , & Individuæ Trinitatis . Rogerius Divina favente Clementia Rex Siciliae , Ducatus Apuliae , & Principatus Capuae . Novere gentes , & populi per mundi climata constituti per quot , & quantos sudores bellicos , quantoque vitæ discrimine Prædecessores , & Progenitores nostri piæ recordationis , & beatæ memoriæ Robertus Guiscardus Patruus

no-

- (1) Come si ricava dalla Bolla di Urbano VIII. rapportata nel supplemento della Notizia della Regia Cappella .
(2) Pirr. *in Not. Reg. Capell. n. I. Anno salutis 1140. Simon primus Cantor Regiæ Capellæ S. Petri , a Rege Rogerio electus , qui eidem Ecclesiæ præter alia . . . assignavit , atque ad instar Metropolitanæ Ecclesiæ , ac Cathedralium obsequium continuum Ecclesiæ præstandum sancivit .*

noster, Rogerius Comes Pater noster, & ceteri Patruī nostri, atque consanguinei, ab inimicis Fidei Christianae Saracenis miserabiliter occupatos universos fines Siciliae, Calabriae, Apuliae, & Longobardiae suo dominatui subjugarunt. Quibus omnipotentis Dei inestimabilis benignitas misericorditer cooperata, nobis misericordius, longeque copiosius gratiam suam ampliavit. Non solum eam, quae Patri nostro contigit acquisitionem, verum etiam omnium eorum labores, & parta nostrae ditionis subiecit, & potestati. Sacrosanctae igitur Matris nostrae Romanae Ecclesiae auctoritate, & Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, Principum, Comitum, Procerum, Cleri Regni nostri, & totius Populi communi consilio, Regnum, quod multis jam evolutis temporibus dissolutum erat, benignitate Redemptoris, diebus nostris rediit in statum pristinum, & formam Regni integram, & perfectam honorificentius decoratam, & magnifice sublimatam. Aspirante itaque nobis septiformi Salvatoris gratia ad honorem Dei, cujus misericordia nostra prosperantur in melius, & Beatae Virginis Mariae, omniumque Sanctorum, titulo B. Petri Apostolorum Principis intra nostrum Regale Palatium, quod est in urbe Panormi, ECCLESIAM summa cum devotione FABRICARI FECIMUS, ITA QUIDEM, UT NULLI PERSONAE LICEAT IN EA SIBI ALIQUID VINDICARE, NISI PER NOS, AUT EOS, QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT. Nos autem pro salute animarum praedecessorum nostrorum Roberti Guiscardi, & Rogerii Comitis Patris nostri, & Matris nostrae Adelasiae, & Alvirae Reginae uxoris nostrae, & filiorum nostrorum, & omnium parentum nostrorum, & eorum omnium, qui in acquisitione Siciliae studium impendere, pro nostrorum etiam remedio peccatorum, eorumque omnium, qui praedictam Ecclesiam juverint, & dignitatem ejus custodierint; nomine dotis in praesenti damus ei pro Cameterio Ecclesiam Sancti Georgii novam, hoc tenore, ut nulli liceat personae aliquid de bonis ejusdem Ecclesiae subtrahere, aut auferre. Octo autem ibidem praebendas constituimus: duas earum in redditibus septingentorum tarenorum

ad

ad granum unum, cum vineis, & domibus suis, & terris, sicut divisum est in alio Privilegio, singulis annis singulos harum duarum accipere frumenti modios sexaginta, & totidem hordei: & singulas itidem harum duarum præbendarum septingentos tarenos accipere. Item quatuor alias præbendas in redditibus quingentorum tarenorum cum vineis, & domibus suis, & terris, sicut divisum est in alio Privilegio, & singulis annis frumenti modios quadraginta, & totidem hordei per singulas. **DUAS ETIAM ALIAS, QUÆ CUM SINT HUIUS ECCLESIAE ORDINATAE, TAMEN SUNT IN CAPELLA REGINÆ, bonæ memoriæ, ALVIRÆ, in redditibus ducentorum tarenorum ad granum unum, cum domibus, & vineis, sicut divisum est in alio Privilegio, & singulis annis frumenti modios viginti duos cuique. In Ecclesia vero confessionaria pro personis ibidem servientibus ducentos, & quinquaginta tarenos, & frumenti modios viginti sex. Et constituimus ut redditus omnium tarenorum de molendinis urbis Panormi proveniat, medietas in nativitate Domini, & alia medietas in Pasqua; victualia vero Thermis in mense Augusti. Si qua vero personarum, cui prædicti redditus sunt statuti, decesserint, præbendæ victualia tam pro Vicario, quam pro cultu vineæ, & domus utensilibus interim conserventur. Si quid erit residuum Christi pauperibus erogetur, Tareni vero præbendæ in manu Regis sint, ut aut usibus Ecclesiæ applicentur, si ita res exigat, aut pauperibus Christi distribuantur. Hoc autem dispositum, & constitutum est pro salute prædecessorum nostrorum, & peccatorum nostrorum, hæredumque nostrorum remedio. Filiis nostris committimus, & commendamus, ut sicut ipse Dei, & nostram benedictionem & gratiam promerere desiderant, sic quisque pro sua persona diligentissime studeat custodire. Si qua vero persona de Regno nostro huic nostro Privilegio contraire tentaverit; pro qualitate commissi, tanquam sacrilegus, & Regiæ Majestatis reus pœnæ condignæ subiaceat. Quod si persona de Regno non fuerit, quæ nostra sancita violare præsumserit, Anathematis gladio fodiatur,**

& Om.

⁊ Omnipotentis Dei Patris, ⁊ Filii, ⁊ Spiritus Sancti iram sentiat sempiternam, nisi respuerit, ⁊ congrua satisfactione correnerit. Amen. Amen. Amen.

Datum Panormi per manum Roberti Cancellarii die Dedicacionis Ecclesie, quarto Kalendas Maii, indictionis tertiae, Incarnationis Dominicae ann. MCXL. Regni vero Excellentissimi Regis Rogerii anno decimo. Et totum superius apertissime declaratum, sigillari ⁊ insigniri fecimus Chryso-bullo Regali nostro.

V. Fra le molte altre cose, che trar si possono dal rapportato monumento, due di quelle di presente fanno al bisogno. La prima è che il Serenissimo Re Ruggiero, col racconto, che premette delle vittorie, e conquiste de' suoi Maggiori, onde la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e la Longobardia soggiogarono, come anche di quelle, onde lo stesso Re dilatò i confini delle conquiste paterne; volendo la forma di Regno ristabilire, siccome alla Divina Grazia riportava sì felici eventi; così, perchè in meglio prosperassero, determinò di edificare dentro il suo Regal Palazzo, col titolo di S. Pietro Principe degli Appostoli, una Chiesa con somma divozione: e con ciò par che ne dimostri quel piissimo Principe, che volendo imitare le opere de' suoi Maggiori, i quali siccome conquistavano nuove Città, e Provincie, così vi ristabilivano non che il culto Divino, e la subordinazione al Romano Pontefice, ma eziandio vi edificavano superbissimi Templi, e di esenzioni, e di prerogative quelli oltremodo adornavano; così compiuta l'opera grande, e riformata in Regno la Sicilia, e più onorificentemente decorata, e magnificamente sublimata, si avvisò di dover anche nel suo Regal Palazzo, e nella Città stabilita Sede del nuovo Regno edificare un augustissimo Tempio con sovrana magnificenza, e splendore. Se adunque tutti gli altri sagri Edifizj, ed i Ministri a quelli addetti si vollero per lo innanzi da' predecessori Normanni con privilegj di esenzioni e di prerogative oltremodo decorare; Chi mai non crederebbe, quali

DAL QUALE SI
RICAVA LA LEG-
GE DELLA FON-
DAZIONE;

li altre prerogative , e privilegj procurar volesse il Re Ruggiero alla sua prediletta Chiesa, e Cappella costrutta nella sua Reggia , che dovea servire qual monumento perpetuo del nuovo suo Regno ? E certamente non fa mestiere di far uso di argomenti , ove lo stesso Principe solennemente il dichiara colle seguenti parole : *Aspirante itaque nobis . . . Titolo Beati Petri Apostolorum Principis intra nostrum Regale Palatium , quod est in Urbe Panormi , Ecclesiam summa cum devotione fabricari fecimus , ITA QUIDEM , ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare , nisi per nos , aut eos , qui nobis in Regno succedent .* Dalle quali parole si manifesta qual sia stata la legge di fondazione , che vi volle stabilire , quando in tai termini si espresse , ch' egli l' avea edificata *ITA QUIDEM ut nulli personæ . . . nisi per nos* , cioè dire con tal legge , e condizione , che quivi niun diritto mai ad altrui si appartenga , se non che a lui , ed a' suoi Successori , dimanierachè vi comprese la facoltà *collativa* ed indipendente di aggregare con arbitrio sovrano i Sagri Ministri a quel suo Regale Oratorio : la qual cosa vie più si renderà ferma , ed indubitata da que' monumenti , che tratto tratto rapporteremo .

E CHE DUE PREBENDE ERANO ADDETTE ALLA CAPPELLA DELLA REGINA ALVIRA.

VI. Passiam' ora a rilevare dallo stesso diploma un altro importantissimo fatto. Si dice in quello , che tra le prebende , che il Re vi costituì , due ve n'erano , le quali , quantunque ordinate fossero per la Chiesa del Regal Palazzo ; pur nondimeno si trovavano addette pel servizio della Cappella della Regina Alvira , con quelle parole : *duas etiam alias , que cum sint hujus Ecclesie ordinate , tamen sunt in Capella Reginae , bonæ memoriæ , Alvira , in redditibus ducentorum tarenorum &c.* Avea la Regina Alvira sua Moglie fondata in Palermo e dotata la Cappella di S. Maria Maddalena , la quale era contigua alla Cathedral Chiesa di Palermo , e ficcome in questa Cappella eranvi stati sepolti alcuni Principi della Casa Normanna , fu perciò la predetta Cappella di S. Maria Maddalena , la quale era *suffraganea* a quella del Regal Palazzo , fat-

ta

ra anche fervire da due Canonici prebendati della principal Cappella di S. Pietro (1): perchè mostreremo fra poco, che sì fatte prebende erano di libera, e piena collazione Regale per solenne dichiarazione di tutta la Chiesa Palermitana; siccome per non interrompere l'ordine de'tempi a debito luogo rapporteremo.

VII. Quali, e quanti siano stati i Canonici, e Chierici nell'originaria fondazione dal Re Ruggiero destinati al servizio della sua Palatina Cappella, quantunque non si possa il numero definirne, pur nondimeno egli è cosa certa, ed indubitata, che nella originaria fondazione vi volle un Collegio de' Canonici, oltre altri Chierici minori destinare, come si ravvisa dal Privilegio dell' Arcivescovo Pietro dell'anno 1132., il quale dovrà essere, come si è detto, nella seconda parte rapportato di questa Scrittura. Egli è vero, che Luca Barberio il quale fiorì nel XVI. Secolo, scrisse, che *in prima fundatione constituti sunt Magister seu Cappellanus Major; dua Dignitates, Cantor, & Thesaurarius; duodecim Canonici; tres Personatus, Subcantor, Magister Scholarum, & Terminator; & duodecim Sacerdotes, quos Corodatos vocamus; duo Sacrista; & quatuor Clerici*: ma ciò non ostante, deesi affermare, che quantunque numeroso si volesse il Clero Palatino *in prima fundatione*; pur nondimeno per tralasciare altre riflessioni che non fanno a tal'uopo, il primo Cantore il quale dovéssè presedere al Coro Palatino nella recitazione dell' ore canoniche, non fu prima dell'anno 1140. creato dal Re, ed in quell'anno appunto, che fu la Regal Cappella consagrata, se pur non si voglia come nell'originaria fondazione compreso anche l'anno della consagrato del Tempio.

NUMERO DI CANONICI E CHIERICI DELLA CAPPELLA

VIII. Si ridusse di poi all'ultima perfezione la struttura della Regal Cappella di S. Pietro nell'anno 1142., allora quando si diè fine all'opera di un magnifico orologio, il quale segnar dovea le ore per li sagri ufficj, secondo gli statu-

1142.
RIDOTTA A PERFEZIONE COLL' OROLOGIO.

C ti

(1) Pirr. in Chron. Reg. Sic. pag. 18. ed in Not. Reg. Capell. n. 3. e lo stesso nella Not. Eccl. Panorm. pag. 111.

ti canonici di tutti i Capitoli , e Chiese collegiate , come si ravvisa da una nobilissima iscrizione , scritta in tre lingue , Latina , Greca , e Saracenicca , che in quel Tempio si osserva (1) .

1148.
IL RE FONDATORE
USA DEL DRITTO
A CQUISTATO

IX. Passiamo nell'anno 1148. ove incontrasi un'altro monumento , che non di leggieri sostiene l'affunto nostro . Fra le altre fondazioni di Chiese , e di Monisteri fatte dal Re Ruggiero , vi fu quella chiamata di S. Gio: Battista degli Eremiti , quando egli , fatto venire in Palermo il Beato Guglielmo Autore della Congregazione di Montevergine , incominciò l'Edificio del Monistero , contiguo al Regal Palazzo . Come il Beato Guglielmo diè fine all'opera , fece ritorno in Montevergine , e vi lasciò fra Gio: di Nusco suo compagno , il quale ne fu il primo Abate . Avendo perciò il Re Ruggiero tutte le prerogative , tutte l'esenzioni , e finanche l'uso di Pontificali , procurato a quel suo Regal Monistero , quelle solennemente volle confermare con un diploma segnato nell' anno 1148. Fu Fra Gio: di Nusco , al dir dell' Abate Pirro , *Regius Consiliarius , familiaris , Cappellanus Major , Pater , & Confessarius constitutus* . Egli il ricava dalle parole , che si leggono nel §. XIV. del Regal diploma , le quali sono le seguenti : *Immo potius volentes Abbatem ipsius Monasterii inter ceteros Prælatos Regni nostri debere equali speciali privilegio Dignitatis gaudere : eundem , & omnes sibi succedentes canonicè , in officio Abbatia Consiliarios , & familiares nostros eligimus : statuentes ut idem Abbas semper in omnibus festivitibus solemnibus tamquam præcipuus Cappellanus noster , quem nobis Patrem ordinavimus , & specialissimum Confessorem ad celebrandum Divina in Capella supradicti nostri Palatii Panormi , PRÆLATIS REGNI NOSTRI CETERIS PRÆPONATUR ; ut qui nobis in nostro Palatio majori vicinitate lætetur , ampliore gaudere debeat prærogativa honoris , NEC ALIUS PRÆLATUS præter sui conventiam , & consensum , vel eo invito in prædictis*

(1) Pirr. in Not. Reg. Capell. E Fazzell. Dec. I. lib. VIII. e Dec. II. lib. VII.

Etis festivitatibus in Capella prædicta celebrare præsumat (1).

X. Dalle quali parole, oltre a ciò che ne ha rilevato l'Abate Pirri, chiaramente si mostra, che il Re Ruggiero si avvaleffe di quella indipendente, e piena facoltà, che per legge di fondazione acquistò volle sulla sua Cappella regale, ove dichiarò in quell'altro diploma del 1140. di sopra rapportato, ch'egli avea fondata quella Chiesa con tal legge, *ITA QUIDEM ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*, perciocchè chiaramente afferma di aver egli creato, ed eletto Fra Gio: di Nusco suo primario Cappellano, con preporlo a tutti i *Prelati* del Regno a celebrar nella Cappella in tutte le più solenni festività, e che senza consenso di lui non possa alcun altro Prelato di Sicilia quivi alcuna funzione Sagra esercitare. Eccovi esclusi dalle Sagre funzioni della Regia Cappella tutti i Prelati del Regno, tra' quali è anche compreso l'Arcivescovo di Palermo, e come in avanti mostreremo, sempre escluso ne rimase, ove non vi concorresse il Sovrano arbitrio del Re.

PER LEGGE DI
FONDAZIONE:

XI. Queste sono quelle memorie che sono a noi pervenute dalla età del Re Ruggiero, risguardanti la Cappella Regale. E conciossiachè nel Regno di Guglielmo II. suo nipote s'incontri un chiaro monumento del libero diritto collativo delle Prebende, e de' Canonicati di cui parliamo, fa di mestiere quello attentamente contemplare. Nell'anno 1187. essendo *Gualtieri* Arcivescovo di Palermo, avvenne, che diroccandosi l'antico Tempio della Cattedrale, per farne un altro costrurre più spazioso, e magnifico nel luogo medesimo, ove era l'antico Tempio edificato; avvegnachè eravi contigua la Regia Cappella di S.M. Maddalena fondata dalla Regina Alvira, come di sopra accennammo; l'Arcivescovo *Gualtieri* per dilatare lo spazio della nuova Basilica, non potea altrimenti riuscirvi, che con incorporarvi anche quel luogo, ov' era la predetta Cappella di S. M. Maddalena costrutta: e perciò ne chiese,

1187.
E L'ARCIVESCOVO
GUALTIERI COL
SUO CAPITOLO DICHIARA IL DIRITTO
COLLATIVO
DEL RE.

C 2

e ne

(1) Pirr. in *Not. S. Joan. Baptist. de Eremitis P. II. lib. IV. Sic. Sac. pag. 1111.*

e ne ottenne dal Re Guglielmo il permesso . E poichè nella Cappella sopraccennata eranvi sepolti i Duci , e Regine de' Normanni, si obbligò l'Arcivescovo col consenso del Capitolo Palermitano, che in quel luogo, ove quelli si trasferissero, come furon poi nella nuova Cattedrale trasferiti, avrebbe egli destinato i Chierici della Cattedrale in supplimento di coloro, che vi erano destinati dal Re, i quali perciocchè rimanevano non più addetti a prestare un tale uffizio nella Cappella, che si dovea diroccare, si disegnarono dall' Arcivescovo, e suo Capitolo Palermitano colle seguenti parole: **CLERICOS autem, qui hactenus in predicta SERVIEBANT Capella cum BENEFICIIS, QUAE A REGIA MAJESTATE TENEbant, celsitudo Regia pro beneplacito suo CONSTITUET ALIBI SERVITUROS**. Chi farà vago di leggere l'intiera carta, potrà riscontrarla trascritta in una nota (1).

XII.

- (1) Pirr. in Chron. Reg. Sic. p. 18. *Hanc quidem Albitam ob plura ejus promerita Rex maximo prosequatur amore . . . & in Panormitano Regio Sacello S. Mariae Magdalena (quod ipsa Regina exaedificaverat, dotaveratque) sepulcrum maximo dolore effectus posuerat. Ed in Not. Reg. Cap. n. 6. Corpora Reginarum, & Ducum, quae IN CAPPELLA REGIA S. M. MAGDALENÆ, SUFFRAGANEA CAPELLÆ S. PETRI, conceduntur Ecclesie Cathedrali Panormitana.*

E lo stesso in Not. I. Eccl. Panormit. pag. 111.

In idem Templum inuenta sunt à S. MARIE MAGDALENÆ sacello, quod demolitus est Gualterius, ut area nova Basilica pateret, cadavera Ducum, & Reginarum, ut opinor, Tarantini, scilicet, Amphusi, & Henrici, qui Rogerii Regis filii fuerunt, ac Albida & Beatricis, quarum illa Rogerii prima, hæc tertia fuit uxor. Publicæ ejus rei tabulæ extant ita conceptæ.

- „ *In nomine Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christi, anno ejusdem Incarnationis 1187. mense Martii, Indi. 5. regni vero Domini nostri VVillelmi Dei gratia gloriosissimi Regis Sicilia, Ducatus Apulia, & Principatus Capua anno 21. feliciter amen. Ad posteritatis memoriam, & recordationis perpetua firmamentum. Ego Gualterius indignus Ecclesia Panormitana Minister cum universo Capitulo presenti scripto declaro, quod a Sacra Regia Majestate postulavimus deprecantes, ut CAPELLAM REGIAM Sanctæ Mariae Magdalena muro matricis Ecclesie adjacentem, in qua pretiosa corpora illustrissimorum Ducum, & Reginarum recolenda mem. quiescebant, concederet removenda, & in aliam Capellam paulo remotius ipsa corpora collocanda, pro eo, quod jam dicta Regia Capella*

XII. Si ponga mente che l'Arcivescovo con tutto il Capitolo della Cattedral di Palermo riconosce nella Regal Persona del Re *Guglielmo* la facoltà di assolutamente disporre di tutti i beneficj, come il mostrano quelle parole, *cum beneficiis, quæ a Regia Majestate tenebant*. Questi beneficj doveano certamente comprendere quelle due Prebende, che il Rè Ruggiero nell' anno 1140. dichiarò, che comechè fossero ordinate nella Cappella Palatina di S. Pietro, si trovavano non per tanto addette nella Cappella della Regina Alvira, colle parole di sopra rapportate, *duas etiam alias, quæ cum sint bujus Ecclesie ordinatæ, tamen sunt in Capella Reginae, bonæ memoriae, Alvira*. Ecco che i Chierici, tra quali vi erano due

NELLE REGIE CAP-
PELLE SUFFRAO-
NEE,

„ *la (sicut prædiximus) Ecclesia Matrìci contigua, & opus fabrica simul, & divinum impedièbat officium, quod cum ad preces humilitatis nostra regia vestra sublimitas annuisset in voto, præmissimus nostras apud Deum animas obligantes, quod Capella, ubi jam dicta corpora requiescent, PER CLÈRICOS NOSTROS SERVIRI cum omni reverentia faciemus, ita quod, & gratum erit Deo, & animabus ipsis proficiet ad salutem. CLÈRICOS AUTEM, qui hactenus in prædicta serviebant Capella cum BENEFICIIS, QUÆ A REGIA MAJESTATE TENEbant, CELSITUDO REGIA PRO BENEFICIO PLACITO SUO CONSTITUET ALIBI SERVITUROS. Ad hanc itaque permissionem confirmandam præsens scriptum per manus Magistri Radulfi Canonici nostri fieri fecimus, tam prædicti, quam omnium Canonicorum attestationibus communitum, & bulla plumbea typario Ecclesie nostra impressa signatum, anno, mense, & indictione præscriptis.*

Ego Walterius S. Panormit. Eccl. Archiepisc. subscripsi.

Ego Mauritius Panorm. Cantor. ss.

Ego Enricus Panorm. Can. ss.

Ego Stephanus Panorm. Can. ss.

Ego Rogerius Panorm. Can. ss.

Ego Hugo Panorm. Can. ss.

Ego Petrus de Cifaludo Pan. Can. ss.

Ego Joannes Panorm. Can. ss.

Ego Robertus de Alberto Pan. Can. ss.

Ego Petrus Panorm. Can. ss.

Ego Joannes de Messana Pan. Can. ss.

Ego Guarinus Panorm. Can. ss.

Ego Radulfus Panorm. Can. ss.

Ego Joannes Can., & Thesaur. Pan. ss.

Ego Guillus Flore Pan. Can. ss.

Ego Bartholomæus Panorm. Can. ss.

due Canonici prebendati del Regal Palazzo, i quali erano addetti al servizio della Cappella della Regina Alvira, non attonde riconoscevano sì fatti Beneficj, e Prebende, che dalla libera, ed assoluta regale munificenza *beneficia a Regia Majestate tenebant*, in quella stessa maniera, che i Vassalli riconoscono le Terre, ed i Feudi da' loro Signori, com' era usanza, ed è tuttavia di far uso di somiglianti espressioni nelle libere, ed assolute concessioni, e nelle Investiture. Le parole poi che si soggiungono dall' Arcivescovo Gualtieri, e dall' intero Capitolo Palermitano: *Celsitudo vestra pro beneplacito suo constituet alibi servituros*, mostrano evidentemente l'assoluto e libero, ed indipendente arbitrio Sovrano di destinare que' Chierici a quell' uffizio, e ministero, che fosse a lui più a grado. E certamente il Benefizio, e la Prebenda dandosi unicamente *propter officium*, se erano prima state a' Chierici concesse per adempiere l' uffizio di servir la Cappella della Regina Alvira; la nuova destinazione dell' uffizio, e del ministero non da altrui deesi fare, che dall' ordinario Collatore. Nel caso nostro un Arcivescovo di Palermo, e tutto il Capitolo Palermitano dopo di aver dichiarato, che i Chierici, *beneficia a Regia Majestate tenebant* per lo servizio della Regia Cappella di S. Maria Maddalena suffraganea della Palatina Cappella, riconoscono anche nella Regal Persona la libera, ed assoluta facoltà di destinare quei medesimi Chierici ad altro ministero, ed uffizio, in mancanza di quello, a cui per lo innanzi erano stati dallo stesso Re applicati: e seguentemente vennessi a dichiarare, che i Re di Sicilia, per mezzo de' quali, come per organo sì fatti beneficj si tramandavano, ed i beneficiati a quell' inseparabile sacro uffizio e ministero *si constituivano*, ed applicavano; facean le veci, come le fanno tuttavia, di ordinarj Collatori.

XIII. E' chiaro adunque, che due delle Prebende ordinate dal Re Ruggiero Fondatore per servizio della Cappella del suo Palazzo Regale, come destinate furono dallo stesso Re per servizio della Cappella suffraganea

ED IN QUELLA DI
S. MARIA MADDA-
LENA.

nea di S. Maria Maddalena, ov'erano i depositi de' Principi della Casa Normanna; con quella istessa assoluta indipendenza si lasciarono nell'arbitrio Sovrano. Ed ecco come era indubitato a que' tempi per una solenne dichiarazione di tutta la Chiesa Palermitana, che i Chierici addetti alle Regie Cappelle aveano i Benefizj direttamente dai Re, dai quali erano *pro beneplacito suo* applicati, ed addetti ad una di quelle, dimanierachè non vi era alcuna dipendenza dall'Arcivescovo. Che se altrimenti la sola presentazione i Sovrani goduto ne avessero, l'istituzione canonica, o sia la concessione del Benefizio, e l'applicazione del Beneficiato al ministero dovea del tutto dipendere, e derivare dall'ordinario Diocesano, come dopo la introdotta disciplina, ove i Benefizj dalle ordinazioni si distinsero, una tal regola canonica da'Concilj solennemente si volle determinare.

XIV. Non erano scorsi dalla morte del Re Fondatore, che anni trentatrè, quando, come si è dimostrato, tutta la Chiesa Palermitana, riconosceva nella persona dei Re di Sicilia la facoltà *collativa* de' benefizj delle Regie Cappelle, e per conseguenza di quel diritto, che siccome per altri titoli acquistaron, così specialmente per titolo di fondazione, e per quella espressa legge, che il Re fondatore vi volle nella fondazione della celebrata Cappella Palatina, *ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent.*

TRENTATRE ANNI
DOPO LA MORTE
DEL RE RUGGIERO.

XV. Essendo poi succeduto al Reame di Sicilia *Federico Ruggiero* figliuolo di Costanza, ultima della Casa Normanna, e siccome è a tutti noto, essendo questo povero Principe rimasto pupillo sotto la tutela d'Innocenzo III. Sommo Pontefice, giovane appena, nell'anno 1215. esercitò liberamente il diritto *collativo* de' Canonicali, e Prebende della Cappella Regal di Palermo fondata dal Re Ruggiero suo Avo materno; con ciò dimostrando, che non ostante che la Sicilia fosse stata governata da' suoi tutori Ecclesiastici, nulla si violò un tal diritto Sovrano sulla predetta Cappella Regale in quella guisa che mostreremo.

SVEVI

1215 ..

IL RE FEDERICO
CONFERISCE A
GIACOMO DE RO-
MANIS UN CANO-
NICATO:

Era

Era stato *Bertolommeo* Cantore della Cappella di S. Pietro promosso alla Chiesa di Siracusa; e siccome piacque al Re Federico di stabilire *Giacomo* figlio di Matteo de Romanis *Canonico* nella Regal Cappella, gli volle appunto concedere quella medesima *Prebenda*, quivi addetta, che *Bartolommeo* rinunziò con un altro Beneficio che possedeva: perchè facendo le veci di ordinario Collatore dirette le lettere di libera collazione al Sottocantore, ed al Capitolo della Cappella medesima, acciocchè il riconoscessero per Canonico, e qual membro di quel corpo gli assegnassero lo *stallo*, colla *Prebenda* conferitagli. Si ponga mente alle parole della cedola Regale, che giova quì di rapportare. *Subcantori, & Capitulo Capellæ Palatii Panormitani fidelibus suis Fridericus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus Rex Sicilia. Subcantori, & Capitulo Capellæ Palatii nostri Panormi fidelibus suis gratiam suam, & bonam voluntatem. Notum fecimus devotioni vestræ, quod quia cito nobis innotuit de promotione Bartholomæi condam Cantoris ad Episcopium Syracusarum, de gratia nostra, STATUIMUS Jacobum filium Matthei de Romanis Canonicum in ipsa Cappella nostra, CONCESSIMUS EI PRÆBENDAM quam idem Bartholomæus renunciavit cum illo beneficio, quod hactenus nobiscum percipiebat in Molendino Monachia. Quare MANDAMUS vobis & præcipimus, quatenus ipsum Jacobum Canonicum vestrum RECIPIENTES, STALLUM EI ASSIGNETIS CUM PRÆBENDA, tam de communibus, quam de redditibus Molendini de Monachia, sicut dictus Bartholomæus hactenus percipiebat, integram eidem Jacobo Canonico vestro detis portionem. Anno 1215. 15. Julii 3. Ind. (1).*

E NE DELEGA LA
INSTALLAZIONE AL
CAPITOLO DELLA
CAPPELLA.

XVI. Le sopraccennate parole *statuimus Jacobum Canonicum in ipsa Capella nostra. . . concessimus ei Præbendam quam idem Bartholomæus renunciavit cum illo Beneficio*, manifestano appunto l'atto *collativo*, libero, assoluto, ed indipendente del Canonico, della *Prebenda*, e del Beneficio, senza alcuna parte, o ingerenza dell' Arcivescovo, o della sua

(1) *Pirr. in Not. Reg. Capell.*

sua Curia . E quelle altre parole *mandamus vobis, & precipimus quatenus stallum ei assignetis cum prebenda, & integram detis portionem*, vie più confermano, che il Re Federico faccia le veci di ordinario Collatore, con diriggere non solo la sua cedola al Capitolo de' Canonici della Cappella, ma con prescrivere direttamente al medesimo, e comandare, che desse il possesso, assegnasse lo stallo, e la prebenda conferita al nuovo Canonico . In una tal cedola niuna menzione si fa dell'Arcivescovo di Palermo, niuna di presentazione, o di nomina, niuna d'istituzione Arcivescovile, o di mandato di quella Curia per lo corporale possesso, e niuna finalmente di facoltà dipendente, e subalterna . Inoltre si rifletta, che come si è detto, l'atto *collativo* del Re Federico fu fatto in tempo, che regnava Innocenzo III. Sommo Pontefice, prima di esser'egli coronato Imperadore, e molto prima, che incominciassero le contese tra questo Principe, ed i successori Romani Pontefici, perchè non si possa dubitare di quel che a' privati non sia mai permesso di dire, e che non si dee mai presumere, cioè, di averli voluto quel Principe arrogare un diritto, che non gli spettava, contraddicenti le regole canoniche, le quali nommai compresero la sovrana ragione de' Principi, e massime quella per legge di fondazione acquistata, nè quelle Chiese le quali di già appartenevano di PIENO DIRITTO ad alcuno; come mostreremo a suo luogo . Era il Re Ruggiero Avo paterno di Guglielmo II. , ed Avo materno del Re Federico, dimanierachè così l'uno, che l'altro con ogni libertà usarono del diritto *collativo* per legge di fondazione acquistata, il quale siccome abbiain detto, e giova ripetere, era sì indubitato, e solenne, che non dovea poter esser compreso negli statuti de' Concilj, che anzi l'Arcivescovo, e 'l Capitolo della Chiesa Palermitana, non che nol contraddissero, ma l'attestarono, e dichiararono .

XVII. Prima di passar oltre fermianci un poco ne' tempi di cui parliamo, perciocchè incontrasi un'altra me-

SI RICONOSCE DAL
CARDINAL OTTAVIANO

D

mo-

moria ben degna , che vie più sostiene , e conferma alla Corona di Sicilia il libero diritto collativo de' benefizj della Cappella Regale , senza potervi mai avere alcuna parte , ed ingerenza gli Arcivescovi di Palermo . Avendo il predetto Giacomo de Romanis ottenuto dal Re Federico la sopraddetta Cedola collativa , e da' Canonici della Regal Cappella il possesso del Canonicato , e della Prebenda , e compiutisi solennemente questi due soli atti ; come ebbene notizia Matteo, Padre di Giacomo , il quale era a que' tempi in Roma Uomo distinto per cariche , e per titoli ; allora fu , che il Cardinal Ottaviano , il quale era già stato in Sicilia , com'è noto dalla Storia , per far cosa grata a Matteo , che per avventura ne'l richiese , volle scrivere una lettera al Capitolo della palatina Cappella in favore del nuovo Canonico . Le parole del Cardinal Ottaviano , il quale scriveva da Roma , mostrano evidentemente non solo , che quel Canonicato era stato liberamente *conferito* dal Re in persona di Giacomo , ma che il Capitolo de' Canonici della Cappella avealo *istallato* senza avervi avuta alcuna ingerenza l'Arcivescovo , e sua Curia , e che sì fatta provvista era legittima e canonica . La lettera del Cardinale si potrà leggere in una nota (i) .

XVIII.

- (i) Ecco la lettera del Cardinale appresso Pirri in *Not. Reg. Capell. n. IV. Dilectis in Christo Fratribus, & Amicis Reverendissimis CAPITULO REGIÆ CAPELLÆ Palatii Panormi. Octavianus Dei gratia Sanctorum Sergii, & Bacchi Diaconus Cardinalis salutem in vestra salutatione . Novimus per litteras , quas direxistis nobili viro Mattheo de Movimento Consuli Romanorum , & Comiti Corsia , & Galinensis , quod sic REGIA GRATIA CONCESSERAT nobili Jacobo viro nato ejusdem nobilis Matthæi, STALLUM, & LOCUM vobiscum in prefata Capella: VOS ADIMPLESTIS LIBENTISSIME , ac liberaliter contulistis eidem de societate ejusdem Clerici , sicut de Fratре Reverendissimo non modicum congaudentes . Cum igitur CAUTUM SIT tam in Canonico , quam in Jure Civili , quod JUSTE constituit esse factum , perpetuum habeat munimentum , non sit onerosum vobis predictum Clericum habere in socium , & in fratrem , cum pater , & consanguinei sui ad majora possint universitati vestre respondere in Curia Romana , & in Aula Imperiali . Quo circa discretionem vestram , de qua confidimus , attentius deprecamur , quod prefatum*

XVIII. Frattanto contempliamo le seguenti parole del Cardinale: *REGIA GRATIA CONCESSERAT nobili Jacobo viro . . . STALLUM, & LOCUM vobiscum, in prefata Cappella, e quelle altre vos adimplevistis libentissime, le quali mostrano indubitatamente, che il Canonico, la Prebenda, e' Benefizio non altronde derivarono a Giacomo, che dalla regale munificenza; e che ad ottener quelli, due cose unicamente concorsero, l'assoluta collazione del Re, qui concesserat, e l'istallazione datagli dal Capitolo della Cappella, a cui de mandato Regis s' impose l' adempimento; vos adimplevistis libentissime: e che tra questi due atti di concessione, e di possesso non vi fu alcun altro mezzo, che di necessità gli dovesse congiugnere, come si farebbe richiesto, ove a que' tempi ne fosse stato l' Arcivescovo l' ordinario Collatore a presentazione del Re.*

IL DIRITTO COL-
LATIVO ESERCIT-
TATO DAL RE,

XIX. Siamo adunque ne' tempi vicini alla fondazione: un nipote del Re Ruggiero Fondatore esercita un atto di libera collazione: Il Cardinal Ottaviano indirizza la sua lettera, non all' Arcivescovo di Palermo, ma al Capitolo della Cappella: non si fa parola dell' Arcivescovo, che oggi pretende essere ordinario Collatore di que' Beneficj a sola presentazione del Re: non vi fu ingerenza della sua Curia, che desse, o commettesse l' istallazione al nuovo Canonico: la cedola Regale fu diretta a' Canonici della Cappella, a cui fu unicamente imposto, come seguì, l' adempimento: ed que' soli Canonici Palatini la lettera del Cardinale fu scritta, il quale tanto è lontano, che riputasse irregolare, che 'l Re Federico avesse conferito il Canonico, e la Prebenda della sua Cappella Regale, e che ne avesse immediatamente commessa l' istallazione non già ad altrui, ma al solo Capitolo della Cappella medesima,

COME LEGITTIMO
E CANONICO:

D 2

che

tum nobilem Jacobum accipiatis in socium, & in fratrem: preces nostras taliter admittentes, ut vobis obligati teneamur, grata exinde vicissitudine respondere &c.

che anzi un tal atto legittimo, e canonico solennemente dichiara con quelle altre parole: *Cum igitur cautum sit tam in canonico, quam in Jure civili, quod JUSTE constitit esse factum, PERPETUUM habeat munimentum, non sit onerosum vobis praedictum Clericum habere in socium, & in fratrem.*

E SI MANIFESTA
LA OSSERVANZA
INTERPRETATIVA
DEL TITOLO.

XX. Questi soli monumenti, che si incontrano nel Regno del Re Federico prima di esser coronato Imperadore, e prima di quelle acerbe contese, ch'egli poi fatto più adulto, ebbe co' Romani Pontefici; questi soli bastevoli farebbero a dimostrare, che i Re di Sicilia abbiano la libera, ed assoluta collazione di tutti i Benefizj, e Prebende della Regal Cappella Palatina, per essere un sì fatto diritto esercitato, uniforme alla dichiarazione fattane nel 1187. dall' Arcivescovo, e Capitolo della Chiesa Palermitana, alla facoltà usata dal Re Ruggiero Fondatore nel 1148., ed a quelle parole del diploma di quel Principe dell' anno 1140., colle quali mostra di avere nella fondazione della Cappella del 1132. alla sua Corona tutti gli onori, e prerogative, e diritti riservati, e procurati senz' alcuna ingerenza di altrui. Ecco l'uso adoperato immediatamente dopo la fondazione, ed eccovi quella inviolabile osservanza confermativa, interpretativa, e dichiarativa del titolo.

1256.
DIPLOMA DEL RE
MANFREDI

XXI. Avendo adunque esposti i due monumenti, così dell' Imperador Federico, che del Cardinal Ottaviano, seguitando la ragion de' tempi, ci si presenta davanti un diploma del Re Manfredi, figliuolo dell' Imperador Federico, segnato a Foggia nell' anno 1256., ove volendosi la Cappella Regal di Palermo, sopra tutte le altre Chiese del Regno vie maggiormente decorare, si manifesta eziandio qual si fosse l'originaria sua condizione, e fortuna. Eccovi le parole del diploma: *Manfredus Dei gratia Rex Sicilia Justitiariis Siciliae ultra flumen salsum presentibus scilicet, & futuris fidelibus suis gratiam suam, & bonam voluntatem. Ecclesiam Capella Sacri Palatii nostri Panormitani inter alias Regni Ecclesias volentes amplius*

plius honorare, quod prædecessorum nostrorum, & nostra reputatur **CAMERA SPIRITUALIS** (1): Capirulum, & Clericos omnes ipsius Capellæ, **TUM ILLOS**, qui residentiam faciunt Domino serviendo, **QUAM ALIOS DE GREMIO IPSIUS ECCLESIAE**, qui nostram sequendo Curiam, deputati sunt Capellæ nostræ servitiis, a collectis, & exactionibus omnibus gratiose eximimus, & volumus esse immunes &c.

XXII. Volle il Re Manfredi far esente da tutti i dazj i Chierici della Cappella del Palazzo Regal di Palermo, così quelli, che quivi faceano residenza, come gli altri, i quali essendo *de gremio* della stessa Cappella Palatina, erano destinati a seguitare la Corte, quando il Re ne giva lontano dalla sua Reggia: e quì si rifletta, che ne'tempi di questo Principe, comechè vi fossero altre minori Regie Cappelle, suffraganee, e subordinate (2); una, e sola era la principal Cappella Palatina, qual si fu costrutta dal Re Ruggiero in Palermo, e la quale riputavasi la Camera Spirituale de i Re di Sicilia. E che quantunque avveniva bene spesso, come avvenne anche a Manfredi, di dover egli colla sua Corte trattenerfi, non che fuori Palermo, ma anche fuori l' Isola di Sicilia, in alcuna parte di quà del Faro: pur nondimeno una anche era la formal Cappella del Regno, composta non solo di que' Chierici, i quali faceano residenza nella Cappella del Palazzo Palermitano, ma eziandio di quelli, i quali essendo *de gremio* della istessa Cappella, ed essendo Chierici Palatini, doveano esser pronti al ministero delle cose sagre in servizio del Re: mostrandosi, che siccome la Chiesa della Cappella del Sagro Palazzo fu, ed era la Camera Spirituale de' Re di Sicilia; così il Capitolo, e

PER LE PREROGATIVE DELLA CAPPELLA, E DE' CHIERICI.

Chie-

- (1) Nell' originale sta scritto *Camera splis*: perciò altri può leggere *specialis*: ed in tal senso vie più confermasi l' assoluta ragion *collativa* corrispondente alle parole del diploma del Re Ruggiero, onde volle riservata ogni ragione a se, ed a suoi successori.
- (2) Veggasi il lungo Catalogo delle *Cappelle suffraganee*, e subordinate alla Cappella *magna* del Regal Palazzo in *autf. Not. Reg. Capell.*

Chierici tutti della stessa Cappella, o che facesser residenza, o che seguitassero la Corte, tutti così gli uni, che gli altri componevano la Cappella formale del Re, i primi colla residenza, che faceano nella Chiesa Palatina, ed i secondi i quali essendo *de gremio ipsius Ecclesie* rappresentavano la stessa formal Cappella. E siccome ov'è il Re, quivi è la Corte: così ov'è la Corte, ivi dee anche essere la formal Cappella del Re, perchè abbia pronti al bisogno, non solo i Ministri del Secolo per lo governo de' Popoli, se non che pure i Ministri della Chiesa per gli esercizj di Cristiana pietà e Religione: Quindi è avvenuto che la formal Cappella del Re si reputi, come Cappella del Regno, e che le sue preminenze siano più inviolabilmente alla Corona congiunte.

ANGIOINI 1267.
 IL RE CARLO I. D'
 ANGIO CONFERISCE LA CANTORIA
 A GIO: DI MENILEO
 SUO MAESTRO
 CAPPELLANO,

XXIII. Poichè abbiamo nel Regno di Manfredi raccolto, quel che sembra riguardare una illustre prerogativa della Cappella Regal di Palermo, entriamo in quello di Carlo I. di Angiò il quale fece uso di quei medesimi titoli praticati più costantemente da' Predecessori Normanni, quali furono quelli di *Rex Siciliae, Ducatus Apuliae, Principatus Capuae*: La Città di Palermo fu anche da lui riconosciuta qual Capo, e sede del suo Regno (1), e la Cappella di S. Pietro l'unica sua Palatina Cappella. Questo Principe come succeduto nelle preminenze, e ne' diritti acquistati dalla Casa Normanna, fece ancor egli le veci di ordinario Collatore de' benefizj della sua palatina Cappella con assoluta indipendenza. Egli ebbe a provvedere non già un fem-
pli-

(1) Pirr. in Not. I. Eccl. Panorm. pag. 149. rapporta una Regal carta di Carlo I. segnata nel dì 19. Ottobre 1270., ove si legge: *Cum igitur pro parte Canonicorum, & Clericorum Archiepiscopatus, & Cappella Sacri palatii nostri Panormitani & aliorum Clericorum tam latinorum, quam Graecorum Civitatis ejusdem nostrorum fidelium Celsitudini nostrae fuerit humiliter supplicatum, ut ab angariis, exactionibus omnibus, & collectis in Civitate ipsa impositis ipsos eximi, nostra mandare benignitas dignaretur, nos autem qui Civitatem eandem speciali prerogativa diligimus, & fovemus EO QUOD CAPUT ET SEDES REGNI NOSTRI EXISTIT, ipsorum justas petitiones gratis prosequimur &c.*

plice Canonicato , com'è la narrata provvista di Federico , ma della Dignità del Capitolo , qual'è quella del Cantore , o sia Ciantro del Tempio Palatino . L'atto solenne di una tal provvista è fino a noi pervenuto , di cui eccone le parole .

Carolus (Dei Gratia) Rex Sicilia , Ducatus Apulia , & Principatus Capuae Andeg. Prov. , & Falcb. &c. Comes , CAPITULO CAPELLÆ Regii Palatii Panormi fidelibus suis gratiam suam , & bonam voluntatem . Cum nos propter clara merita probitatis , & longa , placidaque familiaritatis obsequia MAGISTRI JOANNIS DE MENILEO CHARISSIMI CAPPELLANI NOSTRI , quibus in conspectu nostro gratus habetur , CANTORIAM Capellæ Palatii Panormi vacantem tunc , & AD NOSTRAM COLLECTIONEM spectantem cum omnibus Juribus et pertinentiis suis DECERNIMUS CONFERENDAM , INVESTIENTES IPSUM PRÆSENTIALITER PER NOSTRUM ANNULUM DE EADEM ; volumus , et fidelitati vestræ præcipiendo mandamus , quatenus eundem Magistrum Joannem , vel Procuratorem suum ejus nomine in Cantorem vestrum recipientes devote , et honorificentia debita pertractantes , sibi tamquam Cantori vestro agnoscatis humiliter , ac efficaciter intendatis de Juribus , Jurisdictionibus , redditibus , et proventibus ipsius Cantoriæ ab eo videlicet tempore , quo vacavit , integraliter respondendo . Datum vestri Castri in obsidione Podubonitii XX. Septembris XI. Ind. 1267. Regni Nostri Anno Tertio (1).

XXIV. Or si rifletta , che il Re Carlo I. d' Angiò , così divoto , ed ubbidiente alla Sede Apostolica , e così addetto alla Corte di Roma com' ognun sa , nell' anno terzo del suo Regno con termini chiari , ed aperti afferma , che la Cantoria della Cappella del Palazzo Palermitano era di sua collazione ; ch' egli perciò volle quella conferire a Giovanni di Menileo (2) suo Maestro Cap-

E LO INVESTISCE
PER ANNULUM :

(1) Nel Sommar. n. 1.

(2) Questo istesso Gio: di Menileo nel registro dell' anno 1269. che si conserva tuttavia nell' Archivio della Zecca di questa Capitale , si chiama *Protocappellano* del Re . Vedi anche *Chioccar. tom. II. MSS. Giurisd.*

Cappellano , *cum juribus , et pertinentiis suis decernimus conferendam* . Anzi di più si avvalse di quelle parole *investientes ipsum praesentialiter per annulum nostrum de eadem* , le quali mostrano darsi la facoltà all' investito di prender il possesso della cosa conferitagli *propria auctoritate* , di cui l' investitura *per annulum praesentialiter* è il simbolo, e l'atto dell'attuale immaginario possesso. Oltre di che è pur troppo noto a coloro che son versati nella lezione de' Canonici, scambiarsi in quelli a vicenda sì fatte voci, *Investire*, ed *Instituere*; siccome ove del diritto disputeremo, ne farem parola a suo luogo. Le parole poi, che soggiugne, dirette al Capitolo della Cappella, *praecipiendo mandamus quatenus eundem Magistrum Joannem vel Procuratorem suum ejus nomine in Cantorem vestrum recipientes*, mostrano, che dopo l'unico atto ed assoluto del Re, e l'atto appunto di collazione, e d'investitura, dovea succedere il solo atto di *esecuzione* del primo, qual'è del possesso reale e corporale, essendo le sopraccennate parole uniformi a quelle di Federico II. Imperadore nella provista, ch'ei fece del Canonicato in persona di Jacopo de Romanis; perciocchè sì nell'una, che nell'altra s'impone dal Re, come ordinario Collatore, che il Capitolo della Cappella, e non altri, dia esecuzione alla collazione, od investitura assoluta, ed indipendente con installare il Provisto, ed ammetterlo alla percezione de' frutti della conferitagli prebenda, e beneficio.

E CONSEGUENZA XXV. Or che si dirà mai di un sì chiaro monumento di un Re Angioino, e di quel Sovrano, che fu da' Romani Pontefici promosso, ed invitato alla conquista di questi Regni, onde rimase al fin estinta l'odiata casa de' Svevi? Ecco che Carlo I. d'Angiò fa le veci di ordinario collatore, investe *per annulum* il Cantore della Regal Cappella; e v'ha luogo più a dubitare, che un tal diritto assoluto, ed indipendente si appartenesse alla Corona di Sicilia, quando vedesi esercitato da un *Pro-* cipe, il quale non solo fa uso della voce di *concessione*, e *collazione*, ma finanche della mal'intesa, ed odiata voce d'in-

d'investitura per annulum, come quella, che per tutti i titoli non venne contraddetta, ma finanche dagli antichi Chiosatori del jus canonico di quell'età pubblicamente confermata a' nostri Sovrani? Ma perciocchè l'autore della Scrittura contraria mostra affatto ignorare colle altre una sì solenne provista; perchè forse quando ei si mise a scrivere, ed a stampare, non attentamente lesse il Sommario de' documenti, per questa causa prodotti; l'invitiamo a contemplarle attentamente, acciocchè non si faccia più lecito di dire; che ne abusarono i Re di Sicilia, quando era quell'Isola infelicamente interdotta, come vi fu alcun tempo in appresso.

XXVI. Avendo adunque da quelle memorie, di cui poche ne pervennero nel Regno de' Normanni, e de' Svevi, ed in quello degli Angioini, il quale nell'Isola di Sicilia non durò, che poco più di tre lustri, per essere quel Regno passato nell'an. 1282. col famoso vespero Siciliano al Rè Pietro d'Aragona, il quale avea in moglie Costanza, figliuola del Re Manfredi; è tempo ora mai per non interrompere l'incominciato sistema di raccorre quei monumenti, che sotto a' Re Aragonesi sulla Regal Cappella s'incontrano, confacenti al nostro argomento.

ARAGONE SI
1282.
IL REGNO DI SI-
CILIA PASSA AGLI
ARAGONESI.

XXVII. Nell'anno 1322. troviamo una memoria, la quale ci conferma, che quell'augusta Chiesa Palatina in una *spexial* maniera era al Sovrano arbitrio del Re sottoposta: perciocchè volendo Damiano di Palizzi, come Maestro Cappellano del Re Federico, visitare la Regal Cappella di S. Pietro, gli fu risposto, ch'egli per un tale atto dovea essere con ispezialità deputato dal Re per la ragione seguente: *quia de voluntate, & mandato Regis Domini nostri Federici, cui subest eadem Capella, procedit visitatio, seu inquisitio Cantoris, & Canoniorum dictae Cappellae* [1]. Ed invero non volendosi permettere a Damiano di Palizzi la visita nella Regal Cappella senza spezial delegazione del Re, si mostra certamente, che il

1322.
LA CAPPELLA DI
S. PIETRO IMMEDIATAMENTE SOGGETTA AL RE.

E tutto

(1) PIRR. in Not. Reg. Cap. n. XIV.

tutto era, e dovea dipendere dall'assoluta potestà del Sovrano, e che ogni qualunque atto solenne, com'è quello della visita, dovesse dipendere dalla volontà del Re, e per quella come per organo tramandarsi, per mezzo del quale tutte le Dignità, e Beneficj, e Prebende della Regal Cappella a' Chierici si tramandavano. Quindi anche si scorge che nella delegazione dell' Ufficio del Maestro Cappellano, una tal facoltà di visitare potea essere, o non accordata specialmente dal Re, o riservata per delegarsi ad altrui. E quindi anche più apertamente si spiega, qual si fu mai la mente del Re Ruggiero ch'egli volle fondar la sua Cappella con sì fatta legge, che a niuno fosse permesso usarvi ragione, se non per se e per li suoi successori.

ATTI COLLATIVI
DE' RE ARAGONESI.

XXVIII. Veniamo ora a manifestare quali atti di libera collazione, sì della Cantoria, che de' Canonici ci avanzino in tempo de' Re Aragonesi. Le memorie Siciliane se nel corso del decimoterzo secolo son pochissime, e rare; in quello poi del decimoquarto secolo, e de' seguenti frequentissime sono. Quindi è, che moltissimi regali diplomi, e cedole di libera collazione rapporteremo, i quali faranno testimonj fedeli del Sovrano diritto della Corona di Sicilia sulla Regal Cappella di Palermo. Eccone secondo i tempi la serie.

1340.
PIETRO II. CONFERISCE UN CANONICATO A LUIGI SPINA, E NE DELEGA L'INSTALLAZIONE AL CAPP. MAGG.

XXIX. Nell' Anno 1340. il Re Pietro II. d'Aragona avendo dirizzato a' segreti di Palermo una sua regal Cedola, ove impose loro di somministrare a *Luigi Spina*, a cui avea conferito un Canonicato de' maggiori della Regal Cappella, onchè otto d'oro, da pagarsi da' proventi delle gabelle dal dì del possesso corporale, che questi prese del Canonicato suddetto, in tal guisa parla il Re: *cum ipse Aloysius Spina adeptus sit noviter, & teneat in eadem Capella EX COLLATIONE per Majestatem nostram . . . quemdam Canonicatum dictum de majoribus*. E perchè non si dubiti a cui furon dirette le lettere di collazione, si avverta alle seguenti parole: *quia dictus Aloysius in corporalem possessionem, vel quasi dicti Canonici*

catius

catus predicto quindecim Decembris per venerabilem Fratrem Gulielmum de Aydeno de Ordine Prædicatorum Magistrum Cappellanum, Confessorem, & devotum nostrum ad litteras celsitudinis nostræ proinde sibi missas inductus existit per quaternos duos de quatuor quaternis consimilibus inde factis &c. (1). Dalle quali parole si appalesa, che il Re avea dirette unicamente le lettere di collazione del Canonico al suo Cappellan Maggiore, e che da costui il predetto *Spina* fu indotto al corporale possesso nel dì 15. di Dicembre, dal qual giorno in avanti gli si doveano pagare dal Segreto di Palermo le otto once di oro a quel Canonico assegnate. Ed eccovi due soli atti, il primo *collativo*, e'l secondo *esecutivo*, perciocchè in virtù della cedola di collazione diretta al Cappellano Maggiore, questi vi diè la debita esecuzione per mezzo della mera installazione.

XXX. In un'altra cedola vuolsi assegnare a Francesco Vitali le once otto dipendenti dal Canonico, e prebenda *de majoribus* a lui conferito *propter obitum devoti Nicolai de Henivenes, qui vita sibi comite Canoniarum, & præbendam hujusmodi in eadem Capella EX COLLATIONE Serenissimi Principis divæ memoria Domini REGIS Avii nostri TENEBAT* (2). Avo del Re Pietro II. fu Pietro I. di Aragona, il quale dal 1282. fino al 1286. regnò in Sicilia: ed in conseguenza nel corso di quel tempo fu dal Re Pietro I. di Aragona conferito il Canonico, e la prebenda al predetto *Niccola de Henivenes*; e per la morte di costui passò quel medesimo Canonico per Regia *Collazione* a Francesco Vitali. Il che così essendo, chiaramente si manifesta, che i Principi Aragonesi da che entrarono in Sicilia, fecero uso del libero diritto collativo de' Beneficj della Regal Cappella, nella stessa guisa, che gli Angioini, gli Svevi, ed i Normanni un tal sovrano diritto esercitarono.

XXXI. Siegue nell'anno 1355. una cedola del Re Ludovico figliuo-

E 2

[1] Nel Sommar. n. II.

(2) Nel Sommar. n. III.

1340.
ALTRA COLLA-
ZIONE FATTA DAL
RE AVO DI PIE-
TRO II.

1355.
 IL RE LUDOVICO
 CONFERISCE UN
 CANONICATO AD
 ANTONIO DE
 GUERCIIS, E NE
 DELEGA LA I-
 STALLAZIONE AL
 CAPP. MAGG.

figliuolo di Pietro II., la quale fu indirizzata al Cappellan Maggiore di quel tempo, acciocchè desse il corporal possesso ad Antonio de Guerciis del Canonicato *de' maggiori* conferitogli: *ad collationem nostram*, sono parole del Diploma, *pleno jure pertinentem*: e perciò soggiugne il Re *ut prædictum Antonium in possessionem corporalem, vel quasi . . . tenore præsentium inducentes. . . facturi de inductione hujusmodi QUATUOR QUATERNOS CONSIMILES formam præsentium, diem investitura ipsius, totumque processum per vos in præmissis habendum particulariter continentes, quorum uno sub sigillo ipsius Antonii vobis directo, alio sibi sub vestro sigillo dimisso; tertium nobili Enrico Rubeo Comite Aidonis nobilis Civitatis Messanae Governatori, ac Regni Siciliae Cancellario, & quartum nobilibus nostræ magnæ Curia Magistris Rationalibus, vel eorum in Curia locumtenentibus Consiliariis, familiaribus, & fidelibus nostris sub eisdem sigillis mittatis, & faciatis infallibiliter assignari. Datum Messanae die 4. Januarii ann. 1355. (1).* Ecco, che il Re dichiara appartenersi alla sua Corona *pleno jure* il diritto collativo del Canonicato, di cui fa uso con assoluta indipendenza, dirigendo anzi le sue lettere, come fatto avea il Re Pietro II. al suo Maestro Cappellano, per eseguirsi soltanto l'atto del corporale possesso.

SI MOSTRA LA
 FORMA PRATICA-
 TA NELL' ATTO
 DEL POSSESSO
 CORPORALE,

XXXII. Si dee quì anche riflettere alla maniera, che a que' tempi si praticava, nel darli il possesso al Provisito; perciocchè si formavano quattro *atti originali consimili*, che contenessero la forma della Regal concessione, il dì della investitura, o sia dell'atto possessivo, ed ogni altra formalità, ch'era usanza di adoperare nella induzione al corporale possesso, che si dinota colle parole *formam præsentium, diem investitura ipsius, totumque processum per vos in præmissis habendum continentes*: de' quali atti dovea uno avere il suggello del Provisito, che si dovea conservare dal Cappellan Maggiore: l'altro il sug-

[1] Nel Sommar. n. IV.

fuggello del Cappellan Maggiore, che si dava in potere del Provisto: ed i *due altri* fuggellati, così dal Cappellan Maggiore, che dal Provisto si doveano mandare al Cancelliere del Regno, ed a' Maestri Razionali, perchè vi fosse documento, che dal dì del possesso potesse il Provisto percepire i frutti al Benefizio assegnati. Ed in vero *Luigi Spina*, di cui abbiamo poc' anzi fatta menzione, siccome fu indotto al possesso del Canonico nel dì 15. Dicembre; così pretese ed ottenne dal Re Pietro II. che da quel giorno in poi gli si dovesero pagare le once otto d'oro al suo Canonico assegnate, e ciò fece costare *per quaternos duos*, come si spiega in quella cedola *de quatuor quaternis consimilibus inde factis, continentes formam dictarum litterarum sibi inde missarum, ejusdem inductionis possessionis prefata sub sigillis dictorum Fratris Gulielmi, & Aloysii proinde missos, unum videlicet . . . Regni Siciliae Cancellario . . . & alterum magnae nostrae Curiae Magistris Rationalibus . . . qui in Archivis ejusdem Curiae officiorum Cancellariae, & rationum servantur*; Per la qual cosa si fa chiaro, e manifesto, che non vi ebbe mai alcuna ingerenza la Curia Arcivescovile, dappoichè l'atto solenne della induzione al corporale possesso si faceva dal Cappellano Maggiore come delegato del Re, nè mai alcun Ufficiale della Curia Arcivescovile vi ebbe luogo, o parte nella istituzione, o sia istallazione de' Beneficiati della Cappella Regale. Deesi quì convincere di errore l' Abate Rocco Pirri, il quale così scrisse della provista fatta a prò di Antonio de Guerciis, di cui parliamo: *Obiit anno 1355. cujus Canonatus per presentationem Regiam, & institutionem Fratris Francisci de Luca Ordinis S. Augustini S. T. M. Magistri Cappellani, Antonio de Guerciis Messanensi collatus est* (1): perciocchè parla di presentazione Regia, ove il Canonico fu liberamente conferito dal Re, e parla d' istituzione fatta da F. Francesco de Luca Cappellan

(1) Pirr. in Not. Reg. Capel. n. XV.

pellan Maggiore , quando questi altro non fece , che **INSTALLARE** il Provisto : se pur non si voglia iscu- fare con darli una sì fatta interpretazione a quelle sue parole , cioè , che il Re avendo conferito ad Antonio de Guerciis il Canonicato , il presentò per la mera istituzione , o sia induzione al corporal possesso a F. Francesco di Luca suo Cappellano Maggiore .

1355.
ALTRA CEDOLA
COLLATIVA DI-
RETTA AL CAPP.
MAGG.

XXXIII. Succede un'altra libera collazione di un Canonicato del Regal Palazzo in persona di Filippo di Ferro , ove si commette dal Re al Cappellano Maggiore , o suo Luogotenente la mera induzione al possesso corporale . Ecco le parole . *Cum per mortem Nicolai de Benevento . . . Canonicatus . . . vacat ad presens in MANIBUS nostrae Dignitatis Regiae , ad quam COLLATIO ejusdem Canonicatus cum praebenda pertinet PLENO JURE . . . Philippo de Ferro contulimus . Reverendo in Christo Patri Magistro Capellano Consiliario , vel ejus in Curia gerenti locum , & devoto nostro , quod dictum Presbyterum Philippum inducat in possessionem dicti Canonicatus cum praebenda .*

1355.
LO STESSO RE
CONFERISCE LA
CANTORIA A
FRANCESCO DI
CATANIA ,

XXXIV. Nell'anno medesimo abbiamo un'altra cedola dello stesso Rè Ludovico , dalla quale si manifesta , che questo Principe per la morte di Orlando Brunello liberamente conferisce a Francesco di Catania , il quale era *Canonico della Cattedral di Palermo* , non solo un Canonicato de' maggiori , ma eziandio la Cantoria del Regal Palazzo , e' Beneficio di S. Maria de Admirato , il quale era annesso alla predetta Cantoria . Ecco com' egli fa uso del suo diritto Sovrano , e con quanta chiarezza il dimostra colle seguenti parole . *Attendentes merita . . . Venerabilis Francisci de Catania Panormitani , & Mazariensis Canonici , Capellani , familiaris , & devoti nostri Eidem Francisco in vita sua Canonice dictum de majoribus , & Cantoriam Sacrae Cappella S. Petri Palatii nostri felicis urbis Panormi , nec non beneficium Ecclesiae S. Mariae de Admirato ad collationem nostram IMMEDIATE spectantia cum omnibus*
bo-

honoribus, Dignitatibus, Juribus ec. ex nunc in antea liberaliter, & gratiose DUXIMUS CONFERENDA. In cuius rei testimonium ec. Datum Catania 1355. (1).

XXXV. In leggendosi un tal Diploma del Re Ludovico, oh quante riflessioni vengon prontissime a difendere l'incontrastabil diritto collativo della Corona di Sicilia! Ma fra le altre si offervi, che il Re liberamente conferisce come ordinario collatore, non già un solo Canonico maggiore, ma la Cantoria principal dignità del Collegio, e 'l Beneficio di S. M. di Admirato a quella annesso: e dichiara inoltre, che così il Canonico che la Cantoria, e 'l Beneficio alla sua collazione *immediatamente* appartenga. Or sì fatte e sì chiare espressioni del Re Ludovico, che la collazione di que' Benefizj *immediatamente* era sua, e che perciò quelli libero e graziosamente conferiva a Francesco di Catania *Canonico della Cattedrale*, manifestano oggi a Monsignor Cusani nella persona appunto di un fu Canonico della sua Cattedrale, un testimonio *di ogni eccezione maggiore*, che que' benefizj, non già per alcun mezzo della Curia Arcivescovile, ma unicamente per libera e graziosa regal collazione a colui erano *immediatamente* pervenuti.

IL QUALE ERA
CANONICO DELLA
CATTEDRALE:

XXXVI. Ed acciocchè poi si comprenda quanto era ampia la facoltà, che usarono i Re di Sicilia sulla Sagra Cappella di Palermo, si ponga mente ad un altro Regal diploma del Re Federico III. dell'anno 1359., col quale confermar volle a Francesco di Catania la collazione fatta pochi anni prima dal Re Ludovico suo fratello colle seguenti parole: *Cum Serenissimus Princeps Dominus Ludovicus Venerabili Francisco de Catania de Messana Cantoris Sacra Capella nostrae S. Petri Palatii nostri Urbis praedictae, & majoris Panormitanae Ecclesiae Canonici, Capellani, familiaris nostri dilecti salutem: Canoniatum, Cantoriam, seu Rectoriam dictae Sacrae Capellae nostrae cum Beneficio de S. Maria de Admirato*

1359.
E FEDERIGO III.
CONFERMA UN
TAL ATTO COLLA-
TIVO.

(1) Nel Sommar. n. V.

eidem Francisco . . . concessit gratiose , nostraque Serenitas . . . de Cantoria , Canoniatu , & Beneficiis supradictis CONFIRMANS &c. Ed in fine si prescresse a tutti i Canonici , Presbiteri , e Chierici della Sacra Cappella *pro dicto Cantore , quod obediant , pareant , & intendant , eumque Praesidentem Cantoriae & Rectoriae ejusdem Capellae in eorum Praelatum habeant , teneant , atque tractent.* Datum Cataniae die 19. Martii 1359. [1] . Or chi non intende quelle parole del Re Ruggiero Fondatore: *Ecclesiam fabricari fecimus , ITA QUIDEM , ut nulli persone liceat sibi in ea aliquid vindicare , nisi per nos , aut eos qui nobis in Regno succedent?*

1361. 1362.
ALTRI ATTI COL-
LATIVI DIRETTI
AL CANTORE PER
LA ISTALLAZIO-
NE .

XXXVII. Dalle altre cedole che rapporteremo vie più si conferma , che la Regal Cappella di S. Pietro era conspezial maniera al sovrano arbitrio del Re sottoposta: dimanierachè ne delegavano mai sempre i Sovrani con assoluta indipendenza tutte le funzioni. Federico III. il quale , come abbiain veduto , impose a tutti i Chierici Palatini , che riputassero *Francesco di Catania* qual loro Prelato: come si diè luogo alla vacanza di alcuni Canonici , dopo di aver quelli liberamente conferiti , ne commise la istallazione al predetto Francesco di Catania Cantore del Sagro Palazzo: *scriptum est Venerabili Francisco de Catania Cantori Sacrae Capellae Panormi . DAMIANO DE RIERA Canoniatum , & Praebendam de majoribus vacantem . . . ad collationem nostram PLENO JURE spectantem . . . duximus conferendam , volumusque propterea Damianum in corporalem possessionem per vos &c.* E con altra cedola: *scriptum est Venerabili Francisco de Catania Cantori . . . Andrea de Melatio de Panormo Beneficium Canoniatum de majoribus spectans ad collationem nostram PLENO IURE , vacans ad praesens . . . duximus conferendum . Devotioni tuae committimus . . .* E finalmente con un altra cedola: *Scriptum est Francisco de Catania Cantori , quod inducat in possessionem Canoniatum , & Prae-*

(1) Nel Sommar. n.VI.

benda de majoribus ad collationem nostram spectantis Joannuccium de Ripa (1).

XXXVIII. Ma vi è di più: come morì il Cantore Francesco di Catania nell'anno 1363., così il Re Federico III. volle liberamente conferire la Cantoria a Francesco di Vitale anche *Canonico della Cattedral di Palermo*; e perciò si fa noto a Monsignor Cusani un altro testimonio domestico, *di ogni eccezione maggiore*, dell'assoluto diritto collativo del Re. Ed in vero fu diretta la *Cedula collativa* non all'Arcivescovo, o sua Curia, ma con assoluta indipendenza al Cappellan Maggiore, ed al Vicegerente di costui per lo possesso corporale. Eccone le parole: *Vacante ad praesens Cantoria Capellæ S. Petri cum Beneficio S. Mariæ de Admirato . . . morte Venerabilis Francisci de Catania vita sibi comite Cantoris Capellæ prædictæ, ad COLLATIONEM NOSTRAM SPECTANTIBUS PLENO JURE; et volentes de Cantore prædicto idoneo, et sufficiente in dicta Cantoria more divorum Regum Prædecessorum nostrorum consultatione prævia providere eidem Francisco tanquam benemerito, et condigno gratiose DUXIMUS CONFERENDUM. Canonicis, Vicariis, Presbyteris, ceterisque Clericis, & personis aliis dictæ Capellæ, et ejusdem Ecclesiæ S. Mariæ de Admirato servitiis dedicatis, quod eidem Francisco, tanquam Cantori, & beneficali eorumdem PER NOSTRAM EXCELLENTIAM sicut præscribitur ORDINATO, devote pareant TENORE PRÆSENTIUM; ac Venerabili Magistro Capellano Capellæ nostræ, Consiliario, vel ejus in eodem Magistri Capellanatus officio in Curia Vicegerenti. prædictum Franciscum in corporalem possessionem prædictæ Cantoriæ, & dictarum Capellæ, & Beneficii Ecclesiæ S. Mariæ de Admirato inducant &c. Datum Catana an. 1363. (2).*

1363.
LO STESSO RE
CONFERISCE LA
CANTORIA A
FRANCESCO DI
VITALE, CANONICO DELLA CATTEDRALE, E NE DELEGA LA INSTALLAZIONE AL CAPP. MAGG.

XXXIX. Nel riferito regal diploma, ove con ampia facoltà dal Re Federico III. si concede la Cantoria a France-

F

sco

ED ACCORDA AL
MEDESIMO AL-
CUNI PRIVILEGIJ.

(1) Nel Sommar. n. VII. VIII. e IX.

(2) Nel Sommar. n. X.

sco di Vitale , mostrasi eziandio il lodevol costume praticato da' predecessori Re di Sicilia , con avere , prima della provista , preso maturo esame , e consiglio della persona a cui il Beneficio si concedea . Ed invero quelle parole del diploma *volentes de Cantore praedicto idoneo , & sufficiente in dicta Cantoria more divorum Regum praedecessorum nostrorum . . . consultatione praevia providere* , mostrano la diligenza mai sempre praticata in sì fatte proviste . E tralasciando altre riflessioni , che far si potrebbero sul riferito diploma , bastando , che sia quello del tutto uniforme agli atti *collativi* esercitati da' predecessori Re di Sicilia ; cade qui acconcio il dirsi , che lo stesso Re Federico III. nell' anno 1369. volle concedere al predetto *Francesco di Vitale* , Cantore della Cappella , tutta la giurisdizione nelle cause sì civili , che criminali sopra tutti i Chierici della Cappella predetta , e volle di più accordare allo stesso Cantore (il quale dovea per avventura essere affai giovane , e perciò differente da quell'altro *Francesco Vitali* , di cui si è parlato di sopra nel Regno di Pietro II.) la facoltà di potere per un triennio studiare in Bologna il diritto canonico , e di destinare frattanto al servizio della Cappella un suo Luogotenente colla cognizione delle cause (1) . Quindi si conferma , che la Regal Cappella Palatina di S. Pietro con *ispezial* maniera , per espressa legge di fondazione , dal sovrano arbitrio del Re dipendeva ; dimanierachè i Chierici , ed i Ministri di quella in tutte le lor cause si sottomiserò al Cantore , ed in assenza di lui al suo Luogotenente ; e per conseguenza essendo l' ufficio di Cappellan Maggiore amovibile *ad nutum* , potea il Re delegarne le funzioni col suo arbitrio sovrano a qualun-

(1) Pirri in *Not. Reg. Capellae S. Petri Urbis Panormi* n. 17. *Cantori vero per litteras datas 9. Martii 1369. concedit omnimodam potestatem in dicta Capella in civilibus , & criminalibus super omnibus Clericis dictae Capellae , ac ibidem concedit potestatem per triennium studendi in jure Canonico Bononiae , & eligere Locumtenentem in dicta Capella cum cognitione causarum .*

lunque persona Ecclesiastica , come fin a quel tempo si era praticato .

XL. Era , come si è detto , la Regal Cappella di S. Pietro servita da molti Chierici , e specialmente da quei Canonici , che 'l Capitolo componeano col Cantore : ciascuno di essi avea la sua Prebenda assegnata , ma non tutti egualmente , come tuttavia si osserva ; perciocchè essendo i Canonici al numero di dodici , a quattro di essi era assegnata prebenda maggiore , a quattro minore , ed agli ultimi quattro una inferiore prebenda . Quindi è avvenuto , che quando si è dovuto provvedere un Canonico , a cui era assegnata prebenda maggiore , si fu quello denominato *Canonicato de' maggiori* , come si può raccogliere dalle Regali Cedole di sopra rapportate : e quante volte i Re di Sicilia conferivano a taluno un Canonico , a cui era assegnata prebenda minore , espressamente il dichiaravano nelle loro cedole collative ; e perciò essendo vacato appunto nell' anno 1364. un Canonico di quelli , che si chiamano minori , lo stesso Re Federico III. lo provvide in persona di *Pino di Corleone* , il quale era *Canonico della Cattedrale di Palermo* , e Professore di medicina . Il Re Federico III. indirizzò la cedola collativa a Francesco di Vitale , Cantore della Cappella Regale , ed a quel Cantore , a cui avea concedute le sopra narrate facoltà sopra tutti i Chierici Palatini . Eccone le parole : *scriptum est venerabili Francisco de Vitali Cantori sacri nostri Panormitani Palatii . Cum ad supplicationem etc. . . . Pro parte Magistri PINI DE CORLEONE medicinalis scientia , & liberalium artium professoris , ac PANORMITANI CANONICI , familiaris , & devoti nostri , CONSIDERATIONE PRÆCIPUA gratorum servitiorum per eum Majestati nostræ , maxime in Romana Curia circa Regni nostri negotia indefessis laboribus præstitorum , sibi Canonicatum de minoribus , cum Præbenda vacantem , ad præsens in Capella nostra S. Petri sacri nostri Panormitani Palatii , morte NARDI DE MARTINO , qui CANONICATUM ipsum VI-*

1364.
CONFERISCE IN
OLTRE UN CANO-
NICATO A PINO DI
CORLEONE , CA-
NONICO DELLA
CATTEDRALE , E
NE DELEGA LA
INSTALLAZIONE AL
CANTORE .

TA SIBI COMITE ex collatione Curia nostra TENEBAT, AD COLLATIONEM NOSTRAM PLENARIO JURE SPECTANTEM gratiose DUXIMUS CONFERENDUM. E poi soggiugne devorioni tua mandamus quatenus supradictum vel ejus pro eo nuncium . . . in corporalem possessionem dictorum Canonatus, et Præbendæ præsentium auctoritate inducens . . . facturi de hujusmodi possessionis inductione QUATERNOS CONSIMILES formam præsentium, diem inductionis prædictæ, totumque processum tuum in præmissis habendum distincte, et particulariter continentes, etc. (1). Si rifletta, che PINO DI CORLEONE per li servizj prestati nella Curia Romana al Re Federico III., ne ottenne da costui il predetto Canonato, conferitogli immediatamente dal Re, non ostante che egli era Canonico della Cattedral di Palermo: e perchè si conservasse la memoria dell' induzione al possesso corporale, prescrisse, che se ne formassero quattro atti consimili, da conservarsi rispettivamente, così dal Provisto, che dal Cantore; che l' indusse al corporal possesso, come dal Cancelliere del Regno, e da' Maestri Razionali; come si era anche per lo innanzi praticato. E dell' Arcivescovo di Palermo, e della sua Curia non si fa, come non se n' è fatta mai, menzione alcuna. Or che pretende Monsignor Cusani? Vuol egli un altro testimonio domestico, ch' egli non può affatto usar ragione nella Cappella del Re? Eccogli Pino di Corleone, fu Canonico della sua Cattedrale, testimonio pur egli di ogni eccezione maggiore della ragion collativa del suo Sovrano.

1369.

CONFERISCE IL BENEFIZIO DI MAESTRO DI SCUOLA AD ANDREA DI LIURI, E NE DELEGA IL POSSESSO AL CANTORE.

XLI. Nell' anno poi 1369. fu eziandio dallo stesso Re dirizzata lettera al predetto Cantore Francesco di Vitale, perchè in virtù e per autorità delle sole lettere collative, inducesse nel possesso corporale il Presbitero Andrea de Liuri del Beneficio di Maestro di Scuola della Cappella, conferitogli dal Re. Era già Andrea semplice

(1) Nel Sommar. n. XI.

ce Cappellano del Sagro Palazzo, nè possedea alcun beneficio. Eccovi le parole: *eidem Presbytero Andrea Beneficium Scholarium de Schola Capellæ . . . in manibus Curia nostra vacans ad COLLATIONEM NOSTRAM PLENO JURE . . . DUXIMUS CONFERENDUM mandamus quatenus receptis presentibus, prædictum Presbyterum Andream in corporalem possessionem dicti Beneficii & jurium prædictorum AUCTORITATE PRÆSENTIUM inducentes &c. (1)*. Sieguono poi le istesse parole rapportate nella provista fatta in persona di *Pino di Corleone*, e nelle altre; ove si prescrive, che si formassero quattro atti consimili dell' induzione al corporal possesso di quel Beneficio nell' istessa guisa riferita di sopra. E dell' Arcivescovo, e della sua Curia *altrum silentium*.

XLII. Oltre ai rapportati monumenti del Regno di Pietro, Ludovico, e Federico, passando a quello del Re Martino, ch' ebbe in moglie *Maria*, unica figliuola di Federico, troviamo, che questo Principe nell' anno 1391. conferì *la Cantoria*, ed un *Canonicato* de' maggiori a *Filippo di Gorrifio*, e nell' anno 1392. per rinunzia di costui a *Bernardo de Figuera*. La cedola collativa è pressochè concepita ne' medesimi termini, che quella spedita in favore di *Francesco di Vitale*. Era *Bernardo di Figuera* prima di una tal promozione Cappellano della Regal Cappella; e perchè avea fedelmente adempito quell' uffizio, meritò di esser promosso alla Cantoria: Eccone le parole: *Cum vos mereamini in Dei Ecclesia atrolli beneficio potiori tenore presentium CANTORIAM, ET CANONICATUM SANCTI PETRI cum Beneficio S. Maria vacante per promotionem Francisci de Vitale, qui prædicta Beneficia obtinebat, QUOD COLLATIO AD NOS SPECTAT, ET COMPETIT; quæque CONTULERAMUS dilecto Cappellano Capellæ nostræ Philippo de Gorrifio, QUI EADEM*

1392.

IL RE MARTINO
CONFERISCE LA
CANTORIA A BER-
NARDO DI FIGUE-
RA, E NE COM-
METTE IL POS-
SESSO AL CAPP.
MAGG., O SUO
LUOGOTENENTE.

(1) Nel Sommar. n. XII.

DEM NOSTRIS IN MANIBUS RESIGNAVIT; Vobis dicto Bernardo tanquam benemerito, & condigno cum plenitudine jurium eorum CONFERIMUS, CONCEDIMUS, & DONAMUS. Una tal cedola collativa per lo corporale possesso è diretta non già all' Arcivescovo di Palermo, ma al Cappellan Maggiore di quel tempo, ed al suo Luogotenente; Magistro Capellano Capellæ nostræ, vel ejus in eodem Magistratu Capellanatus officio Vicemgerenti vos Bernardum eundem in corporalem possessionem prædictarum Cantoriæ, & Canonicatus, ac Capellæ, & Beneficii Ecclesiæ S. Mariæ inducat (1).

1392.

CONFERISCE UN
CANONICATO MI-
NORE A BARTO-
LOMMEO DI SON-
LETTA, E NE COM-
METTE IL POSSES-
SO AL CANTORE.

XLIII. Dallo stesso Re Martino fu anche in quell'anno conferito un *Canonicato minore* al Chierico Bartolommeo di Sonletta: Ecco le parole del Diploma: *Attendentes quod in Capella S. Petri Sacri Palatii Regii Urbis Panormi vacat ad præsens IN MANIBUS NOSTRIS per mortem ultimi possidentis unus Canonicatus ex illis quatuor minoribus Canonicatibus per illustres prædecessores nostros in præfata Capella DOTATIS, & ORDINATIS, cujus COLLATIO AD NOS SPECTAT PLENO JURE; ideo vobis Clerico Bartholomæo de Sonlecta. . . . præfatum Canonicatum minorem cum plenitudine sui juris tenore præsentium DUXIMUS CONFERENDUM, vosque collegio aliorum Canonicorum ejusdem Capellæ AGGREGANDO; mandantes cum hac eidem Cantori ejusdem Capellæ, qui nunc est quatenus vos dictum Bartholomæum de Sonlecta in ipsius Canonicatus minoris possessionem inducat, AUCTORITATE NOSTRA pacificam, & quietam. . . . Datum Catana 17. die Jul. 5. Indictione ab Incarnatione Domini 1392. (2).*

SI PARLA CO'TER-
MINI DI AGGRE-
GAZIONE AL
COLLEGIO.

XLIV. Meritano adunque tutta la riflessione i due atti collativi del Re Martino, ed anche le parole, colle quali si esprime nell'uno, e nell'altro così nella collazione della Cantoria a prò del Figuera, come in quella del Canonicato minore in favore del Sonletta, aggregando quest'ultimo colla
Re-

(1) Nel Sommar. n. XIII.

(2) Nel Sommar. n. XIV.

Regal facoltà collativa al Collegio de' Canonici della Palatina Cappella. Ma soprattutto si dee riflettere, ch'egli impose l'induzione al corporal possesso della Cantoria al Cappellan Maggiore, nella stessa guisa, che si era per lo innanzi mai sempre praticato in tutte le antecedenti provviste della Cantoria, la qual'è la prima dignità del Capitolo; all'incontro trattandosi d'indurre nel corporale possesso un Canonico del Capitolo, alcune volte non già al Cappellan Maggiore, ma al Cantore, che vi presiede, s'impone l'istallazione di quello: e da ciò si dimostra, non solo la eminente prerogativa della Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, che quella del Cantore, principal Dignità del Capitolo; con sì fatta differenza, che la Cappellania Maggiore era, come si è detto, semplicemente ufficio, e perciò amovibile ad nutum, ma la Cantoria, ed i Canonicati della Cappella veri Benefizj, e perpetui, come agevolmente si può rilevare dal tenore di tutte le cedole collative di sopra rapportate, ove vi sono quell'espressioni *vita sibi comite*, e simiglianti.

Quanto come si verificò?

XLV. Oltre le sopraccennate collazioni del Re Martino ve n'ha anche delle altre nell'anno 1396. e 97.: perciocchè fu da questo Principe conferito un Canonicato de' maggiori a Corrado de Precioso con quelle parole: *unum ex Canonicatibus majoribus S. Petri Palatii . . . cujus jus Patronatus, & collatio ad nos spectant, & pertinent PLENO JURE, Presbytero Corrado de Precioso damus, conferimus, & donamus: Cantori dictæ Cappelle . . . mandantes expresse quod &c.* E lo stesso Re Martino impose al Cappellan Maggiore, o al suo Luogotenente, che istallasse Bartolommeo de Crechis nel Canonicato conferitogli vacante per morte di Antonio de Guerciis, con quelle parole: *Volentes propterea eundem Presbyterum Bartholomæum in corporalem possessionem dicti Canonicatus de majoribus per te induci debere: fidelitati vestræ mandamus &c.* [1].

1396. 1397.
ALTRE COLLAZIONI
DEL RE MARTINO.

XLVI. Prima di uscire dal Regno del Re Martino v'ha un monumento ben degno, confermante la libera condizione della

1406.
DIPLOMA DEL RE
MARTINO SULLE
PREROGATIVE
DELLA CAPPELLA:

[1] Nel Sommar. n. XV. e XVI.

della Cappella Regale, di cui parliamo. Nell'anno 1400. per morte di Francesco Calabrucci, uno de' Canonici di quella Chiesa, fu dallo stesso Re Martino conferito un tal *Canonicato* a *Michele di Cancellario*, il quale essendo anche *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara*, avvenne, che l'Arcivescovo di quel tempo Giovanni Procida, avvalendosi di una tal propizia occasione, che gli si offerse, per la residenza, che il Re Martino faceva in *Catania*; volle entrare a conoscere delle cause appartenenti a costui, come *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara*: ma informato il Re Martino di una cotal novità, direbbe una lettera circolare, non che all'Arcivescovo, ma a tutti gli Ecclesiastici del Regno di Sicilia, contenente fra le altre cose, che avendo egli conferito uno de' dodici Canonici a Michele di Cancellario, vacato per morte di Francesco Calabrucci, e che essendosi inviolabilmente osservato, che ciascun Canonico non possa altrove esser convenuto, che dinanzi al Cappellan Maggiore, o al Luogotenente di costui; perciò esortava così l'Arcivescovo, come tutti i Prelati del Regno, che non ardisse di procedere ad istanza di alcuno, ma che dovesse rimetter la causa al Cappellan Maggiore, o al suo Luogotenente, che a tal fine avea stabilito nella Città di Palermo; aggiugnendo, che se si fosse operato il contrario, avrebbe egli ordinato a' suoi Regj Uffiziali per li convenienti ripari in sì fatti abusi. Ecco il diploma nella nota trascritto (1).

Da

- (1) Appresso Pirr. in *Not. Reg. Capell. num. xxi. Martinus Dei gratia Rex Aragonum, Martinus eadem gratia Rex Siciliae, & Ducatus Athenarum, & Neopatria Dux, ejusdem Regis, & Regni Aragonum primogenitus, Gubernator Generalis dicti Regni, & Ducatum predictorum regimini, & solio consedentes, & corregnantes: Reverendo in Christo Patri electo Archiepiscopo Panormitano, ejusdem Vicariis, singulisque personis Ecclesiasticis dicti Regni, ad quos infra scripta spectare noscuntur oratoribus, & fidelibus nostris salutem, & dilectionem. Dudum prout nostra Curia constitit ex tenore quarundam litterarum nostrarum dat. Catania sub anno Domini 1400. mensis Decembris 28. ejusdem 8. Ind. honestum Dominum Michaellem de Cancellario UNUM ex Canonicis nostri Sacri Regii Palatii sel. Urbis Panormi,*

XLVII. Da un sì illustre monumento del Re Martino chiaramente si ravvisa non solo , che i Re di Sicilia erano nel libero diritto di conferire i Canonicati della Cappella , con quelle parole *Michaelem de Cancellario unum ex Canonicis nostri Sacri Palatii duximus ordinandum* : il che non entrò mai in quistione , nè l' Arcivescovo di quel tempo un tal atto libero , e solenne contraddisse mai , ma soltanto pretese di poter conoscere delle cause del Canonico Michele di Cancellario : perciocchè , al riferire di Pirro , l' Arcivescovo voleva *eum cognoscere , saltem tanquam Beneficialem S. Jacobi de Mazzara , & non tanquam Canonicum*. Si ravvisa inoltre , che una sì fatta esenzione erasi fino a quel tempo inviolabilmente osservata , anche per la natura , e condizione della Cappella Regale , e che traeva una tale osservanza la sua origine *ex antiquo privilegio nostrorum illustrium predecesso-*

E SULLA ESCLUSIONE DELL' ARCI-
VESCOVO

mi , ut duodenus numerus consuetus Canonicorum Capellae ejusdem Palatii adimpleretur , ob mortem Domini Francisci Calabrucci , DUXIMUS ORDINANDUM , cum singulis honoribus , prerogativis & juribus hactenus consuetis , prout in dictis litteris haec , & alia plenius continentur ; cuius canonicatus (poscente natura) laudabilis , & antiqua consuetudo huc usque inviolabiliter observata est , ut quilibet videlicet duodecim dictorum Canonicorum non nisi coram nostro Magistro Capellano quantumque in eadem urbe non extat conveniri debeat pro quibuscumque causis & non coram alio quocumque Prelato , nisi suo ordinario , quod observari ex antiquo privilegio nostrorum Illustrium Praedecessorum Regum recor. sel. ejusdem Capellae Canonicis dudum consuevit . Insectantes vos Reverendum electum Panormitanum , & alios quoscumque Praelatos requirimus & hortamur quatenus eundem Dominum Michaelem unum ex duodecim Canonicis dictae Capellae nostrae , pro quibusvis causis , & demandis contra eum motis , & de cetero movendis , ad petitionem alicujus eorum vobis convenire nullatenus presumatis , sed cum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum , vel ejus locumtenentem , quem propterea in dicta nostra urbe Panormi ordinari volumus , & jubemus , protinus remittatis , & si quid (quod non credimus) contrarium feceritis , aliis nostris litteris inscribemus Capitaneo , & aliis Officialibus ejusdem Urbis , quod ad ipsius Domini Michaelis instantiam , & favorem nostri secularis Brachii consilium , & juvamen , & similia sibi tribuant opportuna , qui ab omni vestra jurisdictione stabiliter excludant , ut tandem praeminentiis , privilegiis , exemptionibus , observantiis dicti sui Canonicatus gaudere possit sine molestia , & obstaculo quocumque . Dat. Catania sub anno Domini 1406. die 2. Julii 14. Ind. sub nostro sigillo secreto . Rex Martinus . Praesent. 12. Julii 14. Ind.

cessorum Regum. E si ravvisa finalmente, che il Re Martino prese le debite precauzioni, per escludere perpetuamente sotto qualunque pretesto gli attentati degli Arcivescovi, perchè non vi usassero mai alcun diritto, come non mai per lo innanzi lo aveano preteso, acciocchè si conservassero mai sempre illese le preminenze, i privilegi, e l'esenzioni della sua Regal Cappella Palatina, la quale, *POSCENTE NATURA*, non ad altrui fu mai subordinata, che al proprio Sovrano, o per Regia Delegazione a colui ch'esercitasse l'ufficio di Cappellan Maggiore, o in assenza di costui a quel Ministro, che adempisse le sue veci, anche per ispeziale delegazione del Re, come il mostrano quelle parole del diploma: *sed cum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum, vel ejus Locumtenentem, quem propterea in dicta nostra urbe Panormi ordinari volumus*. Quindi è, che siccome era nel Sovrano arbitrio del Re la destinazione del gelosissimo ufficio di Cappellan Maggiore; così anche quello di colui, che potesse far le sue veci; dimanierachè tutte le predette cose vanno a confermare mirabilmente ciò, che per espressa legge di fondazione volle il Re Ruggiero determinare, che a niuno sia mai lecito usar ragione nella sua Cappella Palatina, se non per se, o per gli suoi Successori ne ottenesse spezial diritto, e permesso. Le altre cose, che convengono alle prerogative del Cappellan Maggiore del Reame di Sicilia, comechè altri chiari, e luminosissimi monumenti vi siano, non reputiamo presentemente di farne parola, per non uscire da quei confini, che ci abbiamo prescritti.

DA OGNI INDIRETTA INTRAPRESA SOPRA I MINISTRI DELLA CAPPELLA.

XLVIII. A noi adunque conviene rendere le debite grazie al Re Martino, che fornisce la presente causa di un monumento sì chiaro, ed illustre, e che per divina Provvidenza è pervenuto fino a dì nostri; col quale l'originario, antico, ed inviolabil diritto di sua Corona sulla Regal Cappella acquistato volle conservare, e difendere contro ad ogni comechè indiretta intrapresa dell'Arcivescovo di Palermo, il quale non seppe alcuna cosa allegare a suo prò,
fe

fe non che di voler egli conofcere , come fi è detto , delle caufe di Michele di Cancellario , non come *un de' Canonici della Cappella* , ma come *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara* ; ed il quale non osò mai d'impugnare il libero diritto *collativo* del Re , quando ei vide , e conobbe , che fe potea ufar giuridizione fulla perfona di Michele di Cancellario , credea poterlo foftenere foftanto , perciocchè coftui come *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara* da effolui un tal Beneficio riconofcendo , dovea poter a lui rifpondere : e per confequenza non feppe , perchè non potea contro al fatto incontraftabile , e fermo richiamare anche alla fua ubbidienza un Canonico della Cappella , il quale non già da lui , o per fua iftituzione , ma dall' affoluta collazione fovrana il Canonico gli perveniva con quelle parole *Michaëlem de Cancellario unum ex Canonicis Noftri facri Palatii . . . duximus ordinandum* ; e perciò non l'Arcivefcovo , nè altri mai era ftato l'ordinario Collatore de' Beneficj della Cappella , ma folemente i Re di Sicilia , come abbiám dimoftrato , per una non interrotta , e continuata ferie di Secoli , ne facean le veci di ordinarj Collatori .

XLIX. Non finirono colla morte del Re Martino accaduta nell' anno 1409 : di noftra Redenzione le libere collazioni , di cui parliamo ; egli è vero che paffando il Regno di Sicilia prima al vecchio Re Martino , e poi a *Ferdinando di Caftiglia* , allora fu , che la Sicilia perdè non poco del fuo luftro e splendore , onde fu per lo innanzi adornata colla prefenza de' proprj Sovrani : ma ciò non oftante a chi era ignoto a quei tempi un tal diritto Sovrano , e ciò ch' erafi operato pochi anni prima dal Sereniffimo Re Martino ? Ed invero effendo nell' anno 1413. fucceduto a Ferdinando *Alfonfo V. d' Aragona* , e primo Re di Sicilia : quefto Principe volendo provvedere di uno , o più Beneficj , che fofter compatibili fra loro , *Vaffallo di Speciale* , il quale era *Canonico della Cathedral di Palermo* : i cui proventi afcendeffero a 100. onçe d' oro , e che vacaffero

CASTIGLIANI

1428.

COLLAZIONE DELLA CANTORIA A VASSALLO DI SPECIALE.

nel Regno di Sicilia : ed una tal grazia essendo stata segnata in Barcellona nel dì primo Ottobre dell' anno 1424 ; avvenne, che vacata la Cantoria della Cappella quattro anni dopo, fattasi istanza da Vassallo di Speciale, che in virtù della grazia del Re a lui si conferisse quel Benefizio, il quale di già vacava *in manibus Regis* ; il Vicerè di quel tempo non fece altro, che dar esecuzione alle lettere Regie, con prescrivere a *Michele di Cancellario*, ed *Antonio Rodus* Canonici della Palatina Cappella, che inducessero Vassallo di Speciale nel corporal possesso della Cantoria predetta, e con prescrivere eziandio, che tutte le altre persone, così Ecclesiastiche, che secolari come tale il trattassero, e riputassero. Eccevi le parole del Diploma : *Cum Serenissimus Dominus Rex providerit in personam Vassalli de Speciali, Ecclesiæ Panormitanæ Canonici, de Beneficio uno vel pluribus Ecclesiasticis, & etiam dignitatibus cum cura, & sine cura, dum tamen compatiblea fuerint, quodque seu quam obinde vacare contingat ut in patentibus litteris datis Barcinonæ, die primo Octobris, anno a Nativitate Domini 1424. vidimus, & dignoscitur contineri, contingatque Cantoriam seu dignitatem Cantoria . . . ob mortem Simonis Rubei Canonici Panormitani ultimi possessoris ad presens VACARE IN MANIBUS REGIS . . . propterea constitit nobis legitime de vacatione Cantoris prefati, cupientesque Regiam gratiam, & provisionem predictam exequi cum effectu, dictum Vassallum VIRTUTE REGIARUM LITTERARUM prateritarum IN CORPORALEM, & debitam possessionem, vel quasi Cantoriæ predictæ INDUCI omnino providimus, & imponi: committentes, & mandantes harum serie MICHAELI DE CANCELLARIO & ANTONIO RODUS Canonice dicti Palatii, quatenus dictum Vassallum in possessionem realem, vel quasi Cantoriæ prefate, fructuumque, & reddituum ipsius vacantium, ut supra, cum omnibus juribus, membris, & pertinentiis ad eandem Cantoriam & dignitatem spectantibus IN VIM EXECUTIONIS, provisionis, & gratiæ Regiæ supradictæ*

po-

ponant pariter , & inducant : Nos enim Reverendos , ac Venerabiles in Christo Patres Archiepiscopum Panormitanum , aliosque Prælatos , & personas Ecclesiasticas requirimus , & hortamur attente , cunctisque , univèrsis , & singulis officialibus , & subditis Regis Regni Siciliae mandamus expresse , quatenus præfatum Vassallum in Cantorem dicti Sacri Regii Palatii urbis præfata de cætero habeant , teneant , atque tractent (1).

L. Quì si rifletta attentamente , che il Vicerè direffe le lettere per lo corporale possesso , non già all' Arcivescovo , come egli vuol dare ad intendere (2) , ma ai due Canonici della Cappella : ingiugnendofi poi generalmente a tutte le persone sì Ecclesiastiche , che Secolari , acciocchè riconoscano Vassallo di Speciale qual Cantore della predetta Cappella. Quì si tratta di una provvista che si fa in persona di un Canonico della Cattedral di Palermo , il quale fa le sue istanze non al suo Arcivescovo per la istituzione del vacato beneficio in virtù delle cedole regali già spedite in suo favore ; ma come vide vacata la Cantoria in manibus regis , fecene istanza al Vicerè , e questi , eseguendo le sole cedole regali , impose nominatamente , come si è detto , ai due Canonici del Palazzo Michele di Cancellario , ed Antonio Rodus l' istituzione , ed induzione del Provisto al corporale possesso. Dunque qual parte ci ebbe l' Arcivescovo di Palermo ? Quella , che vi ebbero mai sempre i suoi Predecessori di riconoscere ne' Re di Sicilia una cotal facoltà , e preminenza , per espressa legge di fondazione acquistata , e per lo corso di tanti Secoli inviolabilmente osservata , e non contraddetta giammai.

IL VICERÈ DELEGA L' INDUZIONE AL POSSESSO A DUE CANONICI DELLA CAPPELLA.

LI. Seguitando la ferie degli atti collativi avvenne nell' anno 1453. , che Simone di Bologna Arcivescovo di Palermo , come Presidente del Regno , volle provvedere in nome del Re un Canonicato della Cappella in persona di

1453.
COLLAZIONE DI SIMONE DI BOLOGNA ARCIV. DI PAL. COME PRESIDENTE DEL REGNO

(1) Nel Sommar. n. XVII.

(2) Scrittura dell' Arcivescovo p. 42.

di Niccola di Joya . Venne in tal guisa all' *atto collativo*, che non potè evitare di farlo *libero ed assoluto* . Eccone le parole *Alfonfus &c. Præsidents &c. dilecto Regio Presbytero Nicolao de Joya salutem &c. attendentes beneficium seu Canonicatum Cappella Sacri Palatii ob mortem quond. Antonii Simonis Andreae illius ultimi possessoris IN MANIBUS CURIAE in presentiarum vacare: Propterea tenore presentis vos eundem Nicolaum VICE, & NOMINE Regie Majestatis eligimus, & presentamus in eodem Canonicatu, ac in CANONICUM ejusdem Cappella FACIMUS, CREAMUS, & CONSTITUIMUS ORANTES Cantorem, & alios Officiales dictae Cappella, & MANDANTES nobili Castellano ejusdem Palatii &c. Datum Panormi 1453. (1).*

DIRETTA AL
CANTORE COLLA
FORMOLA ORAN-
TES.

LII. Si dee por mente, che un Arcivescovo di Palermo dichiarò, che 'l Canonicato era vacato *IN MANIBUS CURIAE*, perchè non come Arcivescovo, ma come Presidente del Regno *Vice*, & *nomine Regie Majestatis* crea Canonico della Cappella Niccola di Joya; *in Canonicum ejusdem Cappella facimus, creamus, & constituimus*. E per dar maggior risalto all' *assoluto atto collativo*, lo presenta per *la sola istallazione* non già alla Curia Arcivescovile, ma al Cantore, ed agli altri Chierici della Cappella, a cui si rivolse con quella rimarchevole formola: *ORANTES CANTOREM &c.*, ed all' incontro agli Uffiziali Regj usa le voci di comando: *MANDANTES nobili Castellano &c.* Di qual peso sia un documento sì segnalato di un Arcivescovo della Chiesa Palermitana, il quale nel presente atto nulla fa d' Arcivescovo, ma tutto esegue come Presidente del Regno, ciascuno il dee poter comprendere, che sia per poco versato nella cognizione dell' Ecclesiastica polizia.

1455.
IL RE ALFONSO
CONFERISCE LA
CANTORIA A
GIACOMO GUAL-
LART,

LIII. Nell' anno poi 1455. il Re Alfonso di Aragona con diploma segnato nel dì 17. Ottobre di quell' anno nel Castelnovo di Napoli, conferì di pieno diritto

to

(1) Nel Sommar. n. XVIII.

to la stessa Cantoria a Giacomo Guallart, e la regal Gedola collativa fu diretta ai soli Ministri della Cappella Regale. Si ponga mente alle seguenti parole: *Cum igitur in presentiarum vacet Cantoria Capella Sancti Petri Palatii felicitis Urbis Panormi Regni Sicilia ultra pharum cum beneficio S. Mariae de Admirato de eadem Urbe dicta Capella connexo* **OB RENUNCIATIONEM SPONTE, ET LIBERE IN MANIBUS NOSTRIS** *ex causa permutationis de eisdem facta per Atmagnum de Siscar Capellanum, familiarem, & continuocommensalem nostrum, Cantorem dudum Capella nostra* **AD COLLATIONEM NOSTRAM SPECTANTIBUS PLENO JURE. . . .** *Vobis eidem Jacobo tanquam benemerito, & condigno praedictam Cantoriam dicta Capella praedicti Panormitani Palatii, cum eodem Beneficio S. Mariae de Admirato . . .* **gratiose DUXIMUS CONFERENDUM:** *mandantes propterea per presentes Canonicis, Vicariis, Presbyteris, ceterisque Clericis, & Personis aliis* **DICTÆ CAPELLÆ,** *& ejusdem Ecclesiae S. Mariae de Admirato servitiis dedicatis, quatenus vobis eidem Jacobo Guallart,* **TANQUAM CANTORI,** *& Beneficiali eorundem* **PER NOS** *sicut praescribitur* **ORDINATO** *pareant, obediant, & intendant: Ac Venerabili Magistro Capellano Capella nostra Consiliario, vel ejus in eodem Magistro Capellanus officio Locumtenenti, familiaribus, & dilectis nobis Canonicis dicta Capella,* **ET CUILIBET IPSORUM,** *quatenus* **AD SOLAM PRÆSENTIUM OSTENTIONEM,** *& vestri dicti Jacobi, vel vestri Procuratoris simplicem instantiam, vel requisitionem* **VOS EUMDEM JACOBUM,** *vel dictum vestrum Procuratorem* **IN CORPORALEM, REALEM, ET ACTUALEM POSSESSIONEM** *dicta Cantoriae, ac dictarum Capella, & Beneficii Sanctae Mariae, juriumque suorum ponant, & inducant. . . mandamus nec non Viceregi nostro &c.* **Dat. in Castello novo Civitatis nostrae Neap. . . 1455. (1).**

LIV.

(1) Nel Sommar. n. XIX.

ENE DELEGA IL
POSSESSO AL
CAPP. MAGG. ED A
CIASCUN CANO-
NICO DELLA CAP-
PELLA.

LIV. Dal rapportato nobilissimo Diploma del Re Alfonso, il quale essendo in Napoli potea ben essere informato delle preminenze di sua Corona sulla Regal Cappella di Palermo, luminosamente si dimostra l' assoluto diritto collativo, che gli apparteneva della Cantoria di quella Chiesa: dappoichè con indipendenza quella assolutamente provide: impose *qual ordinario Collatore* a tutti i Chierici della Cappella la debita ubbidienza al Cantore: ed impose eziandio al Cappellan Maggiore, ed al suo Luogotenente, e ai Canonici della Cappella, ed a ciascuno di essi, *quatenus ad solam presentium ostensionem*, ed a semplice istanza del Provisto, e del suo Procuratore *in corporalem, realem, & actualem possessionem dictæ Cantoriae, ac dictorum Capella, & Beneficii S. Mariae, juriisque suorum ponant, & inducant*: e finalmente impose a' Regj Ministri Secolari, che vi prestassero la debita assistenza.

1458.
IL RE GIO: CON-
FERISCE LA CAN-
TORIA A GABRIE-
LE ENGUERRA,

LV. I due Regni di quà, e di là del Faro, che si erano nella persona del Re Alfonso riuniti, dopo la morte di costui nuovamente si disunirono, perciocchè ebbe luogo il Testamento da lui fatto a pro di Ferdinando suo figliuolo naturale: lasciando il Regno di Sicilia di là del Faro, e gli altri Regni ereditarj, a Giovanni suo Fratello. Questo Principe, a cui si dee la riparazione del sagro Edifizio della Cappella di Palermo (1), ed il quale, vivente il Re Ferdinando suo Padre, avea governata la Sicilia, ed era ben informato de' diritti di quella Corona (2), nell'anno primo del suo Regno di Sicilia, dimorando in Saragozza, ebbe a provvedere per morte di Giacomo Guallart la Cantoria della Cappella, a cui trovavasi unita la Badia di S. Lucia di Castro. Volle conferire l' uno, e l'al-

(1) Pirr. in Not. Regia Capell. n. XXXII.

(2) Fazzell. Poster. Decad. lib. IX. cap. X. *Joannes Alfonsi, ejus qui sine liberis decessit, germanus frater, in Avagonia, & Sicilia Rex sufficitur. Is vivente Ferdinando Patre Sicilia rebus Prorex atque Admiratus præsuit: idcirco ad Regni postea culmem evehit Siculos plurimos dilexit.*

e l'altro Benefizio a Gabriele Enguerra con quella istessa indipendenza , ed arbitrio praticato da Alfonso suo Fratello , e da tutti i serenissimi predecessori Re di Sicilia . Non possiamo dispensarci di rapportarne le parole , le quali mirabilmente confermano l' assunto nostro .
Vos dilectus noster Gabriel de Enguerra Duo Beneficia , quorum alterum intitolatur Cantoria Palatii S. Petri felicitis Urbis nostræ Panormi , aliud Abatia Sanctæ Lucie de Castro Diœcesis Messanensis , vacantia in præsentiarum per mortem Jacobi Guallart quorum quidem Beneficiorum jus patronatus COLLATIO AD NOS PLENO JURE pertinent , & spectant Vobis dicto Gabrieli Enguerra tanquam benemerito , & condigno DUXIMUS CONFERENDOS , & CONFERIMUS
Quapropter Reverendos in Christo Patres Archiepiscopos Panormitanum , & Messanensem requirimus : nobilibus vero , & magnificis Viceregi &c. . . . mandamus quatenus vos dictum Gabrielem Enguerra pro Beneficiato duorum Beneficiorum habeant & utriusque eorum possessionem , seu quasi inducant amoto abinde quolibet alio detentore . Vosque etiam possessionem ipsam PROPRIA AUCTORITATE APPREHENDERE POSSITIS , & valeatis , QUAMQUE ETIAM pro superabundanti cautela VOBIS TRADIMUS , ET IN ILLAM VOS ADDUCIMUS PER CONCESSIONEM ET TRADITIONEM HUIUS NOSTRÆ CONCESSIONIS , SEU COLLATIONIS & insuper provisionem , seu collationem nostram hujusmodi , omniaque , & singula in ea contenta teneant efficaciter , & observent , tenerique , & observari faciant inviolabiliter per quoscumque Dat. Cæsaragustæ an. . . . 1458. (1).

LVI. Era il Re Giovanni, come si è detto, in Saragozza, allora quando spedì le sopra narrate lettere collative a pro di Gabriele Enguerra ; si avvalse di espressioni consimili a quelle usate dal Re Alfonso suo Fratello ,

E FA USO DELLA
 SIMBOLICA INVE-
 STITURA .

H

an-

(1) Nel Sommar. n. XX.

anzi uniformi a quelle praticate dal Re Carlo I. d'Angiò: perciocchè siccome questo Principe in conferendo la *Cantoria* a Giovanni di Menileo, si avvalse di quelle parole *investientes ipsum presentialiter per annulum*; così il Re Giovanni delle seguenti: *Vosque etiam possessionem ipsam propria auctoritate apprehendere possitis . . . Quamque etiam pro superabundanti cautela vobis tradimus, & in illam vos adducimus per concessionem & traditionem hujus nostræ concessionis seu collationis.*

1460.
IL VICERE' CON-
FERISCE UN CANO-
NICATO A LUCA
DI MARINO, E NE
DELEGA LA SOLA
ISTILLAZIONE.

LVII. Effendo poi vacato nell' anno 1460. un Canonica-
to della Cappella, si volle quella provvedere dal Vi-
cerè con atto pieno, e libero, ed indipendente, in per-
sona del Chierico Luca di Marino, avvalendosi ezian-
dio dell'usitata espressione, che *ad solam ostentionem* del-
la cedola collativa si fosse indotto il Provisto nel corpo-
rale possesso: eccone le parole: *quia noviter Canonicatus
& præbenda Capellæ Regiæ Sacri Palatii dictæ Urbis
Panormi, cum ejus Præbenda cujus COLLATIO AD
REGIAM DIGNITATEM PERTINET, quem dudum
. . . Joannes de Banquero Canonicus Panormitanus tene-
bat legitime, & possidebat, propter renunciationem dicti
Joannis de dicto Canonicatu, & Præbenda IN NOSTRIS
MANIBUS nomine Regiæ Curie voluntarie factam digno-
scitur vacare. Idcirco . . . Vobis eidem Clerico Lucae Ca-
nonicatum prædictum cum ejus Præbenda & suis juri-
bus universis harum serie de certa scientia CONFERI-
MUS, ATQUE CONCEDIMUS. Quindi siegue un
general mandato a tutti gli Ecclesiastici di Palermo,
e spezialmente al Cantore, ed agli altri Beneficiati del-
la Cappella *ad quos, seu quem propterea duxeritis recur-
rendum*, acciocchè *AD SOLAM OSTENTIONEM
PRÆSENTIUM in possessionem illius cum Præbenda, &
juribus universis inducant effectualiter, & immittant* (1).*

1462.
GABRIELE ENGUER-
RA RASSEGNA IN
FAVOREM LA CAN-
TORIA.

LVIII. Ma forz' è di far ritorno a Gabriele Enguer-
ra, il quale, come poco anzi si è detto, per libera, ed

affo-

(1) Nel Sommar. n. XXI.

affoluta collazione del Re Giovanni avea ottenuto la Cantoria col Beneficio di S. Lucia di Castro a quella annesso. Volle costui ed ottenne nell'anno 1462. far la rassegna così della Cantoria in favore di Bartolommeo Segrera , come del Beneficio di S. Lucia di Castro in favore di Puchio di Polizzi , riserbandosene una Pensione . Perchè ciò potesse ottenere , trattandosi di rassegna *in favorem* , e di derogazione a' Sagri Canonici , e bisognandovi Pontificia dispensa , allora fu , che Pio II. precedente il chiesto consenso del Re spedì le solite Bolle segnate a Viterbo nel 1462. , siccome l'attesta l'Abate Pirri (1). Ma comechè eravi la condizione , che ove premorisse Bartolommeo Segrera dovesse la Cantoria far ritorno ad esso Gabriele : avvenne che di nuovo ad esso lui ritornarono i due sopraccennati Beneficj , perchè nuovamente volle quelli rassegnare a Federico di Vitale , il quale era Arcidiacono della Cattedral di Palermo , ed assai volte fu anche Vicario Generale di quella Curia (2).

LIX. Morto nell' anno 1479. il Re Giovanni , ed essendogli succeduto Ferdinando il Cattolico suo figliuolo , non ostante la lontananza di questo Principe dal Regno di Sicilia ; salva non pertanto , ed illesa rimase la facoltà collativa praticata da tutti i suoi serenissimi Predecessori ; perciocchè fece ancor egli le veci di *Ordinario collatore* de' Beneficj della Cappella , di cui parliamo. E certamente questo Principe usando del Sovrano arbitrio nell' anno 1479. conferì l' uffizio di Cappellan Maggiore del Regno allo stesso Federico di Vitale , a cui Gabriele Enguerra avea nuovamente rassegnata la Cantoria , e 'l Beneficio di S. Lucia di Castro ; e volle , che fossero alla giurisdizione di lui immediatamente sottoposti i Canonici della Cappella Regale , come a colui , che nel tempo medesimo era Cantore di quella , e l' uffizio avea di Cappellan Maggiore del Regno. Ecco le

1479.

IL RE FERDINANDO CONFERISCE L'UFFIZIO DI CAPPELLANO MAGGIORE AL CANTORE FEDERICO DI VITALE .

H 2

pa-

(1) Pirr. in *Not. Reg. Cap. n. 32.*

(2) Pirr. in *Not. Reg. Cap. n. 34.*

parole dell' Abate Pirri : *Anno 1479. Rex Ferdinandus eum (Fridericum de Vitale) Magistrum Capellanum , seu Capellanum Regni Majorem , cum annexione S. Lucia de Milatio constituit , atque Canonicos Regiæ Capellæ suæ jurisdictioni immediate subjectos , ex literis datis Cæsaragustæ 14. Julii VII. Ind. anno eodem , suæ dispositioni commendavit (1) .*

1485.
GABRIELE EN-
GUERRA FA UNA
NUOVA RASSEGNA
IN FAVOREM ,

LX. Federico di Vitale come si morì nell'anno 1483., videfi lo stesso Gabriele Enguerra, il quale, come si legge nel diploma, che rapporteremo, era Canonico di S. Maria di Pilari di Saragozza, ed era occupato ai servizj della Corte, volle la terza volta così la Cantoria, come il Beneficio di S. Lucia di Castro rassegnare in favore di Gio: Martino di Vitale, Nipote di Federico, ed il quale era anche Arcidiacono, e Canonico della Chiesa Metropolitana: e fattane la rassegna in mano del Papa Innocenzo VIII. per la chiesta derogazione a' Sagri Canonici, e per la Pontificia dispensa, ottenutene le Bolle segnate a' 13. Dicembre 1483. vi concorse la chiesta autorità, approvazione, e consenso del Re, come dalle parole del Regal diploma il tutto si manifesta, le quali meritano di essere debitamente considerate: *Vos dilectus noster Gabriel Enguerra Magister in sacra pagina, Canonicusque Ecclesiæ S. Mariæ de Pilari Civitatis nostræ Cæsaragustæ duo Beneficia patronatus nostri in Regno Sicilia alterum videlicet Cantoriæ . . . & alterum S. Lucia . . . & cum superioribus diebus certis bonis respectibus CONCESSERIMUS vobis facultatem, auctoritate tamen prius SS. nostri Domini Papæ interveniente, ARRENDANDI, & AD CERTAS PENSIONES dandi ipsa duo Beneficia cuidam Federico Vitali, qui olim Canonico, & Archidiacono Panormitano ABSQUE PRÆJUDICIO SI- VE DEROGATIONE ALIQUA JURIS, ET CON- CES-*

(1) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 34. il quale anche scrisse di costui: anno 1482. XV. Ind. Regnante eodem Ferdinando II. testum Ecclesiæ variis, & nobilibus picturis depingendum suis sumptibus maxime calluit: ut patet in inscriptione testis ejusdem Ecclesiæ. Obiit anno 1483.

CESSIONUM REGIARUM VOBIS CONCESSARUM, videlicet quod quotiescumque ipsum Federicum mori contigisset, Beneficia ipsa ad vos remanerent; cumque arrendatio ipsa in presentiarum extincta sit obitu dicti Federici, & vos dictus Gabriel Enguerra ob nonnullas occupationes servitium nostrum concernentes . . . circa gubernationem, administrationem, & regimen dictorum vacare in presentiarum personaliter non possitis, immo expediens vobis sit, ac necessarium ipsa beneficia alicui idoneo, & sufficienti Presbytero AD PENSIONEM DARE; idcirco supplicationibus vestris . . . licentiam plenariam, & consensum nostrum damus, & impertimur vobis eidem Gabrieli Enguerra . . . ita quod si Joannes Martinus vobis pramori contingerit . . . illa ad vos . . . redeant, pertineant, & spectent pleno jure. Dat. Cord. die 25. Aug. 1485. (1). E quò si dee por mente, che siccome Gabriele Enguerra acquistò la Cantoria, ed il beneficio di S. Lucia per libera ed assoluta collazione del Re Giovanni padre del Rè Ferdinando: così questo Principe volle dichiarare, che quante volte avvenisse, che i benefizj rassegnati vacassero, *illa ad vos . . . redeant, pertineant, et spectent pleno jure*; e così com'ordinario Collatore venne a confermare con un altro atto libero assoluto ed indipendente la libera collazione del Re Giovanni suo Padre.

LXI. Ma era sì certa, ed indubitata a que'tempi la sovrana ragion collativa, di cui parliamo, che anzi i Vicerè di Sicilia nel Regal nome un tal diritto esercitarono: perciocchè essendo morto Gio: Martino Vitale nell'anno 1491., ed essendo anche premorto Gabriele Enguerra: Ferdinando d'Acugna Vicerè di Sicilia com'ebbene notizia in Messina, ov'egli si ritrovava, così conferì la Cantoria in persona di Gismondo Agliata, e ne commise il corporale possesso a i soli Canonici, e Capitolo, e Chierici del Palazzo Regale. Ecco le parole della cedola del Vicerè: *Per mortem qu. Venerabilis Joannis Martini Vitale vacat officium, seu Beneficium Chiantrie Castri Sacri Regii Palatii . . . de jure*

1492.

IL VICERE' CONFERRISCE LA CANTORIA A GISMONDO AGLIATA.

(1) Nel Sommar. n. XXII.



jure patronatus Sacrae Regiae Majestatis . . . dictam Chiantriam , & Beneficium seu officium Chiantriae . . . Vobis dicto Gismundo CONFERIMUS , CONCEDIMUS , ET DONAMUS , dum vita vobis comes fuerit . Quapropter hortamur , & requirimus omnibus , & singulis Canonicis , Capitulo , & aliis personis Ecclesiasticis dicti Sacri Palatii , ut vos in possessionem dicti Beneficii ponant , & indicant . . . Dat. . . . Messan. die 24. Febr. 1492. (1).

1493.
IL RE FERDINAN-
DO CONFERISCE
LA CANTORIA AD
ALFONSO CORTES.

LXII. Si è veduto finora quali vicende ebbe la Cantoria dopo la collazione fattane dal Re Giovanni nel 1458. nella persona di Gabriele Enguerra a cui pervenne, come mostrammo di sopra, per assoluta, ed indipendente collazione sovrana. Era già stato il predetto Enguerra autore, che per le rassegne *in favorem*, che replicatamente ne fece, vi facesse mestiere Pontificia dispensa: ma ciò non ostante appena si morì l'ultimo rassegnatario, che il Vicerè in nome del suo Sovrano fece uso della libera collazione a prò di Gismundo Agliata, nella stessa guisa, che aveala conferita il Re Giovanni a Gabriele Enguerra. Ora è tempo di appalesare quali altre cose adivennero nel Regno di Ferdinando il Cattolico. Egli è da sapersi, che Alfonso d'Aragona, Arcivescovo di Saragozza, figliuol naturale del Re Ferdinando tutti i Benefizj, che vacavano in Sicilia, procurava egli di ottenere: dimanierachè era già divenuto *omnium fere Sici-liensium Beneficiorum possessor*, ed in particolare anche Abate di S. Lucia di Melazzo (2); e perciò non lasciava di riservare a se tutti quelli, che in quel Regno vacassero. Come adunque vacò la Cantoria del Regal Palazzo, ne fu provveduto il predetto Arcivescovo di Saragozza. Ma avvegnachè Ferdinando il Cattolico volle assolutamente, che quella ottenesse *Alfonso Cortes* Sagristano Maggiore della Cappella Regal di Castiglia con un diploma segnato in Granata a' 26. Aprile dell'anno 1493.

con-

(1) Nel Sommar. n. XXIII.

(2) Secondo che l'attesta l'Ab. Pirr. in *Not. Reg. Capel. n. XXXVII.*

conferì la predetta Cantoria ad Alfonso Cortes : e perchè il solo Provisto dal Re fosse in quella , per mezzo del suo Procuratore istallato , volle espressamente derogare ad ogni altra concessione di quella , che per avventura fosse stata fatta dal suo primogenito Principe d' Asturias anche in virtù della riserva fattane dall' Arcivescovo di Saragozza suo figliuol naturale , e volle anche dichiarare , che niun altro si avesse , e riputasse Cantore della Cappella Regale , che il solo Alfonso Cortes . Perchè impose a' suoi Ministri nel Regno di Sicilia , che si eseguisse questa sua Regal volontà , aggiugnendo con ispezialità , che coloro , *a quali si apparteneva* , lo avessero indotto al possesso corporale .

LXIII. L'Arcivescovo di Saragozza come vide la Sovrana E SI AVVALE DELL' AUTORITA' APPOSTOLICA PER LA DEROGAZIONE A' SAGRI CANONI . risoluzione , così con suo viglietto segnato in Barcellona a' 12. Maggio 1493. , ch' egli direbbe ad Antonio de Langes suo Procuratore in Sicilia , dichiarò , che qualunque ne' giorni passati era stato provveduto della Cantoria del Palazzo Regal di Palermo ; ciò non ostante si desse subito il possesso di quella al Procuratore di Alfonso Cortes . Fu la Regal carta esecutoriata in Palermo nel dì 21. Novembre 1493. , ove s' impose a tutti gli Ecclesiastici , ed a' Ministri secolari la sola , e mera *esecuzione* dell' atto collativo del Re . E conciossiachè egli debba essere indubitato , che l' Arcivescovo di Saragozza , il quale possedeva quasi tutti i Beneficj Siciliani , avesse quelli ottenuti per Pontificia dispensa ; così dovea poter avvenire ad Alfonso Cortes , il quale stava senè presso la persona del Re nelle Spagne , per poter godere di un Benefizio residenziale , qual si è la Cantoria , di cui parliamo . Quindi è , che nella Regal cedola di Ferdinando il Cattolico si fa anche menzione dell' *autorità Apostolica* , di cui si avvalse , perchè il predetto Cortes potesse la Cantoria ottenere . E nel tempo medesimo ch' egli manifesta appartenersi quella *pleno jure* alla sua Regal Corona , ci dimostra eziandio , che ove trattasi di derogazione a' Sagri Canoni , quella do-

dovendo derivare dall'Appostolica autorità , e non dalla sola facoltà di ordinario Collatore, una tale Appostolica autorità v' intervenne , perchè Alfonso Cortes potesse quel beneficio canonicamente possedere. La Regal cedola si potrà leggere nella nota trascritta [1].

LXIV.

- (1) *Nos Ferdinandus &c. Vacante in presentiarum Chiantria S. Petri de Palatio . . . obitu Joannis Martini Vitalis illius ultimi possessoris, qui de nostri juris patronatus existit, cujus presentatio, & DEBITA DISPOSITIO ad nos PLENO JURE pertinet, & spectat, ad servitiam vestri dilecti Alphonsi Cortes Sacristani Majoris Capella nostra erga nos impensa respectum, & considerationem habentes . . . Chiantriam modo predicto vacantem vobis dicto Alphonso Cortes quatenus ad nos spectet ad ipsam obtinendam, & deservendam, seu deserviri faciendam cum plenitudine juris Canonici presentamus, DONAMUS, CONFERIMUS, etque CONCEDIMUS . . . ita quod vos dictus Alphonsus Cortes, & nemo alius sitis Cantor Chiantriae predictae . . . rogantes, & requirentes expresse . . . Archiepiscopum Panormitanum. . . AUT ALIOS, AD QUOS PERTINEAT, ET SPECTET, quatenus autoritate Romana, vel Apostolica in Chiantria predicta . . . Vos eundem Alphonsum Cortes tamquam habilem, idoneum, & pacem admittent, & confirmet, sicuti nos harum serie ad ipsam Chiantriam obtinendam duximus presentandam . . . Illustrissimo propterea Jani Principi Asturiarum . . . Viceregi quoque . . . habeant, teneant . . . pro Ciantro . . . nec non ii eorum AD QUOS spectat in possessionem corporalem, seu quasi dicta Chiantria non obstante alia provisione, seu concessione de predicta Chiantria forte facta per se, quam per nos Majestatem etiam reservatoria . . . Archiepiscopi Caesaragusta Filii nostri carissimi vos dictum Alphonsum Cortes, seu legimum Procuratorem vestrum ponant, & inducant . . . quoniam nos serie cum presenti quo ad haec in vos dictum Alphonsum Cortes derogamus & derogatum esse censemus omnibus predictis . . . Dat. . . . Granata die 26. mensis Aprilis 1492. E nelle lettere esecutoriali si aggiugne. Desuper fuimus supplicati ut de privilegio ipso nostras opportunas exequutorias concedere dignaremur . . . volentes, ut tenemur, Regis parere mandatis, licet presentato nobis alias eodem privilegio obstante oppugnatione nobilis Antonii Lanages, Procuratoris. . . Archiepiscopi Caesaragustani dictae S. R. Majestatis filii, fuerit superstatum in exequutoria ipsa, attenta autem exequutoria quod ultra quod per dictum privilegium ipsa S. R. Majestas quoad dictam Chiantriam derogat expresse reservatoria de illa facta prefato Illustrissimo, & Rev. Domino D. Alphonso de Aragona, ipse Illustrissimus autorizavit, & scripsit hoc in Regno Procuratori suo, ut illico dicto Alphonso Cortes juxta mandatum dictae S. R. Majestatis traderet possessionem ejusdem Chiantriae . . . Siegue poi il viglietto dell' Arcivescovo di Saragozza, dal quale si ricava, da quelle parole dela qual (Chiantria) fuimus pro-*

ve-

LXIV. Avendosi adunque presenti i due atti *collativi* della Cantoria, il primo del Vicerè, e 'l secondo del Re Ferdinando; si dee seriamente riflettere, che il Vicerè, ove conferì la Cantoria a Gismondo Agliata, perciocchè non vi concorrevva alcuna incompatibilità, nè vi si richiedeva il ministero di alcun altro; ne commise, come si è veduto, la mera istallazione al Capitolo della Cappella, senza far menzione veruna di altro Ecclesiastico: ed all' incontro il Re Ferdinando il Cattolico, il quale volle quella provvedere ad Alfonso Cortes residente nelle Spagne, fa menzione di *autorità Romana, ed Apostolica*; e ne commette il possesso corporale *ad quos spectet*: dimanierachè quantunque in questa cedola faccia menzione così dell' Arcivescovo, come anche di tutti gli altri Ecclesiastici, pur nondimeno non intende, che nominatamente l' Arcivescovo induca nel possesso corporale il Procuratore del Provisto, ma che eseguan un tal atto quelle persone Ecclesiastiche, *alle quali unicamente si appartenesse*. Senzachè non può mai l' Arcivescovo di Palermo interpretare a suo prò un tal atto, ove trattandosi di derogazione a' sagri canoni, in quello si manifesti, che siavi stata interposta l' autorità Appostolica in favore del nuovo Provisto: da poi che il Re dichiara, ch'egli sia l'*ordinario Collatore*, mentre *dona, concede, e conferisce* la Cantoria: ed avvegnachè vi dovea in quelle circostanze intervenire l' autorità Pontificia; dovea poter quella manifestarsi con Bolla Appostolica; e 'l Delegato del Papa, chiunque si fosse, l'atto approvare, e confermare nella guisa, che si era praticato nelle rassegne *in favorem fat-*

I te

vehido en dies pasados, ch' egli avea ottenuta la Cantoria pochi giorni prima, ed è segnato in Barcellona a' 17. Maggio del 1493. Nè altro si soggiugne nelle lettere esecutoriali, se non che s' impose a' Ministri sì Ecclesiastici, che Secolari l' esecuzione, e l' osservanza della cedola Regale. *Quatenus singula in ea contenta exequamini, observetis, & compleatis, si in poenam in eodem preinserto privilegio appositam cupitis non incurrere . Dat. . . Panor. 21. mens. Novemb. 1493. Nel Sommar. n. XXIV.*

te da Gabriele Enguerra , di cui si è poco innanzi ragionato .

AUSTRIACI LXV. Che cosa mai ne adivenne della Cantoria da Alfonso Cortes in avanti , si darà luogo di ragionarne nel seguente Capitolo , ove mostreremo , che i Sovrani di Sicilia ritennero in quella il possesso della ragion *collativa* . Frattanto entriamo nel Secolo XVI. , nel quale vedremo non solo nuovamente riuniti i due Regni di Napoli , e di Sicilia nella persona di Ferdinando il Cattolico , ma eziandio in quella dell' Imperador Carlo V. suo nipote , con tanti altri vasti Regni , e Provincie l' Impero . Questo Principe governando colla Regina Giovanna sua madre i Regni ereditarj , e tra quelli le due Sicilie , dovè destinare nella Sicilia ulteriore un Vicerè al governo di quel Reame : la qual cosa si era anche da alcun tempo introdotta per la lontananza de' proprj Sovrani . Vedremo adunque così in tempo di questo Principe , come degl' incliti suoi successori Austriaci , che così i Vicerè nel Regal nome , come alcuna volta direttamente i Sovrani con atti *collativi* seguitarono a provvedere tutti i Benefizj della Regal Cappella Palermitana . Ed in ciò saremo tenuti al nostro Contraddittore , come a colui , che ce ne fornirà benignamente le notizie in tempo , che quella Regal Cappella era già quasi del tutto desolata , e distrutta : se non che dobbiam qui premettere , che nell'anno 1524. fu liberamente *conferito* un Canonicato a Francesco *Leofanti* , il quale in virtù della sola cedola *collativa* ne prese il *possesso pacifico* , e fu secondo il solito installato da' Ministri della palatina Cappella , senza avervi alcuna parte , ed ingerenza la Curia Arcivescovile ; siccome il Contraddittore istesso ci presterà ogni ragion di sostenere nel seguente Capitolo , ove nel tempo medesimo , che combatteremo il preteso possesso dell' Arcivescovo , ne manifesteremo insieme la intrusione di quella Curia Arcivescovile con que' medesimi documenti dall' Avversario prodotti , e continueremo la serie degli atti *collativi* de' Sovrani Austriaci , e de' serenissimi Successori .

1524.
SI CONFERISCE UN
CANONICATO A
FRANCESCO LE OFANTI,
INSTALLATO DA' MINISTRI DELLA
CAPPELLA .

LXVI. Quindi è, che ci conviene oramai chiudere il presente Capitolo, nel quale secondo la ordinata serie de' tempi, avendo collocati dalla fondazione della *Cappella Regale* fino ne' secoli a noi più vicini, tutti que' monumenti, che luminosamente dimostrano l' *assoluta ragion collativa*, che si appartiene alla Corona di Sicilia, sopra tutti i Benefizj di quella insigne Basilica; e non essendosi incontrato nel corso di tanti secoli, ed età, ed in tante rivoluzioni, e vicende, a cui quel Reame soggiacque, alcun *atto* della Curia Arcivescovil di Palermo, al quale si potesse dar nome, o carattere, o nota d' *istituzione*, o semplice, o autorizzabile, e di nuova *missione*, o di concession della cura, o di semplice approvazione, o finalmente della sola *istallazione*, o sia dell' *atto* della induzione al corporale possesso, che si fosse almeno *eseguito* da alcun Ufficiale di quella Curia in virtù di delegazione sovrana: e dall'altra parte essendosi una sì sovrana preminenza sostenuta, e difesa da tanti, e sì chiari, ed illustri monumenti dalla divina Provvidenza a tal fine serbati, non perchè si distrugga, ma perchè si conservi inviolabile una sì eminente prerogativa della Maestà Siciliana; si dee pur oggi con ogni ragione affermare, che il volerla più oltre contendere, fora lo stesso, di voler insieme e la legge della *Fondazione* del Re Ruggiero distruggere, e la *immediata osservanza*, unica e fedele e verace interprete della stessa legge, annullare: e da un tale esempio farne perniciose conseguenze derivare agli altri sagratissimi diritti del nostro amabilissimo Sovrano sopra le Chiese tutte di libera sua collazione. Ed in vero vedeste, come il Re Ruggiero volle nella sua Reggia, qual monumento del nuovo ristabilito Regno, fondare la principal Cappella del Regno, di ricchi arredi, di pingui prebende, e di Collegial dignità decorata, e della Cura Parrocchiale fornita, e quella volle con sì fatta e chiara, ed espressa legge fondare, che a niun altro mai fosse lecito usarvi ragione, se non per Se, e per li suoi

Succeffori (1). Vedeste, come il serenissimo Fondatore al solo *Prelato* F. Giovanni di Nusco, cui elesse suo Cappellano Maggiore, ed a niun altro *Prelato del Regno* senza consenso di costui, permise solennizzare i dì festivi in quel Regal Tempio Palatino, onde l'Arcivescovo di Palermo perpetuamente escluso rimase (2): e come sì viva, e indubitata era a que' tempi la ragion *collativa* della Corona di Sicilia, che l'Arcivescovo Gualtieri con tutto il Capitolo della Chiesa Palermitana riconobbe un tal diritto sopra tutte le *Regie Cappelle* radicato nella persona di Guglielmo II., e nelle pubbliche *tavole* il dichiarò, e sostenne (3): anzi il Cardinale Ottaviano l'atto collativo del Re Federico del Canonicato, e prebenda della Chiesa Palatina, anche e legittimo, e canonico riconobbe (4). Vedeste, come il Re Carlo I. d'Angiò conferisse la *Cantoria* a Giovanni di Menileo suo Maestro Cappellano (5): e seguentemente come i Re Aragonesi, e Pietro I., e II., e Ludovico, e Federico III., e 'l Re Martino nelle rispettive vacanze liberamente conferirono non solo i Canonicati, e prebende, che la Cantoria con assoluta indipendenza, ed arbitrio (6): e finalmente, come i Re successori, Alfonso, e Giovanni, e Ferdinando quali ordinarj Collatori, e la Cantoria, ed i Canonicati, e gli altri Benefizj provvidero (7): ed anche come i Vicerè, ed i Presidenti del Regno, tra' quali un Arcivescovo di Palermo, nel Regal nome tali atti collativi esercitarono (8). Vedeste, come in tutte le Regali cedole collative della Cantoria si delegava dall'arbitrio sovrano la sola istallazione del Provisto ora al Capitolo della Cappella,

(1) Vedi sopra il n. I. fino al n. VI. nella pag. 10. e seg.

(2) Vedi il n. IX. e X. pag. 18. e 19.

(3) V. n. XI. e XII. pag. 19. 20. e 21.

(4) V. n. XV. fin al XX. pag. 23. a 28.

(5) V. n. XXIII. e XXIV. pag. 30. e 31.

(6) V. n. XXIX. fin al XLVI. pag. 31. fino a 47.

(7) V. n. XLIX. LIII. e LV. pag. 51. 54. e 56.

(8) V. n. LI. LVII. e LXI. pag. 53. 58. 61.

la , come fu quella a prò del Cantore Giovanni di Menī-
leo *Protocappellano* del Re Carlo I. (1), ora al Cappel-
lan Maggiore , o al suo Luogotenente come nelle cedo-
le Regali a prò dei *Cantori* Francesco di Vitale , Ber-
nardo di Figuera , e di Giacomo Guallart (2), ora no-
minatamente ad alcuni Canonici della Cappella , come
in quella a prò del Cantore Vaffallo di Speciale (3), e
che alcuna volta i medesimi Sovrani fecero ufo della fim-
bolica investitura , come il Re Carlo I. d'Angiò investì
per *annulum* il Provisto della Cantoria, e'l Re Giovan-
ni Padre di Ferdinando il Cattolico praticò lo stesso nel-
l'atto collativo della Cantoria medesima a pro di Ga-
briele Enguerra (4); dandosi anche la facoltà al Provi-
sto di prender il possesso *propria auctoritate* (5): e col-
lo stesso arbitrio sovrano così i Re , come i Presidenti
del Regno nel Regal nome ne delegarono il possesso
de' Canonici, e degli altri Benefizj , ora al Sottocan-
tore , ed al Capitolo della Cappella , come fu quella
di Federico I. Re di Sicilia , e poi Imperadore (6), ora
al Cappellan Maggiore , e suo Luogotenente , come furo-
no quelle del Re Pietro II. , e del Re Ludovico (7), ora
nominatamente al Cantore , come nelle Regali cedole
di Federico III. a pro di Damiano di Riera , di An-
drea di Melazzo , di Giovannuccio di Ripa , e di Pino di
Corleone , e di Andrea di Liuri (8), e come in quella del
Re Martino a pro di Bartolommeo di Sonletta (9), ed
ora generalmente a tutti i Chierici Palatini , lasciandosi
ad elezione del Provisto di ricorrere ad uno di essi per
la mera istallazione , come nella cedola a pro di Luca
di

(1) V. n. XXIII. pag. 31.

(2) V. n. XXXVIII. pag. 41. , n. XLII. pag. 45. , e n. LIII. pag. 55.

(3) V. n. XLIX. pag. 51. 52. e 53.

(4) V. n. XXIII. pag. 31. e n. LV. e LVI. pag. 57.

(5) V. n. LV. pag. 57.

(6) V. n. XV. pag. 23.

(7) V. n. XXIX. XXX. e XXXIII. pag. 35. e seg.

(8) V. n. XXXVII. XL. e XLI. pag. 40. e seg.

(9) V. n. XLIII. pag. 46.

di Marino, e di altri (1). Vedeste come s' imponeva nelle cedole Regali, che solo il Delegato del Re senza ministero di alcun altro Ecclesiastico *ad solam presentium ostensionem*, o *virtute Regiarum literarum*, o *presentium auctoritate*, o *auctoritate nostra* (2), inducesse il Provisto al possesso del Benefizio conferitogli. Vedeste, come finalmente ne registravano l'atto del corporale possesso con formarne quattro *quaterni* confimili, de' quali uno si dovea conservare dal Provisto, l'altro dal Cappellan Maggiore, o dal Cantore, o da colui, che lo installava, e gli altri due dal Cancelliere del Regno, e da' Ministri Razionali, *in esclusione perpetua* della Curia Arcivescovile (3). Vedeste, come i Sovrani dichiararono nelle loro cedole Regali, che la collazione della Cantoria, de' Canonici, e degli altri Benefizj della Cappella ad esso loro si apparteneva di *pieno diritto*, ed *immediatamente*, e perciò senza ministero di alcun altro Collatore gli *aggregavano* a quell'insigne Collegio (4): e come eziandio i Re dichiararono, che tutti i Benefizj della Cappella per morte del Benefiziato vacavano *in manibus nostra dignitatis Regiae*, o *in manibus nostris*, o *in manibus Curiae* (5). Vedeste come anche tutte le rinunzie, e rassegne semplici, o assolute si facevano *in manibus Regis*, il quale era l'ordinario Collatore, o *in manibus Regiae Curiae*: tali furono le rassegne del Cantore Filippo di Gorrifio fatta *in manibus* del Re Martino, quella del Cantore Alemanno di Siscar fatta *in manibus* del Re Alfonso, e finalmente la rassegna del Canonico Gio-
van-

(1) V. n. LVII. pag. 58.

(2) V. n. XLI. pag. 45. n. XLIII. pag. 46. n. XLIX. pag. 52. e n. LIII. e LVII. pag. 55. e 58.

(3) V. n. XXIX. XXXI. e XXXII. pag. 34. fino a 38. e n. XL. e XLI. pag. 44. e 45.

(4) V. n. XXXIII. e XXXIV. pag. 38. , n. XXXVIII. pag. 41. , n. XL. pag. 44. , n. XLI. pag. 45. , n. XLV. pag. 47. , n. LIII. pag. 55. , e n. LV. pag. 57.

(5) V. n. XXXIII. pag. 38. , n. XLIII. pag. 46. , n. XLIX. pag. 52. , n. LI. pag. 54.

vanni di Banguerio fatta *in manibus* del Vicerè di quel tempo (1). E finalmente vedeste, come tutti questi atti liberi, ed indipendenti si fecero avanti agli occhi dell' Arcivescovo di Palermo, e che il più delle volte tali atti si esercitarono in beneficio di coloro, i quali erano *Canonici* della Chiesa Metropolitana, quali furono Francesco di Catanea, Francesco di Vitale, Pino di Corleone, Vaffallo di Speciale, e Federico di Vitale (2). E pure in tutto il corso di tanti secoli, e di tanti avvenimenti si riconobbe sempre radicata, e ben confidata la cura delle anime a quella Regal Cappella Collegiata, nè mai la Curia Arcivescovile vi pretese alcun atto giuridizionale, qualunque si fosse, esercitare, e non se ne dolse giammai. Anzi vedeste da tutta la serie de' rapportati monumenti, che la Cappella Regale, da ogni qualunque giurisdizione dell'Ordinario Diocesano separata e divisa, sia stata per legge di fondazione con ispezial maniera unicamente al Re sottoposta, di modo che è stato mai sempre nell'arbitrio sovrano, di delegarne le funzioni a qualunque persona Ecclesiastica, a cui l'ufficio *amovibile* di Cappellan Maggiore, o di Luogotenente di costui si commettesse, o partitamente ad altrui se ne volesse dal Re alcuna particolar funzione delegare (3). Chi vi farà adunque, che non comprenda le voci del Re Ruggiero Fondatore, colle quali dichiarò di avere quella sua Regale Basilica con tal legge fondata, *ut nulli personæ liceat sibi in ea aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*? E chi anche vi farà, che non ascolti le voci de' serenissimi Successori, i quali in tutte le circostanze una tal legge di fondazione gelosamente sostennero? E se i generali Concilj ebbero come sagrosanta, ed inviolabile la volontà de'

Fon-

(1) V. n. XLII. pag. 46., n. LIII. pag. 55., n. XLVII. pag. 58.

(2) V. n. XXXIV. pag. 38., n. XXXVIII. pag. 41., n. XL. pag. 43., n. XLIX. pag. 52., e n. LVIII. pag. 59.

(3) V. n. IX. pag. 18. n. XXVII. pag. 33. n. XXXIX. pag. 42. n. XLVI. pag. 47., e seg.

Fondatori privati: e se le leggi tutte quella dalla immediata osservanza manifestarono: e finalmente se il diritto collativo sopra qualunque Beneficio per lo corso di quattro secoli pacificamente esercitato, farebbe nella ragion de' privati ogni qualunque titolo, ed ogni qualunque Appostolico Indulto presumere: che si dovrà dire di una prerogativa de' sublimi Principi, e di quei Sovrani di Sicilia, i quali tutta l' economica indulgenza della Chiesa, e la opportuna dispensazione al rigore de' Canon trassero in compenso di avere eziandio, oltre tanti innumerabili meriti coll' Appostolica Sede, la terza parte de' beni Siciliani alla Chiesa consagrati? Dovrà per avventura essere più infelice, che quella de' privati, la condizione de' Principi? E che si dirà mai de' Monarchi di Sicilia, e di tanti atti nel corso di quattro secoli esercitati da tanti piissimi Principi collatori della Cantoria, e de' Benefizj della Cappella Regale già fin dall' origine sua della Cura Parrocchial decorata? Si vorrà forse, che a di nostri tanti atti collativi immediati, e solenni si dannassero, e proscrivessero? Oh se ciò si potesse ne' Monarchi di Sicilia sospicare, qual assurdo, e mostruosità non farebbe! Ma lasciando stare tutte le altre gravissime circostanze, chi non sa, che la sola osservanza della ragion collativa libera ed assoluta per lo corso de' secoli, come nel caso nostro, pacificamente esercitata, tutta l' indulgenza della Chiesa, tutta l' Appostolica dispensazione, ed ogni titolo Pontificio in se racchiude, e comprende. Per la qual cosa ciascheduno nella ragion de' privati, non che de' Principi, e vie più di un Monarca dee poter sostenere, che la Chiesa, *quod sancte, & religiose dedit, revocare amplius non potest* (1).

CA-

[1] *Argum. Can. Vifis. Cauff. XVI. Qu. II.*

C A P I T O L O I I .

Si manifesta la nullità della clandestina , ed abusiva intrusione della Curia Arcivescovil di Palermo nello spedire le pretese lettere d' Istituzione , e si esaminano le scritture allegate dall' odier- no Arcivescovo manifestanti una tale intrusione .

I. **S**E finora si è ad evidenza dimostrato colla esposta serie de' fatti , che fin dalla originaria fondazione della Cappella Collegiata di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo , gli Arcivescovi Diocesani non vi ebbero mai alcuna comechè menoma ingerenza ; tutto dipendendo , e conservandosi per tanti Secoli nel sovrano arbitrio del Re , siccome con tanti monumenti tratti da' pubblici Archivj di Palermo si è luminosissimamente appalesato ; e che non mai nel corso di tanti Secoli , ed età , ed in tante vicende quante quel Regno ne soffersse , se da' Normanni , o se da' Svevi , ed Angioini , ed Aragonesi , e Castigliani , ed Austriaci fu dominato , vennessi a violare una sì sovrana preminenza da' vigilantissimi , e presenti , e potentissimi Arcivescovi di Palermo , e se finalmente non mai incontrasi in tutta la narrata serie di tanti Secoli un solo atto , o che dubbio , o che equivoco fosse della Curia Arcivescovile , che esercitato avesse alcun diritto , comechè in virtù di Regia Delegazione , sulla palatina Cappella ; è tempo oramai di manifestare *come* , e con *quali mezzi* , ed *in che tempo* clandestinamente s' intrusero gli Arcivescovi a spedire alcune private lettere d' istituzione , onde pretesero di violare la sovrana ragione del Principe , e quella legge originaria di fondazione , e quel titolo col- lativo , così solennemente dichiarato dalla Chiesa Paler-

SI VUOL MOSTRA-
RE LA ORIGINE
DELLA INTRUSIO-
NE SEGUITA
QUATTRO SECOLI
DOPO LA FONDA-
ZIONE .

K

mi-

mitana in tempo di Guglielmo II. Normanno , e di quel titolo affai più folennemente confermato , interpretato , e dichiarato da una inviolabile offeranza , ch' ebbe immediatamente dopo la fondazione , e con una ferie continuata di tanti Secoli , e da tanti Principi , quanti dal principio del Secolo XII. fino al XVI. Secolo in Sicilia regnarono.

VANAMENTE L'
ARCIVESCOVO
VUOLE A SUO PRÒ
IL POSSESSO IM-
MEMORABILE ;

II. Ma ci sia permesso di rivolgerci al nostro Contraddittore , e richieder da lui qual sia il fondamento della sua pretensione di voler a se sottoposta , e subordinata una Cappella dei Re di Sicilia , e quella , che si fu la primaria , la originaria , e la principale del Regno ? Ecco che 'l valente Contraddittore , in tante facce della sua scrittura , si richiama al possesso , ch'egli vuole antichissimo , ed immemorabile , di aver mai sempre la Curia Arcivescovile spedite le lettere d'istituzione , di tutti i Canonicali , e Prebende , e finanche de' meri uffizj subalterni di quella Chiesa Regale . Ed acciocchè vegga il Mondo quanto vada l' Arcivescovo nel suo disegno fallito , veniamo ormai al fatto , ed alle prove .

1524.
MENTRE EGLI NE
ALLEGA L' ORIGI-
NE INFETTA ,

III. L' Autore della contraria Scrittura dopo di avere ne' due precedenti paragrafi di quella dalla facc. IX. fino alla XXXIII. diffinito e spiegato minutamente qual sia la istituzione de' Benefizj , e quali sieno le varie sue specie ; entra nel paragrafo III. ove si propone il seguente titolo : *Del possesso dimostrato antichissimo per mezzo sopra tutto de' soli diplomi Reali , a tempo de' quali mancano nell' Archivio Arcivescovile le corrispondenti lettere d'istituzione* (1). Osserviamo a parte a parte se le prove sian corrispondenti all' assunto . Crederebbe ognuno , che come trattasi del diritto acquistato in virtù di una fondazione fatta da sette Secoli a questa parte , dovesse l' Avversario , com' egli si propone , *per mezzo de' soli diplomi Regali* dimostrare antichissimo il possesso della Curia Arcivescovile , incominciando , come si è da noi fatto , dal XII. Secolo a que-

(1) Scritt. dell' Arciv. nella pag. XXXIII.

questa parte, ad escludere, o ad interpretare a suo prò tutti quegli incontrastabili *Diplomi Regali* nell'antecedente capo prodotti; ma come ciò non può affatto eseguirsi, contraddicenti tutti i *predetti Diplomi Regali*; ecco, che incomincia così: *Dall'anno 1524. poco prima del quale cominciano nell'Archivio Arcivescovile, gli atti avanzati dall'incendio accaduto a tempo dell'Arcivescovo Cardinal Doria, si trovano sempre fatte le lettere controverse d'istituzione dagli Arcivescovi, o loro Vicarj Generali, delle quali si sono già presentate copie autentiche inclusivamente sino a quelle del 1636.* Dio immortale! come mai s'incomincia dall'anno 1524. e non prima l'antichissimo possesso, e si lasciano in abbandono tanti Secoli prima? Come poi si pretende di dimostrare antichissimo il possesso per mezzo sopra tutto de' soli *Diplomi Regali*, quando non si dà principio ad un tal possesso, che con alcune lettere d'istituzione, che egli ha tratte dal privato Archivio Arcivescovile, le quali incominciano dal 1524. in avanti?

IV. Ma ecco l'ingegnoso pretesto, che lo difende, e sostiene. Dic'egli, che per l'incendio accaduto a tempo dell'Arcivescovo Cardinal Doria l'Archivio Arcivescovile ne rimase consumato, e distrutto. Dunque qual conseguenza ne trarremo? Vorrà egli forse *consumare* anche nelle fiamme di quel preteso incendio il diritto *collativo* del Re, per tanti secoli prima liberamente esercitato? Gioverà forse l'incendio a dimostrarne il possesso antichissimo, ed immemorabile, contraddicenti tutti i pubblici monumenti, che a quell'età precedettero? Ma di grazia quando vuoi succeduto l'incendio? *In tempo dell'Arcivescovo Cardinal Doria*, il quale morì nell'anno 1642. del secolo passato (1): all'incontro l'Arcivescovo ci presenta le lettere

E RICORRE AL
VANO PRETESTO
DELL' INCENDIO,
CHE SI CONFUTA.

K 2

d'isti-

[1] Appresso Pirri in *Not. I. Eccles. Panorm. edit. Mongit. an. 1733. Noster vero Cardinalis [Joannettinus Doria] cum 70. etatis annum attingisset, lethali morbo affectus . . . 19. Novembr. 1642. decessit, non anno 1630. ut perperam Aug. Oldoinus in Athenæo Romano f. 405., & in Athenæo Ligustico f. 373., & Michael Justinianus de Scriptor.*

Li-

d'istituzione dal 1524. fino al 1636.; dunque tutte queste carte camparono da quell' incendio: e come mai adivenne, che le fiamme divoratrici tutte le più antiche carte incendiarono, tranne quelle soltanto di un secolo prima? Forse ebber meno riguardo per le più antiche del 1524., che per le altre che da quel tempo in poi conservava l' Archivio? Ma certamente ogni ragion vuole, che se salve, ed illese rimasero dal preteso incendio, quelle di un secolo prima, perchè non poteano ancora sottrarsi dalle fiamme, se non tutte, alcune almeno delle carte più antiche? Ed invero par che l'istesso Avversario non cel neghi; perciocchè egli il può sapere benissimo che in quell'Archivio altre antiche carte ci avanzino prima dell'anno 1524.; conciossiachè il dimostri con quelle parole: *Dall'anno 1524. poco prima del quale cominciano nell'Archivio Arcivescovile gli atti avanzati dall'incendio accaduto a tempo dell' Arcivescovo Cardinal Doria.* Dunque prima dell'anno 1524. vi sono nell' Archivio *gli atti avanzati dall' incendio:* ma lasciò di fogggiugnere, che non ostante la esattissima diligenza da lui praticata non gli è potuto riuscire di ritrovare alcun altro documento, o sia altro atto d' Istituzione, di cui potesse *copie autentiche*, com' egli dice, da quel suo privato Archivio produrre.

PRIME LETTERE
D' ISTITUZIONE
PEL CANONICO
LEOFANTI DOPO
PRESO IL POSSES-
SO PACIFICO,

V. Ma è tempo ormai di contemplare quali mai sieno le pretese lettere d' istituzione, che incominciano dal 1524. e non prima. Eccole, e per non recar pregiudizio alcuno all' Avversario, vogliamo esattamente colle medesime parole della sua Scrittura, di nuovo farle note al Pubblico, dappoichè egli ne fa tanta pompa, e non senza
ra-

Liguris f. 287. Sane Oldoinus anni errorem correxit in additionibus ad Ciacconium in vitis Pontif. ac Card. tom. 4. f. 364. & 18. Novembris obiisse tradit. Justa funebria magnificentissime celebrata in Ecclesia Cathedrali ac elegantissimam dixit Orationem Simon Rao Panormitanus, exinde Episcopus Paclensis. Sepulchro . . . hęc adjecta inscriptio „ Joannettinus Obiit decimo tertio Kalendas Decembris an. salut. M. DC. XLII.

ragione: *Le prime adunque (sono le sue parole) si trovano in data del 1524. sono pel Canonico Leofanti, il quale PRESO IL POSSESSO DEL CANONICATO SENZA PRIMA RICEVERE L' ISTITUZIONE ARCIVESCOVILE, e giustamente temendo della validità, ricorse all' Arcivescovo per ottenerla, come scorgesi dalle parole medesime, che si trascrivono: absque nostra, seu verius ordinaria confirmatione dubitas viribus non subsistere, nobis supplicare fecistis, ut dictam electionem praesentationem &c. nostris litteris confirmare, & approbare dignaremur. Petitioni tuae benigne annuentes, quia es de nobili genere, & utroque parente procreatus, et studiis incumbis, vitaeque ac morum honestas, aliaque virtutum merita &c. Idcirco Electionem praesentationem, et omnia ex illis sequuta, approbamus, et confirmamus; et quatenus opus est, de eodem Canonatu te de novo investimus &c. Dat. Pan. die 6. Maji X. ind. 1524. (1).*

VI. Dunque le prime lettere d'istituzione furono pel Canonico Leofanti: ma il Canonico Leofanti non è quel defso, che in virtù della sola cedola regale avea preso di già pacificamente il possesso del Canonico, e della Prebenda, e che in un tal possesso fu indotto, ed installato, non già dall' Arcivescovo, e sua Curia, come non mai per tanti Secoli si era praticato? Dunque con buona pace dell' Arcivescovo, il primo atto ch' egli allega, ed il quale è l' unico, e l' originario, tanto è lontano, che fornisce per lui ragion di possesso, quanto è certo, ed indubitato, che solennemente l' esclude in virtù di tutte le leggi, e naturali, e civili, e canoniche. E come poi non si è avveduto, che richiamandosi al possesso antichissimo, ed immemorabile, egli medesimo ce ne fornisce benignamente l' origine, e l' origine viziosa, ed infetta? Nel mentre manifestasi un atto *abusivo*, e *clandestino* tra'l solo Canonico Leofanti, e la Curia Arcivescovile. E dove mai era il Canonico Leofanti turbato dal

LE QUALI MOSTRANO LA ORIGINARIA INTRUSIONE,

[1] Scrittur. dell' Arcivesc. pag. 33. e 34.

dal suo possesso pacificamente preso , ed avanti agli occhi dell' istessa Curia Arcivescovile , convalidato da una perpetua , ed inviolabile osservanza di tanti Secoli prima? Se altramente fosse andata la faccenda , come non accorreva l' Arcivescovo , e la sua Curia , quando sotto ai suoi occhi ne prese il Leofanti il possesso pacifico , ad annullare quell' atto , come succeduto dopo la regal cedola senza le pretese lettere d'istituzione? Poteva l' Arcivescovo , anzi dovea render pubblica , e manifesta la sua ragione .

ED ABUSIVA ,

VII. Ma eccovi la più strana cosa ad udirsi : dalle rapportate parole della carta dell' Arcivescovo , non si mostra , che la Curia Arcivescovile abbia l' atto del possesso già preso come nullo , ed invalido , ma che ella volle benignamente foccorrere lo scrupolo del Canonico Leofanti , a cui si fa dire , che dubitava della validità ; *dubitas viribus non subsistere* : ed in conseguenza a torre di scrupolo quel buon Canonico si approva clandestinamente , e conferma , non che la elezione , e presentazione , come quì si vuol chiamare , ma tutto ciò che ne seguì , cioè il pacifico possesso già preso in virtù della sola cedola regale , con quelle parole ; *omnia ex illis sequuta approbamus , & confirmamus* . E ciò a tal fine vollesi clandestinamente praticare senza ingiungerfi , che si dovea nuovamente installare il Provisto , perchè una cotal novità siccome nulla avrebbe giovato all' Arcivescovo , così potea giustamente nuocere a quel buon Canonico Leofanti , il quale avea tentato di ledere i diritti del suo Sovrano , e Benefattore , e farebbe incorso nella meritata indignazione de' Regj Ministri , ove si fosse il fatto ad altri manifestato , che vi potean divisare la novità , e l'abuso . Si vuol poi che in quell' atto abusivo , e clandestino , e privato , ed illegittimo , e nullo di approvazione , e conferma del possesso del Canonico già preso , vi aggiunse la Curia Arcivescovile quelle altre parole : *& quatenus opus est , de eodem Canoniatu te de novo investimus* : ciò fu fatto con tal disegno , accioc-

ciocchè nel tempo medesimo, che quella Curia liberava clandestinamente il povero Leofanti da quel pesantissimo scrupolo, che gli era inforto, incominciassè in tal guisa ad usurparsi anche clandestinamente quel diritto, che non mai per tanti Secoli aveano esercitato tutti i predecessori Arcivescovi, anzi quel diritto d'investitura, e di collazione, che con atto solenne l' Arcivescovo Gualtieri, col pieno, ed universal consenso di tutto il Capitolo della Cattedrale riconobbe radicato, e come tale l' attestò, e dichiarò nella Regal Persona del Re Guglielmo II. fin dall' anno 1187. sopra i Beneficj, e Prebende della Cappella Regale. Quindi è, che sempre più, e clandestino, ed abusivo, ed illegittimo, e nullo un tal atto si mostra: perciocchè quantunque niuna forza da per se aver potesse; pur nondimeno qualunque ampiezza di privata facoltà vi si volesse accordare, si rimane sempre mai nelle tenebre della sua nullità legittima, e naturale.

VIII. Ed invero dov' è il Re del cui interesse si tratta? Se quel buon Canonico Leofanti non dubitò nè poco nè punto della validità, quando prese del Canonico il possesso pacifico; come poi non gli cadde in pensiero, quando si avvide dello scrupolo, o quando forse altri gliel' insinuò dolcemente, ch' egli, ricorrendo all' Arcivescovo, tradiva i diritti del suo Sovrano? Ed oh quanto maggiore delitto, ed enorme, è quello, che si commette, ove si vuol violare, come si è preteso, e pretende, un incontrastabil diritto del proprio Re, per tanti Secoli inviolabile, e pacificamente conservato alla Corona, come a quella inseparabilmente congiunto! E certamente fora infelice la condizione della Sovranità, se potesse valere contra di quella alcun attentato, che i privati per particolari fini, e proprj interessi, la pubblica ragion dello Stato, e le sublimi regalie della Corona, usurpassero; e con atti privati, occulti, e clandestini, come con armi rubelli, inforgessero a violarne i sagratissimi diritti, e preminenze; e di sì fatti attentati, come di base e fondamento, si potessero avvalere,

E CLANDESTINA,
E NULLA.

lere , per istabilire la rea causa di un preteso possesso ; e se finalmente una tal mostruosità potesse anche aver luogo , quando la rea intrusione non sia nota ad altri , che al solo Intrusore , che nel suo Archivio gli abusivi atti conservi ?

E RIFLESSIONE IX.
SU DI CIO .

Questa è quella origine , che si promuove , e si decanta : questa è quella mostruosa larva , che campò dall'incendio : con questa vuoi consumare con nuove fiamme di zelo una sagratissima preminenza della nostra Corona : e questo fu l'originario attentato , onde quella privata e clandestina intrusione si rende oggi al Mondo Cattolico pubblicamente palese . La stessa Chiesa Palermitana che per tanti Secoli non contraddisse mai ai nostri Sovrani una sì eminente prerogativa , anzi nelle pubbliche tavole l'attestò , la dichiarò , la sostenne , non ebbe mai in pensiero di ritoglierla a' suoi Re Benefattori . Anzi la Chiesa universale , e que' che ne sono i supremi moderatori Romani Pontefici non intesero mai , nè intendono di violare quel diritto non che a' sublimi Principi , che a' privati Fondatori acquistato per espressa legge di fondazione e di contratto , e di un titolo oneroso , e compensativo , che si fosse dichiarato , interpretato , e confermato da una perpetua inviolabile osservanza di tanti Secoli , la quale fosse incominciata fin dall'originaria fondazione , e che si fosse pacificamente continuata per una non interrotta serie di lunghissima età .

1534.
SECONDE LETTE-
RE PEL CANONI-
CO D' AMICO ,

X. Ma non lasciam di veduta il nostro Contraddittore , il quale dopo di averci benignamente allegate le *prime* pretese lettere d' istituzione , nelle quali con orrore vi ravvisammo tutta quella mala fede , la quale com' è negli Uomini , è sì lontana dalla mente della Chiesa , quanto egli è la verità dall' errore , e la santità dal peccato : seguitiamo ormai le orme del nostro Contraddittore , e rifletta ognuno , ov' egli ci guida e conduce . Ma chi non vede , ch' egli ci condurrà a mostrarci le *propaggini* diramate da sì *infetta radice* ? Ed in vero già è persuaso ognuno , che dopo la intrusione della Curia Ar-

Arcivescovile seguita nell' anno 1524. riuscisse agevole di dolcemente insinuarfi ad altri Provisti , di praticar lo stesso sull' esempio del Canonico Leofanti ; perciocchè non mancavano mezzi ad indurre talun di loro per le vie economiche a sottomettere le Regali cedole collative alla istituzione Arcivescovile . Ed ognun anche va a presupporre , quali altri occulti maneggi si poteano praticare da quella potentissima Curia , per rendere a que' primi tempi almeno equivoco , e dubbio il diritto collativo del Re . Quindi è che com' è la natura di tutte le intrusioni , che il primo atto apre la via al secondo , e così agli altri successivi ; nella istessa guisa adivenne in quelle clandestine occulte sorprese che si fecero sopra i diritti della Corona di Sicilia . Ed ecco , che già dal Contraddittore si allegano le *seconde* lettere , ma anche clandestine , ed occulte ; le quali furon spedite , come cel fa sapere l'Avversario , nell'anno 1531. *pel Canonico d'Amico*. Questo buon Canonico si porta egli solo *occultamente* a quella Curia Arcivescovile , non ostante che la cedola Regale non si fosse a quella diretta per la istituzione , e non si fosse ne anche allo stesso Arcivescovo delegata la facoltà d' installare , o d' indurre il Provisto al corporale possesso . Ma da poi che la cedola Regale spiegavasi co' termini *collativi* , ed in quella l'istituzione al corporal possesso commettevasi a coloro , a' quali era spettata per lo avanti , cioè dire agli stessi Ministri della Cappella palatina : ecco che il nostro valoroso Contraddittore nel tempo medesimo che vede gli ostacoli , e gli fa a noi manifesti , si accinge all' attacco , e colle medesime sue armi (ch' il crederebbe ?) vi rimane infelicemente vinto , e debellato .

XI. Ecco le parole , che immediatamente soggiugne dopo le rapportate prime lettere pel Canonico Leofanti : *Le seguenti* (lettere d'istituzione) *in data del 1531. pel Canonico d'Amico , ci notificano QUATTRO COSE* (1) . Or si ascol-

DALLE QUALI SI
MOSTRA IL POS-
SESSO DELLA RA-
GION COLLATIVA
DELLA CORONA.

(1) Scrittura dell' Arcivescovo pag. 34..

ascoltino di grazia quali siano *le quattro cose* che ci *notificano* le seconde lettere spedite pel Canonico d' Amico : si ascoltino colla debita attenzione , perchè parla quell' acerrimo Contraddittore istesso , che cotanto ha decantato e decanta il suo possesso . Eccole distintamente riferite una dopo l'altra colle medesime sue parole . Dic' egli , che la *prima* cosa , che ci notificano le seconde lettere in data del 1531. pel Canonico d'Amico , è appunto , *che la Regia Curia nell'estendere le Provisioni si serviva alle volte del termine d' ISTITUIRE per PRESENTARE* . Ma questo appunto *ci notifica* , con buona pace dell'Arcivescovo , che la Regia Curia non intendeva *presentare* , ma *istituire* . Dunque la Regia Curia seguendo ad *istituire* , la Regia Curia istessa direttamente ne *investiva* il Provisto , ed in tal guisa nell' anno 1531. la stessa Regia Curia con quell'atto d'istituzione , e d'investitura , era tuttavia nel libero esercizio del diritto collativo , per tanti Secoli prima da tutti i predecessori Sovrani di Sicilia liberamente esercitato . E finalmente un tal atto d'istituzione , e d'investitura , contestataci solennemente dallo stesso Avversario , dilegua , distrugge , ed annulla , anzi dichiara abusiva la clandestina intrusione Arcivescovile . Ed ecco che se nell'anno 1524. era la Regia Curia nel possesso del diritto collativo , in virtù del quale fu il Canonico Leofanti pacificamente installato ; nell'anno poi 1531. conservavasi un tal diritto nel pieno suo vigore , ove lo stesso Contraddittore ci ha manifestato , che nelle Provisioni spedite pel Canonico d'Amico la Regia Curia si serviva della voce d'istituire , e non di quella di presentare ; da poi che non si può con più vivi termini esprimere la ragion collativa , che con quello d'*istituire* il Provisto al Beneficio , com'è noto agl' Intendenti della ragion canonica , e come nel Capitolo seguente luminosissimamente dimostreremo . Ed in conseguenza non potea il nostro Contraddittore con più vivacità di spirito difender la ragion collativa del suo Sovrano , nel tempo stesso che la combatte , che con manifestarci quel che la Regia Curia *pubblicamente* nelle cedole

dole regali intendeva di fare in quella istessa età, ed in quelle prime mosse, nelle quali la Curia Arcivescovile si faceva lecito di spedire *clandestinamente* le pretese lettere d'istituzione.

XII. Questa sola prima cosa *notificataci* dal benigno Contraddittore, bastevol farebbe a solennizzare l'atto, e della clandestina intrusione Arcivescovile, e dell'indubitato diritto della Corona di Sicilia; ma perciocchè non tralascia pur egli coll'usata benignità di vie più distruggere il preteso possesso della Curia Arcivescovile, per confermare con invincibili argomenti quello della Corona, fora disdicevole non ascoltarlo di vantaggio. Ecco, che l'Avversario soggiugne, che la *seconda* cosa che ci notificano le lettere del 1531. pel Canonico d'Amico, è appunto, che *il suo stile consueto* (della Curia Regia) *non era di fare nelle medesime* (Provvisioni) **NOMINATAMENTE** *la presentazione agli Arcivescovi, ma a chi spettava in generale di dar la istituzione.* Or questo *stile consueto* della Regia Curia notifica appunto agli Arcivescovi di Palermo; ch'essi non ci avevano alcun diritto nella Cappella del Re; perciocchè non si faceva ad esso loro *nominatamente* la presentazione, ma a chi spettava in generale di dar la istituzione, o sia la induzione al possesso corporale. E poi questa seconda cosa si contraddice colla prima, perciocchè se in quella si era detto, che la Regia Curia si serviva del termine d'*istituire*, per presentare, come quì vuoi, che dalla Curia si facesse la presentazione a chi spettava in generale di dar l'istituzione, quando la Curia istessa avea *istituito*, e non *presentato*? Quì si dovea meglio ispiegare con dire, che siccome lo *stile consueto* della Curia era d'istituire il Provisto, e non di farne la presentazione agli Arcivescovi; così lo stesso *stile consueto* era stato mai sempre, e durava tuttavia, di non commetterli l'istituzione, o sia l'induzione al corporal possesso, se non se a chi era sempre spettato, e spettava in virtù di una osservanza non mai interrotta di tanti Secoli, cioè al Cappellano Maggiore, o al Capitolo, e Canonici, o ad altri

PER NON FARSI
IN QUELLE LA
PRESENTAZIONE
AGLI ARCIVESCO-
VI,

Ministri Ecclesiastici della palatina Cappella , come si è dimostrato nel precedente Capitolo nella rapportata ferie di tutti i secoli precedenti. Chi adunque non si maraviglierà fortemente , che l'Arcivescovo di Palermo pretenda la istituzion collativa , quando quella faceasi direttamente dal Re , com'egli l'attesta , e confessa ? e che inoltre pretenda la facoltà dell'istituzione corporale , quando egli attesta , e confessa , che nelle Cedole Regali non si facea *nominatamente* la presentazione alla sua Curia , ma *a chi* spettava la solita , e *consueta* istallazione , o sia a' Ministri della Chiesa palatina , com'erasi prima mai sempre praticato?

MENTRE ALCUNI
SOLI PROVISTI
COMINCIARONO
A FARNE LA
CLANDESTINA RE-
CHIESTA :

XIII. Seguitiamo ad ascoltare le altre cose , che soggiugne , perciocchè il nostro Avversario non abbandonerà mai la nostra causa , se prima non ci presti tutte le armi per difenderla contra di lui senza alcun altra opposizione , e contrasto. Siegue egli a manifestarci la *terza* cosa , che *ci notificano* le sopraccennate lettere pel Canonico d'Amico , colle seguenti parole : *Terza , che questa istituzione veniva il più delle volte richiesta agli Arcivescovi dai Provisti , a chi erano ordinariamente dirette le Provisioni Regali , conforme eziandio ricavasi dalle trascritte lettere antecedenti* (spedite pel Canonico Leofanti) . Or questa sì , che formalmente *notifica* all'Arcivescovo , che non mai il Re , del cui interesse si tratta , e non mai la Regia Curia facevano la presentazione alla Curia Arcivescovile , ma siccome il Canonico Leofanti era stato il primo , il quale dopo preso il pacifico possesso , s'indusse , o fu indotto , a quell'atto abusivo , ed occulto ; così dall'esempio di costui s'inducevano gli altri a farne agli Arcivescovi la clandestina *richiesta* . Ed ecco che come fu infetto il principio , così propagavasi l'infezione a tutti gli atti consecutivi .

SI DISCOFRE L'
ABBAGLIO PRESO
DALL' AVVERSA-
RIO .

XIV. E quì non si dee tralasciare di appalesare l'abbaglio preso dall'Avversario , ove si dice , che le regali provisioni erano *ordinariamente* dirette ai Provisti ; perciocchè dalla ferie di tutte le provisioni regali rapportate nel Capitolo

tolo antecedente si rileva , che quelle eran *ordinariamente* dirette dal sovrano arbitrio del Re , o al Cappellano Maggiore , e fuo Luogotenente , o al Capitolo , e Canonici della Cappella Regale , o al Cantore , o nominatamente a taluno de' Canonici palatini : e quante volte eran dirette ai Provisti , il che rade volte si praticava , s'ingiungeva mandato in quelle espresso a' predetti Chierici palatini , a cui si presentavano , per la sola istallazione o sia istituzione al possesso corporale .

XV. Finalmente ci convien di rapportare la quarta cosa notificataci , la quale contienfi nelle seguenti parole : *Quarta, che il possesso si dava per delegazione da' Canonici, e da' Correndati della Cappella Regale incaricati nelle lettere Arcivescovili.* Or queste clandestine lettere Arcivescovili seguivano a *notificarci* solennemente , che la Curia Arcivescovile non mai aveva esercitata la *facoltà* giuridizionale d'istallare il Provisto : ma fingeva di delegare una tal facoltà a quel medesimo Capitolo della Cappella , che per tanti secoli avea ciò praticato per REGIA DELEGAZIONE . E perchè? appunto per non render pubblica , e palese quella intrusione , che macchinata prima col benemerito Canonico Leofanti , conveniva nelle prime mosse , doverfi con sì fatti artificj promuovere , mostrando di lasciarsi in apparenza le cose nel sistema antico ; con farsi dare non già dagli Uffiziali della Curia Arcivescovile , ma da' soli Canonici , e da' Correndati della Cappella Regale il possesso solito a darfi a' nuovi Provisti .

ACCORTEZZA DEGLI ARCIVESCOVI NELL'ORIGINARIA INTRUSIONE .

XVI. Ma quì il Contraddittore ci abbandona al meglio . Dovea pur egli , com' è curioso ognuno di sapere , appalesarci qual esito mai ebbe una tale nuova , ed insolita delegazione della Curia Arcivescovile , e se mai realmente ebbe l'effetto desiderato : ma che? non si è creduto nell'obbligo di manifestarlo , perchè forse non vi fu data esecuzione , com' egli desiderava ; o perchè si è contentato soltanto di far note al pubblico , *come , e con quali mezzi* incominciò quella Curia Arcivescovile ad intruderfi

NON VI FU ATTO DI POSSESSO ALLE DUE PRIME LETTERE D'ISTITUZIONE .

derfi nello spedire clandestinamente le pretese lettere d'istituzione, e con quale accortezza si formavano le occulte lettere per farne poi l'uso conveniente in tempo più opportuno, e propizio. E certamente prima doveansi ammassare in quell'Archivio gli occulti atti, e clandestini, e poi in tal guisa stabilire, e fermare il meditato disegno.

CEDOLE SPEDITE
SEMPRE CON AT-
TI COLLATIVI.

XVII. Ma ritornando a quelle quattro cose *notificateci* dalle *seconde* lettere d'istituzione spedite nel 1531. pel Canonico d'Amico; da quelle si deduce mirabilmente I. che la *Regia Curia* usava tuttavia la facoltà *d'istituire*; II. che diriggeva le cedole regali per la istallazione, e possesso non già all'Arcivescovo di Palermo, ma *ad quos spectabat*; III. che i Provisti clandestinamente, non la *Regia Curia*, presentavano agli Arcivescovi le predette cedole regali; e IV. che questi nelle prime mosse della intrusione, contenti della clandestina spedizione delle pretese lettere d'istituzione, fingevano con quelle di commettere a' Canonici della Cappella l'induzione al possesso corporale, ai quali indubitatamente *spettava* in virtù della sola *Regia Delegazione*, e di una consuetudine, come si è dimostrato, per tanti secoli inviolabilmente osservata. Ed ecco come la divina Provvidenza ha fatto rivolgere contro al feritore istesso quelle armi, onde vuol si ferita una causa del Re: per la qual cosa fora quì acconcio quel detto: *suo sibi gladio hunc jugulo*.

SI MANIFESTA
LO STATO DELLA
CAPPELLA NELL'
POCA DELLA IN-
TRUSIONE.

XVIII. Se finora il nostro benigno Contraddittore ci ha sì bellamente contestata l'originaria intrusione, come viziosa ed infetta; e la maniera, ed i mezzi ci ha scoperti, di cui la *Curia Arcivescovile* in quelle prime clandestine mosse si avvalse; e se in tal guisa par che abbia usato ogni sforzo a render inutile l'opera nostra, ov'egli in sì opportuna occasione ha fornito alla presente causa sì importanti notizie: fora ben giusto, che siccome gli siamo di tutto ciò debitori, così di contraccambiarnelo in alcuna parte, ed ove per noi si possa, di supplirvi alcuna cosa, con ricordare a lui massimamente quella
oppor-

opportunità del tempo, che colse la Curia Arcivescovile nell'epoca appunto della sua intrusione: la qual cosa dimostrerà, che se le passate circostanze impedirono mai sempre agli Arcivescovi alcuna novità, ne' tempi di cui parliamo si offerse loro la più opportuna, e più propizia occasione, che mai potean desiderare. Ed invero volgeva quella età, che non godeva più la Sicilia della presenza de' suoi Sovrani; il palazzo Regal di Palermo era del tutto abbandonato; di maniera che nè anche in quel regale albergo faceano più i Vicerè, e Governadori di quel Regno la loro residenza: ne l'Imperador Carlo V. nel ritorno ch'ei fece da Tunisi in que' pochi giorni che in Palermo si trattenne, vi potè esser ricevuto [1]. E quel ch'è più; la palatina Cappella era sì decaduta dal suo splendore, e sì desolata in que' tempi, che non potea ridursi a stato peggiore. Una tal desolazione pervenne, non solo dalla lontananza de' Principi, che da quelle funeste, e memorandi rivoluzioni, onde fu per molti anni oppressa la Città di Palermo; ed allora avvenne, che i ribelli, tutti i beni delle Chiese vi occuparono, e distrussero; e con ispezialità le rendite, e le pingui prebende della palatina Cappella rimaser distratte; talchè i Canonici, e gli altri Chierici del Regal Palazzo *quasi solo nomine sine Præbendis remansere* (2): Ed in vero nell'anno 1552. Jacopo Arnedo

- (1) Fazzell. *Poster. Decad. lib. X. Capto Tuneto Carolus in Siciliam navigans . . . Idibus Septembris Panormum hora fere 24. ingressus, templum maximum invisit . . . Unde statim egressus, per celeberrimam Urbis viam ad aedes Guilielmi Ajutamechristi hospitio suo paratas regio more accessit. Panormi triginta ferme dies cum fuisset &c.*
- (2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n. 42. Qua quidem tempestate Claramontanorum (qui etiam Panormo multis annis potiti sunt, & cuncta bona Ecclesiastica usurparunt, diripueruntque) rebellionem, redditus, Præbendas pingues, & alii fructus prædictæ Capellæ direpti erant; Canonici, ac alii Presbyteri quasi solo nomine sine præbendis remansere. E poco dopo: Anno 1552. Ind. XI. Jacobus Arnedus Visitator Regiæ præfate Ecclesiæ S. Petri Sacri Regii Palatii visitavit, & invenit Canonicos, & Chorenatos, sed vix in die S. Petri accedebant propter tenuitatem Præbendarum; habebant enim solum pisces Tonnariæ S. Georgii, & Solanti. E nella Visita si dice di più, quoniam solum habent ex . . . paucos pisces, qui dividunt inter se, ita ut quilibet eorum in toto anno consequantur utilitatem tarenorum trium. Nel Sommar. n. XXV.*

nedo in visitando la predetta Cappella del Palazzo Regale vi trovò bensì e Canonici, e Correndati, ma in tal guisa quella abbandonata, che costoro non vi si conducevano che una sol volta l'anno nel dì festivo di S. Pietro, titolo della Chiesa; per la ragione, ch'era sì tenue la prebenda, che altro non se ne traeva l'anno, che tre miseri tarì Siciliani, i quali corrispondono a tre carlini della nostra moneta; e nella stessa visita attesta il predetto Jacopo Arnedo, che ne' dì festivi solamente celebravasi una sola messa da un solo Cappellano amovibile, come se quella fosse una Cappella rurale, a cui davasi dal Cantore, che risedeva in Roma, la mercede di once sei l'anno.

LE PREBENDE DE'
CANONICI RIDOT-
TE A TRE TARÌ
SICILIANI,

XIX. Eccovi descritto il deplorabile stato, in cui era ridotta a que' tempi la principal Cappella del Regno. Si era già intermessa la recitazione de' divini uffizj, e dell' ore canoniche; i Chierici palatini, le cui prebende eran ridotte a *tre tarì Siciliani*, non più la frequentavano, che una volta l'anno nel dì solenne di S. Pietro: appena si celebrava una sola messa da un Cappellano salariato dal Cantore ne' giorni festivi. Ed in tale stato era appunto nel 1526. al riferir dell' Abate Pirri (1), ed in quello tuttavia perdurava, siccome abbian veduto, nel 1552. Or eccovi la favorevole opportunità, che si offerse agli Arcivescovi di Palermo; ecco in quei tempi incominciò la clandestina intrusione.

PFR CUI SI RESE
LA CAPPELLA DE-
SERTA.

XX. La Cappella Regal di Palermo non era più quella di prima. I Canonici, e gli altri Presbiteri quasi *solo nomine sine Præbendis remansere*. E se non curavano più di frequentare quella Chiesa, e se non curavano di prestare il debito culto, e servizio alla loro abbandonata Cappella; qual cura e sollecitudine poteano mai avere per conservare i diritti e le prerogative di quella, o badavano a renderfi piuttosto benevoli gli Arcivescovi di Palermo, dai quali poteano sperare molti, e fertili benefizj? Quindi è che 'l

Ca-

(1) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 42. Anno 1526. . . . Qua quidem tempestate . . . Canonici . . . sive præbendis remansere, ut Prorex, & Consilium Cavolo V. per suas literas datas Panormi ult. Martii 9. Indiēt. . . . rescripsit.

Canonico Leofanti, il quale fu il primo a dubitare della validità del possesso già preso del Canonico in virtù della sola cedola Regale, entrò per avventura in quello scrupolo, perchè ritrovavasi assai sterile la prebenda di quel Benefizio, onde traeva l'anno tre foli carlini. E se il Canonico d' Amico si mosse a praticar lo stesso full' esempio del benemerito Leofanti, ciò adivenne in considerazione della sterilissima sua prebenda; e se così l' uno, che l'altro Canonico non eran mossi da scrupolo d' intervenire alle funzioni della Chiesa, che una sol volta l' anno nel dì festivo di S. Pietro, badavano costoro ad ogni altra cosa, che a scrupoli, e più tosto si vollero render benemeriti a quel potentissimo Arcivescovo, perchè desse loro qualche dovuto compenso in remunerazione di quegli scrupoli, da cui eran trafitti.

XXI. Chi vi farà adunque, che tali cose rivolgendò nell' animo, non ravvisi quella opportunità, che colse la Curia Arcivescovile non già a riparare, che la desolata Cappella sia ben servita da' suoi Ministri, ma unicamente ad usurparsi quel diritto, che non gli spettava, in diminuzione de' Regali diritti, ed in pregiudizio delle preminenze Regali? Ma se la Curia Arcivescovile ad altro non attendeva, che ad intruderfi con atti clandestini, a registrar lettere d' istituzione, ed a conservarle nel suo privato Archivio: vi accorse la sovrana Regal Provvidenza del Rè Filippo II. nell' anno 1586., perciocchè, come più avanti diremo, fu la predetta Chiesa da quel Principe con Regal munificenza da quelle miserie sottratta. Frattanto facciam ritorno alla scrittura dell' Arcivescovo, e siccome da quella si sono manifestati i mezzi della intrusione, da noi convalidata, con aggiugnervi la opportunità del tempo propizio, e favorevole che vi concorresse; così non dobbiam traviar quel sentiero, per dove il dotto Contraddittore ci mena a convalidar le sue pruove.

RIFLESSIONE SU
DI CÌD.

XXII. Dopo le narrate lettere e le *prime e le seconde* rapportate nella contraria scrittura, come se già avesse l' Avversario con quelle armi invincibili vinta, e debbellata la

PROPOSIZIONE
DELL' AVVERSA-
RIO RIVOLTA
CONTRA DI LUI.

M

ra-

ragion collativa del suo Sovrano, e riportatane oramai la vittoria compiuta, ecco, che dato l'ultimo assalto, chiama a se la vittoriosa ritirata con quelle parole: *lo stesso ricavasi da TUTTE le altre susseguenti* (1): cioè dire, che quanto si è ricavato finora dalle *prime* lettere d'istituzione del 1524. pel Canonico Leofanti, e dalle *seconde* del 1531 pel Canonico d'Amico, lo stesso appunto si ricava da *tutte le altre susseguenti* lettere d'istituzione da quella Curia *Arcivescovile* spedite. Ed ecco, che se da quelle *prime e seconde* si è ricavata la clandestina intrusione di quella Curia, e tutte quelle *quattro cose* benignamente *notificateci* dal nostro Contraddittore, potremmo pur noi con più ragione dar quì fine agli attacchi, per aver l'Avversario istesso tante volte autenticata e solennizzata la intrusione, e lo spoglio, quanti alle *prime e seconde* ne seguirono atti consimili nulli, abusivi, ed infetti.

PRETESI ATTI DI
POSSESSO DOPO
LE LETTERE D'I-
STITUZIONE.

XXIII. Ma l'Avversario non è contento, se non ci conduca nell'archivio Arcivescovile, ove ci vuol mostrare le opime spoglie della vittoriosa intrusione: perciocchè dopo di quelle parole: *Lo stesso ricavasi da tutte le altre susseguenti*, immediatamente soggiugne: *sotto alle quali* (lettere d'istituzione) *sussistono gli atti del possesso dato da' Canonici, e da' Correndati, che attestano di darlo: de mandato Archiepiscopi, vel ejus Vicarii tamquam Filii obedientia, coll' intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile, che distese detti atti, come si è finora praticato* (2). Or appunto questi *atti* di possesso, che si recano in trionfo, non possono ad altro valere, che a vie più manifestare la intrusione, e lo spoglio. Ma conciossiachè il Contraddittore ci chiami a contemplare sì fatti *atti*, gli vogliam riconoscere, e debitamente esaminare.

O NON VERI, O
NON REGOLARI.

XXIV. Avvegnachè dica l'Avversario co' generali termini, che sotto *a tutte le susseguenti* lettere d'istituzione *sussistono*

(1) Scrittura dell' Arcivescovo pag. XXXV.

[2] Ivi medesimo.

sono gli atti del possesso, dato da' Canonici, e da' Correndari (della Cappella), i quali attestano di darlo de mandato Archiepiscopi, vel ejus Vicarii, tamquam filii obedientiae, coll' intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile che distese detti atti: tutto ciò, che si asserisce qual è del tutto, e qual è in parte non vero, perchè a porre in chiaro come s'è fatte cose addivennero, dee esser nostra la cura. E situando secondo i tempi la serie delle carte, che si vogliono registrate dalla Curia Arcivescovile, per questa causa prodotte, forse ne trarremo un tal merito dal nostro Avversario, ch' egli vedrà tutti i suoi documenti, così quelli di cui ha fatto parola, come gli altri, che abbandonò al silenzio, messi in ordine, e registrati. Ed in vero l' Avversario dalla pagina XXXV. fino alla L. mesce in tal guisa le carte, che allega a suo prò, e le confonde, che a farne idea, fora men facile anche a colui, che le produsse. Ci ajuti oramai la Divina grazia a torre da mezzo un inviluppo sì grande: e ci si condoni la noja, che un sì sterile fondo produce.

XXV. Quali saranno adunque tutte le altre susseguenti lettere, sotto alle quali *sussiste* l'atto del possesso già dato? Tra le *carte* per parte dell' Arcivescovo presentate, incontrasi quella segnata a' 27. febbrajo del 1541.: la quale contiene le pretese lettere d' istituzione da Francesco de Socio Vicario Generale dell' Arcivescovo di Palermo spedite al Presbitero *Lionardo di Marcone* per uno de' Canonici della Cappella. L' espressioni, che in quelle si usano, si possono leggere nella nota trascritte (1).

M 2

Frat-

1541.
ALLE LETTERE
PEL CANONICO
MARCONE MAN-
CA L' ATTO DEL
POSSESSO.

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. V. *Nos Franciscus de Socio &c. Hinc est quod in presentiarum vacat, & vacare dignoscitur Cappellania, seu beneficium unius ex Canonicis Collegiate Ecclesie S. Petri . . . de jure patronatus Viceregum, qui pro tempore fuerunt . . . Et quia fuisti . . . per . . . Proregem electus, & nominatus in Cappellanum, & Canonicum . . . nobis propterea supplicasti autoritate ordinaria dignaremur electionem predictam in personam tuam factam admittere . . . tenore presentiarum laudamus, approbamus, confirmamus: & quatenus opus est de novo in Capellanum, & Canonicum dicti S. Regii Palatii eligimus, & nominamus . . . mandantes omnibus, & singulis Canonicis &c.*

Frattanto per ciò, che fa mestiere al presente argomento, in queste lettere appunto, di cui l'Avverfario nella sua Scrittura non fa menzione alcuna, vi manca l'atto del possesso già dato. Dunque non è vero quel che si afferma, che *in tutte le altre susseguenti sussistono gli atti del possesso già dato*; perciocchè siccome mancano gli atti del possesso nelle prime del 1524., e nelle seconde del 1531.; così mancano a queste terze dell'anno 1541.

1542.
A QUELLE DEL
PILA NON VI È
L'INTERVENTO
DEL MASTRONO-
TAJO,

XXVI. Succedono nell'anno 1542. le altre che si vogliono spedite per D. Vincenzo di Pila Sottocantore della Cappella. Si finge commetterfi il corporal possesso a tutti i Canonici, e Presbiteri della Cappella, e con ispezialità ad *Antonino lo Presti*, il quale era non solo Canonico della Cappella, ma eziandio Canonico della Cattedrale: *mandantes per literas easdem omnibus, & singulis Canonicis, atque Presbyteris, & PRECISE Rev. Mag. Antonino lo Presti CANONICO PANORMITANO, & dicti Sacri Palatii Regii, ut præfatum Ven. Presbyterum Vincentium de Pila in actualem . . . possessionem ponat, & inducat* (1). Pensò affai bene la Curia in questa provvista di commettere *precisamente* l'induzione al possesso corporale a colui, il quale fosse nel tempo medesimo, e Canonico della Cappella, e Canonico della Cattedrale. Ed in fatti trovasi di già disteso l'atto del possesso nella guisa, che si legge: *Die 8. Februarii primæ indictio- nis 1542.: Præfatus Reverendus Antoninus lo Presti Canonicus Panormitanus exequutor proximarum literarum posuit, duxit, atque immisit in actualem, realem, vacuam, liberam, & expeditam possessionem dicti beneficii subcantoratus Sancti Petri Sacri Regii Palatii hujus felicitis urbis Panormi dictum Presbyterum Vincentium de Pila per Stallum in Choro osculum Pacis, & alia insignia ad possessionem prædictam, ad quam possessionem fuit positus de mandato Reverendissimi Domini Vicarii Generalis, &*
ma-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n.VI.



magnifici Domini Judicis facto in pleno iudicio referente Ven. Presbytero Philippo Russo Erario presentibus pro Testibus Reverendo Domino Francisco de Leofante Canonico Sacri Regii Palatii, Venerabili Presbytero Petro lo Presti, & Clerico Giuliano Villanova. Unde ut in futurum appareat factus est presens actus p[ro]fessionis sine die loco et tempore valiturus.

XXVII. Dal descritto preteso atto di possesso, il quale è il primo, e l'originario, vede ognuno apertamente i mezzi adoperati dalla Curia Arcivescovile con tutta quella accortezza conveniente al bisogno. Tra i Canonici della Cappella *precisamente* si sceglie Antonino lo Presti, il quale era *Canonico della Cattedrale*; si vuole che sia seguito un tal atto, presenti il solo Francesco Leofanti Canonico della Cappella, e due altri *Pietro lo Presti*, il cui cognome il fa credere congiunto di Antonino, e l'Chierico Giuliano Villanova, ed amendue non si dicono Ministri della Cappella. Nè apparisce, che vi fu presente alcun altro Canonico, o Correndato, od il Capitolo in forma. Ed invero doveasi il primo atto anche fare clandestinamente, ove non si facesse intervenire, che quel buon *Canonico Leofanti*, il quale dopo preso il possesso pacifico fu il primo a dubitare della validità. In quanto agli altri Canonici componenti il Capitolo della Cappella, la quale era a que' tempi del tutto abbandonata, poco importava loro di quel che si faceva in quel lungo, e pure coll'usato accorgimento non vi furono invitati. Inoltre si raccoglie dall'atto suddetto, che non vi è quella espressione, come dall'Avversario si vuol dare ad intendere, che il Canonico *lo Presti* attestasse di dare il possesso *tanquam filius obedientiae coll'intervento* del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile; perciocchè siccome non si legge una tale espressione, così non apparisce, che il Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile vi fosse per quella prima volta intervenuto a distendere un tal atto, perciocchè mancavi l'intervento, e la sottoscrizione del Mastronotajo. Or chi

non

E SI USANO AL-
TRE CAUTELE.

non ravvisa da tante , e sì fatte cautele praticate a que' primi tempi con sì fatto accorgimento , che l' Intrusore a poco a poco guadagnava quel terreno, che non era già suo?

1543.
STESSO DIFFETTO
IN QUELLE DI
BELLOINVIA, E DI
MAGER.

XXVIII. Ma inoltriamoci agli altri atti, che si decantano. Nel 1543. a due provviste fatte già con atti collazionati, si vogliono succedute le pretese lettere d' istituzione, la prima in persona di D. Gio: Belloinvia di un Canoncato della Cappella, e l' altra in persona di Lorenzo Mager del beneficio di Maestro di Scuola. Nelle prime si vuol indotto al possesso corporale dal Canonico Gio: di Castronuovo, senza apparire, che vi fosse presente alcun altro Canonico del Regal Palazzo, e senza la sottoscrizione del Mastronotajo, e senza la espressione, che il faceva come *filius obedientiae*, come si può leggere nella nota (1). Alle lettere poi spedite per Lorenzo Mager manca affatto il preteso atto del possesso, com' è chiaro dal documento istesso dalla Parte prodotto (2). Questi due Provisti non si fecero egual merito colla Corte Arcivescovile; perciocchè se D. Gio: Belloinvia, come si vuole, si sottomise a farsi dare il possesso dalla Curia Arcivescovile, non il curò Lorenzo Mager: e perciò vedesi che il primo ne fu cambiato meritamente, perchè il vedremo fra poco eletto Vicario Generale di quella Curia.

1545.
E LO STESSO IN
QUELLE SPEDITE
PER BELLIA, CHIN-
NINO, E GIRGENTI.

XXIX. Nell' anno 1545. si vogliono spedite le lettere a' 21. Gennajo di un Canoncato per D. Giuseppe Bellia, che ne fu provisto dal Vicerè, ma non si vede affatto

(1) *Die 13. Aprilis prima Ind. 1543. Praefatus Rev. Joannes de Castronovo Canonicus Sagri Regii Palatii exequutor proximarum literarum posuit, duxit, & immisit in actualem, realem, vacuum, liberam, & expeditam promissionem dicti Beneficii Canonicatus Sancti Petri Sacri Regii Palatii dictum Joannem Rev. Belloinvia per stallum in Choro in cornu Altaris; & osculum pacis, & alia insignia ad possessionem praedictam praesentibus pro testibus Clerico Leonardo de Aldogio, & Mag. Antonino de Vincio, unde ut in futurum appareat factus est praesens actus possessionis suis die, loco, & tempore valiturus.* Nel Somm. dell' Arciv. n. VIII.

[2] Nel Sommar. dell' Arc. n. IX.

fatto, che a quelle fosse succeduto l'atto del preteso possesso (1). Si vogliono poi spedite nell'anno istesso a' 31. di Marzo le lettere per Gio: Domenico Chinnino del Benefizio di Maestro di Scuola della Cappella, per la rinunzia fatta in mano del Vicerè da Lorenzo Mager: come si ricava dalle lettere istesse della Curia Arcivescovile con quelle parole: *Hinc est quod in presentiarum vacat; & vacare dignoscitur Beneficium Magistri Scholæ Regiæ Cappellæ Sancti Petri de Palatio. . . . de jure Regio patronatus Illustrorum Dominorum Proregum, seu Presidentium hujus Regni Sicilia, quo tempore fuerunt nomine Regio, ob simplicem renuntiationem SIBI factam per Ven. Presbyterum Laurentium Mager, prout patet tenore actus ipsius renuntiationis 9. mensis Decembris III. Ind. 1544. in actis scilicet Notarii Natalis Alfani illius ultimi, & immediati possessoris quatenus vacatio illius occurrerit pleno jure spectat, & spectare dignoscitur. E commessasi poi la induzione al possesso omnibus, & singulis Canonicis, & præcipue Rev. Presbytero Petro lo Presti; si soggiugne l'atto del possesso (2), dal quale apparisce, che il Canonico Pietro lo Presti lo esegua, senza esservi presente alcun altro Canonico, o Correndato della Cappella, senza usar l'espressione, che il faceva *tanquam filius obedientiæ*, e senza l'intervento dal Mastronotajo della Curia Arcivescovile, e perciò manca la sottoscrizione di costui al preteso atto. Nello stesso anno si vuole scritta un'altra carta da quella Curia Arcivescovile nel dì 31. Agosto per D. Giacomo Girgenti, nella quale dopo essersi dichiarato, che il beneficio di Maestro di Scuola era vacato per morte del Presbitero Gio: Chinnino, e dopo di essersi soggiunto, & *quoties vacatio illius occurrerit, toties spectat, & spectare dignoscitur nomine Regio ad illos Dominos Proreges, seu Presidentes hujus fidelissimi Regni Sicilia, qui pro tempore fuerunt*, e dopo di aver soggiunto la preghiera, che facesse il Provisto per la conferma, videsi commessa l'istal-*

la-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. X.

[2] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XI.

lazione *omnibus*, & *singulis Canonicis*, & *Presbyteris*, & *præcise Rev. D. Joanne de Bononia*: e seguentemente si vuol succeduto l'atto del possesso, ove si dice, che vi furon presenti, *Rev. Domino Joanne de Belloinvia*, *Canonico*, & *Procuratore Sacri Regii Palatii*, e due altri, che non si dicono Ministri della Cappella, senza apparire di aver il Delegato ciò fatto *tamquam filius obedientiæ*, e senza esservi l'intervento del Mastronotajo, o sottoscrizione di costui (1).

1556.
E LO STESSO DI-
FETTO IN QUEL-
LE PER POLIZZI.

XXX. Ecco secondo l'ordine de'tempi fedelmente rapportata fin quì la serie delle carte dell'Arcivescovo, dalle quali si è mostrata la diversità di ciò, che l'Avversario nella sua scrittura ha decantato. Dal 1545. fino al 1556. o sia per lo corso di un anno, e due lustri, non s'incontra ne' documenti dall' Arcivescovo prodotti altro atto, o d'istituzione, o di possesso; e se egli è lecito di congetturare, ciò per avventura adivenne, perciocchè nel giro di quegli anni si facea la visita generale per Regia Delegazione di tutti i Beneficj Siciliani di Regal Padronato: ed allora fu, che destinato a tale opera Jacopo Arnedo nell'anno 1552. in visitando la Regia Cappella di S. Pietro, la trovò sì desolata, sì abbandonata, e negletta, che appena i Canonici nel dì solenne di S. Pietro una sol volta l'anno v'intervenivano. E perciò coll'ufato accorgimento doveasi a que' tempi occultare, come si poteva il meglio, a quel Regio Visitatore alcun atto manifesto d'intrusione, e di spoglio. Nell'anno poi 1556. ripigliò la Curia il suo sistema; perciocchè si vuole, che a' 9. febbrajo di quell'anno essendo vacato un Canonico per morte di Vincenzo Candela, ed eletto dal Vicerè in luogo di costui D. Niccola Polizzi, abbia spedite le lettere d'istituzione, ove vedesi commessa l'istallazione al Reverendo D. Paolo Soris *Canonico Palermitano*. Veggonfi le lettere sottoscritte dall'Arcivescovo di quel tempo, il Cardinal d'Aragona, colla seguente sotto-

(1) Nel Sommar. dell' Arciv. n. XII.

toscrizione *Illust. & Rev. Dominus Cardinalis mandavit mihi Vincentio Politio Magistroneotario*. Dee fare qualche impressione, che così il Provisto del Canonico, come il Mastroneotajo di quella Curia convengano ne' *cognomi*. Ma vi fu realmente dato il possesso? L' Avversario istesso col suo documento il nega, perciocchè da quello non ne apparisce nè vestigio, nè ombra (1).

XXXI. Ci conduce poscia l'Avversario nell'anno 1564. : ci mostra una carta d'istituzione in persona di D.Gio:Maida. Questa vuolsi spedita da D.Gio: Belloinvia Canonico Palermitano, e già in compenso de' meriti acquistati assunto a Vicario Generale di quella Curia : eccone il tenore ; *quia in dicto Canoniatu per . . . D.Joannem Delacerda Ducem Medinatorres Proregem in hoc Sicilia Regno electus fuisti de jure Regio Patronatus , ut vidimus tenore electionis . . . facta de predicto Canoniatu dat. Messana . . . 1564. . . electionem ipsam acceptamus , laudamus , confirmamus , & quatenus opus esset , re Canoniam facimus , creamus , confirmamus , & nominamus*. Si prese adunque la libertà il predetto Vicario Generale Belloinvia , il quale anche era Canonico della Cappella , come di sopra osservammo (2) , di spogliare la Corona di Sicilia , per rivestirne la Curia Arcivescovile : ed in fatti nel medesimo giorno , che si volle spedita la carta d'istituzione , si porta anche seguito l'atto del possesso , ed un tal atto fu eseguito con quella formalità , come l'Avversario ha decantato ; perciocchè quivi si legge la prima volta , che Berardino Losinaldo , *tamquam filius obedientia* , installò D. Gio: Maida ; quì vedesi la sottoscrizione del Mastroneotajo : ma anche quì niun altro Canonico della Cappella si vuole intervenuto ad un tal atto , a riferba di D. Baldassarre Belloinvia , e di Pietro de Soris , de' quali il primo dovea poter esser congiun-

1564.
ABUSIVO ATTO
DEL POSSESSO
DATO A GIO:
MAIDA.

N

to

(1) Nel Sommar. dell' Arciv. n. XIV.

(2) Vedi sopra n. XXVIII. pag. 94.

1574.
 ALLE LETTERE
 SPEDITE PER SI-
 MONE GAMBINO
 MANCA L' ATTO
 DEL POSSESSO, E
 SI CORREGGONO
 GLI ERRORI DEL-
 L'AVVERFARIO .

to del Vicario Generale, ed il secondo era anche Canonico della Cattedrale (1); come poco prima si è detto. XXXII. Passiamo all'anno 1574. ove si vuole, che l'Arcivescovo Jacopo Lomellino per la provvista fatta nella persona di D. Simone Gambino, *vigore litterarum regiarum hujusmodi electionis dat: in oppido Marritii die 18. mensis Julii 1574. cum suis litteris exequutorialibus die 25. Septembris 3. Ind. institutis 1574.*, pretese spedire le lettere d'istituzione, e ne commise a' Canonici della Cappella, *& eorum cuilibet, quem tu elegeris*, l'induzione al corporale possesso. Potea D. Simone Gambino farsi installare da chiunque avesse egli voluto; e da noi si credea certamente, che vi fosse seguito l'atto del possesso: ma il documento dall'Avversario prodotto, ci ha mostrato il contrario; perciocchè non vi fu data esecuzione alcuna [2]. Qui si dee anche riflettere, che l'Autore della contraria Scrittura vuol correggere l'abbaglio dell'Abate Pirri, il quale scrisse, che *Simone Gambino* era stato *a Cantore institutus*: all'incontro soggiugne l'Avversario, che *il diploma ci attesti di essere stato presentato all'Arcivescovo di Palermo, da cui fu istituito, e per sua delegazione posto in possesso da' Canonici della Cappella coll'intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile, che ne distese l'atto, conforme similmente apparisce dalle lettere Arcivescovili* (3). Or chi crederebbe, che l'Avversario in correggendo gli abbagli altrui, egli ne raccoglie assai più, che non aggruppa parole? Dov'è, che apparisce dalle
 let-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XV. Die 27. Aprilis VII. Ind. 1564. Ven. Presbyter Bernardinus Losinaldo Canonicus S. Petri lo Palatio tamquam filius obedientiae te . . . induxisse, immisisse realem, & actua-lem, vacuum, liberam, & expeditam possessionem Canonicatus dicti S. Regii Palatii dictum Clericum Joannem de Mayda per stallum in Choro, & locum in Capitulo dictae Collegiate Ecclesiae, & alia insignia facientia in signum realis, & actualis possessionis, presentibus protestibus Rev. D. Balthasare Belloinvia, & Petro de Soris Canonicis dicti Sacri Palatii, unde &c. . . Idem de Marcus Antonius Mag. Not.

[2] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XVI.

[3] Scrittur. dell' Arciv. pag. 41.

lettere Arcivescovili, che Simone Gambino fu per delegazione dell'Arcivescovo posto in possesso da' Canonici della Cappella coll' intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile, quando in quelle non vi fu affatto disteso l'atto, come dalle istesse lettere Arcivescovili apparisce? E dov'è anche vero, che Simone Gambino fu presentato all'Arcivescovo di Palermo, quando per dichiarazione fatta dallo stesso Contraddittore (1), non mai la Regia Curia faceva la presentazione agli Arcivescovi, ma il facevano clandestinamente quelli scrupolosi Provisti, i quali dopo di avere del tutto abbandonata quella Chiesa palatina, nel tempo medesimo si gravavano di scrupoli insieme, e di merito colla Curia Arcivescovile? Che adunque diremo nel caso, che vi siano le pretese lettere Arcivescovili senza l'atto del possesso? Egli è agevole disciorre un tal dubbio, se si ponga mente alle cose narrate; perciocchè ciò dovea poter avvenire, che quantunque la Curia Arcivescovile si facesse lecito di spedire le lettere d'istituzione a tutti coloro, che potea indurre a ciò fare; pur nondimeno non tutte le circostanze permisero, che quelle lettere clandestinamente si potessero coll'atto del possesso eseguire; ed in conseguenza non potea evitare, che un tal atto si eseguisse dal Cantore in virtù della sola cedola Regale; senza farsi menzione alcuna della Curia Arcivescovile, come advenne a *Simone Gambino*, il quale fu dal Cantore istituito, o sia installato; ed in ciò non ha errato il Pirri, ma del Pirri il Censore.

XXXIII. Sieguono poi nell'anno 1577. quattro carte Arcivescovili, le quali si vogliono spedite per Gregorio Granco, per Antonio Ferraris, per Filippo Zuccaro, e per Bartolommeo Scallo. Tutte queste quattro carte ebbero la disgrazia di non essere affatto eseguite; perciocchè quantunque in ciascuna di quelle si commettesse la installazione a ciascun de' Canonici della Cappella ad

1577.
MANCA A QUEL-
LE EZIANDIO,
SPEDITE PER LI
CANONICI GRAN-
CO, FERRARIS,
ZUCCARO, E
SCALLO.

N 2

ele-

[1] Vedi sopra n. XII. pag. 83.

elezione, ed arbitrio de'Provisti, con quelle parole, *mandantes Canonicis ejusdem Cappella, & eorum cuilibet, quem tu elegeris*; pur nondimeno non si vede seguito l'atto del possesso in alcuna maniera [1]. Ed ecco come o del tutto, o in parte non è vero ciò, che dall'Avversario si è affermato con una general proposizione, che a tutte le susseguenti lettere, spedite dopo quelle de' Canonici Leonfanti, ed Amico, siavi l'atto del possesso già dato coll' intervento del Mastronotajo della Curia Arcivescovile, che i predetti atti distese; perciocchè in tutta la narrata serie appena incontrasene un solo nell'anno appunto 1564., ove vollesi installato il Canonico Giovanni Maida; ed all'incontro quasi a tutte le altre carte non fu dato il chiesto possesso, o se ad alcuna di esse vi si osserva descritto, vi manca quella solennità, che lo stesso Avversario ha dato ad intendere, che vi sia in tutte intervenuta.

RIFLESSIONE
SULLA VARIETA'
DELLE LETTERE
ARCIVESCOVILI.

XXXIV. Or chi non vede quanto più risalti l'intrusione, e lo spoglio da que' medesimi documenti dalla Parte prodotti? Non si verrebbe mai al termine, se ciascheduna delle rapportate carte si volesse a minuto esame sottoporre. Ci basterà solo di avere secondo la ragion de'tempi quelle disposte, perchè possa ciascuno ravvisarvi *come, e con quali mezzi*, e con quanto *studio, ed artificio* procurarono gli Uffiziali della Curia Arcivescovile di ammassare le rapportate carte nel loro Archivio, acciocchè manifestando a suo tempo molti, e replicati atti, potessero farsi più sicura la preda: e si è a sufficienza avvertito, come nella desolazione della Cappella, in cui era a quei tempi, si facea alcuna volta apparire essersi dato il possesso ai nuovi Canonici, ove v' intervenisse alcun altro che fosse del tutto divoto, ed ubbidiente a quella Curia Arcivescovile: e pure ciò si praticò con sì fatta delicatezza, e con tale accorgimento, che appena una volta, se pur è vero, nell'anno 1564. si fece intervenire in quella già

ab-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XVII. XXII. XXIII. e XXIV.

abbandonata, e desolatissima Chiesa il Mastronotajo della Corte Arcivescovile a distenderne l'atto del possesso: ed allora fu la prima volta, che si attentò, a farvi porre il piede ad un Ufficiale di quella Curia, il che fin dall'anno 1132. per lo corso continuato di quattro, e più Secoli non s'incontra vestigio, che quella Curia Arcivescovile avesse fatto penetrare in quel sagro edificio immediatamente sottoposto per legge di fondazione alla Sagra Regal Persona, un qualche suo Subalterno ad esercitarvi alcun atto giuridizionale. Perciocchè quantunque si eran composte a talento della Curia le narrate carte d'istituzione, tutto erasi clandestinamente operato, perchè il Re, del cui interesse si trattava, alcuna cosa non mai ne risapesse; ed *in tempo*, che i Regj Ufficiali non prendesser cura di una Cappella *deserta*, e che nè anche que' Chierici, i quali ne traevano appena trè tarì siciliani, ne potessero esser solleciti, come farebbe volentieri avvenuto, se le prebende fossero state e pingui, e fertili, come prima; dimanierachè avessero richiamata l'attenzione e vigilanza, così de' Regj Ministri, che de' Pretensori. Ed invero tale è la condizione delle cose umane, che si trascuri quel fondo per un qualche accidente già sterile divenuto, ed in tal guisa, come fossesi abbandonato al primo occupante, assai volte adviene, che nel giro degli anni, delle vicende, e de' cambiamenti, da altrui vi s'inalberi col dolce nome di possesso il fallace titolo della rea intrusione.

XXXV. Veniamo all'anno 1581. ove dobbiam ragionare di una provista del Re Filippo II. Erano oramai scorsi dal 1524., o sia dal primo atto della clandestina intrusione anni 57., che nel corso di questa età, e nelle narrate circostanze della Regia Cappella, cioè dell'abbandonamento del palazzo Regale, dell'assenza dei Re, ed anche dei Vicerè, i quali per lo più facevano residenza in Messina; della lontananza anche del Cappellan Maggiore, che stavasene in S. Lucia di Melazzo, e del Cantore, il quale risedeva in Roma, o in Ispagna; avea la Curia Arcivescovile

tan-

1581.
SI ENTRA A PAR-
LARE DELLE
PROVISTE DELLA
CANTORIA.

tante carte ammassate nel suo Archivio , quante di sopra ne rapportammo . Dovea perciò essere furta la opinione , o più tosto erasi oramai fatto sorgere il dubbio se l' Arcivescovo dovesse istituire . A queste circostanze si aggiunse un'altra favorevolissima alla intrusione Arcivescovile , conciossiachè fin dall'anno 1495. non riuscì mai alla Regia Corte di continuare gli atti collativi della Cantoria in quella stessa guisa, che si era mai sempre praticato in tutta l'età precedente ; perchè avvenne, che tutte le proviste della Cantoria suddetta , incominciando da Gio: Sanchez fino a Giovanantonio Viperano , cioè dire dal predetto anno 1495. fino all' anno 1581. furon fatte da' Romani Pontefici , perciocchè quel Benefizio passò da mano in mano per rassegna *in favorem* da un Provisto ad un altro , precedente l' autorità , ed approvazione del Re . Un tal fatto non solo non si controverte dall' Avversario , ma il conferma con quelle parole : *rassegnata pochi anni dopo da Alfonso Cortes la Cantoria in favore di Giovanni Sanchez , fu fatta a quest'ultimo a presentazione Regale (volle dire coll' autorità , e consenso del Re ordinario Collatore) da Alessandro VI. la Bolla d' istituzione in data del 1495. per causa della rassegna in favore , che far si dovea in mano del Papa (1) . E poi soggiugne : da questo (Giovanni Sanchez) in poi riceverono i Cantori le Bolle d' istituzione dal Papa inclusivamente sino ad Antonio Viperano (2) . E poco dopo conchiude così : qual cosa niente pregiudicò all' autorità ordinaria , e continuazione di possesso degli Arcivescovi (volle dire de' Re) , anzi tener si dee , come fosse stata da essi loro (o piuttosto dai Re di Sicilia) conferita la Cantoria , conferendola il Papa come Ordinario degli Ordinarij , secondo dicono i Canonisti .*

PERCHE' CONFERRITA ALCUNE VOLTE DAL PAPA IN LUOGO DEL RE .

XXXVI. Ed invero se luminosamente dimostrammo nel capitolo precedente, che la Cantoria era stata mai sempre conferita dai Rè di Sicilia fino all' anno 1493. i quali fatti

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. XLV.

(2) Scritt. dell' Arciv. pag. XLVI.

ti dall' Autore della contraria scrittura si sono forse ignorati, e se tutti i predecessori sovrani Angioini, Aragonesi, e Castigliani, come ordinarj Collatori, conferirono mai sempre la Cantoria suddetta, come apparisce dalle rapportate cedole collative; ove poi nell' anno 1495. fino al 1581. Ferdinando il Cattolico, ed i suoi Successori ammisero le rassegne *in favorem*, ed ove si trattava di derogazione al jus comune Canonico, bisognandovi Pontificia dispensa, e perciò conferendosi da Romani Pontefici la Cantoria suddetta, una tal *cosa niente pregiudicò*, per servirmi delle parole dell'Avversario, *all' autorità ordinaria, e continuazion di possesso de' Rè di Sicilia, anzi tener si dee come fosse stata da essoloro conferita la Cantoria, conferendola il Papa come Ordinario degli Ordinarj*. Ed ecco, che siccome i Rè di Sicilia furono ordinarj collatori della Cantoria fino all'anno 1495., così da quell'anno in poi fino al 1581. bisognandovi il ministero del Sommo Pontefice, e perciò conferendosi dal Papa per la chiesta Pontificia derogazione a' sagri Canonj, *tener si dee come fosse stata dagli stessi Rè conferita* fino all'anno 1581. nel qual tempo facendosi la nuova provvista in favore di Gio: Antonio Viperano, non vi fu la necessità di ricorrere alla S. Sede, come erasi praticato nelle antecedenti provviste per ottenere derogazione, e dispensa.

XXXVII. Ma farà curioso ognuno di sapere, come mai seguì nell'anno appunto 1581. la provvista della Cantoria in persona del Viperano. Il corso di 90. anni che il Papa avea conferito coll' approvazione, e consenso del Rè, dovea far del tutto perdere la memoria della ragion collativa della Corona di Sicilia: le Bolle Pontificie, colle quali per lo più si delegava agli Arcivescovi di Palermo l'approvazione, e conferma de' Provisti della Cantoria, i quali per lo più se ne stavano in Roma, o alla Corte di Spagna contenti del tenue frutto della loro prebenda; e la continuazione di vederfi la Curia Arcivescovile per delegazione Pontificia dare a quelle la solita esecuzione: tutte queste

RIFLESSIONE SU
DI CIO.

ste cose unite insieme diedero agli Arcivescovi nuovi pretesi a poter col tempo pretendere ciò che voglion menare ad effetto: ed all'incontro essendo la Corte in Ispagna, nè bene informata de' diritti esercitati da' predecessori Rè di Sicilia, si dovea temere che del tutto rimanesse estinta la ragion collativa di quella Corona.

1581.
CEDOLA DEL RE
FILIPPO II. A PRO
DI GIO:ANTONIO
VIPERANO,

XXXVIII. E pure tanti accidenti, che vi concorsero, i quali uniti a quello della totale desolazione della Cappella, che tuttavia nel 1581. perdurava, come diremo frà poco, non furon bastevoli ad estinguere del tutto la memoria del Regal diritto collativo. Anzi di più, lo stesso Rè Filippo II. non lasciò di far uso della autorità collativa in quelle cedole, che dobbiam rapportare. Eccone le parole: *Nos Philippus &c. . . . Cum obitu Rev. admodum in Christo Patris Cardinalis Lomellini beneficium Cantoriae Ecclesiae S. Petri Palatii nostrae felicitis Urbis Panormi vacare censeatur tu devote nobis dilecte Joannes Antoni Viperane Capellane noster . . . in mentem venisti . . . dictum Beneficium Cantoriae praemisso modo vacans tibi . . . cum omnibus, & singulis juribus*... **CONFERIMUS, CONCEDIMUS, ET COMMENDAMUS, VELTE DE ILLO INSTITUIMUS;** et, si opus est, praesentamus, praesentatumque exhibemus: admodum Rev. propterea in Christo Patrem Archiepiscopum Panormitanum, ejusque in spiritualibus, & temporalibus Vicarium Generalem, Canonicos, seu aliam quamcumque personam Ecclesiasticam, **AD QUAM SPECTAT**, exhortantes, ut dictum Beneficium tibi conferant cum omnium jurium plenitudine. Mandantes insuper Illustri Proregi &c. Datum in Olyssipone die 17. mensis Julii ann. 1581. (1).

CHE CONTIENE
L' ATTO COLLA-
TIVO DEL RE.

XXXIX. La descritta cedola Regale contiene già l' atto collativo con quelle parole *conferimus, concedimus, & commendamus*. Credeva il Re che pur dovea essere quel Beneficio di sua libera collazione; ma come per anni 90. gli atti collativi precedenti eranfi fatti dalla S.Sede, non

era

[1] Nel Sommar. n. XXVI.

era ben chiaro agli Uffiziali della sua Segreteria, se un tal diritto senza esitazione alcuna gli si poteva appartenere; e perciò nel tempo medesimo, che spiegò la sua regalmente coll'atto collativo, vi aggiunse la clausola salutare, & , *si opus est, presentamus*: con quella dileguando ogni lesione, che si potrebbe fare al diritto di sua Corona. Si aggiugne, che la cedola Regale non fu solamente diretta all' Arcivescovo, e sua Curia, ma ad ogni altra persona Ecclesiastica, *ad quam spectat*; con ciò anche facendosi salva ogni ragione, che per la Regia delegazione si apparteneva a i soli Ministri della sua palatina Cappella. Per la qual cosa siccome si è dimostrato, che tutti i predecessori usarono l'immediato diritto collativo sopra la Cantoria, così non vennesi ad interrompere la continuazione dell'esercizio di un tal diritto dal Re Filippo II. ed in mezzo a tanti accidenti, e circostanze, le quali erano in que' tempi intervenute.

XL. Ma ecco l'Arcivescovo si fa avanti, e ci presenta le lettere d'istituzione spedite per D. Gio: Antonio Viperano. Eccone il tenore: *Nos D. Caesar Marullus &c. admodum Rev. D. Joanni Viperano filio in Christo dilecto salutem. Vita, ac morum honestas . . . hinc est quod in presentiarum vocat . . . Beneficium Cantoriae . . . de jure Regio Patronatus, cujus nominatio, & presentatio ad Sacram Catholicam Majestatem, & quia tu per praefatam Catholicam Majestatem fuisti in dicta Cantoria nominatus, & Cantorem praesentatus, vigore Regiarum litterarum hujus nominationis, Dat. Olyssipone 1581. cum suis litteris exequutorialibus dat. Messanae . . . Idcirco tenore praesentium . . . te in Cantorem dictae Ecclesiae . . . substituimus; & quatenus opus est, in Cantorem praedictae Cantoriae facimus, creamus, & nominamus, cum omnibus, & singulis juribus . . . Mandantes . . . Canonicis ejusdem Ecclesiae, & eorum cuilibet, quem tu elegeris, quatenus te in actualem . . . possessionem . . . ponat, & inducat . . . vocemque in Choro tradi faciat &c. Datum Pan. 8. Nov. 7. Ind. 1581. (1).*

1581.
PRETESE LETTERE
ARCIVESCOVOLI
PEL CANTOR
VIPERANI

O

XLI.

(1) Nel Sommar. n. XXVII.

INFEDELE RIAS-
SUNTO DELLA RE-
GAL CEDOLA FAT-
TO DALLA CURIA
ARCIVESCOVILE,

XL I. Or chi non vede la strana rivoluzione delle cose umane?

Il Rè Filippo II. intende esercitare un libero *atto collativo* con quelle parole, *conferimus, concedimus, & commendamus, vel te de illo instituimus*: poi soggiugne, *ET, SI OPUS EST, presentamus*, vale a dire che non assolutamente presenta; ma vuol purificata quella condizione *si opus est*: E pure nelle trascritte lettere Arcivescovili si riassume la Regal cedola, come se quella contenesse non alcun *atto collativo*, ma un semplice, e puro e non *condizionato* *atto presentativo* con quelle parole: *Et quia tu . . . fuisti in dicta Cantoria nominatus, & in Cantorem presentatus vigore Regiarum literarum hujus nominationis dat. Olyssipone &c.* ed in tal guisa la condizione *SI OPUS EST presentamus* si distrugge, e si annulla. Quando voleasi procedere colla buona fede, perchè la Curia Arcivescovile non procurò di manifestare il suo preteso diritto, e così *purificare* la condizione apposta nella cedola Regale, che anzi col fatto l'occulta? E certamente non potea la faccenda condursi altrimenti; perciocchè ove si fosse a que' tempi fatto lo scrutinio delle cose, si sarebbe manifestata la vicina intrusione: e perciò conveniva col silenzio quella ricoprire, e nascondere. Ma vi è di più a riflettere sulle lettere divise. La Curia Arcivescovile senza far parola dell' *atto collativo* del Re, e del *condizionato* *atto presentativo*, ma come se il Re avesse fatta un' assoluta presentazione, istituisce prima così; *te in Cantorem substituimus*: e di poi come se il Re non avesse ne anche diritto di *presentare*, rivolge il *condizionato* *atto presentativo* del Re, in un' assoluta e libera collazione Arcivescovile, con quelle parole: *& quatenus opus est, in Cantorem predicta Cantoria facimus, creamus, & nominamus*: se pur non si voglia intendere, come si dovrebbe, che abbia in tal guisa la stessa Curia Arcivescovile lasciato l'atto suo collativo *condizionato*, ed incerto.

1587.
IN TEMPO, CHE LA
CAPPELLA ERA
TUTTAVIA DESER-
TA, POI RISTABI-
LITA.

XLII. Giova qui avvertire, che il Cantor Viperani stavasene *apud Regiam Curiam* fuori Palermo, perchè durava tuttavvia

la

la defolazione della Cappella palatina; e nell'anno 1582. visitandola Francesco del Pozzo, Regio Visitatore, vi trovò *aliquos Canonicos solo nomine*, i quali solamente quattro volte l'anno v' intervenivano (1), cioè tre volte di più di prima: perchè vi si volle provvedere, con farne relazione al Re Filippo II., ed al Vicerè di quel tempo Marcantonio Colonna, il quale nel 1584. vi diè qualche riparo; e fattane consulta al Re Cattolico, non prima però del 1587. vi si ristabilì colle prebende il culto, a tenore della fondazione del Re Ruggiero in quella maniera, che si racconta dall' Abate Pirri (2), il quale attesta fra le altre cose, che Gaspare Viperano, come Procuratore del Cantore suo fratello, provvedeva l'ufficio de' Correndati, e che il Tesoriere della Cappella era Tommaso di Afflitto, il quale era Cantore della Chiesa Metropolitana, ed era anche Vicario Generale della Curia Arcivescovile (3). Ecco in quale abbandono

O 2

era ..

(1) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 45.

Quo (Joan. Antonio Viperano) apud Regiam Curiam agente anno 1582. Franciscus de Puteo Regius visitator aliquos Canonicos solo nomine, qui solum quater in Regia Capella intererant, videlicet die 29. Junii festo SS. Petri, & Pauli; die 22. Februarii in Cathedra S. Petri; primo Augusti festo S. Petri ad Vincula; & in die Ascensionis Domini ad processiones celebrandas, qua a Templo praedicta Capella exire (teste dicto Visitatore) consueverant.

(2) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 45.

Quamobrem (Franciscus de Puteo) considerans hanc Ecclesiam vinculo obligationis, ac titulo oneroso ob beneficia a Deo accepta, & pro animarum salute, peccatorumque remedio a Rege primo Sicilia Rogerio fundatam esse, & consequenter successores Reges ea adimplere in conscientia teneri, scripsit Regi Philippo Secundo, ut ad primum reduceret statum, & Marco Antonio Colonna tunc Proregi consulit, ut penitus Canonici cum Praebendis ad sacra munia exequenda eligerentur. Interim Cantoris Procurator Gaspar Viperanus frater providebat officium Correndatorum. Tunc Thesaurarius erat Thomas de Afflitto Cantor Metropolitana Ecclesia. E più avanti. Interea receptis Prorogis, ac Visitatoris de Puteo litteris, Rex per litteras datas Matritii 12. Decembris 1586. Cantorem cum suis Feudis, & Redditibus reliquit, octo Praebendas, sive Canonicatus, Thesaurarium, duos Personatus, & octo Chorodatos, quatuor Diaconos, Organistam, Musicam, & duos Sacristas cum aureis 3500. annuis super spoliis constituit.

(3) Pirri ivi medesimo.

era a que' tempi quella Regale Basilica , che tutti intraprendevano ad esercitarvi una qualche autorità: vedendosi, che un Procuratore del Cantore si arrogava la facoltà di costituirvi i Correndati , e che il Tesoriere di quella era un Cantore della Chiesa Metropolitana , e *general Vicario* di quella Curia : nè si vede che o il Vicario Generale si dolesse di ciò, che praticava il Viperano destinando *propria auctoritate* i Correndati nella Cappella senza la istituzione Arcivescovile, o che il Viperano prendesse cura di ciò , che intraprendeva il Tesoriere , come Cantore della Chiesa Metropolitana , e come Vicario generale di quella Curia .

SI MANIFESTA L' ABBAGLIO PRESO INTORNO AL CANTOR VIPERANO,

XLIII. Or in tale stato di cose, qual esito potea avere l'atto *collativo* del Re Filippo II. qual ricerca ed esame voleasi fare in quelle sì lagrimevoli circostanze? E pure l'accorto Contraddittore, il quale nella sua Scrittura poteva recar in trionfo le lettere d'istituzione spedite già nel 1581. pel Cantor Viperani, non solo non fa di quelle parola, che anzi *include* nelle Bolle Pontificie, ancora quelle del Viperano con dire, che *ricevettero* i Cantori le Bolle *d'istituzione dal Papa inclusivamente fino ad Antonio Viperano, conforme ce ne fanno testimonianza* le medesime inserite nelle regali esecutorie, Pirro, e le visite de' Regj Visitatori; allor quando dovea ben avvertire, che l' Abate Pirro cita appunto la Regal Cedola *dat. Olysiptore 17. Julii ejusdem (anni 1581.), execut. Messanae (1)*, la quale è quella appunto di sopra rapportata; a cui si pretende che siano succedute le pretese lettere Arcivescovili, da noi anche fedelmente rapportate; quantunque non costi, che siavi a quelle succeduto l'atto del preteso possesso coll' intervento del Mastronotajo della stessa Curia Arcivescovile. Cita inoltre la visita di Francesco del Pozzo fatta, com'egli dice, ma con errore, nel 1580., quando, come si è veduto, nell'anno seguente 1581. fu segnata la cedola regale, e nell'anno

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. 46.

anno 1582. fu la Cappella visitata dal predetto Regio Visitatore. Ma gli si condonò un sì fatto abbaglio; comechè potrebbe altri dire; *aliquid monstri alit*: ed ascoltiam da lui quando si fu la prima volta, che gli Arcivescovi cominciarono ad istituire anche i Cantori.

XLIV. Il Contraddittore incomincia così: *Tornarono di nuovo gli Arcivescovi* (volle dire s'intrufarono la prima volta) *a far le medesime* (lettere d'istituzione per la Cantoria) *dopo la tenuta del Concilio di Trento eseguito solennemente in Sicilia nel 1564. previo editto di Filippo II. come appare da un diploma dello stesso Filippo II. in data del 1591. pel Cantor Cantavena, nel quale vi fa espressa menzione di sua Regal Presentazione all'Arcivescovo (1): cioè dire, che dopo le proviste Pontificie della Cantoria si pretende, che l'Arcivescovo tornasse a far l'istesso che avea fatto prima di quelle: all'incontro si è dimostrato nel precedente capitolo, che fino al 1495. non mai gli Arcivescovi spedirono le lettere d'istituzione per la Cantoria, con assoluto diritto collativo provveduta da tutti i Re di Sicilia, e che dal 1495. fino ai tempi di cui parliamo per le rassegne *in favorem*, e per le riserve contenute *in corpore juris* si fecero dal Papa come Ordinario degli Ordinarij per la chiesa derogazione a'Sagri Canonj; dunque ne' tempi appunto, di cui parliamo, non tornarono gli Arcivescovi a spedir le lettere d'istituzione per la Cantoria, ma s'intrufarono essi la prima volta a spedirle. E s'egli è pur vero, che la Curia Arcivescovile pretese anche spedire le lettere d'istituzione pel Cantor Viperani: la prima intrusione per la Cantoria fu nel 1581. quando anche la Cappella era tuttavia abbandonata, e deserta. Ma lasciando stare, che l'Arcivescovo non fa menzione della provista di un Canonicato per D. Antonio de Noto fatta dallo stesso Re Filippo II. nel 1586., come da una carta, che egli presenta, che vuol estrarre dall'archivio Arcivescovile, ove comechè fiavi la parola *nominamus*, vi è anche la clausola, SEU TE DE DICTO CANONICATU
IN.*

1586. 1591.
E L'ALTRO INTOR-
NO AL CANTOR
CANTAVENA.

[1] Scritt. dell' Arciv. pag. 46.

INSTITUIMUS . . . e di cui anche si portano lettere Arcivescovili (1); contempliamo un poco le parole del Diploma del Re Filippo II. spedite per lo Cantore Cantavena nell'anno 1592. Eccole rapportate nella contraria Scrittura nella seguente maniera *dictam Præbendam Cantarie predicto modo vacantem tibi prefato Domino Gulielmo Cantavena cum omnibus, & singulis juribus &c. prout dictus Joannes Antonius Viperanus illam habuit, tenuit, & possedit, conferimus &c. præsentamus, præsentatumque exhibemus* (2). Ma che dirà l'Avversario di quelle parole da lui così rapportate: *Conferimus &c. præsentamus*. Certamente nulla ne saprà dire; perciocchè non si avvide, che il suo negligente Copista in trascrivendo la cedola Regale tra *il conferimus, ed il præsentamus* volle supplire con un *ET CÆTERA* quella fastidiosissima clausola *SI OPUS EST*, che dimostra appunto l'atto *collativo* del Re, e' *condizionato* atto presentativo? ed in tal guisa non potendosi più dare ad intendere, che il *conferimus* abbia forza di *præsentamus*, tutta la fallace ombra di una tal pretensione si dilegua e disperde. Dee adunque al suo negligente Copista o la noja, o il vantaggio di non essersi mai accorto di quel *SI OPUS EST*: perciocchè altrimenti o dovea tralasciare la incominciata impresa, o gravissimo imbarazzo gli sarebbe stato a dover riformare il suo sistema.

E GLI ALTRI ERRORI INTUTTE LE PROVISTE SUCCESSIVE.

XLV. Già l'Avversario avendo del tutto sposato l'errore del suo Copista, non s' incomoda di vantaggio, perciocchè soggiugne: *E così si è praticato fino all'ultimo Ciantro Filingeri* (3), cioè dire, com' egli suppone, che dal 1591. fino alla provista fatta del Ciantro Filingeri nel 1750. sempre nelle Regali cedole si è fatta la presentazione agli Arcivescovi. All'incontro affermiamo noi con verità, che dal 1581. in avanti tutte le cedole regali contengono quel medesimo atto *collativo*, e quel *condizionato* atto presentativo, come avvissammo in quella

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XXI. e n. XXVII.

(2) Scritt. dell' Arciv. pag. XLVII. (3) Ivi.

la spedita a pro del Cantore Gio: Antonio Viperani nella guisa di sopra descritta : *Conferimus , concedimus , & commendamus , seu te de illo instituimus , & , SI OPUS EST , presentamus ;* e la delegazione facevasi generalmente sì all' Arcivescovo , che a' Canonici della Cappella , come ad ogni altra persona Ecclesiastica , *ad quam spectat* . Eccone brevemente la serie delle Regali cedole per la Cantoria spedite dal 1581. in avanti .

XLVI. Dopo quelle rapportate per Gio: Antonio Viperani, succedono le altre a pro del Cantore Girolamo Pitigliano , il quale ebbe la disgrazia di far naufragio nell'arrivo a Palermo (1). La cedole Regale era stata già esecutoriata dal Vicerè Conte di Alva . Vi si legge l'atto collativo del Re col *conferimus , concedimus , & commendamus , seu te de illo instituimus* , a cui succede l'atto condizionato presentativo, *& , SI OPUS EST , presentamus ;* e fu diretta anche ad' ogni altra persona Ecclesiastica , *ad quam spectat* . Le lettere esecutoriali del Vicerè furono in tali termini concepite : *Volentes nos , regiis , ut tenemur , parere mandatis providimus , & in harum serie vos Spirituales , & Ecclesiasticas personas moneamus , attenteque hortamur , vobisque vero temporalibus dicimus , et mandamus expresse , quatenus preinsertam Regiam provisionem , omniaque et singula in eo contenta . . . exequamini , compleatis , et observetis , compleri , et inviolabiliter observari per quos decet , faciatis ad unquem juxta sui seriem etc. (2) .*

1589.
FORMA DELLA
CEDOLA A PRO
DEL CANTOR PI-
TIGLIANO .

XLVII. Nell' anno 1592. fu provveduto della Cantoria Guglielmo Cantavena , il quale era prima Canonico della Chiesa Metropolitana (3) . Si rapportano nella contraria scrittura alcune parole della cedola Regale del Re Filippo II. , che si conserva per avventura dall'Arcivescovo ; quantunque negli archivj pubblici di Palermo non vi sia affatto registrata , come l'attesta Lucantonio de

1592. 1598. 1626.
1646. 1655. 1662.
1666.
UNIFORME ALLE
SUSSEGUENTI ,

[1] Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 46. *Qui (Hieronymus Pesignani) in adventu Panormum in mari submersus est eodem anno (1589.)*

(2) Nel Sommar. n. XXVIII.

(3) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 47.

de Laredo conservadore de' registri, il quale attesta eziandio, che quelle del 1631. pel Cantore Luigi de los Cameros parimente vi manchino (1). Fu seguentemente nel 1598. per morte del Cantavena conferita la Cantoria a D. Agostino Basilio: vi si legge nella Regal cedola del Re Filippo III. l'atto collativo, e l'condizionato atto presentativo cogli stessi termini, che nelle precedenti (2). La medesima forma contengono quelle del Cantore Filippo Barresi del 1626. (3): le altre pel Cantore Antonino Colorasi dell'anno 1646. (4): quelle pel Cantore Ferdinando del Castillo dell'anno 1655. (5): le altre pel Cantore Agnolo di Grazia del 1662. (6): e quelle spedite pel Cantore Giovanni Guingles dell'anno 1666. in tempo dell'età pupillare di Carlo II. (7). Ed in tutte le lettere esecutoriali de' Vicerè si usano termini consimili a quelli, che osservammo nelle esecutoriali spedite pel Cantor Pitigliano.

1713. 1734.
ED ALLE PROVI-
STE DELLA CAN-
TORIA NEL COR-
RENTE SECOLO.

XLVIII. Finalmente nel corrente secolo s' incontra nell'anno 1713. la cedola del gloriosissimo Re delle Spagne Filippo V. augustissimo avo del Re N.S. spedita a pro di Francesco Catena, nella quale, com' in tutte le precedenti, si contiene l'atto *collativo* colle celebrate parole: *præbendam Cantoriae . . . CONFERIMUS, CONCEDIMUS, ET COMMENDAMUS, vel te de ipsa INSTITUIMUS*, a cui succede il condizionato atto presentativo (8). E nell'anno 1734. Teodoro di Lorenzo, e Novarro fu destinato Cantore dall'Imperador Carlo VI. con atto collativo, come nelle altre proviste; e col condizionato atto presentativo; e colla direzione eziandio *ad aliam quamcunque personam Ecclesiasticam, ad quam spectat* (9).

XLIX.

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Nel Sommar. n. XXIX. | [2] Ivi n. XXX. |
| (3) Nel Sommar. n. XXXI. Si avverta, che dopo il Cantore Barresi fu Luigi de los Cameros, ma negli archivj manca la cedola di costui, che non fu registrata. | |
| [4] Nel Sommar. n. XXXII. | [5] Ivi n. XXXIII. |
| [6] Ivi n. XXXIV. | [7] Ivi n. XXXV. |
| [8] Ivi n. XXXVI. | [9] Ivi n. XXXVII. |

XLIX. Or ci dica l'Avversario, se sia pur vero che tutti i Sovrani da Filippo II. in avanti abbiano fatta agli Arcivescovi un' assoluta presentazione? se quel suo buon Copista, che non intendeva la forza di quel *SI OPUS EST*, in trascrivendo vi supplì l' *et cetera*; come poi l'Autore della contraria scrittura in leggendo tante cedole, non vide mai, e mai non gli saltò negli occhi quel *SI OPUS EST*, in tutte le rapportate cedole costantemente replicato? Ma come dovea ciò avvertire, se egli era tutto occupato a contemplar solo le lettere Arcivescovili. Dunque ci mostri almeno quali sono le altre carte dell' Arcivescovo. Ci presenta soltanto quelle dell'anno 1636. pel Cantore D. Luigi de los Cameras, alle quali manca l'atto del possesso, come in quelle si osserva (1); e le altre lettere d'istituzione col preteso atto di possesso, spedite nell'anno 1638. pel Canonico Sebastiano Milazzo (2): e si duole poi, che le altre carte rimasero consumate dal fuoco. Ma faranno forse le precedenti all'incendio? Non già, perciocchè ha quelle tutte aggruppate dal 1524., o sia dall'originaria e clandestina intrusione in avanti: le suffeguenti nè anche poteano essere dall'incendio consumate, perciocchè l'epoca dell'incendio si è da lui fissata in tempo dell' Arcivescovo Cardinal Doria, il quale si morì nell'anno 1642. Sicchè egli è ben fondato il dirsi, che non sempre è riuscito a quella Curia Arcivescovile, in trattandosi di sorprese, d'indurre tutti i provisti a sottoporre le Regali cedole collative alla istituzione di quella Curia.

E PERCIÒ NON
MAI SI È FAT-
TA UN ASSOLU-
TA PRESENTA-
ZIONE AGLI AR-
CIVESCOVI,

L. Ma abbia la Curia, come pretende, spedite le altre lettere d'istituzione nel secolo passato, il che non costa; e sia a quelle tutte succeduto con ogni formalità l'atto del possesso, il che anche non costa: si potrà mai recare alcun pregiudizio a tutti i replicati atti *collativi* de' Sovrani di Sicilia, quante volte non siasi purificata la condizione in tutte le regali cedole apposta: *et SI OPUS EST, presentamus*? Ed in conseguenza non essendosi una tal condizione purificata, in qualunque mo-

NE' PREGIUDICA
ALL' ATTO COL-
LATIVO LA CON-
DIZIONE NON PU-
RIFICATA DELL'
ATTO PRESEN-
TATIVO.

P do

(1) Nel Sommar. dell'Arciv. n. XXX.

(2) Ivi n. XXXI.

do fiasi data efecuzione alle cedole regali , fi rimane nel fuo pieno vigore così l'atto *collativo* del Rè efpresso con que' termini , *conferimus, concedimus, & commendamus, vel eo de illo instituimus*; come eziandio l'atto della pretesa istituzione della Curia Arcivescovile , *ad quam non spectabat*, si risolve *vi regii juris collativi* ad un mero atto delegato per la sola istallazione, e possesso, nella istessa guisa, come se il Re avesse a quella delegato la semplice, e mera efecuzione.

1744.
LETTERE ARCI-
VESCOVILI, COSÌ
PEL CANONICO
MARINI,

LI. Ma ecco, che l'Avversario c'invita nel corrente secolo a contemplare le altre lettere Arcivescovili . Da un attestato del Mastronotajo di quella Curia si vuole, che così nel 1713. pel Cantore Catena, come nel 1734. pel Cantore di Lorenzo, sianvi state le pretese lettere, comechè l'Avversario non le produca (1). Ha creduto poi ben fatto di presentarne quelle del 1744. spedite pel Canonico Luigi Marini sull'avviso, che gli possa giovare, che il Principe Corsini Vicerè di Sicilia, a cui fu con dispaccio dalla Maestà del Re Cattolico comunicata la notizia, partecipasse all' Arcivescovo la provista fattane da Sua Maestà (2). Ma non si sa comprendere, qual vantaggio voglia trarne da ciò il valente Contraddittore; perciocchè quando il Vicerè avea fatto sentire all' Arcivescovo, che il Rè avea *conferito*, non altro intendeva richieder da lui, che come Delegato di S. M. desse *efecuzione al Regal Ordine*, con fare istituire, o sia istallare il Provisto. All' incontro, che mai fece quella Curia Arcivescovile, come si ricava dalle lettere presentate dall' Arcivescovo? In dorso del chiro-

gra-

(1) Nel Sommar. n. XXXVIII.

(2) Ecco le parole del viglietto del Vicerè *Aviendose degnado el Rey segun se ne insinua con su Real despacho expedido por via de la Secretaria de Estado del Ecclesiastico en dada de primero del corriente de CONFERIR a D. Luis Marini el Canonicado da la Real Capilla de S. Pedro de este Real Palacio, che vacò por muerte de D. Antonino Marambella, doy a V.E. esta notifica para que en su inteligencia y en execucion de Real orden pase luego a expedir las solitas letras de istitucion, a finque se ponga en posesion del referido Canonicato el mencionado D. Luis. Dios garde a V. E. muchos años como desseo. Palacio 9. Febrero 1744. Excellentifs. Señor. El Principe Corsini -- Excellentifs. Señor Arzobispo de esta Ciudad.*

grafo del Vicerè distese il decreto che si eseguisse l'atto collativo del Rè, e poi con un atto contraddidente si soggiugne, che si faceessero le lettere d' istituzione in forma, colle seguenti parole: *In dorso cuius E.S. chirographi, fuit per nos provisum, quod præs. reg., & exequatur, & fiant literæ Institutionis in forma* (1). Si spediscono quindi le pretese lettere colla formola *approbamus & instituimus, & quatenus opus est, conferimus, & donamus*; e poi si vede quivi registrato l'atto del possesso, coll'intervento del Mastronotajo della Curia.

LII. Succedette a questa un'altra provvista del 1748. di un Canonico in persona di D. Giuseppe Vizzari. Si vollero anche spedire dalla Curia Arcivescovile le lettere d'istituzione, con farvi seguire l'atto del possesso nella stessa guisa di sopra descritta. Ma si rifletta, che l'Augustissimo Re Cattolico nulla sapea di ciò; anzi avendo prima *con atto collativo* concesso il Canonico al predetto Sacerdote, e datone l'avviso al Vicerè di Sicilia, questi il comunicò all'Arcivescovo con suo viglietto, ove impose al medesimo la sola induzione al possesso del nuovo Canonico, colle seguenti parole, che si veggon trascritte nella carta della pretesa istituzione Arcivescovile: *En consecuencia de aver S. M. CONFERIDO al Sacerdote D. Joseph Vizzari el Canonico de la Capilla de S. Pedro de Real Palacio vacante por muerte del Canonigo D. Jayma Labrosio, prevengo a V.S. Ill. anunciando lo real orden expedido por via de la Secretaria de Estado del despacho Ecclesiastico en dada de' 20. dell' espirato, disponga lo conveniente paraque el riferido D. Joseph Vizzari sea segun el solito puesto en posesion del espresado canonico* (2). Qual vantaggio adunque può ritrarre l'Arcivescovo da sì fatti viglietti dei Vicerè, quando da quelli apparisce, che il Re abbia *conferito*, e non presentato? senzachè essendovi in tutte le regali cedole compreso l'atto collativo, nulla giovava all'Arcivescovo qualunque espressione, di cui i Vicerè avessero fatto uso ne' loro viglietti, i quali devono avere ogni rap-

1748.
COME PEL CA-
NONICO VIZZARI,
ANCHE NUL-
LE ED ABUSIVE.

P 2 por-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. n. XXXI. [2] Ivi n. XXXII.

SI DILEGUA IL
POSSESSO DELL'
ARCIVESCOVO,
CHE SI VUOL
FONDARE CO' DI-
PLOMI REGALI,
CHE MOSTRANO
IL CONTRARIO,

porto alle sole cedole Regali .

LIII. Dov' è adunque quel possesso antichissimo , ed immemorabile , che cotanto nella contraria scrittura si è decantato , e si decanta ? Cosa mai vuoi dare ad intendere con quelle esclamazioni fallaci : *Che dir dobbiamo del possesso immemorabile , che vanta in suo favore l' Arcivescovo di Palermo , e che gli stessi diplomi Regali ci convincono di non essere stato almeno interrotto per circa tre secoli (1) ?* Conviene , che oramai corregga quelle voci , e si avvegga una volta , che ne ha pur egli non solo manifestata la origine viziosa , ed infetta , ma eziandio i clandestini mezzi adoperati , onde si volle far sicura la preda , contraddicenti mai sempre , ed in tutti i tempi , ed in tutte le circostanze tutte le Regali cedole collative di tutti i Sovrani di Sicilia , o de' loro Vicerè dall'epoca dell'abusiva intrusione fino a dì nostri . E pure vollesi ostinatamente dall' Autore della contraria scrittura , proporre a dimostrare antichissimo il possesso di quella Curia , anche prima dell'epoca dell'intrusione , cioè prima del 1524 . Ma se finora ci ha stanchi con quelle sue lettere Arcivescovili , che incominciano del 1524 . in avanti , qual pompa non farà mai co' diplomi Regali , co' quali vuol egli *sopra tutto dimostrare antichissimo il possesso della Curia Arcivescovile* . Prima non però ci dica , e ci confermi se prima del 1524 . ha spedite mai lettere d'istituzione ? L'Avversario risponde , *non mai* , perciocchè alcuna non ne produce . Almeno ci dica , se prima del 1524 . abbiano i Sovrani fatta *nominatamente la presentazione agl' Arcivescovi* , e se ciò appaisca da' Regali diplomi . A questo attacco appunto l'Avversario c' invita ; perciocchè dopo di aver più , e più volte bagnato di lagrime molte facciuole della sua Scrittura , per la disgrazia sofferta dell'incendio dell'archivio Arcivescovile , del cui pretesto fu a debito luogo convinto (2) , vuol supplita *fortunatamente* una tal disgrazia da' diplomi Regali . Si leggano attentamente le sue parole nella nota trascritte (3) . Frattanto ci mostri i diplomi?

Ec-

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. 126.

(2) Vedi sopra pag. 75.

(3) Scrittur. dell'Arciv. pag. 42. *Ma oltre a ciò , se la disgrazia dell'in-*
cen-

ECCO, ~~incomincia~~ ^{incomincia} così : *Tal' è il diploma a tempo del Re Alfonso in un... pel Cantore Speciale, che vale a dire un secolo avanti... addotte lettere Arcivescovili. In questo vien così nominato* vo: *Nos enim Reverendissimos, ac Venerabiles in Christo Patres Archiepiscopum Panormitanum, aliosque Prælatos, & personas Ecclesiasticas requirimus, & hortamur attente, cunctisque, & singulis Officialibus Regni Sicilia mandamus expresse, quatenus præfarum Vassallum in Cantorem dicti Regii Palatii de CETERO habeant, teneant, atque præstent &c. Fin quì l'Autore della contraria scrittura. Ma qual cosa di grazia vuol egli trarne dalle trascritte parole? Forse in quelle contienfi la pretesa presentazione all' Arcivescovo? Oh se avesse il Contraddittore interamente letto un tal diploma, avrebbene riportato un tal merito, che in una causa del proprio Sovrano non contenderebbe sul vero: ed oh se lo avesse almeno interamente trascritto, vi farebbe in quello ravvisare da tutti la esclusione perpetua della Curia Arcivescovile. Già fu da noi un tal diploma nel precedente capitolo a debito luogo rapportato (1); e si rilegga di grazia, e si contempi, che il Vicerè in virtù del regal mandato di Alfonso, come vide vacare *in manibus Regis* la Cantoria, prescrisse, e commise nominatamente ai foli due Canonici della Cappella Michele di Cancellario, ed Antonio Rodus, la induzione di Vassallo di Speciale nel corporal possesso della Cantoria *virtute Regiarum literarum*, ed *IN VIM executionis, provisionis, & GRATIÆ**

*scendio riferito ci mette suor di stato a poter provare l' antico possesso dell' Arcivescovo con iscrizioni del suo Archivio anteriori al 1524. in circa, quantità di diplomi Regali ci suppliscono fortunatamente una tal mancanza, e ce ne somministrano esempli più antichi, domandandosi in essi nominatamente all' Arcivescovo l' istituzione, quantunque, come abbiamo finora veduto, lo stile della Regia Curia fosse stato ordinariamente di eliggerli, e domandarne l'immissione nel possesso a Ministri Ecclesiastici, e Secolari in generale, oppure di presentare ai medesimi colla clausola, o senza *ad quem, seu ad quos spectet*, per la pratica menzionata di solere per lo più i Vicerè, e i Presidenti del Regno domandarne agli Arcivescovi la confirmazione con biglietti separatamente da' diplomi.*

(1) Vedi sopra n. XLIX. e L. pag. 51. 52. e 53.

TIAE REGIAE. Succede poi una generale ~~esortazione~~ e mandato all' Arcivescovo di ~~D. I.~~, ed agli altri Prelati, e persone ~~ecclesiastiche~~, ed a tutti i Ministri ~~Seculari~~ *mus prefatum Vassallum in Cantorem dicti Sacri Regii Palatii Urbis prefata DE CETERO habeant, teneant, atque tractent*. Non si vuol altro adunque, se non che sì l' Arcivescovo, e gli altri Prelati, e persone Ecclesiastiche, come tutti gli Uffiziali del Regno di Sicilia riputassero, e trattassero Vassallo di Speciale qual Cantore della Cappella. Sarà dunque vero, che in un tal diploma si domanda, com' egli dice, *nominatam ente all' Arcivescovo l' istituzione?* Se potesse aver luogo una interpretazione sì strana, ne seguirebbe, che nel sopraccennato diploma si domandi anche l' istituzione a tutti gli altri Prelati, e persone Ecclesiastiche, ed a tutti, ed a ciascun Uffiziale del Regno di Sicilia.

PERCIÒ FORSE
NON LETTI DAL-
L'AVVERSARIO,

LIV. Seguita l' Avversario a rapportare il secondo diploma colle seguenti parole: *Tal è presso a poco un altro diploma in data del 1461. (volle dire 1460.) in persona del Canonico de Marino; che lascio di trascrivere (1).* Ma se il Contraddittore il lascia di trascrivere, il lasciò certamente di leggere; perciocchè in quello dopo di avere il Vicerè dichiarato, che vacava il Canonico per renunzia fatta *in manibus nostris nomine Regia Curia*, e che la collazione di quel Canonico si appartenga ad *Regiam dignitatem*, e che perciò il conferisce, e concede a Luca di Marino, cui vuol che si reputi qual Canonico della Cappella; *signanter* s' impone al Cantore, ed a tutti i Ministri della Cappella medesima, a cui fosse ricorso il Provisto, acciocchè ad *SOLAM ostensionem presentium*, e senza ministero di alcun altro Ecclesiastico, fosse indotto nel corporale possesso (2).

O NON CONSIDERATI.

LV. Succede l'altro Diploma, di cui vuol far uso l' Avversario colle seguenti parole: *Tal è similmente il Diploma di Ferdinando il Cattolico in data del 1492. in persona del Cantore D. Alfonso Cortes, ove con più chiarezza, e precisione si distingue la Regal presentazione dall' Istituzione Ar-*

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 42.

(2) V. sopra pag. 58. n. LVII.

*Arcivescovile, e possesso insieme corporale: non ostante che il Re vi dica a chiare note di appartenere a se pleno jure la disposizione della Cantoria, e di conferirla lui con tutta la pienezza del diritto, che modera per altro mediante la clausola, per quanto ci appartiene (1). Qui non fa mestiere rapportare di nuovo un tal diploma, che fu già da noi trascritto nel precedente Capitolo (2), ove si prevenne ad ogni contraria opposizione: senzachè si dee riflettere, come il Contraddittore istesso non nieghi, che il Re Ferdinando il Cattolico dica a chiare note di appartenere a se pleno jure la disposizione della Cantoria, e di conferirla lui con tutta la pienezza del diritto, e poi si vuole, che ne avesse fatta la presentazione, per farvi così intervenire un atto presentativo opposto del tutto, e contraddicente al libero atto collativo. Già chiaramente si manifestò, che facendovi mestiere in quella provvista dell' autorità Romana, ed Apostolica, di cui si fa in quella Regal Cedola espressa menzione per la chiesta derogazione a' sagri canoni, e dovendovi intervenire a pro di Alfonso Cortes il ministero non già dell' Arcivescovo di Palermo, ma della Sede Apostolica, che l'atto collativo del Re in persona di Alfonso Cortes, il quale era Sagrestano Maggiore della Cappella Regal di Castiglia, dovea necessariamente interporre; in quel caso l'atto collativo del Re di un beneficio residenziale, qual' è la Cantoria, come incompatibile con quell' altro, che Alfonso Cortes possedeva, residente in Ispagna, doveasi compiere e perfezionare coll' approvazione, e conferma dell' autorità Romana, ed Apostolica, in virtù della quale il Delegato del Papa, chiunque si fosse, dovesse quell'atto approvare, e confermare in quella istessa guisa, che era usanza praticarsi nelle rassegne *in favorem*, e prima, e dopo di Alfonso Cortes; perciocchè *rassegnata* (mi sia lecito di far uso delle parole medesime dell' Avversario) pochi anni dopo da Alfonso Cortes la Cantoria in favore di Gio. Sanchez, fu la Bolla del Papa del 1495. per causa della rassegna in favore, che far si dovea in mano del*

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 44.

(2) V. sopra pag. 62. 63., e 64. n. LXII. e seg.

del Papa, indirizzata fra gli altri al Vicario general di Palermo colla facoltà di assegnare, conferire, e mettere in possesso l'anzidetto Sanchez nella Ciantria: con quelle parole della Bolla: *præfato Joanni Cantoriam conferre, & assignare curetis, inducentes &c.* (1). Sicchè il Vicario general di Palermo, a cui fu fra gli altri indirizzata la Bolla, non come ordinario della Cappella, ma come delegato del Papa, il cui ministero era chiesto per la derogazione a' sacri canoni, potea aver la facoltà di approvare, e confermare in nome del Papa.

CONCHIUSIONE. LVI. Ma oltre ai tre divisati v'ha alcun altro diploma, che mostri sopra tutto antichissimo il possesso della Curia Arcivescovile prima dell'epoca della intrusione del 1524.? Niun altro: dunque ecco a che si riduce quella quantità di *Diplomi Regali*, co'quali vuolsi fortunatamente supplire alla mancanza delle lettere Arcivescovili, e ne'quali vuol darfi ad intendere, che si domandi nominatamente all' Arcivescovo l'istituzione. Or chi crederebbe, che possa talun avere un coraggio sì forte ad affermare con inaudita franchezza le cose, del tutto aliene dal vero, a danni della giustizia di una causa del Re? Fia mai lecito il piattir di tal fatta? Oh se 'l degno Arcivescovo di Palermo ne fosse stato debitamente informato, ed avesse letto cogli occhi suoi sì fatti Diplomi senza abbandonarne ad altri la cura, avrebbe certamente deposto ogni impegno, ed avrebbbe anzi spofato l'interesse della Corona. Chi è ricordevole delle sue gloriose preterite azioni, non dee alcuna cosa sospicare di lui; anzi può con ogni ragione l'intrapresa iscusarne, ove altri, chiunque siane l'Autore, ne resti, come addiverrà, da un Prelato sì ragguardevole, meritamente incolpato. Ed in vero non potrà essere altrimenti, ove ravviserà dalle cose dette, e da quelle, che faremo per dire, le altre dannevoli proposizioni, che nella contraria scrittura s'incontrano, le quali siccome nel seguente Capitolo dovrem noi manifestare, così invitiamo il degno Arcivescovo a contemplarle con noi, e con noi, com'io spero, a condannarle.

CA-

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. 45.

C A P I T O L O III.

Si dimostra con quanta giustizia siasi nell'anno 1749. vindicata nel suo originario sistema la ragion collativa della Corona di Sicilia sopra la Cantoria, e gli altri benefizj della Regal Cappella di Palermo.

I. **D** Appoichè abbiain noi ne'Capitoli precedenti, i passati secoli penetrando, tutti i più solidi monumenti nella convenevol maniera, ed a debito luogo distribuiti, e raccolti, su de'quali come in ferma base sostienfi la ragion collativa della Corona di Sicilia; e dopo di avere parimente la originaria intrusione, e le clandestine sorprese, e gli abusivi occulti atti della Curia Arcivescovile, ed ogni altro involuppo, ed ogni equivoco, e qualunque errore della contraria Scrittura, manifestato, e disciolto: qual peregrino, che avendo corso lunga via, e penosa, ove al designato luogo pervenga, quivi con piacere trattienfi, e si riposa; così fermianci pur noi a respirare l'aura benigna, e serena sotto i faustissimi auspizj della Maestà del Re Cattolico, augusto Padre del nostro Regnante Monarca, e quivi ove per noi si possa, dalle già vedute cose la giustizia appalesare, onde quell' augustissimo Principe volle alla Corona di Sicilia l'assoluta ragion collativa vindicata, e difesa, per tramandarla nell'intero splendore a' Serenissimi Successori.

II. Ed in vero, dovendosi provvedere non solo un Canonicato, ma eziandio il Cantorato della Regal Cappella, vacato per morte del Cantor di Lorenzo, nella cui cedola, come offervammo (1), oltre il chiaro

SI VUOL MOSTRARE LA GIUSTIZIA DELLA RISOLUZIONE SOVRANA

1750.
NELLE LIBERE
COLLAZIONI DI UN
CANONICATO, E
DELLA CANTORIA,
ESCLUSA LA CONDIZIONATA PRESENTAZIONE.

(1) Vedi sopra pag. 112. n. XLVIII.

Q

atto

atto collativo, eravi eziandio un condizionato atto presentativo; la M. S. facendo uso della sua sovrana autorità, e preso maturo esame, e consiglio, determinò esercitare quell' assoluto, e libero diritto collativo nella istessa guisa, che da tutti i Re predecessori prima, ed anche dopo della clandestina intrusione Arcivescovile si era mai sempre praticato, e senza mai più usare quella condizionata presentazione, che da alcun tempo a questa parte si trovava nelle Regali cedole espressa, e non purificata giammai. Perchè furono spedite le Regali cedole del Canonicato a pro di Francesco Francipane, e della Giantria a pro del nuovo Cantore Giuseppe Filingieri nella seguente maniera: *Carolus &c. Cum Panormi in Regali nostra Cappella Sancti Petri Canonicatus vacaverit . . . Nos . . . ipsum Canonicatum eidem D. Francisco Francipani CONFERIMUS CONSULTO, ATQUE PERFECTA ANIMI NOSTRI DELIBERATIONE. Idcirco omnes Ecclesiastici Ordinis viros, si nobis morem gerere velint, adhortamur; præcipimus autem Illustri Proregi . . . Magistratibus, Senatui . . . ut præfatum Dominum Franciscum Francipanem in ipsius vacantis Canonicatus possessionem immittant, immissumque tueantur . . . Dat. . . . die X. April. 1750. (1).* Eccovi l'altra pel Cantor Filingieri:

*Carolus Dei gratia &c. Obitu D. Theodori Laurentii Navarro quum in Regali Capella S. Petri nostri Palatii Panormitani dignitas Cantoratus vacaret, cujus collatio ad nos attinet; ideo nos, perspectis meritis, ac virtutibus Abbatis D. Josephi Filingerii, præsertim ejus moderatione perpensa, qua Decanatus dignitatem Cathedralis Agrigentine Ecclesie sponte dimisit, ipsum, ne Regalis nostræ munificentie relinquamus exsortem, ad Cantoratum prædictum deligimus. Hanc igitur Dignitatem illi sedulo, serioque animi nostri consilio CONFERIMUS, CONCEDIMUS, & COMMENDAMUS, IN IPSAQUE ILLUM INSTI-
TUI-*

(1) Nel Sommar. n. XXXIX.

TUIMUS cum omnibus juribus , honoribus , prerogativis , ceterisque consuetis fructibus , ac emolumentis . Hortamur idcirco Rev. in Christo Patrem Archiepiscopum Panormitanum , ejusque Vicarium generalem , Rev. nostrum Cappellanum Majorem , Canonicos , aliosque viros Ecclesiasticos , ad quos pertinet , ut praefatum D. Josephum Filingerium in Cantoratu praedicto INSTALLENT , in ejusque corporalem possessionem immittant . Mandamus vero Illustri Siciliae Proregi , Magistratibus cunctis , Senatui , Populoque Panormitano , ut eundem in possessionem immissum manuteneant , ac tueantur , ac ipsi omnia jura , honores , & emolumenta persolvi curent , prout ceteris ejus praedecessoribus fuerit suctum , si praeter nostram indignationem , quicumque contrarium ausus sit , poenam velit aureorum mille evitare . Ad hoc ut autem nostra hujus munificentiae perpetuum extet monumentum , hoc diploma magno signo munitum , manumque nostra , & nostri Ecclesiasticis in negotiis status Secretarii subscriptum exarari jussimus . Dat. Neap. XVI. Augusti anno 1750. Carolus -- Cajetanus Maria Branconius (1) .

III. Dalla trascritta Regal cedola apparisce , che si volle delegare la mera istallazione all' Arcivescovo , e all' altre persone Ecclesiastiche . Ma che ne avvenne? Seguitarono gli Uffiziali della Curia Arcivescovile a spedire le lettere d'istituzione in forma (2) . Frattanto il Re nulla risapeva di sì fatte clandestine contravvenzioni , e credendo eseguite le sue Regali determinazioni ; nell' anno 1756. per alcune controversie inforte per la Regia Cappella di Calascibetta , col consiglio de' suoi Magistrati venne di nuovo a risolvere , e dichiarare , che simili prebende di Cappelle Regali sieno , e debbano essere di Regia collazione , ed in quell'anno medesimo con cedola di assoluta collazione provvide l'uffizio di un Correndato della Cappella palatina in persona di D. Nunzio Sansone .

Q 2

IV.

(1) Nel Sommar. n. XL.

(2) Nel Sommar. dell'Arciv. n. XXXIII. e seg.

1756.

ALTRA ACUSIVA
SORPRESA DEL LA
CURIA ARCHIVE-
SCOVILE,

1758.
E DICHIARAZIONE
DI S. M.

IV. Ma conciossiachè nell'anno 1758. dovè il Giudice della Monarchia per delegazione sovrana visitare quella Regale Basilica, allora fu che quel ragguardevol Prelato, come si avvide, che la Curia Arcivescovile, a cui erasi la mera istallazione delegata, seguitava tuttavia a spedirne abusivamente le lettere d'istituzione, come se il Re avesse presentato, e non conferito; videsi nell'obbligo di farne la debita rappresentanza al suo Re, e Signore: perchè avvenne, che precedente maturo esame, e consiglio, si manifestasse dalla Maestà Sua la sovrana deliberazione con un suo venerando diploma, ove in tal guisa si dichiarò: *Che la Maestà Sua dopo di avere seriamente ponderate le molte, e varie relazioni del Vicerè, dell'Avvocato Fiscale, del Giudice della Monarchia, e del Ciantro, e di altri; poichè essendo indubitato per sentimento di tutti, che il diritto di provvedere i Benefizj di quella Regal Cappella sia di assoluta, e libera collazione di S. M.; per necessaria illazione ne siegue, che non vi è, nè vi possa essere alcun altro, che possa a se arrogare il privativo diritto di dare ai Beneficiati l'istallazione, o sia il possesso de' Benefizj a loro conceduti, ma che sia, siccome lo è, in libera facoltà della M. S. potere delegare quest'atto, e questa incombenza a chiunque meglio le piacerà . . . E che perciò si faccia sentire ad esso Giudice della Monarchia, ed a quell'Avvocato Fiscale, che S. M. non sa capire, come dopo le Regali notissime cedole nel 1750., e 1751. spedite a favore di Monsignore Filingieri per lo Cantorato, e di D. Francesco Frangipane per un Canonicato della Regal Cappella abbiano potute suscitare questa controversia.*

1758.
NUOVE CEDOLE
COLLATIVE DI S. M.
PER LA CANTORIA,
ED ALTRI BENEFIZI,
NELLE QUALI SI
DELEGA LA SOLA
ISTALLAZIONE.

V. Per la qual cosa stimò la M. S. di riparare in tal guisa alle continuate sorprese della Curia Arcivescovile, e siccome si diè luogo a nuove proviste, così con cedola collativa conferì il Cantorato a D. Ugone Papè, e ne commise il solo corporal possesso al Giudice della Monarchia, e di poi delegò eziandio un tale atto di nudo e semplice possesso all' Arcivescovo di Palermo per una benigna Regal deferenza: e nel tempo medesimo per due altri

altri Provisti D. Nunzio Sanfone, e D. Eustachio Safuzzi ne delegò l'atto del corporale possesso al predetto Giudice della Monarchia, in virtù del quale esercitano oggidì i loro rispettivi ministeri. Chi sa, se questa sia la cagione, onde il Giudice della Monarchia sia divenuto il berfaglio dell'Autore della contraria Scrittura, e con parole meno decenti, e men proprie, e con una rara libertà di scrivere vuolsi incolpare quel rispettabilissimo Soggetto, Prelato insieme, e ministro del Re, il cui zelo per conservare illesi tutti i diritti, e le prerogative della Corona, dee essere di generale imitazione a tutti i fedeli vassalli del nostro Re, e Signore?

VI. Or dopo una sì sovrana Regal determinazione del più pio e savio Principe della Terra, mostrando con quelle parole della Regal cedola, che egli conferiva, *consulto, atque perfecta animi nostri deliberatione*; chi crederebbe, che l'Avversario come se del tutto ignorasse sì fatte cose, le quali doveano essere pur note alla Curia Arcivescovile, come quella, che le cedole collative vide, e riconobbe; s'inoltra nella Scrittura tali cose a profferire, che se non si ajutasse colla ignoranza del fatto, non si saprebbe con quai termini ne dovrebbe essere debitamente ripreso. Ed in vero pretende, che niun conto abbiassi a fare della ricerca si rinviene in alcuni diplomi del solo possesso all'Arcivescovo, come in questo del Cianfro Filingieri per inavvertenza, o imperizia di chi l'estende (1). Questa inavvertenza, ed imperizia mostra appunto, che l'Arcivescovo nulla sapea di ciò, e che i suoi Uffiziali usino veramente una punibile inavvertenza, ed imperizia in sì fatte materie, e che l'Autore della contraria scrittura non dovea essere meno inavvertente, ed imperito per non usare la venerazione, che si dee ad ogni qualunque sovrana determinazione, e per ignorare, che per mezzo appunto delle Regali Segretarie, come per organo, la voce del Re si manifesta. Ma che si ha da fare?

SI CORREGGE
QUEL CHE PER IN-
AVVERTENZA SI
DICE SU DI CIÒ
NELLA CONTRA-
RIA SCRITTURA,

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 47.

fare ? Si volle anche l' Autore della Scrittura rivestir di quel zelo , che ove ecceda i limiti , fuole apportare grave danno alla Chiesa , appunto perchè (per avvalermi delle parole , dette da lui senza fondamento , che contra di lui con tutta la giustizia rivolgiamo) *diviene una perenne sorgiva di scandalose discordie tra quei , che debbono essere di esempio , e di edificazione ai popoli , e perchè capace ancora di turbare la tranquillità dello Stato , e di corrompere la disciplina della Chiesa , obbligando i Vescovi per difendere i loro diritti , e conservare il deposito del ministero , a trascurare e ad abbandonare in altri la cura del loro Gregge (1)* . Se si fosse tutto ciò fedelmente rappresentato all' Arcivescovo , il quale era del tutto occupato nella cura del suo Gregge , non si farebbe per avventura indotto a trascurare , e ad abbandonare in altri la cura del suo gregge per difendere non già i suoi diritti , ma per occupare quelli della Corona , e per conservare non già il deposito del ministero , ma quella intrusione clandestina , ed abusiva in una Cappella del Re , non mai per legge di fondazione confidata al suo ministero : e non si farebbe per avventura portato in Napoli , senza risparmiare all' età di settanta , e più anni , o sgomentarsi pel timore del mare , e dell' età avanzata (2) : e non si farebbe scritto , e pubblicato colle stampe , che egli avesse ciò fatto , per non dar tempo ai malevoli di fortificarsi ne' loro disegni : onde restasse al fin sorpresa , a Dio non piaccia , la Religione del Trono ; e per giustificare insieme la sua presente condotta (3) . Ma siccome la condotta di un Prelato sì degno ben si giustifica colle sue preterite azioni , così vie più si giustificherà , ove avvertito de' veri fatti , ne incolpi l'altrui .

SI PROPONE VOLER-
SI APPLICARE A
NARRATI FATTI
LA LEGGE.

VII. Le quali cose così essendo ; perchè il degno Arcivescovo vie maggiormente riconosca la giustizia della fo-
vra-

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 75.

(2) Ivi pag. 177.

(3) Ivi.

vra Regal risoluzione, più, e più volte pubblicata dopo maturo esame, e consiglio del più sublime Magistrato, a cui gli affari del Regno di Sicilia son confidati, e con più Regali dispacci in varj tempi dichiarata; le quali cose tutte, com'è forza di credere, egli il savio Prelato non rifepe giammai: dobbiam pur noi, applicando brevemente a' narrati fatti la legge, ogni altra ombra intorno al diritto sparfa nella contraria Scrittura, col chiaro lume della ragione e de' Canoni, del tutto disperdere, e dileguare; acciocchè della predetta risoluzione sovrana ne risulti vie più la giustizia, e della contraria pretesione l'abortiva intrapresa.

VIII. Siccome tra le regole di nostra sagrosanta Religione quelle vi sono immutabili, ed eterne a niuna umana dispensazione soggette, cui non può mai o luogo, o tempo, o circostanza, o costume, od altra qualunque umana vicenda variare (1): così ve n'ha di quelle, le quali temporarie essendo; secondochè la ragion de' tempi, e la varia condizione delle umane cose permette; ora più, ora meno, variano sistema, e ragione (2): poichè quelle essendo unicamente dirette a fare, che quella primiera, ed eterna legge fondamentale della Chiesa Cattolica con più efficacia si custodisca, ed offervi; n'è avvenuto, che nello stesso tempo a misura della necessità, o evidente utilità della Chiesa, dirizzata mai sempre alla più opportuna, ed esatta osservanza della legge immutabile e divina; nuove regole, e leggi, e consuetudini introdotte si videro, alle urgenze, ed opportunità più atte, e confacenti, ed a certi tempi, a certi luoghi, ed a tali uomini più accomodate. Quindi ebbe principio la Ecclesiastica disciplina, la quale nelle sue

REGOLE DI NOSTRA RELIGIONE, ALTRE IMMUTABILI, ALTRE INDIFFERENTI:

mu-

(1) Tertull. in lib. de veland. Virgin. Regula fidei una omnino est, sola immobilis, & irreformabilis.

(2) Van-Espen J. E. V. Tom. V. de auctorit. Sacr. Canon. pag. 5. Diversum est plane de disciplina Ecclesiastica: hac enim varia esse potest pro varietate Ecclesiarum; & alia uno, alia alio tempore. „ Quod enim neque contra fidem, neque contra bonos mores injungitur, indifferenter habendum est, inquit S. Augustinus (dist. 12. Can. XI.)

mutazioni, e vicende riguardò mai sempre la osservanza della eterna legge, qual sua meta immutabile, e fine. Quindi surse il fondamento delle opportune, e necessarie dispensazioni, nelle quali da Cristo nostro Signore, e dagli Appostoli si collocarono della Chiesa i fondamenti. E quindi finalmente si vide la varietà derivare de' sagri Canoni, e de' Conciliari statuti indicanti, secondo i luoghi, e i tempi ora piacevolezza, ed indulgenza, ora sostegno, e rigore. Ma quantunque sembrasse, che alcune regole della Ecclesiastica disciplina fossero delle altre più affacevoli, e proprie all'osservanza esatta della legge eterna di Dio, e che queste si avessero a preferire a qualunque remissione, ed indulgenza: pur nondimeno, ove l'autorità della Chiesa ha rilasciato alcuna volta il pristino freno, e rigore, con utile consiglio fu fatto; usando a pro de' fedeli, e de' suoi figli di quella carità, ed amore, di cui è tutta divinamente feconda: talchè queste regole più moderate, ed umane, quantunque alla lettura de' Canoni in apparenza si oppongano, pur nondimeno colla loro mente, e scopo mirabilmente convengono; di maniera che sì salutevoli sono, e sì consonanti alle castissime istituzioni della legge eterna, che come istituta anch' esse, e quasi oracoli della carità, la quale è la stessa legge eterna di Dio, si debbano riguardare (1).

IN QUESTE SECONDE CONTIENSI LA VARIA DISCIPLINA DELLA CHIESA.

IX. Mille sono gli esempi, ed il più di quelli assai volgari, che nella storia della Chiesa s'incontrano, e quasi in ogni secolo, ed in ogni età non solo la Chiesa universale, ma ciascuna Provincia del Cristianesimo, e le particolari Diocesi, e fin anche le Chiese particolari bene spesso, secondo la condizione de' tempi, variando disciplina, e costume, conservarono in tal guisa ne' fedeli, siccome si ravvisa dal corpo de' Concilj, e de' Canoni, la purità della dottrina colla santità de' costumi; e la concordia, e l'unione sostennero tra'l Sacerdozio, e l'Impero.

X. Fra

(1) Vedi Tomaf. vet. & nov. Eccles. disc. in presat. n. XVII. e XVIII.

X. Fra gli esempi della variata disciplina non senza opportuna provvidenza, e somma utilità della Chiesa, uno ve n' ha, il quale riguarda appunto quel diritto, che acquistaron sì i Principi, che i privati, comechè in ragion non eguale, su le Chiese da effo loro fondate: il quale diritto volgarmente *padronato* si appella: la cui particolar disciplina, siccome fu varia nella Chiesa, così è senza fallo la più malagevole a trattare di quante mai ne fornisse la storia: senzachè incontrandosi le sue maggiori novità, e vicende ne' secoli della mezza età, di cui a noi poche memorie pervennero; da ciò è per avventura avvenuto, che questo punto della Ecclesiastica polizia per quel che riguarda la situazione di que'tempi, non sia stato finora convenevolmente trattato (1).

E QUELLA DEL
PADRONATO,

XI. E quantunque abbia stimato ben fatto un moderno Scrittore oltramontano, dividere in tre periodi la disciplina del Padronato, il primo de' quali secondo il suo avviso, comincia (2) dal IV., e dura fino al secolo VII., il secondo dal VII. (3) fino al XII. secolo, e 'l terzo dopo il secolo XII. (4) in avanti: e conciossiachè la disciplina del padronato nel primo periodo par che non avesse tutta quella estensione di diritto, che nel secondo godeano i padroni: non sembra doverfi del tutto approvare la sopraccennata divisione di tre periodi per le difficoltà, che tratto tratto s' incontrano, comechè ad altri la celebrata divisione piacesse di adottare; ma so-

FORSE NON BEN
DIVISA IN TRE
PERIODI, MA IN
DUE, O SIA IN
ANTICA, E NUOVA.

R la-

- (1) Boem. *Jus Eccl. Tom. III. lib. III. tit. XXXVIII. de Jurepatr. pag. 462. e seg.*
- (2) Ivi §. VII. pag. 466. *Prima periodus in illa cadit tempora, quibus Ecclesie passim exstructe sunt, qua libertas Christianis a Constantino primitus indulta, & postea varie admodum aucta est.*
- (3) Ivi §. XIX. pag. 474. *Verum haec jam ad seculum VII. spectant, & ita magis referenda sunt ad periodum secundam, in qua vera jurispatronatus facies &c.*
- (4) Ivi §. XL. pag. 499. *Tandem ad tertiam periodum progredior, quae... patronorum jura in quibusdam imminuit... Post seculum XII. circiter hinc inde... jurispatronatus conceptus in nonnullis in sensum plane diversum detortus apprehenditur.*

lamente distinguerem noi dalla nuova l'antica disciplina del padronato.

SI MANIFESTA LA
CAUSA PRODUT-
TRICE DEL PA-
DRONATO,

XII. Prima di dimostrare il fondamento del nostro contrario sentimento, come efeguiremo fra poco, traendo noi da' Canonî antichi, ed altri sagri monumenti dell'antica età della Chiesa tutte quelle pruove, e ragioni, che si convengono più alla evidenza delle cose, che all'altrui opinione; fora quì ben fatto di appalesare in primo luogo la causa produttrice di un tal *Padronato*. Poi che la Chiesa di Gesù Cristo, il cui Regno è tutto pieno di spirito, e di carità, sparse per tutta la terra i suoi santissimi, e divini precetti, e col sangue de' Martiri trionfando de' suoi nemici, vinse la idolatria, ed inganno: si vide nel IV. secolo, per la pace rendutale dall'Imperator Costantino, al vero Dio dedicare liberamente e più spesso, e ne' pubblici luoghi, sacri Templi, ed Altari. Ma siccome non potea riconoscere altronde l'opera de' nuovi edifizj, che dalle pie largizioni de' fedeli, e cari suoi figli, così traendo dall' immenso fondo di carità i contrafegni distinti di una grata, e vicendevole corrispondenza, ammise nelle elezioni de' sagri Ministri dell' Altare quel popolo, colle cui sostanze i Ministri dell' Altare si sostentavano, e di poi i primi sagri edifizj si eressero. E perciò se ne' primi quattro secoli della Chiesa non s' incontri chiaro vestigio di quello *speciale* diritto di padronato, che chiaramente si vide poscia a' fondatori spettare; lo stato della Chiesa, e la ragion di que' tempi nol permise. Senzachè abbondantemente un tal diritto venivasi a compensare da quella egregia facoltà, che aveano la plebe, il popolo, e tutti i laici nelle elezioni, ed ordinazioni de' Vescovi, e delle altre dignità della Chiesa (1). Ma oltre al comun diritto, che ciascun del popolo avea nella elezione de'

sagri

(1) Tomaf. Ver. & Nov. Eccl. disc. P. II. lib. I. cap. XXIX. n. X. Sed hanc Patronatus laici obscuritatem inter priora hac secula abunde compensabat egregia illa potestas, qua fruebantur tum laici in Episcoporum, aliorumque Beneficiariorum electionibus, & ordinationibus.

fagri Ministri dell' Altare , egli è cosa certa ed indubitata , che in quella prima età della Chiesa alcuni distinti onori in particolar nome si prestavano a'fondatori. E certamente appare dalle lettere di S. Paolino (1), ch' era costume; che che altri ne dica , che il voglia derivar da'Gentili; di scolpire i nomi, e gli elogj de'fondatori in su le Chiese da esso loro fondate; onde derivò, che le Chiese medesime affai volte da'fondatori il nome traessero, di cui luminosi esempli ne'titoli, o sia Basiliche della Chiesa Romana s' incontrano , come la Basilica *Costantiniana*, il titolo di *Damaso*, di *Vestina*, di *Eudossia*, e somiglianti (2). Con tale *onorifica* *notabile* volle la Santa Chiesa tramandare alla memoria de' posterì il beneficio ricevuto dalla pietà de'fondatori, e con simboli esterni di onore dimostrare la gratitudine sua, secondo che avvisa l'Appostolo: *Cui honorem, honorem.*

XIII. Ma non si dee a questo solo esterno onore restringere il gran frutto, che i fondatori anche in que'primi tempi traevano; perciocchè nella età di S.Gio: Crisostomo era costante regola della Chiesa, che nella celebrazione de'sagrifizj divini, e nelle sante oblazioni il nome de'fondatori si recitasse, ed altri sagri emolumenti traesse (3). E da ciò con affai fondamento si dee poter congetturare, che alcuna distinta parte eziandio avessero i fondatori nella destinazione de' sagri Ministri, siccome dal sopraccennato luogo di S. Gio: Crisostomo gli eruditi raccolgono. E certamente le Chiese dinominandosi da'fondatori, quantunque in piena proprietà di costoro non si potessero più considerare; pur nondimeno alcuni onori ritenendo, che in contraccambio rendeva loro la Chiesa, quelli in proprietà loro rimasero, e la natura di diritto, e di ordinaria facoltà, ed assidua giurisdizione a prò de'fondatori ne surse, di manierachè col nome la

E DE' DIRITTI,
CHE IN QUELLO
SI CONTENGONO,

R 2 fa-

(1) *Epist. X. e XII.*

(2) Franc. Flor. *de ant. jurepatr.* e Van-Espen *J. E. V. P. II. tit. XXV. de jur. patr. cap. 1. n. 5.*

(3) Crisost. *in act. homil. 18.* Vedi Tomaf. *P. II. lib. I. cap. XXIX.*

facoltà acquistaron di essere dinominati *JURA honorifica*, *utpote jure jam debita* (1).

SURTA DA VIRTÙ
DI GRATITUDINE.

XIV. Egli è vero, che non è facile di poter designare quali fossero tutti, e quale estensione mai avessero gli onorifici *diritti* de' fondatori, per non essersi in tutta la Chiesa universalmente la stessa consuetudine e disciplina introdotta, se non che ne' particolari sinodi ora una facoltà, ora un'altra dichiarata si vide. Ma ciò non ostante fermo mai sempre e costante in tali vicende si è manifestato il vero spirito della Chiesa di contraccambiare colla gratitudine maggiore le pie opere, e disposizioni de' fondatori. Il padronato adunque è furto nella Chiesa da virtù di gratitudine, *ut nempe* (sono parole di Francesco le Roy) *ita in perpetuum restetur Ecclesia quantum suis fundatoribus debeat; ut ita fugiat ingratiitudinis vitium, in qua nec est ruga, nec macula: ut ita perpetuum sanctæ liberalitatis suæ monumentum iis relinquat: sicut fundatores Ecclesiarum in iis jus patronatus habent quasi ἀντιδῶρον, quasi aliquam remunerationem suæ pietatis, & justissimum munificentiae suæ symbolum in Ecclesia.* E più avanti: *Pia illa vicissitudo, justa illa retributio, VERA est jus patronatus introducendi RATIO, & CAUSSA*; a cui vuoi aggiugnere l'altra nè sì sublime, nè propria, qual è quella, *ut fideles alliciantur ad fundandas Ecclesias.*

ANTICA DISCIPLI-
NA FONDATA NEL-
LA CONNESSIONE
DELL'ORDINE, E
DEL TITOLO, O
SIA BENEFICIO,

XV. Il che così essendo: potendosi agevolmente applicare agli onorifici diritti ogni qualunque facoltà e ragione, che a' fondatori appartenga; tempo è oramai di esaminare qual sia stata fino al XIII. secolo la disciplina del padronato, e qual era quella spezial facoltà de' fondatori nella destinazione de' Ministri, e qual parte i Vescovi, e gli Ordinarij vi aveano, per così potere i confini di loro giurisdizione ravvisare, e distinguere. Giova premettere, ch' egli fu antichissimo e solenne statuto della Chie-

(1) Vedi Franc. le Roy *lib. I. de jurib. honorif. cap. 1.*, e nell'aureo trattato de *Jurepatr. in proleg. p. 7.* scrisse: *Verius esse statim atque pax data Ecclesie, & Tempa ceperunt edificari, eorumque conditoribus sensim concessa fuisse JURA, quæ hodie generali Jus patronatus appellacione continentur.*

Chiesa di non poterfi in conto alcuno *ordinare* talun Chierico senza *titolo*, o sia senza *Chiesa*, od *Altare*, di cui esser dovea *servo* e *Ministro*: e da ciò ne avvenne, che *ordinato* ch'egli era, già esser diceasi *servo* di quello *Altare*, e di quella *Chiesa*, alla quale per mezzo dell'elezione, e poi dell'ordinazione si costituiva ed applicava: *Hujus Altaris servus* (1). Una tal disciplina a due gravissime cagioni era lodevolmente fondata. La prima riguardava il temporale sostentamento de' Chierici, acciocchè secondo il precetto Apostolico avesse dell'Altare onde nutrirsi chi era addetto all'Altare: e l'altra cagione, che la principalissima era, acciocchè ivi adempisse le sagre funzioni, e la sua salute, e l'altrui con cura e studio procurasse, alla cui opera e fine era all'ordinazione assolutamente ammesso. Quindi poi surse il nome di *benefizio*, dinotante colla Chiesa, e l'Altare, o coll'uffizio, e colle sagre funzioni, eziandio que' proventi e rendite, ch'erano nel patrimonio di quella Chiesa, a cui era addetto il Ministro, e delle cui rendite aveasi a sostentare. E quindi si ravvisa quell'individuo legame (2) dell'ordine e del beneficio, del Ministro e dell'Altare, del Chierico e della Chiesa, che per lo corso di moltissimi secoli la rigida disciplina conservò, e mantenne.

XVI. Or ne' tempi appunto dell'antica disciplina del padronato, o secondochè altri si spiega del *primo*, e *secondo periodo*, non era punto separata, e distinta la *collocazione* dell'ordine da quella del titolo, o del beneficio; e da ciò si vuole, che per mezzo dell'unica, e sola *ordinazione* si applicasse il Chierico a quel sagra uffizio, che in virtù dell'ordine poteva esercitare (3). Quindi è, che l'ordinazione facevasi il più delle volte in quella Chiesa, ove dovea l'Ordinato adempire il suo ministero. Ed in vero
fu

E PERCIÒ SI MANIFESTA, QUALE IDEA DEBBASI AVERE A QUE' TEMPI DEL PADRONATO.

(1) Tomaf. *Vet. & Nov. Eccl. disc. P. II. lib. 1. cap. 9.*

(2) Tomaf. *ivi cap. 30. n. 21. Ordinum & beneficiorum eo avo individuum erat nexus.*

(3) C. 122. C. I. g. 1.

fu proibito nel Concilio Calcedonense dell'anno 451. (1); che niun Presbitero si fosse *assolutamente* ordinato, cioè senza certo titolo, e Chiesa. Ma da poi che i benefizj Ecclesiastici dalla sagra ordinazione si distinsero; la qual nuova disciplina vuolsi nell' undecimo secolo introdotta (2): surse la voce di *collazione* di *benefizio* quante volte un Chierico di già ordinato ad un qualche titolo, o Chiesa perpetuamente si applicava. Le quali cose così essendo; egli è agevole di argomentare qual mai si era il diritto del fondatore della Basilica nella deputazione de' Ministri, e quale quello del Vescovo ordinatore; perciocchè concorrevano l'uno nella elezione del Rettore, cui *offeriva* al Vescovo *ut ordinetur*; e l'altro, come Ministro dell'ordine, colla ordinazione dava la potestà all' Eletto di far l' Ecclesiastiche funzioni. La qual cosa si farà vie più chiara da' Canoni antichi. E lasciando stare la distinzione, che fanno alcuni tra i Monisteri, o altri pii luoghi, e tra le Chiese pubbliche, e gli Oratorj (3), di cui nella seconda parte di questa Scrittura, farà luogo accennare alcuna cosa; sono pur troppo noti i Canoni de' Concilj del quinto, e sesto secolo della Chiesa (4), e le Novelle di

- (1) Can. VI. *Nullum absolute ordinari, nec Presbyterum, nec Diaconum, nec omnino aliquem eorum, qui sunt in ordine Ecclesiastico, nisi specialiter in Ecclesia Civitatis, vel Pagi, vel Martyrio, vel Monasterio, is qui ordinatur, designetur. Eos autem, qui absolute ordinantur, decrevit Sancta Synodus, irritam, & invalidam habere hujusmodi manuum impositionem, & nunquam exercere, aut operari posse ad ejus, qui ordinavit, injuriam.*
- (2) Van-Espen J. E. V. P. II. tit. 31. cap. 1. num. 3. *Quandoquidem ante seculum XI. vix sciatur, Beneficia a collatione ordinum fuisse separatim collata; sed ad illud usque tempus, ipsam ordinationem vicem subisse collationis beneficiorum, sive per ipsam ordinationem Clericos fuisse singulis Ecclesiis, tamquam earum Ministros, adscriptos, atque per eam adscriptionem consecutos jus participandi de proventibus Ecclesie in alimentacionem Ministrorum primario destinatis &c.*
- (3) Vedi Boem. *Jus Eccl.* Tom. III. pag. 467.
- (4) Oltre i Canoni del Concilio di Oranges del 441. del II. Concilio d'Arles celebrato sotto Valentiniano III., e Leone I. Sommo Pontefice, e del IV. Concilio d'Orleans dell' anno 541., di cui farà luogo far parola in appresso: si ponga mente alle espressioni usate ne' seguenti, rapportati da Graziano, ed attribuiti a Pelagio, eletto Pon-

di Giustिनiano (1), nelle quali si fa menzione della facoltà a' fondatori accordata, di *eleggere*, o di *nominare*, o finalmente di *offerire* i Rettori delle Basiliche, e di farne la *postulazione*, e domanda a i Vescovi per la *collazione* dell' *ordine*. Si rifletta sopra tutto alle parole del Concilio Toletano IX., ove s' incontra alcuna cosa più particolare, e distinta, che l'antica disciplina

Pontefice nel 555., il quale finì di vivere dopo tre anni e mesi di Ponteficato. Nel c. 31. C. XVI. q. 1. è scritto così: *Pelagius Papa Bono, Episcopo Savinati: In Parochia tua, Basilica S. Laurentii, quæ in POSSESSIONE filii, & Consiliarii nostri, viri magnifici Theodori fundata est, officium Presbyteri deesse cognovimus. Et quia presatus filius noster nobis retulit, se INVENISSE Ruffinum quendam Monachum, olim sibi vita, Religione, & moribus comprobatum, & hunc POSTULAT ibi Presbyterum CONSECRARI (quod subito fieri nos prorogata observantia non acquievimus) ideo dilectio tua his literis acceptis, Sabbatho veniente FACIAT eum DIACONUM: & si Deus voluerit, & vixerimus, mediana hebdomada Presbyterum FACIEMUS; quatenus superveniente Paschali festivitate sacra ministeria in memorata Basilica a persona competenti valeant adimpleri.*
 E nel c. 4. C. XVIII. q. 2. Pelagius Papa Mellito Subdiacono -- *Abbatem in Monasterio illum volumus ORDINARI, quem sibi de sua Congregatione, & Monachorum electio, & POSSESSIONIS DOMINUS (& quod magis observandum est) ordo vitæ, ac meritum poposcerit ORDINARI.*

Nel Can. 30. *Causs. XVIII. q. 2.* attribuito da' Correttori Romani anche a Pelagio: *Pelagius Papa ait: Eleutherius frater, & Coepiscopus noster queritur, quod mater ejus in casa, quæ Castellum dicitur, Oratorium construxerit, ac dedicaverit, & in eodem loco Monachos CONSTITUERIT, ex quibus UNUS est PRESBYTER: hoc autem tempore &c.*

(1) *Nov. LVII. cap. 2.* *Illud quoque ad honorem, & cultum sedis sue discernimus, si quis adificans Ecclesiam, aut etiam aliter expendens in ea ministrantibus alimenta, voluerit aliquos Clericos STATUERE: non esse ei fiduciam ullam quos vult per potestatem deducere tuæ Reverentia ad ORDINANDOS eos, sed examinari a tua Sanctitate: sententiaque tua, & qui Pontificalem Sedem rexerit, semper hos suscipere ordinationem, qui tuæ beatitudini, & qui postea opportuni videbuntur existere, & Dei ministerio digni.*

E nella *Nov. CXXIII. Cap. XVIII.* *Si quis Oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea Clericos ordinare, aut ipse, aut ejus heredes: si expensas ipsius Clericis ministrant, & dignos DENOMINANT, denominatos ORDINARI. Si vero, qui ab eis ELIGUNTUR, tanquam indignos prohibent sacra regula ORDINARI; tunc sanctissimus Episcopus quoscunque putaverit meliores, ordinari procuret.*

plina del padronato mirabilmente conferma: *Decernimus, ut quamdiu earundem fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites exstiterint, pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam, & sollicitudinem ferre præcipuam, atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis, eisdem ipsi OFFERANT Episcopis ORDINANDOS; quod si tales forsitan non INVENIANTUR ab eis, tunc quos Episcopus loci probaverit Deo placitos, sacris cultibus instituat, cum eorum conniventia (1) servituros. Quod si spretis eisdem fundatoribus Rectores ibidem præsumpserit Episcopus ordinare, & ordinationem suam irritam noverit esse, & ad verecundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores condignos elegerint, ordinari (2).*

DAL CONC. TOLET.
IX. SI RAVVISA LA
RISPETTIVA FA-
COLTA' DEL FON-
DATORE, E DEL
VESCOVO.

XVII. Questo Concilio fu celebrato nell'anno 665. (3), e dimostra apertamente, quali debbano essere i conti della giurisdizione de' fondatori, e de' Vescovi. Perciocchè con quelle parole: *quod si spretis eisdem fundatoribus Rectores ibidem præsumerit Episcopus ordinare, & ordinationem suam irritam noverit esse, & ad verecundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores condignos eligerint, ordinari.* Vuolsi l'ordinazione del Vescovo del tutto priva di esercizio, come di colui, che contro alla giurisdizione de' fondatori voglia attentare, ed assolutamente ad ordinar quelli si astringe, che eletto avessero i fondatori. Oltrechè dal rapportato Canone apparisce, che due erano ordinariamente le voci distinte a que' tempi, cioè l'una di *elezione*, che al fondatore si apparteneva, alla quale dovea succedere l'atto di *offerire* l'ordinando al Vescovo; e l'altra di *ordinazione*, la quale è propria del Vescovo, il quale se *spreto fondatore* ordinasse il Rettore nella Basilica, questi non poteva esercitarvi alcuna funzione Ecclesiastica-

- (1) Franc. Flor. in tract. de ant. Jurepatr. ad Can. 31. & 32. C. XVI. Qu. 7. Cum eorum conniventia, id est, cum consensu fundatorum. Conniventia enim apud Scriptores ætatis mediæ consensum significare, pridem ad epistolam Ivonis 226. doctissimus Juretus observavit.
- (2) Can. 2. Ed appresso Graziano c. 32. C. XVI. q. 7.
- (3) Franc. Flor. in tract. de ant. Jur. patr. ad Can. 32. C. XVI. q. 7.

fiastica, e vi si dovea anzi *ordinare* colui, il quale fosse eletto dal fondatore. Come poi si distinse l'ordinazione dal beneficio, surse una nuova voce, qual si fu quella di *conferire* non già l'ordine, ma il beneficio; e d'investire, o sia d'istituire l'*ordinato* al beneficio, che l'ufficio, o sia l'esercizio delle sagre funzioni in se racchiude e comprende. E perciò il volerli dire, che quelle voci di *eleggere*, di *nominare*, ed *offerire*, usate nell'antica disciplina del padronato, corrispondano alla più moderna, e volgare, usata comunemente dal XII. secolo a questa parte, qual è quella di *presentare*, non può ammetterli senza nota di errore: conciossiachè quante volte in que' monumenti si usano le sopraccennate voci, per quella individua connessione, ch' eravi fra l'*ordine*, e l'*benefizio*; sempre mai si diriggonno al Vescovo per la *ordinazione* sola dell' eletto, e nominato, e non già, come oggi si pratica nella maggior parte de' benefizj, per la istituzione collativa del titolo: avendo oggi luogo per lo più la elezione, e nomina per gli *ordinati*, e non già per *coloro*, i quali si avessero ad *ordinare*. E siccome allora in un solo atto concorrevano il fondatore, el Vescovo, l'uno ad *offerire* il Rettore da lui eletto per la sua Chiesa, e l'altro ad *ordinarlo*; ne avvenne, che in quell' unico e solo atto la *istituzione collativa del titolo* si comprese.

XVIII. Avendosi adunque, come certa cosa ed indubitata, che fino all' XI. secolo non erasi introdotta distinzione alcuna tra l'*ordinazione*, el *benefizio*: ed al dire di Ludovico Tommasino, *non aliud summa, & primæva ab origine erant Beneficia, quam ordines, & ordinibus indivulse coherentia officia, & jura quædam* (1): ne seguirebbe, che fino all' XI. secolo sarebbe stata mai sempre uniforme la disciplina del padronato, secondo che dal Concilio Toletano IX. si prescrisse, e secondo che negli antecedenti Canoni, e Novelle di Giustiniano si era

CONSEGUENZA,
CHE SI TRAE
DALLA PERPETUA
CONNESSIONE
DELL'ORDINE,
E DEL TITOLO.

S

pa-

[1] Tomaf. *Vet. & Nov. Eccl. disc. P. II. lib. I. cap. 35. n. 1.*

parimente determinato. Il che così essendo, non si potrebbe mai sostenere, che prima dell' XI. secolo avessero i fondatori acquistata alcun *diritto collativo*, quando una tal voce nel senso della *nuova* disciplina non fusse prima della mentovata distinzione di *benefizio*, e di *ordine*: senzachè potrebbe talun sostenere, che concorrendo il fondatore colla elezione, e il Vescovo colla sola ordinazione, senza la quale non si può esercitare alcuna funzione spirituale; in quell'atto di elezione vi poteva esser compreso quell'altro, che si chiamò poi *collativo* della propria Chiesa, o sia di quel che poi si disse *benefizio*, preso separatamente dall' *ordine*.

ESEMPLI CONTRA
R) ALLA COMUNE
OPINIONE, TRAT-
TI DAL CONC. D'
ORANGES,

XIX. Ma quando si ponga mente, che non sempre nell'antica disciplina del padronato si concedeva la Chiesa a colui, il quale avea bisogno dell' *ordine*, ma che alcuna volta si concedeva a chi era di già *ordinato*, e che non sempre la consecrazione, ed ordinazione del Chierico, si faceva nella Basilica, ove s'incardinava ministro; necessariamente ne seguita, che si potrebbe in tal caso ben ravvisare quanta fosse a que' tempi la estensione del diritto de' fondatori, e come si avvicinasse all'idea de' secoli posteriori. Ed in vero trovandosi taluno *assolutamente ordinato* senza titolo, come ve n' ha degli esempli prima del Concilio Calcedonense (1), o trasferendosi, il che rade volte avveniva, un Chierico al servizio di altra Chiesa, o per altra cagione talun ritrovandosi senza titolo, o s'agro luogo assegnato, o dovendo talun Chierico il proprio *territorio*, e Diocesi lasciare per girne peregrino in un' altra; in tal caso potrebbero da sì fatte circostanze appalesare qual si fosse la *facoltà*, che vi esercitasse-


(1) Vedi gli esempli, che ne rapporta Franc. Flor. in *tract. de prae. & dignit.* pag. 261. e 262., come quello di Paolino Vesc. Londonense. ep. 6. ad Sever. *Ea conditione consecrari in Barcelonensi Ecclesia adductus sum, ut ipsi Ecclesia non alligaver: in Sacerdotum tantum Domini, non etiam in locum Ecclesiae dedicatus*: e di S. Girolamo, e di altri. E Sozomeno nel *lib. 6. cap. 24.* sotto l'Imperator Costanzo numera de' Monaci, *qui creabantur Episcopi non Urbis alicujus, sed honoris causa*: oltre altri esempli.

tere i Chierici di già *ordinati*, quando non fossero *peregrini*. Si ponga mente a quelle parole; *si quis in agro suo aut habet, aut habere postulat Diocesim, primum, ut terras ei deputet sufficienter, & CLERICOS etiam DEPUTET, qui ibidem sua officia impleant*. Supponendosi già, che il Chierico debba essere *ordinato* per l'esercizio di quel ministero, a cui si deputava, la *deputazione* di costui alla Chiesa doverfi fare dal solo fondatore, e dotatore di quella dal predetto Canone si stabilisce, e dichiara. Qual forza poi abbia quella parola *DEPUTET*, ne lasciamo agl'intendenti di un tal vocabolo la genuina e vera nozione, ove attentamente riflettino, che questo Canone fa uso della voce *deputet terras, & Clericos*, cioè che siccome il fondatore dee *deputare*, o sia concedere, ed assegnare le terre, onde traggano il mantenimento la Chiesa, e gli alimenti i Ministri dell'Altare; così del pari si lascia nell'arbitrio di lui di *deputare* i Chierici, che fosser di già *ordinati*, per quivi adempire il conveniente sacro ministero: i quali poi se fosser *peregrini*, non si doveano *intromettere contra votum Episcopi*, per conservare a costui il privilegio territoriale, che poi *giurisdizionale* si disse, e per dovervi la chiesta *approvazione* intervenire. Frattanto negli altri monumenti del padronato di quella età, riflettendosi per lo più a ciò, che il più delle volte soleva avvenire, che l'*eletto* dal fondatore avesse bisogno dell'*ordine*, s'incontra il più delle volte la espressione di *offerirsi* al Vescovo colui, perchè ne ottenga l'*ordine* Chiericale, e così si renda capace del conveniente sacro ministero.

SI CONFERMA LO
STESSO CO' CONCILII
CELEBRATI
SOTTO CARLO
MAGNO,

XXI. A vie più confermare, che alcuna volta si concedevano le Chiese a coloro, i quali erano di già *ordinati*; egli si può agevolmente dedurre da molti Concilj celebrati sotto Carlo Magno nell'anno 813. per correggere appunto la disciplina di que' tempi (1); perciocchè erasi in-

(1) Franc. Flor. in tract. de ant. Jurepat. ad Can. 37. & 38. C. XVI. q. 7. Sequuntur Canon 37. desumptus ex Concilio Moguntino sub Carolo



introdotta, che i Laici, i Chierici, e gli Abati senza consenso de' Vescovi, a cui davano le Chiese, ed a cui le ritoglievano; e quel ch'è più, i Chierici stessi, mossi dalla cupidigia di passare da un titolo ad un altro, offerivan denaro a que' laici, a cui s'appartenevan le Chiese, per ottenerle. Quindi sursero sì gravi disordini, cui convenne di riparare colle seguenti determinazioni, *ut laici Presbyteros absque judicio proprii Episcopi non EJICIANT de Ecclesiis, nec alios IMMITTERE præsument. Ut laici omnino a Presbyteris non audeant munera exigere propter COMMENDATIONEM Ecclesiae. QUIA plerumque propter cupiditatem a laicis, talibus Presbyteris Ecclesia DANTUR, qui ad peragendum Sacerdotale officium sunt INDIGNI* (1), ed in un altro Concilio più chiaramente si stabilì: *Inventum est, quod multi arbitrio sui temeritate, & quod est gravius, ducti cupiditate, Presbyteris quibuslibet ABSQUE CONSENSU Episcoporum Ecclesias DANT, vel AUFERUNT. Unde oportet, ut canonica regula servata, nullus ABSQUE CONSENSU Episcopi, cuilibet Presbytero Ecclesiam DET. Quam si juste adeptus fuerit, hanc non nisi gravi culpa sua, & coram Episcopo canonica severitate amittat* (2). Nel
Con-

volo Magno, & Canon 38. ex Concilio Cabilonensi II. cap. 42. sub eodem Carlo Magno eodem C. XVI. 9.7. quibus adjungimus ejusdem argumenti Canones 4. 5. Arelatensis VI. Remensis II. Can. 12. Turonensis III. Can. 15. sub eodem Carolo, & Capitulare ejusdem Caroli Magni I. editum a doctissimo Sirmondo tomo 2. Conciliorum Galliae pag. 323. qua Concilia quinque, & dictum Capitulare anno imperii Caroli Magni 13. ejus jussu, & auctoritate, super corrigenda Statu Ecclesiarum celebrata fuerunt anno Christi 813. dictum vero Capitulare, editum fuit in Conventu Aquisgranensi, in quo constitutionum omnium, qua in quinque illis Synodis promulgatae fuerant, collatio coram Imperatore fuit habita, & multae Constitutiones dictorum Conciliorum, non generaliter, sed sigillatim confirmatae fuerunt, ut discimus ex Chronico Eginhardi ad annum 813. quare mirum non est, si fere illi omnes earum Synodorum Canones in Capitularia Regum nostrorum relati postea fuerint.

(1) Nel VI. Conc. di Arles. del 813.

(2) Nel Conc. Cabilonense rapportato da Graziano nel Can. 38. causs. XVI. 9. 7.

Concilio di Magonza, e nel Concilio III. Turonense fu stabilito lo stesso, anzi in quest'ultimo si dice, che un tal vizio *late diffusum, summo studio emendandum est*; perchè si determinò in tal guisa: *itemque interdendum videtur Clericis, sive Laicis, ne quis cuilibet Presbytero presumat DARE Ecclesiam sine licentia, & consensu Episcopi sui* (1). E dallo stesso Concilio eziandio si rileva, che gli uni procuravano d'invadere le Chiese possedute dagli altri, con offerire a' fondatori, e Padroni prezzo maggiore (2). E presso Graziano, *Laici PRESBITEROS de Ecclesiis non ejciant, neque in eis CONSTITUANT sine consensu Episcoporum suorum* (3). Ed oltre a ciò, avvegnachè bene spesso la eredità si dovea fra più fratelli, ed eredi dividere, ne avveniva, che quanti eran gli eredi, altrettanti vi si destinavano Sacerdoti e Ministri, *adeo ut unius Altaris plures partes secundum numerum heredum fierent*. Perchè si determinò nel II. Conc. Cabilon., e nel Conc. Triburienese, *ut sacrum ministerium nullus celebret in ea, antequam concordia unanimitate unum omnes eligant Presbyterum*.

DA' QUALI NON
VENNE TURBATA
L' ANTICA DISCIPLINA DEL PADRONATO.

XXII. Dai rapportati saggi monumenti ciascuno dee potere argomentare, non solo, che le Chiese si *davano*, e ritoglievano dall' arbitrio de' Padroni; ma che nè anche in ciò ne domandavano al Vescovo la licenza; e perciò si dee affermare, che tali concessioni di Chiese si facevano in persona di coloro, che non avevano bisogno dell'*ordine*. Ma qual fu l'abuso, che que' Concilj, e l'Imperator Carlo Magno vi ravvisarono? che i Laici, ed anche i Chierici rimovevano dalle loro Basiliche coloro, che vi erano incardinati; *absque judicio Episcopi*, e che i medesimi quelle *davano*, o sia concedevano *absque licentia*,

(1) *Can. XV.*

(2) *Can. XXX. e XXX. e Tomas. V. & N. Eccl. disc. T. II. lib. 1. cap. XXXI. n. 1. in concilio Turonensi III. illud memoratur vitium late jam serpsisse, ut alii aliorum opimiores Parochias invaderent, majore Patronis pecunia numerata.*

(3) *C. 37. caus. XVI. q. 7.*

ria, & *consensu Episcopi*, e che per ciò ne avveniva, che tali Chiese non solo si esponevano a mercato, ma che per lo più a persone *indegne* si confidava l'esercizio del Sacerdotal ministero; per quella fundamental cagione espressa nel canone V. del mentovato VI. Concilio Arelatense, *QUIA plerumque propter cupiditatem a Laicis, talibus Presbyteris Ecclesia dantur, qui ad peragendum Sacerdotale officium sunt INDIGNI*. Per la qual cosa se si davano, e si concedevano da' Laici a' *Presbyteri* indegni, *majoris patronis pecunia numerata*; ne seguita, che in quelle pur troppo lagrimevoli circostanze, ed in quel sì *deplorabile* rilasciamento della disciplina del Padronato, sommo rigore doveasi adoperare per ricomporla nel suo sistema. Ma qual si fu l'emenda? forse, che i laici Padroni non più concedessero le Chiese ai *Presbyteri*, o a' Ministri di già ordinati, ma che gli presentassero solamente a' Vescovi per ottenerne la istituzione del beneficio? E chi non sa, che queste voci di *presentazione*, ed *istituzione* nel senso della nuova disciplina erano ignote a quei tempi? Altro adunque non si prescrisse, se non che niun o Laico, o Chericò *desse*, o sia concedesse la Chiesa senza licenza, e consenso del Vescovo, per evitare appunto, che quei Sagri Ministri non siano indegni *ad peragendum Sacerdotale officium*. E seguentemente si rimase nel suo vigore quella ampia facoltà a' fondatori, e padroni, che la grata e vicendevole indulgenza Canonica introdusse di poter essi dare; e *commendare* le Chiese loro alle persone, ch' erano di già ordinate al corrispondente sagra ministero; ed all'incontro a riparare que' dannevoli abusi, che da' *privati* Padroni si commetteano, vi accorse il rigore de' Canonici, e la sovrana protezione dell' Imperator Carlo Magno; richiedendo così il giudizio del Vescovo nella rimozione de' Ministri incardinati alle Chiese padronate, come la sola licenza e consenso, o sia approvazione del medesimo nelle *commendazioni*, e concessioni, che ne faceano. E siccome osservammo nel caso, che l'Eletto dal Fondatore avea bisogno dell' *ordine*, che se il Vescovo

spre-

sperto Fundatore vi ordinasse taluno, volle*si irrita la ordinazione* dichiarare, secondo la espressione del Canone Toletano IX., rimanendosi quella *vacua*, e senza titolo: E siccome il Fondatore non *trovando* persona degna ad *offerire* al Vescovo per la ordinazione, questi avea la facoltà d'istituire al sacro ministero colui, che ne credeva degno, bastando in tal caso la *connivenza*, o sia il consenso del Fondatore: così del pari introdusse la Chiesa, che non potessero i Padroni rimuovere di loro arbitrio i Ministri incardinati alle lor Chiese, senza il giudizio del Vescovo; o di quelle dare e concedere senza il consenso e l'approvazion di costui.

ALTRI SAVI REGO-
LAMENTI PRESI
A QUE' TEMPL.

XXIII. E ritornando a i sagrj monumenti del secolo IX., avvenne, che dopo riformato l'abuso dai celebrati concilj dell' anno 813., e dopo, che furon rimessi in libertà i Vescovi di dovere interporre il loro consenso nella concessione, che faceano i Laici delle lor Chiese, surse un nuovo abuso in pregiudizio della disciplina del Padronato, e della Canonica indulgenza a pro de' fondatori; perciocchè alcuni Vescovi dovendo *ordinare*, o *consagrar* le persone, che si offerivano da' Padroni, e ricusando i Vescovi di *ordinarle* senza legittima causa, si provvide ne' Capitolari di Ludovico Pio Imperadore, Figliuolo di Carlo Magno, che quante volte i Laici offerissero a' Vescovi a *consagrar*si i Chierici di dottrina e di costume commendabili, in tal caso i Vescovi, *nulla qualibet occasione eos rejiciant* (1). E nel VI. Concilio Parisiense celebrato nell' anno 829., alle frequenti doglianze de' Padroni per la ripulsa, che faceano i Vescovi di *ordinare* coloro, a cui voleasi la Chiesa concedere, si prescrisse doversi esaminare le cause di una tale ripulsa: *Et si Laicus idoneum, utilemque Clericum obtulerit, nulla qualibet occasione ab Episcopo, sine certa ratione repellatur; & si rejiciendus est, diligens examinatio, & evi-*
den-

(1) *Con. Gall. Tom. II. pag. 450. c. IX.*

dens ratio, ne scandalum generetur, manifestum faciat (1).

XXIV. Da' rapportati monumenti chiaramente apparisce, qual idea debbasi avere di quell' estensione di diritto, che godeano i Fondatori, e Padroni nelle lor Chiese, e come fu sempre uniforme lo spirito della Chiesa, e de' Canonici sì nel riformare gli abusi nella disciplina del padronato introdotti, come nel conservare inviolabili i diritti de' fondatori, perchè non si potesse a quelli recare lesione maggiore; e quale inoltre era la rispettiva facoltà de' padroni di *offerire* l'eletto al Vescovo per ottenerne la collazione dell' *ordine*, o di *dare* e concedere la propria Chiesa a colui, il quale fosse di già *ordinato* precedente il consenso, o sia l'approvazione del Vescovo, perchè a persone *indegne* non si confidasse quel Sacro Ministero.

IDEA, CHE SI DEE
AVERE DELLA FA-
COLTÀ' DE' PA-
DRONI

XXV. E per vie più confermare il proposto argomento, senza dipartirci da quella età, contempliamo alcuni stabilimenti fatti nel Concilio Romano, celebrato nell' anno 826. sotto Eugenio II. e rinnovati in un altro Concilio del 853. sotto Leone IV. Si dee riflettere, che la principal cura di que' due Concilj Romani fu di rinnovare gli stabilimenti fatti sotto Carlo Magno ne' Concilj celebrati nell'anno 813. Vuolsi rapportarne una breve sentenza con quelle parole: *Contra Sanctorum Patrum censuras videtur existere, si secularis, vel Laicus Presbyteros ab Ecclesiis, in quibus tempore ordinationis eorum, nominati, vel introducti fuerint, videtur expellere* (2). Ma si rifletta inoltre alle altre determinazioni di que' Concilj medesimi; ove volendosi dare opportuna provvidenza, che le Chiese *vacanti*, le quali erano nella ragione de' Laici, non si lasciassero lungo tempo destitute da' Sacri Ministri, e riflettendosi solo al caso, che si dovessero in quelle costituire i *Presbiteri*, o sia coloro, i quali erano di già ordinati, si prescrisse così: *Et si secularium*
T
bomi-

CONFERMATA DA'
CONCILJ ROMANI
DEL IX. SECOLO.

(1) Presso Graziano c.29. C.XVI. q.7.

(2) Altri leggono *denominati* in luogo di *nominati*: e *nitatur* in vece di *videtur*. Vedi i *Corr. Rom. e Franc. Flor. de ant. jurep. ad Can. 37. e 38. Causs. XVI. q. 7.*

hominum sub JURE sint constituta, ab Episcopo illius Diocesis admoneantur: Et si admoniti, PRESBITEROS intra trium mensium spatium IBIDEM neglexerint CONSTITUERE, curam exinde habens Episcopus, absque neglectu Principi suggerat, quatenus ejus emendetur sententia (1): Qui certamente trattandosi di un diritto, che competeva a' laici, i quali trascuravano di *constituire* i Presbiteri nelle Chiese di loro ragione, vuolsi, che il Vescovo ne prenda la cura, con diriggere le sue istanze al Principe, *quatenus ejus emendetur sententia*. Si volle adunque stabilire, che invigilassero i Vescovi Diocesani ad ammonire i Laici, *ut constituent Presbyteros* fra lo spazio di tre mesi, ove interpretando il Van-Espen le parole di questo Canone, da lui ad altro uopo recate, e facendosi il dubbio, se in virtù di questo Canone *Episcopus libere posset Ecclesiam providere*, il risolve in tal guisa: *Cum tantum dicatur Episcopum curam habentem, posse de neglectu Patroni Principem monere* (2). E certamente non dovea essere altrimenti, perciocchè altro diritto allora non riserbavasi a' Vescovi, senonchè l'esame, e l'ordinazione per coloro, i quali non aveano ricevuto l'ordine, o l'approvazione, ed consenso per coloro, i quali erano di già *ordinati* per potersi dai padroni laici costituire, o applicare alle Chiese di loro ragione.

S'INTERPRETA IL
CANONE MONA-
STERIUM

XXVI. Nè quì si dee tralasciare il famoso Canone *Monasterium*, tratto da que' medesimi due Concilj Romani, di cui sono i Canonì dianzi rapportati, che la disciplina di que' tempi mirabilmente conferma. Eccone le parole, *Monasterium, vel Oratorium Canonice constructum, a Dominio constructoris, eo invito, non auferatur: liceatque illi PRESBITERO, cui voluerit, pro sacro officio illius Diocesis, & bonae auctoritatis dimissoria cum CONSENSU Episcopi, NE MALUS existat, COMMENDARE* (3): quel *commendare presbytero Monasterium, vel Ora-*

(1) Presso Van-Espen *Jus Ecc. Univ. P. II. tit. 25. cap. V. n. 9. 10.* (2) *Ivi.*

(3) *Can. 33.* Si legge presso l'Autore della vita di S. Udalrico: *consecratione peracta doteque contradita, comprobato illis Presbytero altaris procuracionem commendavit,*

Oratorium, non altro dinota, che *constituire* in quello il *Presbitero*, e commetterglielo: e quelle parole *cum consensu Episcopi, ne malus existat* mostrano, che non si ricercava altra cosa al Vescovo, se non che la semplice e nuda cognizione della probità de' costumi, per cui richiedeasi il suo consenso, perchè non fosse *indegno* secondo l' avviso de' Canonj precedenti, *ne malus existat*. Ma all' incontro mostrasi chiaramente, che la facoltà di poter altrui *commendare* la Chiesa, *CUI VOLUERIT*, era pressochè assoluta, e indipendente, ove il Rettore fosse di già ordinato *Presbitero*, come nel caso, a cui il predetto Canone si riferisce; perciocchè è in libertà del Padrone di destinare alla sua Chiesa colui, il quale fosse di già ordinato *Presbitero* dal Vescovo Diocesano, o dal Vescovo di altra Diocesi, purchè porti seco *bonæ auctoritatis dimissoriam*: e si spiega appunto in un altro Canone di que' Concilj medesimi, quale, e come debba essere quella dimissoria, o sia licenza colle seguenti parole: *Episcopus subiecto sibi Sacerdoti, vel alio Clerico, nisi ab alio postulatus, dimissorias non faciat . . . & ne falsæ ut veræ credantur, & veræ ut falsæ suspicentur, universalis Pontificis, aut Imperialis, vel Metropolitanæ Bullæ eas roborari oportet* (1). E qui anche si ponga mente a quelle parole *a DOMINIO Constructoris, eo invito, non auferatur*: Il dominio appunto ampla facoltà dinotando, la qual voce intorno a que' tempi si ricambiò con quella de' *padroni*; perciocchè lo stesso era dirsi *Patronus*, che *Dominus* a senso di que' secoli, ove un tal cambiamento addivenne, com' è noto a coloro, che han per le mani i monumenti di quell' età. Da ciò si appalesa averfi il diritto, che forge dalla fondazione, non già lo stesso, come altri dice, ma simile a quello di proprietà, e di dominio, comechè dir non si possa la Chiesa essere in piena proprietà del fondatore, ma bensì quel diritto, che da antichissimo istituto della Chiesa, e che fu tramandato da virtù di gratitudine, han posseduto i fondatori

(1) *Can. 18.*

medesimi, essere e rimanere in loro proprietà. Ed in tal senso si debbono interpretare i monumenti di que' secoli, i quali dall' altra parte affai apertamente dimostrano l' ampiezza di quel diritto , che si competea a' Padroni (1).

ED UN ALTRO
DEL CONC. SALE-
GUSTADIENSE.

XXVII. Quanto si è detto , vie più si conferma dal Canone XIII. del *Concil. Salegustadiense* celebrato appunto nell'XI. Secolo, e propriamente nell'anno 1022. Questo Concilio nello spiegare i diritti a' Padroni fece uso dello stesso vocabolo di *Commendare*. Le parole sono: *Item decretum est, ut nullus Laicorum alicui Clerico suam COMMENDET Ecclesiam præter consensum Episcopi, sed eum suo mittat Episcopo, vel ejus Vicario, ut PROBETUR, si scientia, ætate, & moribus talis sit, ut sibi populus Dei commendetur.* Si disse semplicemente *ut probetur*, e non già *ut instituat*. E perciò prima di commendare, o sia commettere e trasferire la Chiesa in mano del Chierico, che quì si suppone, che non abbia bisogno dell'*ordine*, dee il laico fondatore mandarlo al Vescovo, o al suo Vicario, non perchè l' istituiffe, o gli concedesse la Chiesa, ma perchè l' *approvasse* soltanto; acciocchè dopo l' approvazione l'atto della istituzione, ch'è nella voce *commendare* chiaramente compreso, si esegua dal fondatore, che l'introduce nella *sua* Chiesa. Quindi è, che se Francesco Florente non ha più oltre penetrato quella più ampia, e libera facoltà, di cui godevano i Padroni nelle loro Chiese, perciocchè egli scrisse, *Nominationis, & electionis verbis Julianus Antecessor, & vetus interpres Novellarum utitur: Justinianus ὀνομαζέειν, & ἐπιλέγειν: commendationis, & commendandi verbo mediæ ætatis Patres & scriptores in Conciliis utuntur. Nos vulgo præsentationem vocamus* (2); ciò addivenne, perchè non mai riflettè questo dotto Scrittore di debitamente distinguere, qual altra maggiore estensione di diritto comprendesse la *parola commendare*; come si rac-

CO-

(1) Vedi l' espressioni, che si usano ne' Canonì di sopra rapportati nella pag. 135. e seg.

(2) Franc. Flor. *ad caus.* 16. *Can. aliquot de Antiquo Jure Patr.*

coglie chiarissimamente da' Canonî rapportati ; da' quali si fa manifesto , che il più , che agli ordinarj si permise , era l'esame di colui , a cui aveasi dal fondatore , o Padrone liberamente a commendare la Chiesa : e niuna menzione vedesi fatta mai della *Istituzione* , o sia di quella *Collazione* , che *neccessaria* si appella da' recenti Canonisti . Quindi è , che lasciavasi nella libertà de' Padroni d' istituire , o sia d' introdurre , ed applicare nella Chiesa colui , a cui quella volevano *commendare* . Ed in vero quel *commendare Ecclesiam Presbytero , cui volueris* , manifesta appunto l'atto della *tradizione* (1) della Chiesa , siccome eziandio oggi nella nuova disciplina del Padronato un tal senso ritenne ; perciocchè non mai nella semplice *presentazione* , ma soltanto ne' liberi atti *collativi* si fa uso della voce *commendare* , per ispiegarfi appunto l'atto della tradizione del beneficio in tal guisa , *Beneficium conferimus , concedimus , ET COMMENDAMUS , seu te de illo instituimus* .

XXVIII. Che i Padroni ne' tempi , di cui ragioniamo , esercitarono con ampiezza il loro diritto di concedere ad altrui le Chiese , oltre l' evidente argomento tratto da' Canonî di quei tempi , assai esempli s' incontrano , ne quali con assai connivenza della Chiesa custodivano i Padroni una sì ampia ragione : se non che la vigilanza de' Concilj , ed anche de' Sovrani ragionevolmente reprimeva il notabile abuso del commercio , che ne facevano anche coloro , i quali niun diritto di fondazione vi aveano (2) . E certamente se alle cose di sopra dette,

SI CONFERMA LA
IDEA DELLA PIÙ
AMPIA FACOLTA'
DE' PADRONI NEL-
L' ANTICA DISCI-
PLINA .

(1) La voce *commendare* nelle carte *medii ævi* , è lo stesso , che *tradere* . *Pactus legis Salicæ tit. 72. Si quis alteri avitam terram suam commendaverit i. e. tradiderit* . Will. Malmesburg. *lib. 2. de gest. Reg. Angl. c. 7. Provincia , qua vocatur Cumberland , Regi Scotorum sub fidelitate jurisjurandi commendata est ; i. e. tradita* . Ed era lo stesso *commendare* , che *extra manum ponere* ; *Charta Ottonis Ducis Merauniz fol. 315. Nos non possumus commendare Comitatum Burgundia alicui , neque ponere extra manum nostram , nisi in manum Comitum Campaniz* . Vita S. Remberti Archiep. Hammaburg *n. 11. Susceptusque ab eo honorifice , cum Pontificalis baculi juxta morem commendatione (i. e. traditione symbolica) Episcopatus est sortitus dominium &c.*

(2) Vedi de Marca *dans l'histoire de Bearn. liv. 5. c. 30. p. 448.*

te, ove l'ampiezza del diritto de' Padroni abbiata voluto soltanto da' medesimi Canonici rilevare, si aggiungono alcuni diplomi, e monumenti di quella età da altri raccolti, e che noi contenti de' soli saggi Canonici per brevità tralasciamo; sembra potersi affermare, tale essere stata l'antica disciplina del Padronato, che l'indulgenza Canonica a pro de' Fondatori, e loro Eredi sostenne, cioè, che ove i Rettori, che voleansi alle proprie Basiliche destinare, avessero bisogno dell'ordine, si dovessero offerire, o sia presentare al Vescovo, e per l'esame, e per la ordinazione (1); ed ove non avessero bisogno dell'ordine, era in libertà de' fondatori e Padroni privati di deputare (2), di dare (3), di commendare (4) agli ordinati le Basiliche loro, o di costituirgli (5), o sia introdurli, ed applicarli nelle medesime, che risponde a quella voce, resa poi solenne, d'istituzione: e per torri il sospetto di alcuna venalità e commercio, onde da' privati non si dessero a' Chierici indegni, vi dovea in tal caso intervenire la licenza ed il consenso, o sia la connivenza, la testimonianza, e l'approvazione del Vescovo.

un epilogo de l'antico

ORIGINE DELLA
NUOVA DISCIPLINA
DEL PADRONATO.

XXIX. Eccovi la idea della antica disciplina del Padronato, che si ricava dai Canonici antichi, siccome abbiamo noi da que' medesimi rilevato, e massime dal Canone X. del Concilio d'Oranges celebrato nel 441. di nostra redenzione, nel quale sta compreso eziandio quel primo periodo del Padronato, che altri distinse. Ma qual si fu la cagione, che nel XII. secolo quella ampiezza di facoltà, che godevano i Padronati, si vide rifrenata e ristretta? Eccolo dal Concilio Lateranense III. celebrato nell'anno 1179. nel quale facendosi espressa menzione de' Fondatori e Padroni, che non si fece negli altri precedenti, i quali de' soli laici, e de' non veri fondatori e padroni trattarono; in tal guisa si dichiarò, che i fondatori delle Chiese, o i loro Eredi si abusarono di quella

(1) Vedi sopra pag. 135. nella nota, e seg.

(2) V. pag. 140.

(4) V. pag. 141. 147. e seg.

(3) Vedi pag. 141.

(5) V. pag. 135. 141. e 146.

la potestà , in cui fino a quel tempo gli sostenne la Chiesa , con quelle parole : *Quoniam in quibusdam locis Fundatores Ecclesiarum , aut heredes eorum potestate , in qua eos Ecclesia hucusque sustinuit , abutantur* (1). E certamente se la indulgenza della Chiesa sostenne loro l'ampiezza del solenne diritto , che aveano , non doveansene abusare . E quali erano gli abusi ? quelli medesimi , che nel principio del IX. secolo si videro nella Chiesa introdotti ; cioè , che quanti erano gli eredi de' Fondatori , ciascuno volea avere il suo *Presbitero* (2) ; ed in oltre istituivano , e destituivano , o sia davano , e ritoglievano le Chiese senza la intelligenza del Vescovo , e ne distribuivano a loro talento i beni : perchè si avvisarono quei Padri di svellere del tutto quella , che credeasi la radice di un tanto disordine , e la pristina indulgenza moderar col rigore . Perciocchè se ove nel IX. secolo fu più mite la riforma , e nella rimozione dei Chierici vi si richiese il giudizio del Vescovo , e nella concessione delle Chiese , o sia nella istituzione , la licenza , ed il consenso del Vescovo si richiese , *ne mali existant* : in questo Concilio par , che tutta l' autorità della concession della Chiesa padronata al Vescovo si attribuisca : senza che gravissima pena s' impone al Chierico , *qui Ecclesiam per Laicos sine proprii Episcopi auctoritate receperit* (3). Il Chierico adunque non dee ricevere la Chiesa per mezzo de' laici , *sine proprii Episcopi auctoritate* , appunto perchè il Chierico riconoscesse anche dal Vescovo il beneficio padronato nell' istessa guisa , che l' ordine ,
ed

(1) *Can. IX. e nel cap. III. X. de Jurapatr.*

(2) Vedi sopra pag. 141.

(3) Ecco le parole del cap. 4. X. *de Jurepatron. Præterea quia in tantum quorundam Laicorum processit audacia , ut Episcoporum auctoritate neglecta , Clericos instituant in Ecclesiis , & removeant cum voluerint , possessionem quoque , atque alia Ecclesiastica bona pro sua voluntate plerumque distribuunt , ipsos anathemate decernimus feriendos. Clericus autem , qui Ecclesiam per Laicos sine proprii Episcopi auctoritate receperit , communionem privetur : & si persistens , a ministerio Ecclesiastico , & ordine deponatur .*

ed ogni altro libero beneficio dal Vescovo si tramandava. Ed eccovi furta quella voce, già resa solenne ne'benefizj padronati, d' *istituzione*; e nel testo delle decretali qual regola stabilita dal Pontefice Bonifacio VIII. *Beneficium Ecclesiasticum non potest licite sine institutione Canonica obtineri.*

SI SPIEGA LA
QUALITÀ' DELL'
ORDINE, E DEL
BENEFIZIO.

XXX. Che cosa vuoi dinotare colla *istituzione* Canonica? L'Autore della contraria scrittura vi ha fatta una ben dotta sposizione; ma egli ha ragionato coll'idea de' suoi tempi, ed ha lasciato in abbandono la veneranda antichità. Ci sia ora lecito di brevemente esporre, quale idea debba si avere di *ordine*, di *beneficio*, di *collazione*, e d'*istituzione* nella nuova disciplina del padronato. Egli è regola di fede, che la potestà dell'*ordine* sia inalienabile, imprescrittibile, ed indispensabile. Il solo Ministro dell'ordine è il Vescovo *jure divino*. In quanto poi al *beneficio* Ecclesiastico, nella cui definizione, come che i Canonisti, ed i Teologi non convengan fra loro nelle parole, ma sono nella sostanza concordi (1); ove si sciolse il legame dell'ordine, e del titolo, o sia del beneficio, surse la voce di *collazione* di beneficio, o sia del titolo, per disegnare appunto quella funzione resa già più frequente, e solenne nella Chiesa. E siccome prima si quistionava chi mai fosse l'Ordinatore del Chierico, così poscia chi mai sia il collatore del beneficio (2). Il che così essendo; deesi pormente ad una regola indubitata, che la collazione del beneficio *non Ordinis, sed Jurisdictionis esse reputatur; eoque*

[1] Van-Espen J. L. V. P. II. tit. 18. cap. 1. n. 13. 14. e 15.

Canonistae retinentes primam beneficii nomenclaturam, qua significatur jus percipiendi certos proventus, Clericis tamquam militibus Ecclesia concessum, illud solent definire: „jus perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis Ecclesiasticis, seu Deo dicatis propter officium spirituale auctoritate Ecclesia constitutum“. Theologi vero beneficium magis considerantes penes titulum, & officium Ecclesiasticum, definirunt illud, exprimendo ipsum officium, seu ministerium Ecclesiasticum, ut principale, hoc modo: „jus perpetuum ministrandi in Ecclesia, auctoritate Episcopi constitutum, habens jus percipiendi fructus annexum“. Verum sive Canonistarum, sive Theologorum definitio teneatur, in idem recidere videtur.

[2] Duaren. de sacris minist. lib. 2. cap. 3.

que titulo, dice il Van-Espen, *etiam competere Episcopo ante consecrationem, modo confirmatus sit, & possessionem acceperit, apud omnes in confesso est, & quotidiana praxis evincit* (1). E siccome il beneficio o è curato, o non curato, così la collazione dell'uno, e dell'altro beneficio *non Ordinis, sed Jurisdictionis esse reputatur*, e perciò non al solo ordinato già Vescovo, ma eziandio a costui *ante consecrationem*, ed al Capitolo, ed al Vicario capitolare compete, e può anche competere a chiunque si può la Ecclesiastica giurisdizione comunicare.

XXXI. Ma veniamo all'istituzione. Con questa quando si vuole particolarmente dinotare la induzione al possesso corporale, che succede alla collazione verbale del beneficio; coloro, i quali vogliono, che nell'antica disciplina del padronato non vi fu mai collazione di titolo, o sia beneficio, che non fosse nell'ordinazione compreso, credono, che nell'unica e sola ordinazione, ed in quell'unico e solo atto si contengano quanti mai atti separati fra loro la più recente, e nuova disciplina distinse (2). Ma se si ponga mente agli esempj recati nell'antica disciplina, che alcuna volta anche la Chiesa si concedeva a colui, il quale non avesse bisogno dell'ordine, come apparisce dal Canone *Monasterium*, e da molti altri; ne seguita, che dovea potere avvenire esservi anche a que' tempi così quella, che poi si chiamò *collazione* di beneficio, come quella, che poi anche si disse *istituzione*, o sia *istallazione*. E quantunque queste voci fosser più recenti, vi era nondimeno la cosa, la quale con altre voci si dinotava, come di *deputare*, *dare*, *constituire*, e *commendare*, delle quali voci fecero uso i Canonici da noi di sopra rapportati, per ispiegare la facoltà, e giurisdizione dall'indulgenza della Chiesa concesse a' Padroni nelle proprie Basiliche.

E DELLA ISTITUZIONE NEL SENSO DELLA NUOVA DISCIPLINA.

V

XXXII.

(1) Van-Espen *J. E. V. p. 2. tit. 21. cap. 1. n. 24. e 25.* ove soggiugne: *Cum ergo beneficiorum collatio jurisdictionis non quidem contentiosa, sed voluntaria sit, videtur in Capitulum Sede vacante jus illud collationis debere transire; utpote succedens Episcopo in ea, quæ sunt jurisdictionis.*

[2] Van-Espen *part. 2. tit. 26. cap. 2. n. 1. e 2.*

LA ISTITUZIONE
O VERBALE, O
REALE, E SUOI
EFFETTI.

XXXII. Oltre la istituzione corporale, o sia reale, che anche *istallazione* si appella, v'ha un'altra specie d'istituzione, che si dice *verbale*, la quale si può ben definire così: *Canonica, & legitima collatio officii sacri, cum omnibus inde dependentibus commodis, & emolumentis*. Per mezzo della verbale istituzione, colla quale si dichiara la volontà di colui, che ha diritto di conferire, l'istituto consegue *jus in officium, & beneficium*; e vuolsi rassomigliare a donazione, che si perfeziona colla simbolica tradizione: siccome la reale istituzione, di cui si è ragionato, per mezzo della quale s'induce taluno nel possesso dell'uffizio, e beneficio, vuolsi rassomigliare ad una donazione di possesso (1). Nell'istessa guisa ne' feudi la investitura è di due maniere, o abusiva, o reale: per mezzo dell'*abusiva* il vassallo acquista *jus in feudum*, e ne consegue poi l'*attuale* possesso per mezzo della investitura reale. Ed in ciò vanno mirabilmente di accordo fra loro queste due voci, che ne' formularj de'Collatori si cambiarono insieme (2); perciocchè l'una, e l'altra producono il medesimo effetto: talchè siccome si appartiene al Signore del feudo investire il vassallo, o sia immetterlo nel possesso, così eziandio al Collatore del beneficio dee spettare mettere il beneficiato in possesso. Quindi conchiude così il Van-Espen, comechè usi soltanto espressioni confacenti alla nuova disciplina, *unde sicuti collatio beneficiorum de jure communi spectat ad Episcopum, ita & missio in possessionem*. Le quali due cose ben distinte a' suoi tempi Giovanni VIII., ove disse (3), *majus fuit possessionem dare, quam sit investituram concedere*. La istituzione verbale del beneficiato volgarmente chiamasi da' Canonisti *istituzione collativa* del titolo, con quelle due voci, unite insieme, volendosi per avventura dinotare quella collazione, che suole accompagnarsi colla simbolica tradizione; e con sì fatte espressioni manifesta-

re,

(1) Cap. 6. X. de Institut.

(2) Vedi Barbosa Formular. Episcop. form. 62. e seg.

(3) Cun. 1. Caus. 16. q. 2.

re, che la donazione, concessione, e tradizione del beneficio non più dal Padrone, ma da colui, che ne fosse l'ordinario Collatore si tramandi e derivi. Quindi è, che per mezzo di una tale istituzione collativa *acquista* [sono parole del dotto Contraddittore] *l'Istituto jus in rem, ed è alla Chiesa incardinato, di cui divien titolare* [1]. Oltre alle due specie d' istituzione, alcuni Canonisti con Fagnano parlano di una terza specie, che chiamano *istituzione autorizzabile*, e la distinguono dalla *istituzione collativa* del titolo. Di questa terza istituzione si dovrà da noi più acconciamente trattare nella seconda parte di questa scrittura. Frattanto quì si rifletta, che avendosi presente quel che si prescrive nel 1179. dal Concilio Lateranense, che niun Chierico possa ricevere il beneficio dalle mani del laico *sine proprii Episcopi AUCTORITATE*, e non essendovi beneficio, a cui non sia alcuna sagra funzione annessa; quindi per avventura dovendo il Chierico ricevere il beneficio dall'atto *autorizzabile* del Vescovo, ne surse la voce d' *istituzione autorizzabile*, che forse il Van-Espen in quel senso volle intendere, ove l'istituzione collativa del titolo con quella confuse, e perciò non ben ripreso dal Gibert, e dal nostro Contraddittore (2).

XXXIII. Ma egli quì esclamerà, e ripetendoci la regola di Bonifacio VIII. sosterrà fortemente, che se niun beneficio Ecclesiastico si può lecitamente ottenere senza la *istituzione Canonica*; come mai si pretende, che non la debbano ricevere i Canonici, e gli altri beneficiati della Regal Cappella di Palermo? Fra le moltissime risposte non so, se primieramente ci approverà la seguente; che per *titolo* di fondazione il Re Ruggiero acquistò la libera collazione secondo l'antica disciplina del padronato, perciocchè la fondazione della Regal Cappella cadde ne' tempi appunto dell' antica disciplina. E perciò costando del titolo, non si può negare l'effetto. Se i priva-

DIRITTO COLLA-
TIVO ACQUISTA-
TO DAL RE RUG-
GIERO PER TITO-
LO DI FONDAZIO-
NE

V 2 ti

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. X.

(2) Van-Espen part. 2. tit. 26. cap. 1. n. 3.

ti fondatori con ampia facoltà esercitarono il padronato nelle loro Basiliche, non potrà certamente una tal facoltà non accordarsi ad un Principe. E se i privati per abuso, che ne fecero, furon' obbligati nella *commendazione*, o sia costituzione de' Chierici alle lor Chiese a richiederne il permesso al Vescovo, *ne mali existant*: Non ebbe mai ciò luogo in un Principe, e massime in un Sovrano di Sicilia, di cui si potesse sospiccare, che a persona *indegna* il beneficio si concedesse. Ascolti pur l'Avversario il rigido Tomafino, il quale dopo di aver rapportati i moltissimi Canon *di que' tempi*, ravvisò appunto qual si fu il loro disegno, onde non compresero la sovrana ragione de' Principi: *Congeries illa Canonum, quam, & hic, & alibi promptissimus, oppugnabat illos collatores laicos, qui turmatim hanc licentiam arripuerant, conferebantque beneficia sine examine, sine delectu, passim, & promiscue: at certe tantopere laboratum non esset adversus Regem, qui non conferret, nisi ex Episcoporum, & Confessariorum sui, & virorum religione, & doctrina praestantium consilio* (1). E perciò ebbe a dire Arnolfo Ruzè; *quod ideo inferiores praesentant dumtaxat, quia non habent peritiam discernendi capacem . . . idcirco: ideo traduntur praesentati, examinandi Episcopo Diocesano, ut conferat: secus in Principibus, qui habent omnem peritiam in scrinio pectoris: Principes idcirco pleno jure conferunt* (2).

NON DEROGATO
NELLA NUOVA
DISCIPLINA,

XXXIV. Dirà forse l'Avversario, che non debbasi oggi tener conto dell'antica disciplina, ove nella nuova per titolo di fondazione si acquistò quel diritto di padronato, *ex vi cujus*, al dire di Gregorio IX. *non concessio, sed praesentatio pertinet* (3). Or una tal nuova disciplina, siccome non potea nè poco, nè punto recar pregiudizio a i diritti prima acquistati; così qualunque alterazione, che espressamente si fosse introdotta, non comprese mai la sublime prerogativa de' Sovrani; anzi nè anche si com-

(1) Tomaf. *Vet. & Nov. Eccl. discipl. p. 2. l. 1. cap. 55. n. 10.*

(2) *De Jure Regal. cap. 1. n. 7.*

(3) *Cap. transmissa X. de jurepatr.*

prefero nello stesso Concilio Lateranense quelle Chiese, che di pieno diritto di già apparteneano a' laici regolari, come farà luogo nella seconda parte di questa scrittura confermare contro a ciò, che l'Avversario sostiene. Oltre che egli è assai volgare la regola, *non venire sub generalibus dispositionibus iura ad Reges spectantia, nisi expressa mentio illorum facta fuerit* (1). La sublime ragion de'Sovrani non può mai essere con quella de'privati confusa: senza poi entrare in mille altre eccezioni naturali, ed intrinseche della Sovranità; per cui le prerogative una volta alla Corona acquistate, debbono essere con eterna autorità a quella congiunte. Tralasciamo qui poi per brevità, come ben note le autorità di gravissimi Dottori di tutte le nazioni della Chiesa Cattolica, i quali, quantunque non avessero chiaramente riguardato a quel fondamento, ch'ebbe corso nell'antica disciplina del padronato; pur nondimeno concordemente sostengono, che i Sovrani per titolo di *fondazione* (2) il libero diritto collati-

(1) De Ponte, e gli altri DD.

(2) Franc. Flor. *ad cap. 34. dilectus de Jurepatr.*, quantunque non ravvisasse la facoltà de' fondatori nell'antica disciplina, pur nondimeno scrisse, *ad Reges collatio prebendarum pertinet, quam non dubito ex FUNDATIONE fluxisse*. E scrisse di più, *quod jus non tantum Regibus nostris, sed etiam Magnatibus quibusdam fundatoribus Ecclesiarum Collegiatarum competit*. Si può riscontrare Char. Feuret *dans le traité des Abus liv. 3. chap. 6. n. 15.* ove rapporta lunga serie di Canonisti, e de'Glossografi de'Canoni antichi, che manifestano, che i Re de JURE *habent collationem beneficiorum sua dotationis*. Anzi riflettendo egli al sistema della nuova disciplina, scrisse così: *Quoi-que regulierment les personnes laïques soient incapables du droit de collation: quia jus conferendi est mere spirituale Cap. transmissa X. de Jurep. Cap. Messana de elect. Toutefois a cause de la fundation, & dotation des Eglises, les Saintes Peres se sont rendus si favorables, & indulgens a l'endroit des Seculiers, qu'ils leur ont accordé (quand ils l'ont désiré) le droit de conferer les dignitez, & prebendes des Eglises, qu'ils avoient fondées, & dotées: comme en Bourgogne les successeurs du Chancelier Rolin, & les Seigneurs de Chagny conferent de plein droit les prebendes des Eglises de notre dame d'Autun, & de Saint Georges de Châlon... ainsi les Seigneurs Barons de Blaison, & de la Guierche en Anjou, & les Seigneurs Marquis d'Espinaï, & Comtes de Quintin en Bretagne, conferent les Chapelles, & Prebendes de leurs Eglises Collegiales... poi manifestando in qual maniera si ac-*
qui-

lativo acquistarono. Anzi i sublimi Principi, che sostennero alla loro Corona la ragion collativa *de jure*, & *bona consuetudine*, vennero con ciò a ripetere una tal facoltà nell'antica disciplina del padronato. Filippo il Bello, che non voleva riconoscere una tal prerogativa esser derivata alla sua Corona da indulto Pontificio o espresso, o tacito, nelle contese, ch'egli ebbe col Papa Bonifacio, rispose, *quod collatione beneficiorum usus est, & utitur DE JURE, ET BONA CONSUETUDINE, sicut S. Ludovicus, & alii predecessores sui usi fuerunt a tempore, cujus memoria non existit*. Or se S. Ludovico, e tutti i predecessori Re di Francia conferirono *ab immemorabili, DE JURE, & bona consuetudine*; un tal diritto avea appunto il suo fondamento nell'antica disciplina del padronato, ove i padroni anche *privati* in nome della potestà della Chiesa tali atti collativi con ampiezza esercitarono nella destinazione de' Ministri di già *ordinati* alle lor Chiese. Bonifacio VIII. all'incontro quantunque facesse sentire al Re, ragionando nel sistema della nuova disciplina, *Ad te hujusmodi Ecclesiastica dignitatum, & præbendarum collatio non potest quomodolibet pertinere, nec per tuam collationem potest alicui jus acquiri*; pur nondimeno soggiugne, *sine auctoritate, vel consensu Sedis Apostolicæ TACITIS, vel EXPRESSIS; quæ qui accipit, & se denegat accepisse, eis propter ingratitude est privandus* (1). Già l'esercizio della suprema autorità Pontificia nella nuova disciplina si era al più sublime grado manifestato, e perciò voleva Bonifacio, che ogni qua-

lun-

quisti il diritto collativo (il che si dee intendere nella nuova disciplina), e debitamente distinguendo i privati da' sublimi Principi, soggiugne così: *Mais quant au droit de conferer les dignitez ou Prebendes, ils ne le peuvent pretendre sans indulte Apostolique, qui approuve la reserve qu'ils en font in ipso actu fundationis: au contraire le Roy, des Eglises de sa FUNDATION n'est pas seculmen Patron, mais COLLATEUR, & y pourvoit non tanquam nominator, sed COLLATOR; sans qu'il soit besoin D'AUTRE RESERVE, ni PRECAUTION.*

(1) *Histoire du differ. entre Bonif. VIII. & Phil. le Bel pag. 44. 48. 49. 78. e 317.*

lunque indulto o espresso, o tacito dalla Sede Appostolica derivasse: ma Filippo il Bello, che replicò al Papa spettargli la collazione *de JURE*, & *bona consuetudine*, venne appunto con tali parole a richiamarsi a' Canonici antichi; perciocchè si può ben dire, che quello, che al fondatore *concedono* i Canonici, e la disciplina, *illud ei IPSO JURE competit, id est suo, & summo jure, non vero ex mera gratia*; siccome in trattando di concessione fatta dalle leggi, e da' Canonici, dottamente scrisse Francesco le Roy (1).

XXXV. Se poi al titolo di fondazione si aggiunga l'altra qualità nella persona del Re Ruggiero fondatore, quale è quella di protettore Sovrano; dal cui fonte ogni ben temporale alla Chiesa unicamente si tramanda e deriva, e si conserva e difende; si potrà mai per questa sì eminente qualità, unita a quella di fondatore, negare a quel sublime Principe la collazione delle Chiese da essolui fondate? I Sovrani non solo donarono alle Chiese immensi beni, e ricchezze, ma permisero eziandio, che i sudditi dello Stato i proprj beni alle Chiese consagrino. Si ascolti pure una affai memoranda, ed ingenua dichiarazione di *Avoit* Arcivescovo di Vienna nel Delfinato, il quale scrivendo a Gundebaldo Re de Borgognoni, e parlando col vero spirito della Chiesa, volle mostrare quella debita riconoscenza, che ad ogni Sovrano prestar debbono i Vescovi, perchè con vicendevole gratitudine ne siano meritamente cambiati; *quid quid habet Ecclesiola mea, immo omnes Ecclesia nostra, vestrum est, de substantia, quam vel SERVASTIS habetenus, vel DONASTIS. Quod inspirante Deo praeceperitis, in quantum vires habuero, parare conabor* (2): a quelle solenni parole, *vel servastis, vel donastis*, fece la seguente nota il Sirmondo, *Libera, & ingenua professio. Principibus accepta feruntur dona Ecclesia, quae, vel donarunt ipsi, vel ut donare liceret, concesserunt*. Per la qual cosa siccome la Chiesa secondo l'ordine della carità dee riconosce-

ANCHE PER LA
QUALITÀ' DI PRO-
TETTORE SOVRA-
NO DELLA CHIE-
SA.

re

(1) *Instit. Canon. lib. II. tit. XVII.*

(2) *Epist. 39. press. Temaf. p. 3. l. 1. cap. 35. n. 3.*

re con gratitudine maggiore i benefizj , che perpetua-
mente riceve dai suoi protettori Sovrani : così ogni ra-
gion di congruenza richiede , che e maggiore e più e-
minente e sublime esser dovesse quel frutto , che i
Sovrani Fondatori per titolo di fondazione acquistasse-
ro. Oltre che per solo titolo di protezione fu chi so-
stenne , che la Chiesa potè non solo , che anzi dovet-
te a' sublimi Principi concedere il libero diritto colla-
tivo . Ed in vero tali sono gli argomenti del celebre
Giovanni Parisiense, lume dell'ordine de' Predicatori , il
quale riconoscendo un tal diritto dalla potestà Ecclesia-
stica dover derivare a' Principi , sostiene dover ad esso
loro spettare il diritto collativo, per una grata vicenda,
e corrispondenza alla protezione , che i sublimi Princi-
pi alla Chiesa compartono : *Cum Ecclesia Patronis con-*
cesserit jus praesentationis, contemplatione foundationis bene-
ficiarum, potuit quoque ipsa, ac debuit in gratiam insignium
Virorum connivere eorumdem Beneficiarum collationibus, vel
ut vices rependens protectioni, quam illi impartiuntur Ecclesiae,
& consideratione Beneficiarum ab iis praestitorum Ecclesiis (1):
e quelle parole appunto, *potuit, & debuit*, spiegano aper-
tamente non solo l' autorità dispensativa della Chiesa ,
che il dovere di gratitudine inverso i suoi Protettori. Da
ciò anche ne seguita quella vicendevole utilità , che nè trae
la Chiesa , e lo Stato . E siccome non ripugna , che al-
la Potestà Ecclesiastica sia congiunta la giurisdizione tem-
porale , che la dee riconoscere per concessione de' Prin-
cipi: così non disdice alla Potestà Civile esserle comuni-
cata la giurisdizione sopra le cose Ecclesiastiche , che dee
riconoscerla dalla Chiesa : ed in vero senza questi scam-
bievoli uffizj , non si può bene , e rettamente governare cia-
scuna di queste due potestà , come il riconobbero i Ve-
scovi della Chiesa , e come da un di essi fu scritto ad Alef-
sandro III. *Quibusdam amplexibus sibi invicem dignitas*
Ecclesiastica, & Regia occurrunt, cum nec Reges sine Ec-
clesia, nec Ecclesia pacem sine protectione Regum consequatur

(1) Joan. Paris. de potest. reg. & pap.

Vide

217 (1). Or riflettendo appunto i Sommi Pontefici a questa sì sublime qualità de' Sovrani non riputarono mai abusive le collazioni de' beneficj fatte da' Principi per titolo di fondazione, a cui è sempre inseparabilmente congiunta la intrinfeca, e sublime qualità della Regia protezione. Ed invero se lo stesso Alessandro III. nel Concilio Lateranense rifrendò la libertà de' fondatori privati, nulla fece menzione de' Principi: anzi, come si è di sopra accennato, e dovremo nella seconda parte manifestare, lo stesso Concilio Lateranense, a' Laici Regolari il diritto collativo delle Chiese curate e parrocchiali sostenne. Oltre che è troppo noto, che Innocenzo III. non dichiarò abusiva la collazione, che i Re d'Inghilterra facevano del Decanato, e prebenda della Chiesa di S. Pietro della Città di Mans, *diocesano etiam Episcopo inconsulto* (2). Lo stesso Pontefice non riputò nè poco, nè punto abusiva la collazione, che si faceva dalla Contessa di Fiandra (3), ed il Sommo Pontefice Onorio III. successor d'Innocenzo, nè anche come tale la dichiarò (4). E comechè dalla decretale di Gregorio IX. del 1232. fosse furta la regola, che non più per diritto comune *ex vi juris patronatus* competeva la collazione, ma la sola presentazione; pur nondimeno lo stesso Gregorio IX. nell'acerbe contese con Federico II. Imperatore non potè negare, che quel Sovrano aver potesse contro alla general regola la collazione de' beneficj, *esto quod aliqua Beneficia vacantia conferas* (5). Perciò, non ostante la nuova introdotta disciplina, e le tante novità e vicende de' rispettivi Regni, e delle Provincie, videsi una tal ampia facoltà collativa tuttavvia perdurare in Italia, in Ungheria, in Polonia, nel Brabante, in Francia, nelle Spagne, e si vide anche in Inghilterra fiorire, quando era Catto-

X

lica

(1) Arnolfo Vescovo di Xistieux epist. 14.

(2) Vedi l'intera decretale, *cum inter X. de consuet.* presso Ant. d'Agostino.

(3) *Cap. dilecto de Testibus* 13. presso Ant. d'Agost.

(4) *Cap. cum dilecta de concess. preb.* 1.

(5) Rainal. *ad an.* 1236.

lica, e poi anche nell' Indie . E la ragione si fu, perchè i Principi non fecero valere le nuove regole di disciplina introdotte nelle disposizioni Conciliari , siccome anche i Sommi Pontefici nè anche fecero alcuna volta quelle valere (1). E certamente i medesimi Sommi Pontefici, acerrimi sostenitori della nuova disciplina , non poterono evitare di non riconoscere nella persona de' Sovrani la intrinseca ragione di una sì sublime prerogativa . Farò uso delle parole di un chiarissimo lume del nostro Foro Napoletano, che scrisse così: *come le liberalità de' privati sono di gran lunga inferiori alla munificenza de' Sovrani, così i dritti de' Padronati de' Sovrani han dovuto essere superiori a quelli de' privati per la ragione addotta da Bonifacio VIII. che pur ebbe tutt' altro in mente, che ampliare i dritti della Sovranità: „ sicut dignitatis „ altitudine praecminent, sic prerogativa gratia ipsos con- „ venit anteferre (2).*

E PER QUELLA
DI LEGATO A LA-
TERE DELLA S.
SEDE.

Alto buon' epiloq

XXXVI. E se nella persona del Re Ruggiero, oltre la qualità di Fondatore, e Protettore, si consideri l'altra di Legato della S. Sede, e costando quanto era ampia a que' tempi la facoltà de' Legati, che comprendea anche la libera collazione de' benefizj; si dovrà mai negare ad un Sovrano e Fondatore, e Protettore, e Legato nato, eh' egli abbia acquistato il diritto collativo su la sua Chiesa Palatina? E se più di un secolo dopo la fondazione della Cappella, di cui trattiamo, nel primo General Concilio di Lione del 1245. sotto Innocenzo IV. si volle ai Legati moderare la facoltà, che aveano di conferire i benefizj, *ex ipsius legationis munere*; ciò non ebbe luogo ne' Cardinali di S. Chiesa per la loro sublime prerogativa; e perciò si convien sostenere, che i Re di Sicilia non dovean poter esser privati di una tal facoltà per

- (1) Come il dimostra il dottissimo Avvocato D. Basilio Palmieri, nostro Collega nella causa del Regal padronato del Monistero di S. Benedetto di Conversano, nella Scrittura, ch'ei fece in quella causa pag. 64. e 65.
- (2) Il Cavalier D. Franc. Vargas Macciucca, Avvocato del Regal Patrimonio nell'aurea Scrittura, intitolata, *Causa Regia* per la Chiesa di Girgenti pag. 71.

per la loro sovrana e più eminente prerogativa , e per la mentovata regola , non venire *sub generalibus dispositionibus jura ad Reges spectantia* , ove non si faccia di esso loro espressa menzione . Sicchè il Re Ruggiero, e come Fondatore , e come Protettore , e come anche fornito della singolar prerogativa di Legato nato della Sede Appostolica , dovea viemaggiormente acquistare la ragion collativa alla sua Corona :

XXXVII. Or se non sembrano al nostro Contraddittore **vale-** **E PER LEGGE DI**
voli sì fatti titoli in un Re di Sicilia , potrà mai negare **al** **FONDAZIONE.**
 Re Ruggiero, ed a' suoi Serenissimi Successori quel diritto collativo , che lo stesso Re, e Fondatore , e Protettore, e Legato nato della Sede Appostolica, abbia voluto per legge di fondazione acquistare in su la sua Palatina Cappella ? Or via si muti l'ordine delle cose , e si conceda ad un Arcivescovo di Palermo quel, che non è da consentire giammai . Sia la fondazione fatta dopo la nuova introdotta disciplina : abbiano potuto i Canonici de' Concilj del XII. secolo rifrenare eziandio la facoltà collativa de' Sovrani : sia fatta in quegli espressa menzione de' Principi , e siano state eziandio sì fatte regole di nuova disciplina da' Principi solennemente accettate, il che contraddice a tutti i monumenti di quella età (1) : E finalmente anche ne' Sovrani sia reso solenne , e per *jus commune* stabilito , che per titolo di Fondazione non potessero acquistare , che la nuda e semplice presentazione , e così si volesse (il che fa orrore a concepirlo soltanto) la sublime Maestà del Principato , e la condizione de' Principi col volgo de' più vili e miseri privati infelicamente mescolata e confusa ; potrebbe negarsi , che il libero diritto collativo si potesse per espressa volontà di un fondatore , e di un fondatore Sovrano legittimamente acquistare ? E chi non sa , che l'abbiano eziandio i privati acquistata non solo sopra i Canonici , e le prebende , ma eziandio sopra i Decanati , e le altre Dignità , e sopra le Chiese parrocchiali , e

X 2

cu-

(1) Vedi *Franc. Flor. in tract. de elect. & electi potest.*

curate (1)? E certamente la volontà de' fondatori, vuol-
 si inviolabilmente osservare, ancorchè con quella si vo-
 lesse derogare al *jus comune*, siccome in tutte le private
 fondazioni, non che de' Principi, ad ogni qualunque gene-
 ral regola di disciplina si preferisce; e che in tal caso tut-
 ta la indulgenza della Chiesa, e la potestà dispensativa de'
 sagri Canon, e la Sede Appostolica concorre ad autentica-
 re e confermare quella volontà, e quella legge nella fon-
 dazione compresa, che come *sacrosanta*, ed *inviolabile*, e
 per conseguenza immutabile ed eterna, i medesimi Cano-
 ni, ed i Concilj solennemente dichiararono, *Sacrosancta*,
 & *inviolabilis debet esse fundatorum voluntas* (2).

RICAVATA DAL-
 LE PAROLE DEL
 RE.

XXXVIII. E qual si fu la condizione e la legge, che il Se-
 renissimo Re Ruggiero volle per la sua Regal Basilica de-
 terminare? Quantunque non sia a noi pervenuta la car-
 ta di fondazione di quel tempio Palatino, pur nondime-
 no si sottrasse felicemente dalla voracità de' tempi quel
 diploma del Re Ruggiero, che alcuni anni dopo la fon-
 dazione della Cappella fu fatto, nel giorno appunto del-
 la dedicazione di quella Chiesa; ov' egli dichiara di aver
 quella fondata, *ita quidem, ut nulli persona liceat sibi in*
ea aliquid vindicare, nisi per Nos, aut eos, qui nobis in
Regno succedent. Nelle quali parole espressamente contien-
 si la condizione e la legge, onde volle alla immediata
 sua Regal Persona, e de' Serenissimi successori quella
 Regal Basilica sottoposta di maniera, che non potesse mai
 l'Ordinario Diocesano, e niun altro usarvi diritto e ra-
 gione. Ed in vero se si risguarda la natura del luogo,
 ove fu quella fondata, cioè dire nella propria Reggia
 e nel Regale Albergo di un Sovrano, che egli appunto
 costruì e stabilì col riformato Regno nell'inclita Cit-
 tà di Palermo, e dovendo essere la sagra Regal Persona
 di un Sovrano servita così da quei Ministri Secolari,
 che dipendessero dal suo Regale arbitrio, come da quei
 Che-

(1) Vedì Char. Fevet. *Traité des Abus* Liv. 3. chap. 6. n. 15. e Tomass.
 vet. & nov. eccl. disc. Tom. II. lib. I. cap. 55. num. XII.

(2) Conc. Colon. II. an. 1549.

Cherici, e Ministri Ecclesiastici, e Palatini e domestici; ed anche *commensali*; non volle in queste gravissime circostanze ad altrui sottoporre o ingerenza, o ministero nella casa Regale; ove que'Chierici non fossero a pieno suo arbitrio, e de'Serenissimi Successori, quivi eletti e destinati.

XXXIX. Ma ecco, si fa avanti ora mai con ardire il nostro Avversario, e le parole del rapportato testo (chi il crederebbe?) nel più misero ed infelice senso stravolge così; *Parole, che niente suffragando all'immaginario diritto.. non fanno ostacolo.. Qualunque menomo Padrone vanta la medesima facoltà da' Canonisti chiamata soprintendenza nell'oratorio suo privato, e non potendo alcuno anche mandato dal Vescovo, senza sua espressa licenza celebrarvi la messa, o altra esercitare Ecclesiastica funzione can. decernimus in fin. & seq. 16. q. 7. quanto maggiormente un Re in una Cappella da lui fondata nel proprio Palazzo (1)? Oh la nuova e rara interpretazione! Primieramente ci condoni l'Avversario, se gli dobbiamo avvertire, che il Canone *decernimus in fin. & seq. 16. q. 7.* non ha punto, che fare con quel, ch'ei dice. Si parla in quel Canone, e ne' seguenti del diritto, che compete a' padroni di eleggere, e *commendare* i Chierici nelle loro Basiliche nella maniera di sopra esposta. Ma che che ne sia di ciò; era per avventura necessario, che il Re Ruggiero dichiarasse, che a niun fosse lecito di celebrare nella sua Basilica senza il suo permesso? E tanto meno era necessario, quanto è certo, che ogni menomo padrone vanta la medesima facoltà. Ma poi quelle parole, *ut nulli personæ liceat, in ea sibi aliquid vindicare*, mostrano appunto non già la riserva di quel diritto, che ha il Re nel suo Oratorio privato, comune ad ogni menomo Padrone, ma quello appunto, che vi potea alcun altro per altro titolo *vindicare*, o pretendere.*

XL. Finalmente non sia chiaro il testo, com'è chiarissimo, chi ne farà l'interprete? Lo stesso Avversario ad altr'uso non lascia di manifestarlo, ove volendo presupporre, quel che non era espresso in un privilegio, dice così: *ne siegue natura-*

MALE INTESA
DALL' AVVERSA-
RIO.

ED INTERPETA-
TE DALL' IMME-
DIATA OSSERVAN-
ZA.

(1) *Scrit. dell' Arciv. pag. 98. e 99.*

ralmente d'avergliela questo con tal legge conceduta, o almeno confermata, non essendovi miglior interprete degli atti, concessioni, e conferme, che l'uso adoperato immediatamente dopo secondo la forza della ragion naturale, inculcata pure dalla legge si de interpretazione, de leg. (1). Grazie al nostro Contraddittore, che ci risparmia finanche di allegar testi sul proposto argomento. S' egli è adunque così; si contenti oramai di rileggere il primo Capitolo di questa scrittura, che quivi ritroverà, qual si fu mai la immediata osservanza, ove con tanti regali diplomi la libera, ed assoluta ragion collativa si è luminosamente dimostrata, con una perpetua e non interrotta serie di libere collazioni esercitate da tutt' i Principi, e Normanni, e Svevi, ed Angioini, ed Aragonesi, e Castigliani, ed Austriaci per lo corso di quattro, e più Secoli in esclusione perpetua delle istituzioni Arcivescovili: i quali monumenti l' Arcivescovo o non seppe mai, o non ebbe presenti nella intrapresa del presente litigio. Rilegga inoltre quel che nel secondo Capitolo si è parimente esposto, ove manifestandosi nel tempo istesso la origine viziosa, ed infetta della clandestina intrusione della Curia Arcivescovile co' medesimi documenti dall' Avversario prodotti; videsi mai sempre in quelle deplorabili circostanze della Cappella la espressa volontà di tutt' i Sovrani possessori di quel Regno di sostenere alla Corona di Sicilia una sì eminente prerogativa, con aver mai sempre voluto conferire, e non presentare, che con una condizione espressa, la quale, come si dovea, non fu purificata giammai. Or nelle presenti circostanze se si trattasse della ragion di un vile privato, potrebbe darli luogo a prescrizione, quando questi non solo non faccia presumere di aver abbandonato il suo diritto, che anzi in ogni qualunque atto intende di esercitarlo, e lo vuole, e coll'esercizio il difende e sostiene, e colla condizione il rende salvo ed illeso, per cui anche nel giro de' secoli imprescrittibile, ed inalienabile perpetuamente si

ren-

(1) Scritt. deW' Avvers. pag. 165.

tende? Che dovrem dire di un Monarca di Sicilia? Sarà così prescritta la ragion collativa della sua Corona? Se in oltre questa è una delle più gelose prerogative del Regno, e se al Regno è incorporata e congiunta, non potrebbe mai essere per lo corso di ogni qualunque età a qualsiviasa prescrizione sottoposta: e se i padronati della Corona imprescrittibili sono (1), e se non mai contra la Regia Corte si dà o scienza, o negligenza, onde possa la prescrizione aver luogo (2). E se finalmente non v'ha chi possa possedere il Sovrano Regal diritto collativo, ed in ogni altro caso se vuolsi il detentore *juris operatione* riputare, come se in nome del Re il possedesse (3): chi non vede quanto fu giusta la sovrana Regal risoluzione dell'augustissimo Monarca Cattolico, il quale poichè colla sua faustissima Regale presenza rese felici le due Sicilie, scorto dal divin raggio della giustizia, ond'è la sublimissima sua Real Mente fornita, gli ereditarj diritti dell'una, e dell'altra Corona, e le immutabili prerogative ne seppe dall'altrui sorprese vendicare, e difendere. È certamente ogni privilegio, e prerogativa, che riguarda la persona del Re, e la ragion del suo Regno, *nec a lege, nec ab homine, nec prescriptione tolli potest*, siccome il dimostra Lupoldo Bamberg in un piccolo trattato, ch'egli fa *de jure Regni, & Imperii* (4), assai commendato dal Cardinal Bellarmino (5).

XLI. Ma si ascolti ultimamente il Contraddittore, il quale dopo la ferocissima pugna, diretta unicamente a distruggere la ragion collativa del suo Sovrano, sopra ogni qualunque beneficio della palatina Cappella; già muta

OPINIONE DELL'
ARCIVESCOVO A
PRÒ DEL DIRITTO
COLLATIVO.

(1) Cabed. de Patron. Reg. Coron. c. 7. n. 2. ed infiniti DD.

(2) Reg. Rov. conf. 14. nu. 4. *Quia Regia Curia dicitur corpus fictum representatum, & non habens animam, ideo nulla potest considerari scientia, vel negligentia, ut currat prescriptio.*

(3) Marin. Cutell. ad ll. Sic. ad ll. Martini cap. 1. not. 1. n. 7. e 8. *Quis dubitabit juris operatione possessionem apud Principem servari, fieri, ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videtur, eos depellere possit, ac commodo possessionis privare?*

(4) Cap. 15.

(5) De Viris illustribus.

ta sistema , e consiglio , e mostrasi oramai indulgente , ove convinto da due soli diplomi collativi della Cantoria, l'uno del Re Ludovico, e l'altro del Re Federico III., ch' ebbe soltanto presenti, soggiugue così; *ma volendo anche essere indulgentissimi ad accordar tutto; altro al più al più pretender non si potrebbe da due mentovati diplomi . . . che i Sovrani di quel tempo prevaler si poteano di quella medesima facoltà, la quale non era ad altri negata, vale a dire, che poteano conferire per consuetudine, e dar l' istituzione collativa del titolo, in virtù della quale passavano gl' Istituti a prender il possesso corporale* (1): dunque secondo l'avviso del detto Contraddittore potevano i Sovrani conferire per consuetudine, ed in ciò volle uniformarsi al sentimento di Bonifacio VIII. *Uncontro fu più liberale, ed indulgente l'Arcivescovo di Palermo, il quale nella rappresentanza, ch'ei fece a S. M. segnata a' 20. Marzo del 1759. mostra piuttosto, che un tal diritto per titolo di fondazione a' Sovrani appartenga, ove scrisse così: Non sono però nel numero di coloro, che pretendono non avere i Re maggiori prerogative degli altri sulle Chiese di loro Regal fondazione, restringendole alla sola presentazione. E più avanti: Perciò sostengo liberamente di spettare pleno jure ai Re la libera collazione de' benefizj semplici sulle Chiese di lor fondazione. Dee far maraviglia, come una sì grave autorità di un Canonista sì illuminato non vi facesse concorrere l'Autore della contraria scrittura. Frattanto dopo di aver rese le debite grazie ad un sì dotto Prelato, il quale è opportunamente accorso in difesa del nostro sistema; entriamo nella seconda parte di questa scrittura, ove vedrà il Contraddittore manifestarglisi le altre gravissime circostanze, che pur egli mostra del tutto ignorare, onde vie più si farà manifesto con quanta giustizia il Re Cattolico abbia con assoluta facoltà conferita la Cantoria, e gli altri Canonicati, e benefizj della Cappella Regal di Palermo.*

PAR-

(1) Scritt. dell' Avvers. pag. 120.

P A R T E II.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale sia principalmente annessa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella Regale, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova missione, o canonica istituzione ricerchi: ed in oltre si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza in quella Regale Basilica.

- I. **L'** Arcivescovo di Palermo, il quale, come osservammo, riconosce nella persona de' Sovrani, a cui si conviene prerogativa maggiore, la ragion collativa de' beneficj sulle Chiese di Regal fondazione a differenza de' privati, da cui la sola presentazione si acquista; e che perciò egli *liberamente sostiene*, che in virtù della fondazione un tal diritto collativo *pleno jure* ai Re debba appartenere: ciò non ostante non lascia di avvertire, e distinguere, che i beneficj avvegnachè siano o *semplici*, o *curati*, intenda pur egli della libera collazione de' *primi*, e non mai de' *secondi*. Perchè avendo pur egli, o piuttosto altri in nome di lui, nella cennata rappresentanza un tal argomento trattato con energia maggiore di quella, che si legge nella Scrittura del suo Difensore; non si conviene, che co' termini meno vivaci e meno forti si esponga da noi il suo sistema: ecco le sue parole: *In quanto però a' beneficj, che hanno annessa cura di anime, ed esercizio spirituale, distinguo la collazione, oppure istituzione collativa del titolo dalla istituzione chiamata autorizzabile, o sia missione canonica, e deputazione per l'esercizio della giurisdizione spirituale. I Re conferendo pleno jure questi beneficj curati, danno solamente la collazione del titolo, o sia l'istituzione collativa*

L'ARCIVESCOVO
NIEGA AI RE LA
COLLAZIONE DE'
BENEFIZJ CURA-
TI

Y

dei

dei medesimi: i Provveduti però sono obbligati jure divino di ottenere dai Vescovi Ordinarij del luogo, ove sono i benefizj, la istituzione autorizzabile, o sia la istituzione spirituale per l'esercizio della carica delle anime, e della giurisdizione; senza di cui i matrimonj sarebbero veri concubinati: sacrilega l'amministrazione del Sacramento dell'Estremunzione: irregolare quella del solenne Battesimo: peccaminosa dalla parte del Ministro quella della Penitenza, e la Predicazione della parola di Dio senza la necessaria missione, come quella degli Eretici. Tali perniciose conseguenze alla salute di tante anime a me confidate, sono state quelle, che mi hanno fatto tremare a dare la pronta esecuzione a' Regali suoi ordini, che non avrebbe certamente dati, se ne fosse stato preventivamente informato.

CON ENFASI, E
CON TRASPORTO,
NON CONVENIEN-
TE - ALLE CIRCO-
STANZE:

II. Le descritte parole ci convincono, che non siano pur dettate da quel degno Arcivescovo, consumato nelle fatiche, e negli anni; ma da altri piuttosto, a cui ne commise l'incarico: e certamente chi non vede, come uom si trasporti, ove appunto adivenga, che non sia ben informato di ciò, che imprende, e sostiene. O quanto mal si convengono alla presente causa parole sì veementi, ed improprie? Chi da ciò non ravvisa, che non già il degno Arcivescovo, ma alcuno Uffizial della Curia avvampato di zelo, non vide, nè potè per altro vedere, il fondamento della giustissima risoluzione Sovrana; avvifandosi di aver l'Arcivescovo alcun diritto in una Cappella del Re, non mai confidata al suo ministero? Non vide, che tal si fu la volontà del Re Fondatore, autenticata da' predecessori Arcivescovi, e dall'immediata osservanza dichiarata ed espressa, e dal corso di VII. secoli sostenuta e difesa; e finalmente da tanti memorandi diplomi, ed invincibili documenti protetta, e dalle medesime scritture della Curia Arcivescovile convalidata, le quali pur egli in quella prodigiosa accensione di zelo o non vide mai, o non mai ebbe luogo a riflettere e ponderare. Dalle cose fin quì esaminate pur si conosce, che una tal fiamma di zelo
non

non abbia alcun fondamento, onde possa alimentare se stessa: che poi si dovrà dire, ove farem manifeste le altre cose, che in difesa del Sovrano Regal diritto nella presente causa concorrono? Quindi potrà certamente ciascun ravvisare quanto sia infelice e misera la condizione de'privati, ed in quanta pressochè infinita distanza si sollevi quella sublime de' Principi. Non possono i primi, come senza guida, non bene spesso fallire, inciampare, o rompere in qualche scoglio; ed i secondi, oltre di avere per sicura scorta la sublimissima loro regale intelligenza, non senza maturo esame, e consiglio de' Magistrati, ogni più importante affare risolvono: perlocchè qualunque regal deliberazione e come veneranda, e sacrosanta ed inviolabile deesi mai sempre riguardare.

III. Ma che faremo pur noi dall' altra parte, che privati siamo, e più che altri mai, poveri d' intelligenza, e di lumi? Se finora lusingandoci di contendere coll' anonimo Autore della contraria Scrittura, non ci è mancato nè coraggio, nè spirito, ove fummo in parte dall' autorità dell' istesso Arcivescovo avvalorati e difesi: che faremo più avanti, ove il degno Prelato ci lascia del tutto e ci abbandona? Anzi altri in suo nome penetrando nel Santuario, incomincia con apostolico zelo a dar di mano a' fulmini, ed alle censure; e le perniciose conseguenze ci mostra, seppur mai avvenisse, che i Sovrani intendessero mai di conferire i benefizj *curati*? E certamente chi vi farà, che a quelle sì enfatiche espressioni non si smarrisca e si perda? Or via, quantunque nelle cose, ch'ei dice, vi sia da rifletter molto, senza poter essere la immutabil regola di fede della nostra sacrosanta Religione Cattolica in alcuna parte o violata, od offesa; egli sia utile consiglio, se nel primo attacco, che a tutti dee sembrare e pericoloso e difficile, si accordi all'Autore della cennata rappresentanza quanto ei dice; e ciò non ostante il convinca, e tolga d'inganno il fatto da lui ignorato, e la non veduta ragione. Pretende adunque, che i Re non possano concedere beneficj *cu-*

PERCIÒ SI VUOL
CONVINCERE COL
SUO MEDESIMO
SISTEMA.

rati; e quantunque egli dovrebbe spiegare, che cosa egli ne intende, se la collazione de' beneficj *curati* dipenda dalla potestà dell'*ordine*, o da quella di *giurisdizione*; e dovrebbe anche avvertire, che i Sovrani, ove conferiscono, in nome della legittima potestà Ecclesiastica possono un tal atto adempire, o come si spiega un celebre Canonista Porporato, in parlando appunto della Chiesa Arcipretal d'Altamura, a cui fu una volta il presente Arcivescovo con Regal cedola collativa incardinato; che il beneficio curato, a cui sia anche annessa la quasi Vescovil giurisdizione, per mezzo de' Sovrani, come per organo, o per istrumento della legittima potestà Ecclesiastica si tramandi e derivi (1); il che non disdice tuttavia a' laici Regolari, e finanche alle Badesse de' Monisteri, alle quali non può mai essere alcun ordine sacro attaccato: pur nondimeno eccoci avanti a quel rispettabilissimo Prelato, e senza pregiudizio del vero c' imponga quella legge, ch' ei vuole. Pretende, che i *Provveduti sono obbligati jure divino di ottenere dai Vescovi ordinarij del luogo, ove sono i benefici, l'istituzione autorizzabile, o sia l'istituzione spirituale per l'esercizio della carica dell'anime, e della giurisdizione*. Ma oltre alla esclusiva risposta, ch' egli non sia l'Ordinario del luogo, o sia della Chiesa palatina, come suppone; il che si manifesta dalla natura, ch' ella ha di *Cappella Regia*, e dall'essere anche oggi il Cappellano Maggiore coll' autorità Vescovile: si finga pure, che il possa essere; ciò non ostante, essendo pur indubitato, che il Capitolo de' Canonici della Cappella Regale ha di già ottenuta la chiesta *missione*, o come piace all' Avversario dinominarla colla idea degli ultimi tempi, la *istituzione autorizzabile*; e che perciò una tal cura parrocchiale essendo annessa al corpo, ed al Collegio, e questo ap-

(1) Card. de Luca *de Benef. disc. 9. n. 12.* Vedi anche Currad. *prax. benefic. lib. 2. cap. 4. n. 83.* Lotter. *de re benefic. lib. 1. q. 6. nu. 46. c. Marta de jurisdic. p. 4. cap. 46. n. 12.*

appunto effendone il Parroco, il Cantore di quel Collegio, o altri non ne abbia, che l'esercizio soltanto, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova *missione*, o canonica istituzione ricerchi. Senzachè dalle altre circostanze, che vi concorrono, l'Arcivescovo non vi dee poter avere alcun' altra ingerenza, o ministero in quella Regale Basilica.

C A P I T O L O I.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale fu conceduta al Capitolo de' Canonici della Cappella, e che il Cantore di quel Collegio altro non ne abbia, che l'esercizio soltanto.

I. **F**RA le molte cose, di cui non è affatto informato l'Avvocato dell'Arcivescovo nella intrapresa del presente litigio, la principale è quella, ch'egli ha creduto, che la *cura parrocchiale* sia non già inerente al Corpo, che que' Canonici palatini compongono, macche sia principalmente annessa alla dignità del Cantorato, onde il Cantore di quel Collegio ne abbia *jure proprio* la giurisdizione curata; e che perciò una tal facoltà non si fa perenne col Corpo, ma che ogni nuovo Provvisto della Giantrìa abbia mai sempre bisogno di nuova *missione*, o sia di quella, la quale egli vuole *istituzione autorizzabile* dinominare.

LA CURA PARROCCHIALE ANNESSA AL COLLEGIO DE' CANONICI:

II. Una tal proposizione sì libera ed assoluta ha mosso il zelo di que' Canonici palatini a dover un tal diritto conservare, e difendere; perchè stimarono ben fatto d'incaricare un valente loro Collega D. Giuseppe Vizzari, acciocchè trasportatosi quà in Napoli intendesse non solo alla difesa delle preminenze Regali, che a quelle, che per espressa volontà del Re fondatore si vollero a quel loro insigne Collegio palatino perpetuamente

E SE NE MOSTRA IL DOCUMENTO DELL'ARCIV. PIETRO,

ac-

accordare . Ed in vero il Re Ruggiero , com' ebbe in quella sua Regale Basilica ordinato un Collegio di Canonici , che quivi prestassero perpetuo culto ed ossequio, volle eziandio, che a costui si confidasse la cura di tutti i famigliari e domestici Palatini , che in quel nuovo suo Regale albergo dovessero dimorare : e perciò ne chiese, e ne ottenne da Pietro Arcivescovo col general consenso di tutto il Capitolo Palermitano una solenne concessione, di cui eccone le parole :

ROGERIO Dei gratia Sicilia , & Italia Regi Serenissimo, atque Inviictissimo Domino suo Reverendissimo , suisque Heredibus . Petrus eadem gratia Panormitanae Sedis Archiepiscopus cum generali ejusdem Ecclesiae Capituli assensu in perpetuum .

ILLI non immerito per RECOMPENSATIONEM debitores efficimur, a quo honorificentiam , ac benevolentiam assidua largitione Ecclesia Panormitana recipere cognoscitur . Ea propter , Rex benignissime , vestris postulationibus devotius annuentes , Capellam vestram in honorem S. Petri Apostolorum Principis infra Castellum superius Panormitanum fundatam , exaltare , & PAROCHIALI DIGNITATE IRREFRAGABILITER munire decernimus ; praesertim cum JAM dicta Cappella tam CANONICALI HONORE , quam & reliquis beneficiis per Vestrae Majestatis munificentiam decorata regaliter resplendeat . Nos igitur voluntati vestrae sincere providentes , Canonicorum nostrorum , & Capituli COMMUNI ASSENSU concedimus , & praesentis privilegii auctoritate firmamus supranominatae Capellae vestrae Ecclesiam S. Andreae , quae sita est juxta murum Panormi cum Coemeterio sufficienti habendam illi , & possidendam , & EJUSDEM CAPELLAE CANONICIS per hujus traditionis paginam JURE PERPETUO adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio , & omnibus in eo degentibus Capellanis , Clericis omnibus Capellae , & ser-

vien-

vientibus Castellis cum domesticis suis . Si qua igitur in posterum magna , humilisve persona hujus nostrae concessionis paginam violare tentaverit , a Sanctae Matris Ecclesiae gremio se sentiat alienam . Ad hujus autem nostrae concessionis indicium , sigillo nostro insigniri , & subscriptis testibus roborari praecipimus . Facto Panormi anno Domini Incarnationis 1132. Ind.X. Anno Regni vestri secundo.

† Ego PETRUS Dei gratia Panormitanus Archiepiscopus qui supra .

† Ego Henricus Panor. Archidiaconus . ss.

† Ego Joannes Cantor . ss.

† Ego Hubertus Canonicus . ss.

† Ego VV. Panormitanus Canon . ss. .

† Ego Robertus Canonicus . ss.

† Ego Fulcous . ss.

† Ego Alebertus Presbyter . ss.

† Ego . . . lem subscribo . ss.

† Ego Rogerius Canonicus . ss.

† Ego Arnulphus Canonicus . ss.

† Ego Simon Canonicus . ss.

† Ego Joannes Ravem Canonicus . ss.

† Ego Stephanus Canonicus . ss.

† Ego Henricus Canonicus . ss.

† Ego Thomas Canonicus . ss.

† Ego Tiberius Canonicus . ss.

† Ego Petrus Canonicus . ss.

† Ego Guarinus Magister Capellanus Cancellarius .

III. Oltre a quelle altre riflessioni, che si rilevano dal trascritto Privilegio , per ora si ponga mente , che l'Arcivescovo Pietro con tutto il Capitolo Palermitano, volendo dimostrare IL QUALE SI R.
SPONE

quella debita riconoscenza , che a quel Sovrano si conveniva , e dovendo corrispondere a quella onorificenza , e benevolenza , onde la Chiesa Palermitana dalla continua ed assidua liberalità sovrana ne ritraeva , così procurò di contraccambiargliene nella miglior maniera , che si poteva : perchè dopo quelle memorande parole , che sono scolpite ne' cuori de' fedeli sudditi inverso al proprio natural

Si-

Signore e Sovrano , e che derivano da quel puro fonte di un animo grato e riconoscente , come son quelle: *Illi non immerito per recompensationem debitores effici-mur , a quo honorificentiam , ac benevolentiam assidua largitione Ecclesia Panormitana recipere cognoscitur* : si soggiugne così; *Ea propter , Rex benignissime , vestris postulationibus devotius annuentes , Capellam vestram in honorem S. Petri Apostolorum Principis infra Castellum superius Panormitanum fundatam , exaltare , & Parochiali dignitate irrefragabiliter munire decernimus ; præsertim cum jam dicta Capella tam Canonicali honore , quam & reliquis beneficiis per vestra Majestatis munificentiam decorata regaliter resplendeat* . Ecco , che l'Ordinario Diocesano in *recompensationem* a una Cappella già dal proprio Sovrano resa Collegiata , e di amplissimi privilegj fornita , concorre ad esaltare , ed a munirla *irrefragabilmente* della dignità Parrocchiale , onde le concedette tutta la cura , e la giurisdizione , e la perpetua missione ; di maniera , che a quella Cappella Collegiata , o sia a quel corpo di Canonici una tal cura si appartenesse *irrefragabiliter* , cioè a dire immutabilmente , inviolabilmente , e senza che opera d'uomo quella potesse mai violare , ed infrangere (1) : Succedono poi le altre notabili parole : *Nos igitur voluntati vestra SINCERE providentes* , che manifestano appunto , che l'Arcivescovo con tutta la Chiesa Palermitana concorse a quella volontà , ed a quella legge di fondazione , onde il Re Ruggiero volle la prediletta sua Regal Cappella decorare , corrispondenti anche alle altre dello stesso Re Ruggiero , ov'egli otto anni dopo volle dichiarare , di aver quella voluto con espressa legge fondare , *ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare* . E perchè si ravvisi a chiare note , come volle ben corrispondere l' Arcivescovo , e tutta la Chiesa Palermitana
 alla

(1) Vedi Du-Cange v. *Irrefragabiliter i. c. firme , inviolate , adeo ut refragari non possit* . In *chart. an. 1146. ap. D. Calmetum tom. 2. hist. Lotaring. &c.*

alla volontà del Re fondatore , aggregò , e concedette per mezzo di un atto solenne di un'alienazione irrevocabile la Chiesa di S. Andrea , ch' era situata presso al muro di Palermo , *cum cœmeterio sufficienti habendam illi , & possidendam , & ejusdem Capellæ CANONICIS per hujus traditionis paginam JURE PERPETUO* . Finalmente la chiesta *missione* , o istituzione autorizzabile richiedendo , che disegni il popolo e la plebe , il mostrano anche quelle parole , che seguono ; *Adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio , & omnibus in eo degentibus Cappellanis , Clericis omnibus Capellæ , & servientibus Castellum cum domesticis suis* . E perchè finalmente la predetta PERPETUA CONCESSIONE non resti mai nella futura età violata , si conchiude così : *Si qua igitur in posterum magna , humilifve persona hujus nostræ concessionis paginam violare tentaverit , a Sanctæ Matris Ecclesiæ gremio se sentiat alienam* .

IV. Dopo di aver fedelmente esposta la solenne concessione dell'Arcivescovo Pietro , il quale col chiesto consenso di tutto il Capitolo Palermitano dichiarò di voler del tutto uniformarsi alla *volontà* del Re fondatore , ascoltiamo , che mai ne dica l'Autore della contraria scrittura , e quale strana interpretazione vi dia , onde si vedrà la stessa evidenza dall'altrui talento oscurata e sepolta . Vuolsi appunto , come per base stabilire , che la Cappella , di cui si tratta , sia *una semplice Cappella dei Re di Sicilia , fondata dentro il Castello superior di Palermo , o sia Regio Palazzo , dal Serenissimo Re Ruggiero , ed a sua richiesta nell' anno 1132. secondo del suo Regno , eretta in Parrocchia da Pietro Arcivescovo di Palermo , che le assegnò tutto il Regio Palazzo per distretto (1)* .

L' AVVERSARIO
MALE L'INTER-
PETRA ,

V. Mostra perciò ignorare l'Anonimo , a chi mai fosse nell' anno 1132. incaricata la cura della nuova Parrocchia ;

E SUPPONE FAL-
SAMENTE LA CU-
RA ANNESSA AL-
LA DIGNITA' DEL
CANTORATO,

Z

per-

(1) Pag. 3.

perciocchè dopo di aver rapportate alcune parole del menzionato privilegio dell'Arcivescovo Pietro, soggiugne così: *Da tal atto riferito di erezione non apparisce a chi fosse stata mai incaricata la cura della nuova Parrocchia; sappiamo bensì dall' uso, e dagli antichi Scrittori di averla privativamente esercitata il Cantore (1): come se la concessione della cura Parrocchiale fosse stata fatta alle mura e parieti di quell'Oratorio, e non già alla Cappella già Collegiata, ed a' Canonici di quella, senza riflettere a quelle parole a cui si direbbe l'Arcivescovo Pietro *eiusdem Capelle Canonici*; e senza riflettere, che quella Regal Chiesa era di già piena, e non vacante; e senza nè anche riflettere, che nel 1132. non vi era, che il solo Capitolo de' Canonici, a cui non fu aggregata la dignità del Cantorato, se non che otto anni dopo, siccome a debito luogo fu detto (2). E questa si fu la ragione, che l'Arcivescovo Pietro nel suo privilegio non fece menzione, se non che de' soli Canonici, perciocchè altrimenti ne avrebbe designata la principal dignità del Collegio, con dire: *Cantori, & Canonici*, del pari; che si usava nelle concessioni fatte a' Monisteri, le quali eran dirette *Abbatibus, & Monachis*. Oltre a ciò potea rimuoverlo dal suo sistema un monumento dell'anno 1322. ove avvenne, ch' essendo morta Floderisia, figlia del Re Federico, *extra mania Sacri Regii Palatii*, la quale fu seppellita nel Convento di S. Francesco de' Minori, diè motivo all' esame, se a' Canonici della Cappella di S. Pietro si dovesse la quarta funerale *ex domesticis Regii Palatii obeuntibus extra illud*; e ne fu in tale occasione agitata la lite non già nella Curia Arcivescovile, ma presso al Senatore Maida Giudice della *Regia Coscienza*, secondo che si rapporta dall' Abate Pirri (3): ove si rifletta, che de' Ca-*

no-

[1] Scritt. dell'Arciv. pag. 4.

[2] Vedi sopra pag. 12.

[3] Pirr. in Not. Reg. Capell. n. 14. *Cum autem controversum fuerit ante an Canonici Ecclesie Parochialis S. Petri deberetur quarta funeralis ex domesticis Regii Palatii obeuntibus extra illud, occasione obitus D.*

Flo-

nonici si parla , e non del Cantore , il quale se erane il Parroco , a costui solamente in esclusione de' Canonici si apparteneva una tale azione , nè si sarebbe detto , che i Canonici erano gli attori , e che *in favorem Canoniorum fuit jure declaratum* .

VI. Ma acciocchè rimanga convinto l'Avversario , dappoichè egli suppone , che la cura parrocchiale fosse stata incaricata al Cantore ; ci dica di grazia , la collazione di una tal cura da chi mai gli pervenne ? L'Arcivescovo Pietro volle quella *jure perpetuo* tramandare a' Canonici , e non già al Cantore : forza è adunque , che ci mostri con alcun documento , che una tal cura fosse stata dipoi da alcuno Arcivescovo di Palermo conferita al solo Cantore . Ma non si dubiti , che pur egli fra poco ne rapporterà un altro , che dimostri il contrario . Frattanto compiacendosi della vaga ipotesi da lui fatta , che il Cantore ne sia l'assoluto Parroco , e che presso di lui risegga il beneficio curato ; e non trovando nel corso di cinque secoli vestigio alcuno , che fornisca alla sua ipotesi alcun' ombra di ragione , perviene nel 1598. , e ci vuol manifestare , quando si fu *la prima volta* , che pretesero i Canonici della Cappella appartenersi ad esso loro la cura : *All'anno 1598. (ei dice) fu LA PRIMA VOLTA , che vacata la Cantoria per la morte del Cantor Cantavena , pretesero i Canonici di succeder eglino all' esercizio della cura : „ Canonici „ dice Pirro Canonico di detta Cappella , Istoriografo Reale , morto alla metà del secolo passato , nella notizia , che ci ha lasciata della medesima „ tanquam Parochus Ecclesie S. Petri communiter sacramenta exercere volebant „ presumendo di toccare ad essi l' elezion del Cappellano sacramentale (1) .*

E CHE NEL 1598.
I CANONICI PRE-
TESERO LA PRI-
MA VOLTA LA
CURA :

Z 2

VII.

Floderisia , filia Regis Friderici , que defuncta fuit extra mania Sacri Regii Palatii , & tumulata in Ecclesia Conventus Sancti Francisci Ordinis Minorum , fuit in favorem Canoniorum jure declaratum , & decisum per Senatorem Maydam Judicem Regie Conscientie , de relictis , & legatis ad pias causas , tangere dicta Cappella quartam .

[1] Scritt. dell'Arciv. pag. 5.

MA SI CONVINC
CON UN MIRABI
LE DOCUMENTO,
ESIBITO DALL'AR
CIVESCOVO,

VII. Una sì franca proposizione del nostro Contradditto-
re, il quale s'ingegna il più che può a sostenere l'in-
cominciato disegno, dev' essere manifestamente difesa,
non già con sì vane parole, ma con veri documenti. Si
condoni pure all'Avversario, ch'egli il privilegio dell'Ar-
civescovo Pietro, il qual è chiaro a manifestare, a cui
s'incaricò la cura, interpreti tuttavia a suo modo, ed
abbagliato dal cieco impegno non vi ravvisi ciò, che
per se stesso si manifesta e palesa. Ma quel, che non
fia mai da condonare all'Avversario, è appunto, che mo-
stra d'ignorare, che tra le scritture presentate per parte dell'
Arcivescovo una ve n'abbia dell'anno 1518., dalla quale
solennemente si manifesta, che il Collegio della Regal Cap-
pella di S. Pietro era appunto il Parroco, ed amministrava i
Sagramenti. Eccovi il tenore del documento prodot-
to dall' Arcivescovo ad altro uopo, ch'egli ha fatto e-
strarre dal suo archivio, e legalizzato dal suo Can-
celliere: *Die 1. Octobris VII. Indict. 1518. Fuit provi-
sum per Rev. Capitulum Panormitanum Sede vacante au-
ditis partibus, quod CANONICI COLLEGII S. Petri
Sacri Regii Palatii, & alii Clerici dictæ Ecclesiæ, ex quo
DICTUM COLLEGIUM EST PAROCHIALIS EC-
CLESIA, quod COLLEGIUM, seu Ecclesia S. Petri AD-
MINISTRAT SACRAMENTA in Castro dicti Palatii,
non extra, hominibus, & habitatoribus habentibus domici-
lium in dicto Castro, quod possit libere tales sepelire,
etiam si morerentur extra dictum Castrum, & possit mi-
nistrare alia Sacramenta dictis habitatoribus, & habenti-
bus domicilium in dicto Castro tantum, & si aliquis de
compagnonibus, & hominibus dicti Castri non haberet do-
micilium in dicto Castro, tunc in eo casu tales morientes
sint illius Parochia, in quibus habent domicilium, expen-
sis hinc inde compensatis (1) ... M. P. Archiep. Panorm.*

DAL QUALE AP-
PARISCE, CHE LA
CURA PARROC-
CHIALE SIA INE-
RENTE AL CORPO
DE' CANONICI, E
NON AL CANTO-
RE.

VIII. Chi avrebbe mai creduto, che il valente Oppositore in
presentando il rapportato documento, non vi abbia ravvisa-

to

(1) Nel Sommar. dell'Arciv. n. I.

to in quello la verità, che gli nuoce, ma soltanto la vanità, che si lusinga giovargli, cioè di pretendere, che il Capitolo di Palermo abbia in quell'anno esercitati atti giurisdizionali sulla Regia Cappella, come se ignorasse, che l'attore, il quale era il Collegio, si vide in quelle circostanze dover seguire il foro del reo. E pure potea dubitarsi di qualche pregiudizio, per essere ciò accaduto ne' tempi infelici della Cappella (1): senzache non ha egli ravvisato, che in quelle parole *ex quo DICTUM COLLEGIUM est PAROCHIALIS ECCLESIA, quod COLLEGIUM, seu Ecclesia S. Petri ADMINISTRAT Sacramenta in Castro dicti Palatii*, il Collegio, e non il Cantore, erane il Parroco, il Collegio possedeva il beneficio Parrocchiale, ed il Collegio amministrava i Sacramenti? Quì certamente era acconcio il dirsi, che il Parroco era il Cantore, e che costui ne avesse la cura, e non già il Collegio. Dov'è adunque, che la prima volta nell'anno 1598. entrò in pensiero a' Canonici di amministrare i Sacramenti, quando fin dal 1518., o sia 80. anni prima il Collegio de' Canonici n'era il Parroco, riconosciuto come tale dallo stesso Capitolo Palermitano? Ed un tal documento (chi il crederebbe!) si è dallo stesso Arcivescovo esibito e presentato, e da lui medesimo, com'estratto da quell'archivio Arcivescovile, legalizzato e sottoscritto. Oh la mirabile forza del vero, che nel tempo medesimo, che si vuole di nera caligine ricoprire, l'Avversario istesso a tutti la discopre, e palesa!

IX. Ma se l'Arcivescovo quello esibì senza leggerlo; l'Autore della contraria scrittura non mai il vide, o lesse; e perciò non ne fece mai alcuna menzione in tutta quella voluminosa sua opera: oppure il vide forse, e con accorgimento si tacque. Ma ritornando a quel, ch'ei dice, fondandosi sull'autorità dell'Abate Pirri: si ponga mente, che costui non disse mai, che la *prima volta* i Canonici nell'an-

ALTRI ERRORI
NOTABILI PRESI

(1) Vedi sopra pag. 87.

l'anno 1598. voleano esercitare la cura, perciocchè nol mostrano quelle parole, *quare Canonici, tanquam Parochus Ecclesie S. Petri communiter Sacramenta exercere volebant*, ma che essendo in quell' anno trapassato il Cantore Guglielmo Cantavena, presso cui era stato l' esercizio della cura, non volevano i Canonici altro Vicario deputare, ma quella *exercitare COMMUNITER, TANQUAM PAROCHUS Ecclesie S. Petri*. All' incontro il Canonico di Anastasio, il quale ne ambiva il Vicariato, non potendolo ottenere da' Canonici, che volevano *communiter Sacramenta exercere*, ebbe ricorso dall' Arcivescovo di Palermo per ottenerlo: nè vi volle molto, perchè l' Arcivescovo il concedesse, come colui, il quale era invitato ad esercitare quegli atti giuridizionali, che non mai per lo innanzi aveva praticati, per esser quelli di già radicati al Collegio medesimo, precedente il legittimo atto della potestà ecclesiastica. Anzi andò sì avanti la faccenda, e si era a que' tempi in tale ignoranza de' diritti della Cappella, che il Giudice della Regia Monarchia, non informato de' fatti, in vista del Diploma dell' Arcivescovo fe' mandato agli altri Canonici, che non amministrassero i Sacramenti, ma che fosse soltanto lecito al Canonico di Anastasio ciò fare, come Vicario dell' Ordinario. Ecco le parole di Pirro: *N. de Anastasio litteras obtinuit ab Archiepiscopo Panormitano, ut ipso demortuo, Vicarius destinaretur ab eodem Archiepiscopo ad Sacramenta administranda, ut ex diplomate dato Panormi hujus virtute Judex Regie Monarchie injunxit aliis Canonicis, ut Sacramenta non ministrarent, sed ipsi de Anastasio tantum liceret, tanquam Vicario ordinarii (1)*, dalle quali parole si appalesa, che siccome gli altri Canonici amministravano i Sacramenti, così fu loro ciò proibito dal Giudice della Regia Monarchia, e solo permesso al Canonico d' Anastasio, il Vicariato della cura. Ma che ne avvenne? Meglio informato il Giudice della Monarchia de' fatti, cancellò il mandato

(1) In Not. Reg. Capel. n. 47.

dato fatto a' Canonici, *SED deinde, re bene considerata*; seguita il Pirro, *Judex cancellavit injunctionem*. I Canonici poi tolto via l'impedimento, lasciando di esercitare *COMMUNITER* la cura, vollero eleggere per Cappellano de' Sacramenti lo stesso Canonico di Anastasio; perciocchè a' Canonici si apparteneva una tal facoltà, e il Canonico di Anastasio in virtù di una tale elezione entrò nell'esercizio della cura. Si avverta alle parole di Pirro, tralasciate dall'Avversario, che soggiugne; *ET CANONICI ELEGERUNT IPSI, AD QUOS SPECTABAT, Capellanum Sacramentorum eundem de Anastasio, & SIC exercuit VIGORE electionis Canonorum, & mercedem affecutus est unciarum viginti annualium a Regio Patrimonio, ex litteris Messanae die 24. Augusti 1598. directis Thesaurario a Duce Maqueda, ut ei solvantur uti Capellano electo a Capitulo Canonorum die 21. Aprilis. Et injunctio Iudicis Regiae Monarchiae Torres 3. Junii eodem anno 1598. fuit cancellata: QUIA electio spectat ad Capitulum (1). Quelle parole Canonici elegerunt ipsi, ad quos spectabat, e quelle altre, che il Canonico de Anastasio exercuit vigore electionis Canonorum; e finalmente le altre che il mandato del Giudice della Monarchia fu cancellato, quia electio spectat ad Capitulum, mostrano evidentemente, che siccome il Collegio de' Canonici era l'indubitato Parroco della Cappella di S. Pietro; così a costui, e non all'Arcivescovo si apparteneva l'elezione del Vicario della cura; e che il Canonico d' Anastasio non in virtù dell'elezione fatta dall'Arcivescovo, ma *vigore electionis Canonorum* quella potè esercitare, e che in esecuzione di esser egli stato eletto dal Capitolo de' Canonici, gli fu assegnata la mercede di onze 20. l'anno dal Regio Patrimonio. Se il nostro Contraddittore avesse nella sua scrittura trascritte interamente le parole dell' Abate Pirro, perchè ne fossero i Giudici debitamente informati per la ricerca*

(1) Pirr. *ivi*.

ca del vero , ne avrebbe tratto sì fatto vantaggio , ch' egli non avrebbe occupato sì vanamente la sua penna in tante carte , in quante ha infelicemente involto un tal supposto argomento .

DAI LUOGHI DI X.
PIRRI

Dopo di avere ad evidenza dimostrato , che al Collegio de' Canonici si appartenga la cura Parrocchiale , e per conseguenza a costui la facoltà di eleggere il Cappellano Sagramentale ; e dopo di avere manifestata al Contraddittore la verità del fatto , ch'egli per avventura ignorava , par , che non rimanga , altra disputa a farne : ma conciossiachè convenga darfi tutta la soddisfazione a chi la domanda , dovrà sofferirsi la noja di rispondere ad ogni altro suo argomento . Avvisandosi il Contraddittore , che i Canonici nell'anno 1598. pretesero la *prima volta* appartenersi ad esso loro la cura delle anime , e supponendo , che *artatamente* vi riuscirono la prima volta , quando ciò fu fatto con un giudizio del Giudice competente della Monarchia , faggiugne , che *pretesero di usar anche l'istesso nella vacanza succeduta nel 1634. per la morte del Cantore Barrese , eleggendo per Cappellan Sagramentale un Correndato a loro cenno amoribile , che fu perciò dal Capitolo della Cattedrale sospeso dall'amministrazione de'Sagramenti* (1). Recasi in testimonianza di ciò lo stesso Abate Pirro , nè si riportano le parole di lui , le quali per intelligenza del vero sono le seguenti : *Eodem die a Capitulo electus est Capellanus Leonardus Basilis Correndatus ad nutum Capituli : & quia Cathedralis prætendit ad se spectare , suspendit ab administratione Sacramentorum Basilium : & Capitulum 17. Augusti 2. Indict. 1634. elegit Sebastianum Falsonem Canonicum , & de mandato Proregis , eo sublato , elegerunt Joseph Mezzatesta Canonicum* (2).

NON INTERAMEN-
TE RAPPORTATI.

XI. Dopo di avere egli detto , che il Cantore Filippo Barrese era trapassato a' 30. Giugno di quell'anno 1634.

60-

(1) Scritt. dell' Arcivo. p. 5.

(2) Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 49.

eodem die fu eletto dal Capitolo de' Canonici di S. Pietro Leonardo Basili Correndato *ad nutum Capituli* ; e perchè la Cattedrale pretese a se spettare, sospese dall' amministrazione de' Sacramenti Basilio ; el Capitolo a' 17. Agosto del 1634. elesse Sebastiano Falsone Canonico ; e per comando del Vicerè, rimosso costui, elessero il Canonico Giuseppe Mezzatesta: cioè dire, che quantunque la Cattedrale pretendesse spettare a se la elezione del Cappellano Sacramentale, e quantunque avesse il Capitolo eletto Sebastiano Falsone Canonico ; fu non dimeno questi rimosso *de mandato Proregis*, ed in luogo di lui eletto da' Canonici della Cappella Giuseppe Mezzatesta . Da tutto ciò ne seguiva, che fu il Collegio de' Canonici sostenuto nel possesso di eleggere il Cappellano Sacramentale; come in fatti manifestamente si vede, che fosse seguito.

XII. Seguita poi il Contraddittore in tal guisa a riferire:

Quindi nel medesimo anno 1634. il Cardinal Doria, Arcivescovo allora di Palermo, per porre finalmente termine a cotali disordini, e prestare insieme un atto di ossequio, e di gratitudine al Re Cattolico Filippo IV. confermò l'atto di Pietro suo antecessore, e concesse a loro istanza ai Canonici, ed a tutto il Collegio, in mancanza del Ciantro, la Parrocchia, e l'esercizio della cura, che pretendevano essi senza fondamento veruno di essergli stata da Pietro Arcivescovo accordata nel costituir la Cappella, Chiesa Parrocchiale . Rapporta quindi alcune parole del privilegio del Cardinal Doria, e poi conchiude così: *si faccia attenzione, che all' Arcivescovo ricorse tutto il Collegio, per ottenere la concessione, o com' egli pretendeva, la conferma della cura, confessando ingenuamente con ciò di altro non aver fatto l'Arcivescovo Pietro, che erigere semplicemente in Parrocchia la Cappella Regale, rimasta per conseguenza come tale in tutto quello riguarda la cura, e la Giurisdizion spirituale, soggetta col suo Clero all' Arcivescovo, a chi non sarebbe diversamente ricorso il Colle-*

SI SUPPONE LA
CURA CONCEDU-
TA AL COLLEGIO
DALL'ARCIV. CAR-
DIN. DORIA ;

A a

gio,

gio , se format' avesse la Cappella un' altra Diocesi da quello indipendente (1).

E SI SUPPONGONO
ALTRE CIRCO-
STANZE.

XIII. Ecco quante cose si suppongono : I. , che il Cardinal Doria concesse ad istanza de' Canonici la Parrocchia , e l' esercizio della cura : II. , che una tal concessione avrebbe luogo , quando mancasse il Cantore : III. che i Canonici pretendevano senza fondamento alcuno in virtù del privilegio dell' Arcivescovo Pietro esser loro conceduta la cura , quando altro quegli non fece , che costituir la Cappella Chiesa Parrocchiale : IV. , che con ciò *confessarono ingenuamente* di non esser fatto dall' Arcivescovo Pietro , che erigersi semplicemente in Parrocchia la Cappella Regale : e V. , ch' era in conseguenza rimasta come tale , in tutto quella riguarda la giurisdizione spirituale , soggetta col suo Clero all' Arcivescovo . Ecco in sostanza quali sono i fondamenti , che l'Avversario trae dal privilegio del Cardinal Doria , da lui per avventura o non mai letto , o non mai inteso .

SIDIMOSTRA COL
DOCUMENTO IL
CONTRARIO DI
QUANTO SI SUP-
PONE ,

XIV. Eccovi interamente trascritto il privilegio , di cui si tratta .

*JANNETTINUS DORIA Tituli S. Petri in Monte Aureo
S. R. E. Presbyter Cardinalis Archiepiscopus
Panormitanus .*

CUM in anno millesimo centesimo trigesimo secundo , ad petitionem Serenissimi Rogerii Italiae , & Siciliae Regis Petrus Archiepiscopus Panormitanus Praedeccessor noster cum suo Capitulo Ecclesiam S. Andreae sitam juxta murum Panormitanum cum suo Caemeterio concesserit Capellae Regiae , & Ecclesiae Collegiatae , Apostolorum Principi dicatae in Regio Palatio (quod tunc Castellum nuncupabatur) pariterque eandem Regiam Capellam Parochiali dignitate munierit , quo magis decorata resplenderet , adjiciens ei in Pa-
ro-

(1) Scritt. dell' Arciv. p. 5. , e 6.

rochiam, & pro finibus ejus totum præfatum Castellum cum universo Regali Palatio, & omnibus ibidem degentibus, Capellanis quoque, & Clericis omnibus prædictæ Regiæ Capellæ, nec non omnibus Castellanis cum domesticis suis, ut patet per privilegium eodem anno expeditum, quod originale servatur in Archivio ejusdem Ecclesiæ, **QUODQUE VIDIMUS, ET DILIGENTER INSPEXIMUS.** Quoniam vero Canonici prædictæ Regiæ Capellæ asserunt ex præfato privilegio ipsis concessam esse Parochiam, & animarum curam; ac propterea defuncto Cantore, ipsis competere deputationem Vicarii Parochialis, quinimmo ejusdem possessionem obtinere; volentes nos majori obsequio invictissimo Regi nostro Philippo Quarto ea, quæ par est, gratitudine, & devotione inservire, & maximum propensi animi nostri affectum, & observantiam hac in re, prout in ceteris aliis, erga Regiam Catholicam Majestatem ostendere; prædictum privilegium Petri Archiepiscopi Prædecessoris nostri **CONFIRMAMUS**, approbamus, & nostro munimine corroboramus, ac proinde Parochiam, & curam animarum Collegio, & Canonicis præfatæ Regiæ Capellæ, quatenus opus est, de novo concedimus. *Panormi die decimo Septembris 1634. Ind. III.*

Jannettinus Cardinalis Doria Archiepiscopus Panorm.

XV. Se attentamente si fosse quell' osservato dall' Autore della contraria scrittura, non si farebbe supposto, che fosse stata alcun' istanza de' Canonici della Cappella, per quell' ottenere, per non esservene vestigio alcuno; non avrebbe detto, che si *concede* la Parrocchia, e l' esercizio della cura; nè avrebbe francamente asserito, che senza fondamento alcuno pretendevano i Canonici della Cappella la cura, e che con ciò aveano essi *confessato ingenuamente di non aver fatto altro l' Arcivescovo Pietro, che di aver semplicemente eretta la Cappella in Parrocchia.* Dal tenore del trascritto Privilegio si ravvisa, che il Cardinal Doria senza precedente istanza, o ricorso del Collegio Palatino, riassumendo l' original Privilegio dell'

COL QUALE SI
CONFERMA IL
PRIVILEGIO DELL'
ARCIV. PIETRO.

Arcivescovo Pietro, cui dichiara aver veduto, e diligentemente osservato: *quod vidimus, & diligenter inspeximus*, e che affermando i Canonici in virtù del predetto Privilegio essere ad esso loro conceduta la Parrocchia, e la cura delle anime; e per conseguenza competere a' medesimi la deputazione del Vicario Parrocchiale, e che n'erano in possesso; *QUIN IMO EJUSDEM POSSESSIONEM OBTINERE*; volle il predetto Privilegio dell' Arcivescovo Pietro approvare, e *confirmare*; ed in conseguenza, valendosi dell' usitata formola de' privilegj di conferma, aggiugnere, che quante volte fosse di bisogno, di nuovo concedeva la Parrocchia, e la cura delle anime al Collegio, ed ai Canonici della predetta Regia Cappella: *prædictum privilegium Petri Archiepiscopi prædecessoris nostri confirmamus, approbamus, ac nostro munimine corroboramus, ac proinde Parochiam, & curam animarum Collegio, & Canonicis præfatæ Regiæ Capellæ, quatenus opus est, de novo concedimus*. Ed invero il Cardinal Doria rimase convinto, così dall' osservare il Privilegio dell' Arcivescovo Pietro suo Antecessore, come dal vedere, che il Collegio della Cappella erane in pieno possesso: se non che a torre da mezzo le ulteriori dispute, usando offequio, e gratitudine al Re Cattolico Filippo IV., conferma la concessione fatta nel 1132., e tolse via le irregolari mosse della Curia Arcivescovile, che far potesse contra le prerogative del Collegio Palatino. Perciocchè quantunque nel 1598. in tempo di Monsignor Aedo rimase decisa la causa a favor della Regia Cappella, e quantunque si fosse dalla Cattedrale nuovamente pretesa la destinazione del Vicario Parrocchiale; pur non di meno erasi di già *de mandato Proregis* eletto dal Collegio della Cappella il Cappellano Sagramentale; erane già in possesso il Capitolo palatino, nè un tal possesso si contraddice nè poco, nè punto dallo stesso Cardinal Doria: ma, siccome si è accennato, conoscendo questi la verità e la giustizia, volle a' Successori Arcivescovi ritogliere que' pretesti, i quali potevano esser cagione di nuovi disordini.

XVI. In oltre si avverta, che così in tempo di Monsignor Aedo nel 1598., quando inforse il litigio, come in tempo del Cardinal Doria nell'anno 1634., quando il Capitolo Palermitano mosse nuovamente la lite; nell'un caso, e nell'altro una tal causa non si agitò nella Curia Arcivescovile, a cui, si vuol supporre, che ricorse il Collegio Palatino; perciocchè nell'anno 1598. si decise la controversia a favor del Capitolo dal Giudice della Regia Monarchia, e nell'anno 1634. *de mandato Proregis* a' 17. Agosto eleffero i Canonici di S. Pietro il Cappellano Sagramentale: se non che a' 10. Settembre dello stesso anno volle, come par, che sia avvenuto ultroneamente, e senza istanza e ricorso non che del Collegio, ma nè anche del Vicerè, o del Re Cattolico Filippo IV. del cui diritto, e della di cui prerogativa unicamente si trattava, il predetto Cardinal Doria osservare l' original Privilegio dell' Arcivescovo Pietro, e quello approvare e confermare, non a petizione del Re, non a petizione del Vicerè, non a petizione del Capitolo, ma unicamente, com'egli dichiara, per usare maggiore ossequio, e gratitudine alla M. del Re Filippo IV.

PER UN ATTO ULTRONEO DI QUEL CARDINALE.

XVII. Anzi vi è di più a riflettere: che se anche i Canonici della Cappella avessero fatta solenne istanza all' Arcivescovo per la conferma del cennato Privilegio; non ne seguirebbe, che con tal atto si pregiudicasse nè punto, nè poco alle prerogative della Cappella, quando non vi fosse concorso il mandato del Vicerè, e la speciale Regia commissione. Si deve adunque conchiudere, che siccome il sagra Collegio palatino ottenne a petizione del Re Ruggiero dall' Arcivescovo Pietro la Parocchia, e la cura delle Anime; così mai sempre in quello perdurò una tal giurisdizione Parrocchiale, conferitagli legittimamente *irrefragabiliter, et in perpetuum*, e conservata nella persona formale del Collegio medesimo. Ed invero era successivamente nell'anno 1322. una tal facoltà nel suo pieno vigore: era anche indubitamente tale nell'anno 1518., come l'attesta lo stesso Capitolo della Chiesa

RIFLESSIONE SU
DI CIÒ,

fa Palermitana: si sostenne nel possesso nel 1598. contro le intraprese di Monsignor Aedo per solenne decreto del Giudice di Monarchia: fu eziandio nel suo vigore sostenuto contro le intraprese della Cattedrale *de mandato Proregis*; e fu riconosciuto dall'Arcivescovo Cardinal Doria, nè fu contraddetto, ma dal medesimo solennemente confermato.

ED ASSURDO DAL
CREDERVI DUE
PARROCHI IN TI-
TULUM IL COL-
LEGIO, ED IL CAN-
TORE.

XVIII. Or chi crederebbe dalla serie de'narrati fatti, che l'Autore della contraria scrittura siasi sì stranamente inoltrato o non leggendo, o male interpretando i Diplomi, ad asserir francamente le cose ed i fatti, i quali o tali non sono, o quali eglino sono, si occultano, e si abbandonano nelle tenebre dell' obbligo? Dov' è adunque, che il Cantore sia il principal Parroco della Cappella, e che in mancanza di costui siane il Parroco il Capitolo de' Canonici? Oltrecchè chi non vede l'intollerabile assurdo (1), che nel tempo medesimo si fingono di un solo beneficio Parrocchiale due principali Parrochi, il Cantore, ed il Collegio, di maniera, che il secondo non succeda al primo, che in caso di vacanza, e di morte?

L' UFFIZIO DEL
CANTORE NON È
CURATO DI SUA
NATURA;

XIX. Ma fa mestiere quì accennare alcuna cosa dell' uffizio del Cantore, e se mai a quello siavi per intrinseca qualità alcuna cura parrocchiale inerente ed infissa. Egli è cosa ben nota e vulgare esservi nella Chiesa distinte tra loro molte Dignità, secondo il rispettivo sacro ministero a quelle annesso, di maniera, che col nome il loro Uffizio si manifesta, come addiviene bene spesso. Ed in tal caso conferendosi la Dignità, va in quella compresa ogni qualunque sacra funzione, la quale *de jure, & consuetudine* a quell' appartenga. Ed in ciò si dee avvertire, che in trattandosi di gradi e di dignità nell' Ordine Gerarchico, ne' tempi, di cui parliamo, o sia nel XII. Secolo, era indubitato, che non si poteano conferire le dignità di Preposito, di Arciprete, e di Decano, se non a colui, il quale fosse di già *Presbitero,*

(1) Vedi Van-Espen *Jus Eccl. Univ. P. V. pag. 181.*

tero, per la ragione, che a quelle era infissa *de jure* la cura dell' anime : siccome niuno potea promuoverfi alla dignità di Arcidiacono, se non fosse di già ordinato Diacono (1). E se non s' incontra alcun Canone, che ci disegni, in qual grado di Ordine debba esser colui, il quale fosse nella dignità del Cantorato promosso; ciò addivenne dalla intrinseca qualità di quell' Uffizio, a cui non era confidata alcuna cura o Parrocchiale, o Diaconale; e perciò non si richiedea, che il Cantore dovesse mai essere assolutamente o *Presbitero*, o *Diacono*: perciocchè o si riguardi un tal Uffizio nella sua origine, o in tempo, che fu elevato nel grado di dignità; nell' un caso, e nell' altro non s' incontra alcuna cosa di comune, che egli avesse mai col ministero del *Presbitero*, o del *Diacono*. Ed in vero nella serie de' Cantori della Regia Cappella s' incontra essersi nel 1365. conferita la Cantoria a Francesco di Vitale, il quale per essere affai giovane, ebbe la licenza di trasferirsi in Bologna per istudiare il jus Canonico (2): e nell'anno 1525. fu Cantore della Cappella Martino di Antiguerra, il quale, perchè non avea, che gli ordini minori, rinunziò poi il Cantorato, e prese moglie (3).

XX. E certamente, come s'introdusse nella Chiesa il lodevole costume della salmodia e del canto, e ciò adempiendosi affiduamente nelle stabilite ore dai Collegj Ecclesiastici; colui, il quale esser dovea il Direttore di quel sacro canto, si disse per eccellenza Cantore; ed in alcune Chiese collegiate era egli quel solo, che come Capo e Direttore di quella sacra funzione, presedeva al Coro. Perciò scrisse Renato Coppino, che in moltissime Chiese della Francia siavi *Cantor Præses, seu Præsul Chori dictus, aut Chori Director* (4).

E DISCIPLINA
DELLA CHIESA SU
DI CIO.

XXI.

(1) *Can. 2. Concil. Lateran. I. an. 1123. Nullus in Præpositum, nullus in Archipresbyterum, nisi Presbyter, nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur.*

(2) Vedi sopra pag. 42.

(3) *Pirr. in Not. Reg. Capell. n. 41.*

(4) *Lib. 1. de Polit. Eccles. Cap. 3. num. 10.*

L'UFFIZIO DEL
CANTORE E' DI
PRESEDERE AL
CORO.

XXI. Il Re Ruggiero adunque, perchè la sua Chiesa Palatina fosse decorata di un Collegio Ecclesiastico, che intendesse alla solenne recitazione de' divini Uffizj, volendo con ciò imitare il lodevol costume, ch'erafi introdotto dopo l'Imperator Carlo Magno quasi in tutte le Cappelle Palatine de' Principi; i quali bene spesso non solo personalmente assistevano, ma eziandio presedevano, ed accompagnavano talvolta colla lor voce quella divota funzione, come illustri monumenti ne presta la storia (1); stimò ben fatto di fornire primieramente quel suo Collegio della dignità Parrocchiale, precedente la chiesta e solenne, e perpetua concessione dell'Arcivescovo Pietro; e dipoi otto anni dopo pensò di aggregare a quel Collegio, che dovea attendere alla recitazione dell'ore Canoniche, un Cantore, il quale unicamente dirigesse il Coro, e quel divoto esercizio. E conciossiachè volle, che perpetuamente un tale istituto con ogni esattezza si adempisse, vi costruì nell'anno 1142. un magnifico orologio, il quale segnar dovesse le ore nella recitazione de' divini Uffizj; acciocchè in tal guisa nulla mancasse del buon ordine, ed alla disciplina di quella palatina sua Chiesa.

UN TAL RITO INTRODOTTO IN SICILIA A SIMILITUDINE DELLA CHIESA GALLICANA.

XXII. Egli poi non è difficile intendersi, come il Cantore di quel Collegio, *Ciantro* comunemente si nomina, ove si rifletta, che con un tale istituto volle il Re Ruggiero adattarsi al Rito della Chiesa Gallicana, ove il Cantore in pian volgare *Qhantre* si appella. Dappoichè si può ben dire, che i Normandi assai costumanze della Chiesa Gallicana trassero ne' loro conquistati dominj; siccome nella civil polizia quindi ben molte ne derivarono. Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e Zio del Re Ruggiero dovè poter introdurre per amore della propria Nazione molti riti, e consuetudini, che ben si confacevano col sistema della Chiesa Gallicana, ed un tale esempio non lasciarono di seguire i Normandi Successori. E

cer-

(1) Vedi *Carafa de Capella Regis.*

certamente si leggono nel Codice della Chiesa Salernitana , scritto sotto il Re Ruggiero, le seguenti parole *juxta Gallia ritum religiose & decenter ordinando*; e non già com'è scritto ne' due Codici Vaticani, pubblicati dal Caruso, *juxta Gallientum, o Gallantum* in vece di *Gallia ritum*: Errore, che gl' incauti Amanuensi trassero ne' due Codici divisati. Ma ciò sia detto per trascorrimento. Quel, ch'è indubitato, si è, che altro non sia l'uffizio del Cantore, per far uso delle parole del Van-Espen: *Uno verbo, Cantoris oneri incumbit, ut divina Officia graviter, & ordinate Altissimo persolvantur; ut juxta Apostolum omnia secundum ordinem fiant in Ecclesia* (1); e perciò conchiude il Van-Espen; *Mirum ergo videri non debet, quod in Synodis Colonienfibus anni 1260. & anni 1536. Cantores dicantur Chori Episcopi, sive latine Chori inspectores*. E più avanti: *In signum hujus potestatis receptum videtur in quibusdam Ecclesiis, ut Cantor utatur in præcipuis festivitibus baculo argenteo, quem baculum Cantoralem vocant; cujus usus præscribitur in ritibus Ecclesie Lugdunensis, quos cum observationibus nuper evulgavit Antonius Bellor Lugdunensis Decanus; qui ibidem pag. 379. ex Honorio Augustodunensi mysticam illius baculi significationem refert*. Del bacolo argenteo fa uso appunto il Cantore della palatina Cappella di Palermo; ed ove questi manca vi succede il Decano de' Canonici palatini. Ed ecco dove mai si estende l'uffizio, el ministero del Cantore, a cui non mai *ratione Officii & dignitatis* si appartiene alcuna cura Parrocchiale, e nè anche Diaconale, com'è nel caso dell' Arciprete, e dell' Arcidiacono. Quindi è, che ove si voglia al Cantorato inerente la cura Sagramentale, egli fa mestiere, che altronde una tal nuova, e distinta qualità gli pervenga; e per conseguenza, se in conferendosi l'Arcipretura s'intende *ipso jure* conferirsi un

Bb

be-

[1] Van-Espen J. E. V. Part. 1. Tit. XI. Cap. 3. num. 2. Vedi Barbof. de Canon. Cap. 9. ed altri.

benefizio curato ; così in conferendosi la Cantoria non altro si trasferisce, che la sola facoltà di dirigere il canto, e di presedere al Coro, e di soprintendere alla debita recitazione dell' ore Canoniche ; per serbarfi in tal guisa il conveniente ordine in ogni sagra funzione . E quantevolte si volesse, che al Cantorato sia annessa cura Parrocchiale ; egli pur è di assoluta necessità di conferirsi espressamente un tal distinto ministero , perchè il possa validamente esercitare ; altrimenti farà ben sì Cantore, e non mai Parroco : siccome ove sia ad alcun Canonicato, o Prebenda annessa cura di anime, convienfi quella esprimere ; altrimenti s' intende conferito il Canonicato, o Prebenda, e non già la Parrocchia, ove di questa non si faccia espressa menzione (1).

NON VI È ESEMPIO PEL CORSO DI VII. SECOLI, CHE SIASI CONCEDUTA AL CANTORE LA CURA PARROCCHIALE ;

XXIII. Or rivolgendo tutt' i monumenti, che riguardano la Cantoria, di cui parliamo, e che sono stati da noi nel primo, e secondo Capitolo della prima Parte esaminati, e raccolti ; da quegli apparisce, che ove con atti collativi è stata da' Sovrani di Sicilia liberamente concessuta, non si fa parola veruna, che a quella siavi stata mai annessa cura di anime : anzi nella clandestina, ed abusiva intrusione della Curia Arcivescovile, nello spedire le pretese lettere d' istituzione del Cantorato, che la prima volta accadde nel 1581. in tempo della desolazione della Cappella, ed in persona di Giovanni Viperano ; la stessa Curia Arcivescovile solamente pretese d' istituirlo Cantore, e non Parroco . E perciò in quelle lettere, e nella pretesa delegazione al possesso corporale ivi espressa, non si disse mai, che si fosse al Cantore con alcun atto simbolico conferita la cura delle anime, e la Parrocchia ; ma unicamente si disegnò il solo ufficio del Cantorato con quelle parole dirette al preteso Delegato, *Stallum in Choro tibi assignet, insignia tibi consignet, VOCEMQUE IN CHORO TRADI FACIAT, & in fratrem ab ipsis Canonicis, & Clero recipi faciat* (2). Non vi

(1) Vedi Barbofa *formul. Episcop.*

(2) Nel Sommar. num. XXVIII. Vedi sopra pag. 105.

vi è adunque documento così negli atti collativi de' Sovrani, come nelle clandestine lettere d'istituzione della Curia Arcivescovile, nel quale si facesse mai menzione alcuna di concessione di cura, e di Parrocchia a pro del Cantore. E quel, ch'è da avvertirsi, è appunto, che la stessa Curia Arcivescovile si sarebbe contraddetta, se avesse nelle sue pretese lettere conceduta al Cantore la cura Parrocchiale; perciocchè erale ben noto, che quella risedeva *apud Capitulum, & Collegium Canoniorum*, come si ebbe per vero nell' anno 1518., ed dimostra il documento dall' Arcivescovo benignamente esibito, ed estratto da quel suo archivio Arcivescovile, da noi poco avanti rapportato.

XXIV. Ma già l' Avversario vuol miseramente attaccare ad alcune parole, e non mai alla sostanza della cosa. Perciocchè siccome in tutti i ben ordinati Collegj rappresentanti la persona di Parroco può addivenire, che non volendo essi, per uniformarsi a' statuti Conciliari, *communiter sacramenta exercere*, il più delle volte ne delegano l' esercizio a chi è fra loro il più degno: perchè con ottimo consiglio fu fatto, che i Canonici della palatina Cappella, vivente il Cantore, a costui commettero con sicurezza di loro coscienza l' esercizio di quell' abitual cura, che fu al loro Corpo annessa e radicata. E certamente, vedendo essi tra quel Collegio risplendere la persona del Cantore, innalzata a quella dignità dal proprio Sovrano, stimarono ben fatto, se uniformando il lor privato sentimento a quel sublime del Principe, a costui volentieri abbandonassero l' esercizio della cura. Quindi è, che vedendosi quella esercitare dal solo Cantore, ne nacque per avventura, che talun male opinasse; o non bene si esprimesse, con dire, esser la cura Parrocchiale *apud Cantorem*, come l' Avversario il vuol raccogliere da una Bolla d' Alessadro VI. nel 1495., dalla visita di Francesco del Pozzo, e da quella di Monsignor de Ciocchis ultimamente defonto. Ma se oltre alle cose di già dette rifletteffe il Contraddittore, che nel

MENTRE NON EB-
BE MAI, CHE L'
ESERCIZIO DELLA
CURA.

giro di quella età , ov' era la Cappella desolata , e del tutto abbandonata da' Canonici per la sterilità della loro prebenda , e per l'abbandonamento totale di quel Regale Palazzo ; potrebbe di leggieri rilevarne anche il motivo , onde que' Canonici al solo Cantore , la cui prebenda non era sì sterile divenuta , ne abbandonarono l'esercizio della cura Parrocchiale ; e che il Cantore , a cui rimase un tal incarico , dimorando per lo più in Roma , o in Ispagna , contribuiva del suo once sei l'anno al Cappellano Sagramentale , perchè ne' soli dì festivi celebrasse nella Cappella , e la cura potesse avere di quel misero avanzo di gente , che nell'abbandonato Regal Palazzo vi era rimasta . Ma se all'incontro si rifletta a ciò , che scrisse il predetto Monsignor de Ciocchis d'immortale memoria , ben si ravvisa , che il Cantore non era già il Curato , ma che ne avea l'esercizio soltanto , colle seguenti parole dal nostro Contraddittore rapportate , e male da lui intese : *Hæc autem Parochialis cura per Cantorem EXERCETUR , qui Capellanum sibi adjungit pro Sacramentorum administratione* (1). Con tali parole manifestò quel dotto Prelato , che presso del Cantore eravi l'esercizio della cura soltanto : ed all'incontro in rapportando la concessione dell' Arcivescovo Pietro , e poi la conferma dell' Arcivescovo Cardinal Doria , venne con ciò a manifestare eziandio , che il solo Capitolo de' Canonici , a cui fu principalmente conceduta , e poi confermata , era il solo perpetuo depositario della cura Parrocchiale ; e ch' egli ne abbia e conservi l'ordinaria giurisdizione curata , e ch' egli solo secondo i Canoni ne rappresenti la formal persona di legittimo Curato e di Parroco .

VESTIGJ INDUBI-
TATI, CHE LA CU-
RA ABITUALE RI-
SEGGA PRESSO AL
COLLEGIO ,

XXV. Questo si fu il motivo , che dopo il ristabilimento della Cappella dell' anno 1587. voleano i Canonici , già di nuove prebende forniti, *communiter sacramenta exercere* ; nè credettero di esser punto obbligati di stare alle disposizioni del Concilio di Trento , pochi anni prima

pro-

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 156.

promulgato, ove di nuovo si prescrisse doverfi da un solo Vicario esercitare la cura; perciocchè egli era ben noto, che tali disposizioni Conciliari non dovevano in alcuna parte alterare la qualità delle Regali Chiese Padronate (1) per la ben nota riserva del Re Filippo II., la qual ebbe luogo ne' suoi dominj. Ma ciò non ostante, vollero anzi quei Canonici imitare il costume di destinar mai sempre il Vicario Curato in tal guisa, che ove fosse vivente il Cantore, a costui, come al più degno, un tal esercizio sia confidato; ed ove questi mancasse, al Decano de' Canonici, o per impotenza di costui, a colui, il quale nel luogo immediato succede. E quantunque l'esercizio della cura sacramentale a costoro ne' rispettivi casi si commettesse; pur nondimeno non lasciano i Canonici di adempire tutte le altre ispezioni Parrocchiali a vicenda, & per *Hebdomadam*, appunto per conservare quella nativa qualità di cura Parrocchiale, che a tutto il Corpo fu unicamente commessa e confidata. Perciò al Canonico Eddomadario privativamente si riserva la benedizione del sacro Fonte, delle Palme, de' Cerei, la delazione del Divinissimo, e somiglianti, e nella quarta funerale ciascun Canonico col Cantore ugual porzione ne percepisce (2): e questa è quella lodevole disciplina, che nelle Collegiate parrocchiali si vede osservare, per poterfi in tal guisa il nativo diritto conservare, e per distinguere in altrui il solo esercizio della cura vicaria. Ecco quel, che ne scrisse cogli altri un dotto Canonista: *In Collegiatis vero Parochialibus, prout regulariter esse solent Collegiatae Saculares, quoniam ANIMARUM CURA PENES TOTUM CAPITULUM RESIDET, & caput non existit ut Parochus, nisi CUMULATIVE cum ceteris Canonicis, ut considerant Mart. vot. 287. n. 6. Merl. dec. 257. n. 1. tom. 1. Rota part. 3. rec. decis. 37. n. 1. ad Canonicum Hebdomadarium spectat SS. Sacramentum in processionibus*
de-

(2) Nel Sommar. n. XLII.

deferre, candelas, palmas, & aquam sacri fontis in die Sabbati Sancti benedicere, & missas etiam in diebus solemnitibus Paschatis &c. Il che così essendo, non vi rimane alcun luogo a dubitare, che la cura parrocchiale sia stata alla Cappella Collegiata dall' Arcivescovo Pietro perpetuamente conceduta; e che il Collegio siane il perpetuo Parroco, come tale riconosciuto nell'an. 1518. dallo stesso Capitolo della Chiesa Palermitana, e seguentemente nell'an. 1634. dall' Arcivescovo Cardinal Doria; e come tale il dimostrano tutte le distinte caratteristiche, che in simiglianti Collegiate parrocchiali si custodiscono gelosamente e si conservano: le quali tutte dimostrano conservarsi la cura *abituale* nel Corpo, e perpetuamente perennare col Corpo; e che altri, chiunque siasi, non ne abbia, che l'esercizio soltanto, per essere tutta la ordinaria abitual giurisdizione parrocchiale al corpo inerente ed insissa; e per non potersi altrimenti manifestare, che coll'attual esercizio in alcun de' suoi membri, a cui o nominatamente la cura sacramentale, o a vicenda alcun' altra preminenza di Parroco si commettesse, per ridurre quel ministero dall' abito all' attuale esercizio.

PRESSO DEL QUAL-
LE, E NON DEL
CANTORE ESISTE
IL TITOLO DELLA
CURA, E PERCHE'.

XXVI. Ma ripiglia l' Avversario, e gli rincresce, che il Cantore sia il Vicario di quel Collegio: e che pretende perciò? Vuol egli quasi a viva forza, che l' Arcivescovo gli dia la missione, e la istituzione autorizzabile: dunque il Cantore non farà più Vicario, ma farà egli l' assoluto Parroco. Dunque vuolsi spogliare il Collegio della cura parrocchiale dal solo Cantore, il quale cumulativamente cogli altri è depositario del titolo curato, ed egli solo, come *un de' membri* non può averne, che la cura vicaria soltanto? Questo secondo i Canoni potrebbe avvenire nel solo caso, che si togliesse la cura principale al Parroco primitivo, e la cura vicaria si erigesse *in titulum* (1). Ma quando presso al collegio, o sia presso al Parroco primitivo tuttavvia ri-
siede

(1) Van Espen *P. II. tit. 22. cap. 2.*

siede la cura , e l' esercizio di quella ne' suoi membri; come mai si può sostenere un assurdo , che ov' è vivente il Cantore, ne debba questi essere il Parroco principale ed indipendente , e che frattanto il Collegio nulla ritenga di Parroco , nè anche il titolo curato ; e poi ne avvenga , che in mancanza del Cantore , acquisti e nome e titolo, e qualità Parrocchiale? Il Collegio non può mai nelle circostanze acquistare una tal qualità , se *abitualmente* , e per mezzo di una perpetua missione quella presso di se non ritenga (1). Or ci dica di grazia il Contraddittore , nel caso nostro , se muore il Cantore , vaca il titolo, e la Chiesa Curata? Se vuolsi far uso di raziocinio, dee rispondere, che non *vaca* , ove il collegio *jure proprio* vi destina l'altro Vicario, senza alcuna ingerenza di altrui ; e la ragione si è, perchè il Collegio possiede *in titulum* la cura parrocchiale. Se adunque per morte del Cantore non *vaca* il titolo della cura , si può mai dire , che il Cantore abbia la cura *in titulum* , quando tuttavia il titolo si va a perpetuare *apud vere titularum*? Vale in ciò l'argomento preso dalle Commende ; ov' è indubitato in ragion Canonica , che i benefizj concessi *in titulum* si distinguano da' benefizj *commendati* : I primi, vivente il beneficiario , si dicono *non vacare* , i commendati *vacare* , perchè il commendatario *non habet titulum* . Perciò i titolati sono proprj possessori de' benefizj, ed i commendatarj cu-

sto-

- (1) Gonzal. *ad Reg. 8. Cancel. Glos. 6. n. 71. Quando Ecclesia Collegiata habet cura animarum , talis cura non pertinet ad singulos illius , sed ad Collegium , seu Capitulum unicam personam Rectoris representans : e Fagnano in 2. part. 1. lib. Decret. de offic. Vicar. ed aliv. Unde si Collegium committeret curam duobus , neuter curam habebit , sed tantum cura exercitium , & cura penes Collegium erit , sed non apud singulos. Il Card. de Luca de Parochis discurs. 10. nu. 4. , & disc. seg. Cum agatur de providendo Vicario pro solo exercitio , cum tunc iste consideretur tamquam nudus minister ac famulus , non autem tamquam Ecclesie Rector , & sponsus ; secus autem ubi penes providendum , sive nuncupetur Rector , sive Vicarius (cum vis non stet in vocabulo , seu nuncupatione , sed in rei substantia) resideat omnimoda & totalis cura tam actualis , quam habitualis .*

stodi folamente, procuratori, amministratori. Quindi è, che se non è assurdo, che si diano le commende *in perpetuum*, con più legal fondamento si dà eziandio la Vicaria *in perpetuum*: e se nel primo caso non si dice *in titulum*, dunque nè anche nel secondo. Anzi vi è di più: perciocchè nelle cure Vicarie delle Collegiate Parrocchiali non si dà giammai luogo a vacanza per esservi mai sempre l'Intitolato, mentre il Vicario esercita appunto in nome, e parte dell' Intitolato medesimo; ne seguita, che in tali circostanze non vi si può mai ravvisare un qualche abuso, che si vuole nelle commende intervenuto, ove la Chiesa commendata dicesi mai sempre *vacare*.

ERRORE DELL'AV-
VERSARIO INTOR-
NO ALLA CHIESA
DI S. M. DELLA
LIMOSINA.

XXVII. In oltre pretende l'Autore della contraria Scrittura, che tutt' i membri di Chiesa Collegiata debbano ottenere la istituzione autorizzabile dal Vescovo; ed a tal uopo ne reca l' esempio della Regal Chiesa Collegiata di S. Maria della Limosina nella Città di Catania, colle seguenti parole: *come fra gli altri da quei (Canonici) della Regal Collegiata in Catania di S. Maria della Limosina dichiarata dal Re Martino I. con un Diploma del 1396. sua Cappella, e sotto la sua protezione a somiglianza di questa di Palermo: „ Nostra Capella, & sub nostra protectione, ad instar alterius nostrae Capellae S. Petri de Palatio nostrae Civitatis Panormi „, che Eugenio IV., e Nicolò V. innalzorno a Collegiata, prescrivendo a i Singoli d' impetrare dal Vescovo di Catania la confermazione, „ ut electus ab Episcopo ordinario confirmationem exoraret (1).* Contengono un non so che di misterioso, e d'equivoco le trascritte parole; perchè ci conviene ogni ombra dileguare. Egli è da saperli, che la fondazione della Chiesa di S. Maria della Limosina sia antichissima, ed incerta. Fu quindi eretta Parrocchia, e servita da un Clero secolare a differenza della Cattedrale di Catania, che era a que' tempi servita da' Canonici regolari di S. Benedetto

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. 167.

detto (1). Il Re Martino, il quale facea residenza in Catania più volentieri frequentava la Chiesa di S. Maria della Limosina, che la Cattedrale; e perciò l'accolse sotto la sua protezione, come Regia Cappella, e le donò tarì quindici l'anno, per farsi solenne il dì della Purificazione della Vergine. Questo appunto è quel, che contienfi nel suo diploma. Ma chi non vede in qual confusione un tal fatto s'involge? Si finge dall'Avverfario, che quella Chiesa era a tempo del Re Martino del pari Collegiata, e Parrocchiale, come quella di S. Pietro di Palermo; e non si avvide, che quella era Parrocchia prima di essere Collegiata; nè tal era nel 1396. a tempo del Re Martino, ma cinquanta anni dopo con Bolla di Eugenio IV. del 1446., e con altra di Niccolò V. del 1448. fu eretta Collegiata: ed in questa seconda Bolla vi prescrisse il Papa una tal forma, che i Canonici, e le dignità della nuova eretta Collegiata *quoties vacationis casus contingerit, optionem inter se liberam, atque ad canonicam socii electionem procederent; Electus vero ab Episcopo ordinario solam confirmationem exoraret, speciali suo diplomate indulset, sub datum Romæ idibus Julii 1448.* (2). Ecco con quanta proprietà gli esempli si adattano: con quanta felicità si confondono i tempi; e quanta attenzione si usi a non turbare il buon senso de' Leggitori, e de' Giudici!

XXVIII. E ritornando al Collegio de' Canonici palatini, siccome è indubitato d'esser egli il perpetuo Parroco; così in virtù della concessione dell'Arcivescovo Pietro si va quella facoltà a perpetuare col corpo, nè vi fa mai alcun mestiere di nuova missione, o concession della cura. Nè quì fa uopo, come di cosa certa ed indubitata, disputarne lungamente. Egli è ben noto, che l'uffizio, ov'è attaccato ad una persona morale, come ad un Corpo, e

E' ERUSTANEA AI
SINGOLI LA NUO-
VA CONCESSION
DELLA CURA, O
MISSIONE,

C c

Col-

(1) Pirr. Sicil. Sacr. in Not. VII. Reg. Capel. Colleg. S. M. de Eleemosyna Urbis Catanae. pag. 1345.

(2) Ivi pag. 1350.

Collegio di molti membri composto , si va ad eternare con quello : Quindi è , che *bonores & onera* una volta acquistati da una legittima comunità , fin tanto che non si scioglie quello scambievol legame de' particolari membri , che quel Corpo compongono , ed una sola unità cumulativamente conservano ; dura mai sempre , e va a perpetuarsi ogni qualunque qualità sì onorifica , che onerosa , come quella , la quale è a tutto il Corpo , e non già a' particolari membri inerente ed infissa . Tutti i particolari Corpi della società sì politica (1) , che Ecclesiastica una tal natura conservano : e ciò con ispezialità osserviamo tutto dì ne' Collegj Ecclesiastici , massime de' regolari , o sia ne' Monisteri ; ove va assai ben adattato ciò , che disse Plinio degli Effeni , *Gens aeterna est , ubi nemo nascitur* . Perciocchè quantunque i membri , che gli compongono , sian mortali e temporanei ; pur nondimeno ne' Collegj medesimi finchè ne duri la forma , nè si sciogla lo scambievol legame de' singoli , ove per mezzo della successiva surrogazione si rappresentino , *Gens aeterna est , ubi nemo nascitur* . Quindi è , che i Canonisti scorti non solo dalla ragion naturale , ma eziandio dalla dottrina dell' Angelico S. Tommaso , ove insegnò ; *omne id , quod convenit pluribus , convenit eis secundum id , quod est eis commune , non autem secundum id , quod est eis proprium* , concordemente sostennero , che quante volte i benefizj curati sono nelle Chiese Cattedrali , o Collegiate , *animarum cura non est penes singulos Canonicos in particulari* (2) ; e che , ov' è vivente il Capitolo , e fin che si sostiene

- (1) *V. l. 76. ff. de Judiciis. Plutarch. de sera numinis vindicta : Civitas est res quadam unica , & continens, animalis instar , neque mutationibus secundum atates suam exuit naturam , aut ratione temporis alius fit ex alio , sed semper easdem erga se affectiones , & natura sua consentaneas servat , quamdiu communitas , quae mutuis complexibus devincit , unumque Corpus efficit , unitatem suam conservaverit .*
- (2) *V. Fagn. ad 2. partem p. lib. decr. cap. ex parte , cap. irrefragabilis §. excessus de off. ordinarii. Oltrad. constit. 7. Rom. const. 135. n.2. e 3. Rebuff. in prax. benef. de non promotis intra annum num. 64. 65. 66. e tutti gli altri DD.*

fiene in tal forma, è vivente mai sempre il Parroco; e colla successiva mancanza de' membri, non distruggendosi l' intero Corpo, anzi tuttavia perdurando, si fa perenne ed eterna col Corpo la qualità, e la giurisdizion Parrocchiale. E su di questi principj è fondata una sì costante regola di disciplina. Perciò scrisse bene il Cardinal de Luca, quando affermò: *Singuli Canonici non dicuntur beneficia curata* (1); quantunque l' Avversario il voglia far contraddire, acciocchè non si tenga conto della sua autorità (2): come se *in re certissima*, ove regna la ragione, si dovesse dar luogo agli assurdi, che ben molti ne trasse in ogni facoltà il confuso stuolo de' poco avveduti ed illuminati interpreti. Le quali cose così essendo; ci piace quì disputare con quelle massime, di cui il Contraddittore vuol far uso nella sua Scrittura: dic' egli, che in virtù della istituzione autorizzabile si riduce *in atto, ed esercizio la potestà chiamata dell' ordine, abitualmente e incompleta ricevuta nell' ordinazione per la mancanza de' sudditi*. „ *Potestas*, dicono i Teologi, *quam in ordinatione recipiunt Sacerdotes, est tantum radicalis, & incompleta ex parte termini, seu subditorum* „ *Qual potestà d'ordine da niun Sacerdote, quantunque esente, può metterfi in pratica, prima di ricevere dal Vescovo la missione; cioè prima di comunicargli l' altra potestà chiamata di giurisdizione, e tacitamente è ipso jure riserbata nell' ordinazione . . . non altrimenti di un Militare, cb' abbia ottenuto dal Principe il grado di Colonnello, non può egli mai esercitarne le funzioni prima d' essergli dal medesimo Principe assegnato il Reggimento* (3). Or s' egli è così, vediamo, se il Capitolo della Cappella, a cui è annessa perpetuamente la cura, abbia soltanto la *potestà radicale ed incompleta ex parte termini, seu subditorum*, o abbia

C c 2

di

(1) *De benef. disc. 60. n. 6.*

(2) Scritt. dell' Arcivescovo pag. 163.

(3) Scritt. dell' Arciv. pag. 13. e 14. Di questa similitudine si fa uso nel *Catechismo* ultimamente stampato in Napoli, ove si parla dell' *ordine*, citato dall' Avversario in altra occasione nella pag. 24.

di già un tal *termine* ; ed i sudditi assegnati , onde sia la *potestà* non solo *radicale* , ma eziandio *completa* : o se valendoci della recata similitudine , il Capitolo debba riputarfi qual Militare col grado di Colonnello , che non gli sia ancora assegnato il suo Reggimento . Se l'Avversario , ove ha ignorato tanti altri fatti , ignori pur questo , può rileggere il privilegio di concessione dell' Arcivescovo Pietro , che quivi ritroverà quel *termine* , que' *sudditi* , e quel *reggimento* , che va cercando , colle seguenti parole ; *adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum univervo Regali Palatio , & OMNIBUS in eo degentibus Capellanis , Clericis omnibus Capelle , & servientibus Castelli cum DOMESTICIS SUIS.* Eccovi il reggimento assegnato al militante Capitolo della Cappella ; ed assegnato non già alla persona del Cantore , come a quella di un Colonnello , che manca colla vita naturale ; ma alla persona formale , ed intellettuale di un intero Corpo e Collegio , il qual è il perpetuo Parroco sul popolo , e sulla plebe assegnatagli , o vogliam dire , qual Colonnello perpetuo di quel suo Reggimento . E seguitando la immagine propostaci ; lo stesso addiverrebbe , ove si assegnasse un reggimento dal Principe ad una persona morale , o sia ad un Corpo , o Collegio , che la persona di Colonnello ne potesse mai sempre rappresentare .

SEGUE LO STESSO ARGOMENTO . XXIX. Il che così essendo : che pretende il Difensore di Monsignor Cufani con quelle parole sì improprie ed indecenti ad una Chiesa Regale , e sottoposta immediatamente al Re , e sotto l' ombra della protezione sovrana , le quali per verecondia più di ripetere tralasciamo ? Pretende pur egli colla sua istituzione autorizzabile assegnar nuovi sudditi , o nuovo reggimento alla Chiesa palatina ? o pretende egli con ciò rivocare la concessione perpetua fattane da un suo legittimo Predecessore , e da tutto il Capitolo Palermitano ? Ma ecco , ch'egli vinto da nuovo consiglio , par , che si rivolga ad altro partito ; e vuole pur egli solo , (chi il crederebbe ?) introdurre una nuova disciplina nella

nella Chiesa di G. C., con affermare, che la istituzione autorizzabile debba riceverli da tutt' i membri , o sia dai *Singoli*, com' egli dice, del Collegio curato . Ecco le sue parole: *Nè vale il dire, che trovandosi dalla detta concessione (dell' Arciv. Pietro) la facoltà di succedere interinamente alla cura attuale in vacanza del Cantore, unita al corpo del Collegio, e non mancando mai questo, non vi sia bisogno di nuova missione, persistendo sempre la prima, sin tanto che persista il medesimo Corpo. Poichè altro da questo ricavar giustamente non si può, se non se di non esservi più bisogno di nuova concessione: ma ciò non esenta i Singoli di esso Collegio dal dovere indispensabilmente ricevere la missione e approvazione, per poter senza grave pregiudizio della loro coscienza, e dell' altrui partecipare al diritto concesso a tutto il corpo, e compiere legittimamente in loro nome o per se stessi, o per mezzo de' Vicarj temporali l' esercizio interino delle Parrocchiali funzioni (1).* Dio immortale! qual raziocinio è mai questo! Si vuole, che ove la cura è unita al corpo del Collegio, non vi sia più bisogno di nuova concessione: ma che poi i *Singoli del Collegio* debbano indispensabilmente riceverne la missione e approvazione. E dove sono i Canonici, che prescrivono una tal disciplina? Da qual fonte ha mai tratto l'Autore della contraria scrittura tale mostruosità ed assurdo? Si concede la cura al Collegio, e ciascun membro dee ricevere indispensabilmente la missione! e la missione non fu nella concessione compresa? Ma se la missione ivi fa uopo, com' egli sostiene, ove non vi è assegnamento de' sudditi, e se al Collegio furon di già i sudditi assegnati dall' Arcivescovo Pietro, com' a Colonello il suo reggimento; che mai si dee intendere di questa nuova missione, che debbon ricevere i *singoli del Collegio*? Forse per la potestà radicale ricevuta nell' ordinazione? non già: forse per l' assegnamento de' sudditi, per ridurre in atto, ed esercizio la

po-

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 161.

potestà dell'ordine? nè anche; concioffiachè l'assegnazione sia di già fatta al corpo del Collegio: dunque i *singoli*, ed i *membri* del Collegio, che hanno più da ricevere? la potestà dell'ordine l'han ricevuta: la potestà di giurisdizione *in subditos* fu concessuta al Capitolo; nè i membri *jure proprio*, ma *nomine Capituli* quella possono esercitare. Dunque farem così per soddisfare all'Arcivescovo di Palermo, daremo con lui i sudditi, el reggimento al Capitolo; e poi colla nuova *missione* ne faremo tanti Parochi indipendenti, ma senza sudditi e senza reggimento, e gli lasceremo con quella *potestà* soltanto *radicale*, come dicono i Teologi, ed *incompleta ex parte termini, seu subditorum*, la quale tutti i Sacerdoti nella ordinazione ricevono. E per conseguenza questa seconda, e nuova *missione* immaginata dal solo Autore della contraria scrittura, si rimane senza effetto e fruttanea, nè aggiugne alcuna potestà ai Sacerdoti, se non che quella, la quale nell'*ordinazione* acquistarono. Non ci vuol altro a confonder le cose, che inventar nuove voci, come fu usanza, ed è tuttavia nelle *scuole*, nulla significanti, per così tirar dietro il volgo all'ammirazione di ciò, che non intende: ed avviene alcuna volta, che in tal guisa si faccian servire alle proprie idee i male intesi precetti di nostra santissima Fede. Se potesse stare quel fallacissimo ragionamento, ne seguirebbe, che in tutti i Monisteri, e Case Religiose, ed in ciascun Collegio di Regolari, dovessero i *singoli*, e ciascun membro di quel Collegio indispensabilmente ricevere la nuova *missione* o dal Vescovo, o dal Papa; acciocchè potessero ridurre in *atto*, ed *esercizio* la potestà dell'ordine, quante volte dovesse alcun di essi amministrare i Sacramenti agli altri Religiosi, ed a tutt' i servienti della famiglia: il che si volle espressamente eccettuare dal Concilio Tridentino: *PRÆTER EAS, quæ sunt de illorum Monasteriorum, seu. locorum familia* (1):
di

(1) Cap. IX. sess. 25.

di maniera, che il Priore, il Guardiano, ed i loro Vicarj, o Sostituti destinano Confessori nella loro famiglia, l'approvano, ed amministrano tutti i Sacramenti, senza che i *singoli* abbian mai bisogno della nuova missione o dell'Ordinario Diocesano, o del Papa.

XXX. Qui può ripigliare l'Avversario, che vi siano esempli, che i Vicarj, e Vicepastori delle Chiese collegiate Parrocchiali siano soliti di ricevere l'approvazione dal Vescovo. Dunque non si parli più ne' d'istituzione autorizzabile, nè di *missione*; ma della semplice approvazione. Or questa approvazione appunto non è mica di necessità; perciocchè al Vicario non si concede la cura per mezzo della *missione*, ed istituzione autorizzabile; ma, essendo quella radicata ed annessa al Collegio, questi la cura a lui conceduta *abituamente* conservando, ne commette l'esercizio soltanto: e perciò si è introdotto, che il soggetto, a cui un tal esercizio si commette, debba essere idoneo. Il giudizio della *idoneità* del soggetto, comechè il più delle volte si appartenga all'Ordinario del luogo; v'ha non di meno degli esempli e costumanze nelle particolari Chiese, ove non si richiede approvazione alcuna dell'Ordinario. Il Capitolo curato della Cattedrale di Taranto, e quello di Girgenti, in cui risiede la cura abituale, quando commettono ad alcuno di essi potere attuale, non è questi obbligato a chiederne l'approvazione al Vescovo. Questi collegj godono di sì fatta libertà della stessa guisa, com'ella è comune a tutti i Corpi de' Regolari, i cui superiori danno il permesso di esercitare l'atto giudiziario della confessione senza alcun'altra approvazione, o licenza. Or una sì fatta libertà comune a tutti i Corpi de' regolari, ed eziandio ad alcuni Capitoli de' secolari, e Collegj curati, è quella appunto, nella quale è stata mai sempre in possesso il Collegio palatino, di cui trattiamo. Dall'anno 1132. fino a' giorni nostri, ed in tante rivoluzioni e vicende di quel Reame, e di quella Chiesa palatina, non s'incontra alcun esempio, che o il Vicario perpetuo, o il temporaneo avessero mai chiesta, ed

NE' L' APPROVAZIONE DEL VICARIO E' DI NECESSITA': E NON MAI DATA DAGLI ARCIVESCOVI,

*Confronta con il capo 6. 2. parte
L'ordin. d'Archiev.*

ottenuta dall' Arcivescovo l' *approvazione* all' esercizio della cura. Il Capitolo è stato mai sempre, ed è tuttavvia in un tal possesso pacifico, talchè in virtù della sola destinazione, o sia dell' atto Capitolare, entra il Vicario ad amministrare i Sacramenti: e se pur ella non vi si è mai chiesta l' approvazione nel Vicario temporaneo, diviene assurdo il pensare, che una tale approvazione si dovesse attendere nel Vicario perpetuo; perciocchè il massimo, o minore spazio di tempo non può mai autorizzare quell' atto, che indispensabile fosse di sua natura. Ma chi non vede, che se una tal libertà è comune a tutti i Corpi de' Regolari, e si gode eziandio da alcune Collegiate de' secolari; con maggior fondamento dee appartenere a quel Regale Collegio, i cui membri dal Re sono eletti, ed aggregati? Se il Concilio Tridentino prescrisse, che gli *eletti* dalle Università, o Collegj de' generali studj non fosser sottoposti all' esame degli Ordinarj, per riputarli gli *eletti* mai sempre *idonei* (1); si dovrà mai ciò negare al Moderatore supremo della Repubblica? O dovrà prevalere il giudizio di un Collegio privato, e dipendente a quell' altissimo e sublime discernimento sovrano? E certamente il Concilio di Trento tanto è lontano, che volesse o preferire, il che è mostruosità, o uguagliare, il che è assurdo, la condizione de' privati con quella de' Sovrani; che anzi espressamente ne volle eccettuare i padronati, che loro appartengono (2). Anzi credettero que' Padri, ch' erano sì ben confidati alla cura, ed alla vigilanza de' Sovrani tutti i luoghi pii, accolti sotto la immediata Regia protezione; che proibirono agli Ordinarj, anche come Delegati della Sede Apostolica (3), di poterli visitare senza il Regale permesso.

XXXI. Ma ecco l' Avversario ritorna a quelle sue clandestine

(1) *Conc. Trid. sess. VII. cap. 13.*

(2) *Sess. 25. cap. 9.*

(3) *Sess. 22. cap. 8. V. Tomaf. P. I. lib. 3. cap. 36. n. 9.*

stine lettere d'istituzione, colle quali vuol egli ogni qualunque atto autorizzare. Or via ascoltiam da lui quel, che mai dice: *Non vi è bisogno, sono sue parole, nelle lettere d'istituzione di farsi espressa menzion della cura* „per collationem unius, dice la Glossa, *habetur utrumque, cum non opus sit exprimere unitum accessorie, vel dependenter* (1). Ma la Glossa intende parlare de' benefizj realmente curati, come sono le Arcipreture e le Parrocchie, e com' erano i Decanati, e le Prepositure. Il Cantorato poi non è tale, nè tali sono i Canonicati, e le prebende: e perciò si conviene in tali casi farne espressa menzione. Ma che cosa mai ha inteso dare la Curia Arcivescovile con quelle occulte e clandestine istituzioni? Forse la concession della cura, o la *missione*, e l'istituzione autorizzabile? non mai: non vi è esempio nel giro di VII. secoli, che il sostenga. Forse l'*approvazione* all'esercizio della cura? Non s'incontra del pari in una sì lunghissima età alcun vestigio di approvazione alla cura. Dunque, che ha inteso dare la Curia Arcivescovile in quelle clandestine forprese? La sola istituzione collativa del titolo; di maniera, che ha preteso istituire nella medesima forma il Cantore, i Canonici, che tutti i Correndati della palatina Cappella, come si può riscontrare in tutte le pretese lettere Arcivescovili. Ma la istituzione collativa del titolo è quella appunto, che il nostro Contraddittore non nega ai Sovrani ne' benefizj di Regal *fondazione*, ov' egli crede, che i Sovrani possano dar l'Istituzione *collativa del titolo, in virtù della quale passavano gl'istituiti a prendere il possesso corporale*; ma poi soggiugne così, *coll'obbligo però di dover in appresso fra lo spazio di 40. giorni presentarsi personalmente innanzi all'Arcivescovo, per ricevere la cura delle Anime a Benefizj annessa, o sia l'istituzione spirituale* (2). Quì ci conviene dichiarar molte cose. Primie-

I QUALI HAN PRETESO DARE LA SOLA ISTITUZIONE COLLATIVA DEL TITOLO; E SI DIMOSTRA, SE NULLA CONTENGA DI SPIRITUALE, COME SUPPONE L'AVVERSARIO.

Dd

ra-

(1) Scrit. dell' Arciv. pag. 149.

(2) Ibid. pag. 120.

ramente dal Contraddittore si oppone alla istituzione collativa del titolo *la istituzione spirituale*, ch'egli altrove ha chiamata colle voci di *missione*, o d'*istituzione autorizzabile*: ed in tal guisa par, che non oscuramente dimostri, che l'istituzione collativa del titolo nulla contenga di *spirituale*: quando gli dev' esser ben noto da' Sagri Canonici, che l'istituzione collativa del titolo, essendo un atto di *concessione* e collazione del titolo, o sia del beneficio, a cui è sempre annesso uffizio sagro (1); vuolsi riputare, ch'egli sia *quid mere spirituale* (2), siccome la presentazione ne' beneficij *quid spirituali annexum* (3). Ed in vero la Chiesa, il cui fondo è pieno di spiritualità, e di salute, non potendo dare cose temporali, ch'ella riceve da' fondatori, intende dare qualche cosa del suo a' privati, ove per titolo di fondazione loro tramanda la presentazione, la quale *est quid spirituali annexum*, ed a' Principi l'istituzione collativa del beneficio, o sia la concessione, e collazione del medesimo, la quale *est quid mere spirituale*. Dunque secondo il ragionare dell'Avverfario (4), nè la presentazione sarà *quid spirituali annexum*, nè la concessione del beneficio *quid mere spirituale*, secondo i Canonici: ma opponendosi una tale istituzione collativa a quella, ch'ei chiama *spirituale*, si lascerà quella involta nelle cose temporali; ed incautamente incorrerà ad abbracciar il sistema di Carlo Molineo, e di alcuni seguaci di costui, i quali la istituzione collativa del titolo, come cosa temporale, sostengono appartenersi ai Re di Francia per diritto di Regalia (5). La lettura di sì fatti autori ha fatto deviare l'Autore della contraria scrittura dal linguaggio de' Canonici; ed inconsideratamente si è tratto a quel partito, da tutti i più sensa-

ti

(1) Vedi la definizione del beneficio nella pag. 152. nella nota.

(2) Vedi anche sopra pag. 157. nella nota.

(3) Van-Espen *Jus Eccl. Univ. P. II. tit. 25. cap. 4. n. 28. e 29.*

(4) Scritt. dell'Arciv. pag. 173.

(5) V. Franc. Pinson *Traité singulier des Regales cap. 3. Du Moulin consuet. Paris. de feud. cap. 1.*, ed altrove.

Nota. Videtur dicendum quod collatio tituli in laico est quid temporale seu spirituali annexum respectu beneficii respectu juris spiritualis non operatur principaliter, sed auxiliarie.

sed quod non datur pure et directo sed per connexionem, et in dividendo sicut locus religionis vivit velatum in universitate bonorum.

ti Canonisti (1), e da' medesimi Canonisti riprovato: perchè convien di avvertirlo, che quel Carlo Molino *facinus habet in cornu, longe fuge.*

XXXII. Qui non è fuor di luogo a rispondere a due esempj recati nella contraria scrittura. Il primo di Luigi XIV., el secondo del Re Cattolico. Pretende l'Avversario involto nelle caligini del suo sistema, ch' essendo la istituzione autorizzabile, o missione, o istituzione spirituale, imprescrittibile, ed incompatibile, e indispensabile *jure divino*; abbia *la forza di una tal verità* indotto Luigi XIV. con editto del 1682. a rinunziare alla collazione de' benefizj vacanti in Regalia, a cui sia annessa cura d'anime: e che *la forza in fine di questa medesima verità* mosse il Re Cattolico a cedere all'Arcivescovo di Napoli la libera collazione della Parrocchia di S. Angelo a Segno (2): e poi confondendo il diritto de' Re di Francia per ragion di Regalia con quello della nostra Corona, conchiude così: *per la ragione appunto di non cader l'istituzione spirituale in Regalia, perchè privata de' Pastori, ed a prescrizione non soggetta; e molto più perchè a chi manca il carattere incompatibile* (3). Ma con buona pace del nostro Contraddittore, la massima, che la istituzione spirituale non cade in Regalia, è uniforme al sistema di alcuni Regalisti di Francia, i quali la istituzione collativa del titolo involgono nelle cose temporali; e perciò ne fanno la distinzione di questa da quella *autorizzabile*, che chiamano assolutamente istituzione *spirituale*: ed in tal guisa sostengono, che i Re conferendo le *dignità* vacanti in Regalia, il possano fare *jure Majestatis*. Ed ecco, che siamo fuori del caso della collazione, che acquistano i Principi *titulo foundationis*, che loro deriva dal potere dispensativo della Chiesa, e che in conferendo per un tal titolo, ciò adempisco-

SI RISPONDE AGLI
ESEMPLI RECATI
DI LUIGI XIV., E
DEL RE CATTOLICO
SULLA ISTITUZIONE
AUTORIZZABILE.

Dd 2

no

(1) Vedi Feuret de l'Abus l. 3. c. 6. n. 15.

(2) Scritt. dell' Arciv. pag. 136., e seg.

(3) Ivi pag. 140.

no in nome della legittima potestà Ecclesiastica . In fatti i Re di Francia conferiscono le dignità , ed altri benefizj delle Cattedrali non sempre , ma nel solo caso , che la sede sia vacante , e non piena . Ma ripiglia l'Avversario : Luigi XIV. volle , che conferendo egli in Regalia benefizj curati , dovessero i Provvisti ottenere dal Vicario Capitolare , o dal Vescovo successore la missione per la cura delle anime . Ma lasciando stare , che un tal esempio non è da applicarsi al caso nostro , ove si tratta di cura annessa al Collegio , e non ad alcuna dignità : e lasciando stare , che non fu dichiarata abusiva una tal facoltà esercitata dai Re di Francia , come l'Avversario vuol dar ad intendere ; perciocchè Francesco Pinsonio , che egli cita , afferma , che *quoique le Roi eût pu continuer de conferer pleinement les dignitez vacantes en Regale , comme ses Predecesseurs avoient fait jusq' alors , neanmoins y a bien voulu y apporter une nouvelle moderation* (1) : e lasciando stare , che gravissime furono le circostanze , che per quell' editto concorsero ; si ponga mente , come in un altro luogo lo stesso Francesco Pinsonio distinguendo i benefizj vacanti in Regalia da quelli , i quali sono di fondazione Regale , scrive così : *le Roi en use & en a toujours usè dans les Eglises Rôiales , dans les Saintes Chapelles , & autres qui sont de la fondation Rôiale a l'égard des Chefs de ces Eglises , tels que sont les Thesoriers , Doïens , Prevosts , & autres dignitez , QU' IL CONFERE SEUL , et qu' il confirme de son autorité Rôiale , quoiqu' ils aient CHARGE D' AMES , et jurisdiction qui y soit annexèe* (2) . Dov' è adunque , che sia mostruoso , che il Re conferisce solo le dignità , e benefizj curati , massime se siano nelle Chiese Regali , nelle Sante Cappelle , ed in altre Chiese di fondazione Regale ? Ma si soggiugne : il Re Cattolico cedè all' Arcivescovo di Napoli la collazione della Parrocchia di S. Angelo

(1) *Inventaire des Indults pag. 391.*

(2) *Franc. Pinf. traité singulier de Regales chap. V. num. 14.*

gelo a Segno . L' Avverfario ne ignora appunto le circostanze , le quali conviene manifestare . Vacata nel 1744 per morte di D. Agnello Pacifico la Rettoria di S. Angelo a Segno , fu quella da S. M. conferita a D. Silvestro Verde . L' Arcivescovo di Napoli appena seppe la provvista , che fattane una lunga rappresentanza , manifestò a S. M. , che la Chiesa materiale di S. Angelo a Segno non era stata mai di Regio Padronato ; onde non doveasi legittimo riputare il possesso , in cui era la Corona di conferire la Parrocchia : disse , ch' erasi quella Rettoria ne' tempi antichi conferita dall' Ordinario al Primicerio della Cattedrale ; e che , ove s' incominciò a conferire da' Vicerè , non era , che un semplice beneficio . Dopo varie sessioni , e congressi di Regal ordine fatti tra l' Arcivescovo , ed i Ministri della Curia del Cappellano Maggiore , e dopo varie consulte , nelle quali si disse , che vi mancava la fondazione , e che la prescrizione volevasi interrotta ; la M. S. con un suo venerando Diploma de' 25. Luglio del 1745. dichiarò , che dovesse il Sacerdote D. Silvestro Verde **IN VIGORE DELLA REGIA COLLAZIONE** porsi in possesso della Parrocchia , o sia Rettoria di detta Chiesa , *senza doverfi sottoporre all' esame* degli esaminatori Sinodali dell' Arcivescovo . E che , seguita la morte di costui , il diritto della collazione di detta Rettoria in qualità di beneficio semplice , libero , ed assoluto dovesse spettare a S. M. , ed a' Successori ; con dovere interamente le rendite e frutti a quella appartenenti cedere ed appropriarsi a chi stimerà conferirla ; rilasciando in caso di detta vacanza *per atto di sua pietà , e munificenza* alla libertà dell' Arcivescovo , e suoi Successori il destinare il Parroco , senza che il Regio Benefiziato dovesse fogggiacere a cosa veruna ; restando all' Arcivescovo non solo il peso del mantenimento della Chiesa materiale , ma di dover provvedere il Parroco , quando si facesse il caso di doverlo eleggere , della decente *congrua* . Si disse forse , che D. Silvestro Verde ne dovesse ricevere la missione , e la istitu-

tu-

tuzione autorizzabile dall' Arcivescovo? anzi non ostante che mancasse il titolo di fondazione, e si contendesse il possesso, il Cardinale Spinelli non fece quelle declamazioni, che oggi si fanno; che anzi si lasciò il Regio Provvisto nel pacifico possesso della Parrocchia.

IN OLTRE SI MANIFESTA, CHE NEL CORSO DI VII. SECOLI NON VI È STATA MAI NUOVA CONCESSIONE DI CURA, O MISSIONE, O ISTITUZIONE AUTORIZZABILE.

XXXIII. Ma ritorniamo alla istituzione spirituale secondo il sistema dell' Avversario. Vuolsi, che nel corso di quaranta giorni si debba l'istituto presentare dinanzi al Vescovo per ottenere la concession della cura, o la missione, o la istituzione autorizzabile, o finalmente, com' egli privativamente la chiama, istituzione spirituale. Quali sono que' Canonici, che prescrivono questa nuova disciplina? risponde, il Canone IX. del Concilio di Roven del 1335. (1). Non ci è riuscito riscontrare un tal Concilio di Roven nella Collezione de' Concilj di Severino Binio: ma siavi stato un tal Concilio, e vaglia un Canone di un Concilio particolare a riformar la disciplina in tutto il Cristianesimo; nè questo Canone parla, o intende parlare de' Principi, nè di quelle Chiese Parrocchiali, che ad altrui di pieno diritto appartengono. Ma possa questo Canone riformare la disciplina di tutto il mondo Cattolico: vi possa comprendere i Sovrani, e siavi anche inclusa la Sicilia. Gli si può accordare di più? Mi si alleggi un esempio, che dopo la istituzione collativa del titolo, e dopo il possesso già preso, siavi fra lo spazio di quaranta giorni o dal Cantore, o da alcun Canonico, domandata all' Arcivescovo la concessione della cura dell'anime, o sia la istituzione spirituale, o almeno l'approvazione? Non ve n'ha alcuno; perciocchè il Cantore, nè i Canonici ne avean bisogno, non essendo essi i Parrochi: il Parroco è il Capitolo, ed a costui fu legittimamente, & *jure perpetuo* una tale istituzione spirituale fin dal 1132. conceduta. Ma di nuovo si ripiglia: l' Arcivescovo ha esibite le clandestine lettere d' isti-

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 121.

istituzione dal 1524. in avanti, e massime quelle del Canonico Leofanti: e che si pretende con ciò? Il Canonico Leofanti, il quale era nel possesso del Canonicato, non disse, che voleva la concessione della cura dell'anime; ma fu indotto solamente a fargli clandestinamente ricevere la istituzione collativa del titolo, la quale è quella, che dall'Arcivescovo *si sostiene liberamente*, che compete a' Sovrani nelle Chiese di *lor fondazione* (1). E tutte le altre lettere Arcivescovili non mai fan menzione di cura di anime; nè per altro se ne potea fare, ov' era ben noto al Capitolo Palermitano, che *Collegium S. Petri est Parochialis Ecclesia, quod Collegium administrat Sacramenta*, come si legge nel documento dell'archivio Arcivescovile dianzi rapportato. Dunque nè il Cantore, nè ciascun Canonico, nè altri fu riputato mai Parroco, a cui facesse uopo o concessione di cura, o approvazione. Ciò, che pretese la Curia Arcivescovile, fu di spogliare la Corona di quella istituzione collativa del titolo, che l'odierno Arcivescovo non che non la nega a' Sovrani, ma *liberamente la sostiene*. E nel vero ficcome vi sono nella Cappella oltre il Cantore, e dodici Canonici, i Correndati, o sia Corodati, che corrispondono agli ufficiali, e servienti degli altri Collegj; tutte le clandestine lettere Arcivescovili contengono, come si è detto, e giova ripetere, la medesima formula, così quelle spedite pel Cantore, e Canonici, come quelle per gli Correndati della Cappella. Se fosse stato altrimenti, avrebbe la Curia Arcivescovile un atto almeno, ove autorizzasse la cura, o l'approvasse co' soliti formularj *te ab examinadoribus adprobatum ad audiendas confessiones & curam hujusmodi exercendam . . . ad curam hujusmodi supportandam, ac recte exercendam . . . approbamus, vel confirmamus* (2). Nè può replicarsi, che tale non sia lo stile della Chiesa di Palermo; perciocchè il convincono gli

(1) Vedi sopra pag. 76. e seq.

(2) Nel Sommar. n. XLIII.

gli efempli in contrario . Ha creduto la Curia Arcivescovile di poter conferire la Parrocchia di S. Gio: a Mare del Regio Castello ; e nelle pretese lettere si spiega chiaramente così : *Admodum Joanni Ribba ideo auctoritate nostra ordinaria beneficium CURATUM prædictum conferimus cum omnibus ad dictum beneficium CURATUM spectantibus mandantes quatenus se in possessionem dicti beneficii Curati immittant Præstitit fidei* (1) . Non si può adunque adattare al caso nostro ciò , ch'egli dice , che conferendosi la Cantoria , o i Canonicati , si conferisca anche la cura .

SI CONCHIUDE,
MANIFESTANDOSI
LA LODEVOLE OS-
SERVANZA DELLA
CAPPELLA: E-
SCLUSIVA DELL'
INGERENZA DEL-
L'ARCIVESCOVO.

XXXIV. Per la qual cosa convien conchiudere , che se non mai la Curia Arcivescovile ha istituito , o approvato nè il Cantore , nè i Canonici all' esercizio della cura ; ciò è addivenuto , per esser quella annessa e radicata al corpo del Collegio , per cui non si dà giammai luogo a vacanza , che nuova missione , o canonica istituzione ricerchi . E per conseguenza , se il Cantore , ed i Canonici , e gli altri Correndati , sono stati in virtù della sola cedola collativa per lo corso di tanti secoli istituiti a quella Regale Basilica ; se il Cantore in nome del Capitolo quivi esercita la cura ; e se in mancanza di costui il solo eletto dallo stesso Capitolo amministra i Sacramenti ; e se così il Vicario perpetuo, come il temporaneo non sono stati non che istituiti alla cura , ma non mai approvati ; e se finalmente così l'uno , che l'altro si avvale della facoltà di eleggersi un altro Coadjutore nell' amministrazione de' Sacramenti , questa sì bella e lodevole osservanza non che turba ed offende alcuna regola immutabile di nostra sacrosanta Religione , ma il decoro della disciplina ne sostiene e conserva . Perchè cessino oramai le querimonie : che qualunque o novità , o variazione vi fosse , il che non vi è nel caso nostro , non si tratta che di disciplina dalla per-

(1) Nel Sommar. n. XLIV.

perpetua osservanza convalidata e difesa ; e perciò si ascolti il bel sentimento di un santissimo Vescovo della Chiesa: *Nos , dic' egli , minime offendit observantia diversitas , ubi fidei non scinditur unitas . In multis Gracia ab Hispania , ab illis Romana & Gallicana discrepat Ecclesia . Sed neque in hoc scandalizamus , si audimus diversam observantiam ; sed non diversam fidem in Christi semper Ecclesiis existisse : stat enim Regina a dextris Regis sui , in vestitu deaurato , circumdata varietate (1) .*

C A P I T O L O II.

Si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell' Ordinario Diocesano , da ogni qualunque giurisdizione sulla Cappella del Regal Palazzo Palermitano .

I. **S**iccome dalle cose dimostrate vieppiù chiara , e luminosa risplende la sovrana Regal risoluzione del più glorioso , e savio Principe della terra ; ove volle alla Corona di Sicilia non men la ragion collativa vendicare , e difendere , che al Collegio de' Canonici il titolo della cura Parrocchiale religiosamente proteggere , come quella , che , per espressa volontà del Serenissimo Fondatore , fu dall'Arcivescovo Pietro con tutte le chieste solennità a quel sagro Collegio *jure perpetuo* trasferita e confidata : così dalle altre cose , che in ultimo luogo cade quì acconcio di aggiugnere , o quanto più ne apparirà la giustizia e luminosa e risplendente . Ed invero , se volendosi ogni qualunque cosa presupporre , che nella presente controversia piacque all'altrui talento d'investigare ; non mai si potrebbe dar luogo a nuova

CAPPELLA DI PALERMO ESENTE DALLA GIURISDIZIONE DELL' ARCI- VESCOVO .

E e *missio-*

(1) Il Beato Fulberto Vescovo Carnotense apress. Nic. Januar. in lib. *de jur. & off. Archid.*

missione, o a semplice *approvazione* per l'esercizio della cura parrocchiale, secondochè si è nell' antecedente Capitolo dimostrato, sul fondamento di esser quella *in titulum perpetuum* al Corpo de' Canonici concessuta, a' quali è abitualmente inerente ed infissa, e di non averne altri, che la cura vicaria: e che per conseguenza la collazione della Cantoria, e de' Canonicati si ridurrebbe alla semplice istituzione collativa del titolo, dall' istesso Arcivescovo ~~non~~ contraddetta per titolo di fondazione al suo Re; anzi a pro di tutti i Sovrani da lui *liberamente sostenuta*. Che poi si dovrà dire, se la Regal Cappella Palermitana e per legge di fondazione, e per la immediata osservanza, e per la natura del luogo, ove fu quella costrutta, sia del tutto libera ed esente da ogni qualunque giurisdizione e temporale, e spirituale dell' Ordinario Diocesano, onde questi perpetuamente escluso rimanga? di manierachè volendovi alcuna cosa intraprendere, fora lo stesso, che di voler turbare l'altrui giurisdizione e ministero: di voler violare la volontà del Re fondatore: o di volere con autorità assoluta ed indipendente rompere il legame delle leggi, e de' contratti: e rivocare in tal guisa quel diritto immutabile ed eterno, che per titolo irrevocabile, e compensativo si fosse ad altrui legittimamente tramandato, e non fosse più suo. Fra poco gliene mostreremo gli argomenti invincibili.

FONTI, ONDE SOGGEVANO L' ESENZIONI.

II. Frattanto giova qui di premettere alcuna cosa della idea, che debbasi fare dell' esenzioni e libertà delle Chiese nell' altrui territorio e diocesi, o giurisdizione fondate: ed in ciò ci allontaneremo alquanto dal sistema dell' Autore della contraria scrittura, il quale, come mai sempre suole, colle voci e nozioni de' secoli posteriori misura gli antichi, e colla nuova la pristina disciplina confonde. Lungo farebbe, se a minuto esame della origine dell' esenzioni si de' Chierici, che delle Chiese si dovesse trattare: perchè lasciando di ragionare de' tempi più antichi, ci piace quella disciplina contemplare, la qua-

qual ebbe corso ne' vicini secoli , ed in quello della fondazione della palatina Cappella . La esenzione e libertà o era personale , o locale , o era assoluta , o condizionata : e le diverse qualità dipendevano , o dalla legge di fondazione , o da' privilegj de' Vescovi , o de' Sommi Pontefici . La legge di fondazione si è mai sempre riputata come sacrosanta , ed inviolabile , e richiama in suo favore tutto il potere dispensativo della Chiesa di G. C. : *Nullum tutius, nullum privilegii indubitatus fundamentum est, quam fundatorum voluntas* (1); e perciò i fondatori *possunt, quibus volunt, subicere* le Chiese da esso loro fondate (2). I privilegj de' Vescovi vogliono anche considerarsi fermissimi : *Quae ab Episcopis ipsis Diocesanis conferuntur privilegia, ea longe firmissima sunt, & natura ipsi maxime consentanea. Quid enim aequius, quid firmitus, quam ut stet, quod quis sciens, volensque de suo iure decedit* (3). Perchè nel principio dell' XI. Secolo mal sofferivano i Vescovi, che i Sommi Pontefici senza il loro consenso faceessero esenti le Chiese, e Badie dalla loro giurisdizione. Il Vescovo di Perugia nel Concilio Romano dell'anno 1002, sotto Silvestro II. si protestò, che il privilegio di esenzione del Monistero di Perugia era fatto senza il consenso del suo predecessore : *sine antecessoris mei consensu, privilegium illud factum est: Si solum viderem consensum, haberem inde aeternum silentium* (4). Ma non lasciarono in appresso i Sommi Pontefici di concedere sì fatte esenzioni *inconsultis Episcopis* (5). Quindi surse quella gara, che i Collegj de' Regolari , e Secolari procuravano di quelle ottenere dalla Sede Apostolica : e quindi sursero le note querimonie di S. Bernardo : *Subtrahuntur Abbates Episcopis, Episcopi Archiepiscopis. Sic factitando probatis*

E e 2

vos

(1) Tomas. P. I. lib. 3. cap. 31. n. IX.

(2) Ivi n. XIX.

(3) Ivi cap. 29. n. I.

(4) Conc. Gen. Tom. 9. pag. 247.

(5) V. Franc. Flor. ad lib. 1. decret. t. 6. de elect. Tom. 1. p. 153. edit. Norimb. 1756.

vos habere plenitudinem potestatis, sed iustitia forte non ita. Facitis hoc, quia potestis; sed utrum & debeatis, quaestio est (1). Ma ciò non ostante lo stesso Santissimo Abate sostenne, che quando poi non si desse luogo ad alcuna dispensazione, farebbe anzi dissipare, che custodire il pubblico bene della Chiesa: *Quid, inquis, prohibes dispensare? Non, sed dissipare. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est, ubi utilitas provocat, laudabilis dispensatio est. Utilitas dico, communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est.* E finalmente ci manifesta quel zelantissimo Padre, qual debba essere il vero spirito della Chiesa a pro delle inviolabili volontà de' fondatori, colle seguenti parole: *Nonnulla tamen monasteria sita in diversis Episcopatibus, quod specialius pertinuerint ab ipsa sui fundatione ad Sedem Apostolicam pro voluntate fundatorum, quis nesciat? Sed aliud est, quod largitur devotio, aliud, quod molitur ambitio impatiens subjectionis* (2). O quanto sono bene accomodate sì fatte regole alla Cappella Regal di Palermo! O quanto confacenti alla causa, che defendiamo! ed o come diametralmente s'oppongono a tutto il sistema dalla contraria scrittura!

DISCIPLINA SU DI
CÌD NE' SECOLI VI-
CINI ALLA FON-
DAZIONE DELLA
CAPPELLA.

III. Le quali cose così essendo: e così togliendosi da mezzo quella sì decantata mostruosità nella contraria scrittura; vediamo un poco fin dove si estese il potere dispensativo della Chiesa, ove o necessità, o utilità, o la volontà de' fondatori il richiedesse. Egli è certa cosa ed indubitata, che in virtù di sì fatte libertà ed esenzioni si acquistava a' concessionarj una indipendenza dal proprio Vescovo. E siccome prima dal VII. fino all' XI. Secolo s'incontrano alcuni monumenti, che ne' Collegj Ecclesiastici esenti si riferbava a' Vescovi Diocesani la sola ordinazione de' chierici, e la consecrazione degli altari, ed il Crisma, e l'olio sagra, che dal solo Diocesano dovean ricevere; il che anche si prescrisse nel Concilio Lateranen-

se

(1) *Lib. 3. de considerat.*

(2) V. anche *Petr. Cant. de Verbo abbreviato. cap. 44.*

fe I. dell' anno 1122. per quei Collegj, che non godea-
no tutta quella libertà agli altri conceduta (1) : così
dall' XI. Secolo in avanti frequenti si videro le *absolute*
libertà, ed esenzioni, di maniera, che non dovessero mai
più dipendere dal Diocefano in alcuna cosa; di che mil-
le esempli ne presta la Storia di que' tempi. La quale
disciplina era sì costante, che non che i Collegj de' Re-
golari, e Secolari Chierici, ma gli ordini de' Laici reli-
giosi, e Ospitalieri, e Templari possedevano del pari le
Chiese di *pieno diritto*, che gli altri Corpi Ecclesiasti-
ci aveano sulle proprie con indipendenza dall' Ordina-
rio Diocefano: e un tal diritto venne loro non mai con-
traddetto, ma solennemente conservato ne' generali Con-
cilj.

IV. Siccome bene spesso avveniva, che sì fatti Corpi
di Religiosi, o Chierici, o Laici acquistavano il pos-
sesso di nuove Chiese; così pretendevano essi di aver
sopra tutte ogni qualunque giurisdizione acquistata in
pregiudizio de' Vescovi, dalla cui Diocesi loro si tra-
sferivano. Volle il Concilio Lateranense III. farne la
debita distinzione, ove alle lagnanze de' Vescovi si
prescrisse così: *Fratrū autem & Chorepiscoporum no-*
strorum conquestione comperimus, quod FRATRES TEM-
PLI ET HOSPITALIS, & alii Religiosi, indul-
ta sibi ab Apostolica Sede privilegia excedentes, contra
Episcopalem auctoritatem multa præsumant
In Ecclesiis vero suis, quæ ad eos PLENO JURE non
perrinent, instituendos Presbyteros Episcopis representent,
ut eis de plebis cura respondeant Institutos etiam
inconsultis Episcopis non audeant semovere (2). Or quì l'
Au-

ESENZIONE AC-
CORDATA A' LAI-
CI REGOLARI.

(1) *Chrisma, & oleum, consecrationes altarium, ordinationes Clericorum, ab*
Episcopis accipiebant, in quorum Parochiis manent. E molto prima
Lione IX. nell' anno 1050. in parlando degli antichi privilegj con-
ceduti all' Abadia Corliense, così prescrive al Vescovo Diocefano: *Qui*
tamen Episcopus quas Abbas petierit ordinationes, differre non debet:
Similiter altarium, & Basilicarum consecrationem, Chrisma quoque,
oleum consecratum singulis annis, nec aliquod propterea munus exposce-
re. Vedi Conc. Gener. I. Tom. 9. pag. 998.

(2) *Can. 9. e nelle decret. cap. 9. de privileg.*

Autore della contraria Scrittura, il quale par, che voglia distruggere ogni potere dispensativo della Chiesa, e della Sede Appostolica in una lunghissima nota, che egli fa sul rapportato Canone, come direttamente opposto al suo disegno, non è credibile, come quello stravolge (1). Conciossiachè coloro, i quali si dicono *fratres Templi, & Hospitalis*, gli vuole con alcuni intendere per *fratres Sacerdotes*, non già per *fratres Laici*. Ma il dotto Contraddittore non ebbe presente, che quell' istesso Canone si ripete nel Concilio Londinese dell' anno 1201., e nel IV. Concilio Lateranense del 1215. ed in tutti non si fa alcuna distinzione, nè di Frati Laici, nè di Frati Sacerdotes. E poi chi non sa, che la Religione Gerosolimitana possiede tutta via nel nostro Regno delle Chiese, alle quali non è solamente annessa cura di anime, ma eziandio oltre la temporale la quasi Vescovile Giurisdizione; come sono quelle delle Terre di Fasano, Alberona, S. Eufemia, Melicucca, Cicciani, e Grassano, ove i Frati Cavalieri Laici, e non Sacerdotes per *Ministrum habent exercitum* tutta la quasi Vescovile Giurisdizione? Ma basterà fra tutti gli esempi domestici, il ricordare quella singolar prerogativa del Monistero di S. Benedetto di Conversano, che per lo corso di cinque Secoli ha immutabilmente conservata, e conserva. Ci dica l'Autore della contraria scrittura, su di qual fondamento la Badessa, o la Priora di quel Monistero abbiano tutta la giurisdizione Ecclesiastica sopra la intera terra, ed il popolo di Castellana, ove per mezzo d' un Vicario amovibile del pari esercita tutta la giurisdizione spirituale, come si compete ad ogni *Præbato nullius* di primo ordine? Certamente non dovrà negare, che ciò sia fondato sul potere dispensativo della Chiesa; se non voglia altrimenti l'efficacia di un tal potere distruggere, o ledere i diritti della Sede Appostolica, e delle ben note Bolle in varj tempi pubblicate.

V. Ri-

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 21. nella Nota.

V. Ritorniamo all'XI. e XII. Secolo della Chiesa, e venga il Contraddittore a contemplare con noi gli altri monumenti di quella età. Videsi nell' XI. Secolo Stefano Re di Ungheria, il quale meritò il nome di Appostolo, e come Legato della S. Sede fondò Vescovadi, e Badie in quel Regno, ed a ciascheduno ne assegnò i confini. Fra le altre fondò una Badia dell'ordine di S. Benedetto: le concedette quella medesima esenzione e libertà, che si godea dal Monistero di Montecassino; e permise, che così i religiosi potessero ricevere gli ordini, come all' Abate di potere inaugurarsi da qualunque Vescovo, fosse loro più a grado. Il Vescovo Cartuizio, il quale scrisse la vita di questo Santo Re, rapporta la fondazione della Chiesa di Albaregale, ove fu poi il Re sepolto. Volle questo Principe con tal legge fondare quella Basilica, che niun Vescovo potesse avervi alcun diritto o ragione, ma che tutta la disposizione ne dipendesse dal suo arbitrio sovrano. Egli sarebbe opportunamente fatto, se si manifestasse qual si fu la forma, che volle quel Santo Re nella sua Chiesa di Albaregale stabilire, per farne un parallelo con quella, che vi volle il Re Ruggiero introdurre nella sua Palatina Cappella: ecco quel, che di Albaregale fu scritto: *Tanta elegantia Ecclesiam usque adeo Rex SIBI UNI VINDICAVIT, adeoque immunitam esse voluit, ut nullus Episcopus quidquam in ea juris haberet* (1). Queste parole corrispondono mirabilmente a quelle usate dal Re Ruggiero, il quale era Legato nato della Sede Appostolica, ov' egli dichiarò d'aver fondata la Chiesa nel Regal Palazzo; *ita quidem, ut NULLI personae liceat sibi in ea aliquid VINDICARE, NISI PER NOS, AUT EOS, qui nobis in Regno succedent*. Si ponga mente, che siccome il Santo Re Stefano *Ecclesiam sibi uni vindicavit*; così volle il Re Ruggiero quella a se vendicare in esclusione di ogni altro; con sì fatta differenza, che ove il Re

FONDAZIONE DI
STEFANO RE D'
UNGHERIA, PARAGONATA CON
QUELLA DEL RE
RUGGIERO.

di

(1) Appresso Tomaf. P. I. lib. 3. cap. 36. n. VII.

di Ungheria volle a se solo la Chiesa vendicare, senza far parola de' successori, il Re di Sicilia chiaramente vi espreffe la riserva del diritto per gli suoi Serenissimi Successori con quelle parole *per nos, AUT EOS, QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT*.

L'UNA, E L'ALTRA MIRABILMENTE ESCLUDE OGNI INGERENZA DELL'ORDINARIO.

VI. Ma qual forza dee mai avere, e quanta estensione di diritto comprende una tale riserva? Si contempi primieramente, come quella si manifesti dallo Scrittore della vita del S. Re Stefano, ov' egli soggiugne; *eum Episcopum voluit in ea & absolvere pœnitentes, & Chrisma conficere, quem ipse vel præsens id facere juberet, vel quem absens ed mitteret*: vale a dire, che per sola e mera delegazione sovrana potea il Vescovo, qualunque si fosse, & absolvere pœnitentes, & Chrisma conficere, o esercitare alcun'altra funzione spirituale. O la mirabile concordia dell'una e dell'altra fondazione! perciocchè lo stesso si è mai sempre praticato dal Re Ruggiero, e da' suoi Serenissimi Successori per lo corso de' Secoli nella Regal Cappella Palermitana, come fu altrove nella serie de' fatti manifestato (1). In oltre si soggiugne nella vita del Re di Ungheria, in parlandosi appunto della potestà riservata da quel Santo Re nella Basilica di Albargale: *Divina quippe Missarum solemnia, Rege illic præsente, illum dumtaxat Episcopum celebrare, cui Rex, consentiente cum fratribus Præposito, id demandaret; absente autem Rege, absque Præposito, & Fratrum bona venia, nullum Episcopum illic sibi, vel missas celebrandi, vel cujuslibet Pontificalis ministerii exercendi licentiam usurpare* (2). Questa medesima prerogativa volle il Re Ruggiero Fondatore per la sua prediletta Basilica. Perciocchè nell'anno 1148. avendosi eletto per suo Padre, e Confessore l' Abate Fra Giovanni di Nusco, cui egli decorò del titolo di suo precipuo Cappellano, determinò, che egli solo *ad celebrandum divina in Capella supradicti nostri Pa-*

(1) Vedi sopra il primo Capit. della prima Parte.

[2] Presso Tomaf. ivi:

mo Prelato ha dovuto per ispezial delegazione di S. M. visitare quella Regale Basilica , ed ha quivi celebrato pontificalmente, e fatte le altre sagre funzioni appartenenti al delegato ministero; è da fofferirsi, che dall' autore della contraria scrittura ne sia sì ingiustamente ripreso ? Ma chi non ne pur vede i trasporti , ove trapassando i limiti della causa , volle il contraddittore fuor di luogo e tempo imputare a quel modestissimo, e sapientissimo Prelato, che trovandosi Arcivescovo titolare, avesse pretesa la precedenza a tutti i Presidenti , e Consultori di Sicilia ; come se gravasse ad un Arcivescovo di Palermo, che altri fornito del carattere Arcivescovile ne sostenga la dignità, el decoro.

ESENZIONE FON-
DATA SULLA VO-
LONTÀ DEL RE
FONDATORE LE-
GATO NATO DEL-
LA S. S.

VII. Ma facciam ritorno al proposto argomento : siccome non si riputò mai dalla Chiesa o abusiva, o irregolare la facoltà, di cui fece uso il Re di Ungheria, cui la stessa S. Chiesa volle fra il numero de' Santi collocare; per cui vie più si manifesta quel potere dispensativo della Chiesa, che oggi vuolsi dall' Autore della contraria Scrittura con affai ardire, e col privato ingegno restringere e ristringere; così deesi riconoscere come regolare, e lodevole quella facoltà, di cui il Serenissimo Re Ruggiero e come Fondatore, e come Legato nato della Sede Apostolica si volle religiosamente avvalere. Lodovico Tommasino, il cui zelo per la giurisdizione de' Vescovi ha tratto alcuna volta ad interpretare i Canoni, *verbis etiam invidis*, non può fare a meno di così ragionare sul proposto esempio del Re di Ungheria: *hujus ipsius vite sanctissimi Regis Scriptor, illud rursus luculente commemorat, Reges & in Regia Majestatis societatem quandam adscripsisse sibi Pontifices, & Pontificiae quoque potestatis quaedam munia ipsos, & jura sibi sumpsisse, putà ut potestati Episcopali Ecclesias quasdam subtraherent, cum nemo in dubium posset vertere, quin Episcopi essent assensuri. Vide, ut de ea re differat Scriptor ejus gestorum, & vite luculentissimus, idemque Episcopali fulgens dignitate Charrniti-
rius*

tius (1) . E conciossiachè in considerando lo stesso Autore , ch'era pur troppo ampia la facoltà , di cui volle far uso il Re Stefano ; perciò soggiugne , ch'egli debba essere verisimile , che ne avrebbe procurato quel Santo Re la conferma di tutte sì fatte cose dall' Apostolica Sede , seppur egli non fosse stato Legato Apostolico : *simile veri est daturum operam fuisse eum Regem , ut hæc omnia ab Apostolica Sede confirmarentur , nisi Legatus ipsemet fuisset Apostolicus* (2) . Quindi è , che concorrendo nella persona del Re Ruggiero la singolar prerogativa di Legato nato della Sede Apostolica , dovea poter egli solo , fornito di una tal qualità , a somiglianza del santo Re Stefano , *sibi uni Ecclesiam vindicare* : e tramandandosi questa medesima prerogativa di Legato nato a tutti i suoi Serenissimi successori Re di Sicilia ; non dee far ostacolo alcuno , che non a se solo , ma eziandio a tutt' i successori del Regno la medesima facoltà riservasse , **PER NOS , AUT EOS , QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT** . E perciò si dee poter sostenere colla scorta del lodato Padre dell'Oratorio , seppur vi facesse mestiere , che se il Re di Ungheria ne avrebbe procurata la conferma dalla Sede Apostolica , *nisi legatus ipsemet fuisset Apostolicus* ; così del pari il Re Ruggiero non avrebbe lasciato di darne parte alla Sede Apostolica , *nisi Legatus ipsemet fuisset Apostolicus* . Nè vale il dire , che i Principi Normandi abbiano assai volte ne' loro privilegi dichiarato , che davano esenzioni alle Chiese , ed a' Monisteri **APOSTOLICO VIRO COLLAUDANTE , ET APPROBANTE** ; perciocchè avendo essi la potestà ottenutane per concessione della Sede Apostolica , non lasciavano , come rivestiti di un tal carattere , farne alcuna volta consapevoli i Sommi Pontefici , per riportarne , come mai sempre adivenne , la debita approvazione e conferma : in ciò usando il debito ossequio

[1] Tomaf. ivi.

2] Ivi num. 8.

e rispetto a quella Sede Apostolica, in nome della quale ufavano di quel potere dispensativo, che agli altri Principi non era accordato; nell'istessa guisa, che tutti i Legati *a latere*, siccome molti esempi ne fornisce la Storia, ove ponessero in opera la potestà della loro legazione, soleano darne parte a' Sommi Pontefici dell'esecuzione del lor ministero, onde traevano delle cose fatte dalla stessa Sede Apostolica l'approvazioni, e le conferme, o espressamente in iscritto colle Bolle dichiarato, o a voce, o finalmente col silenzio, che la tacita approvazione comprende: Siccome per ciò, che riguarda la Monarchia di Sicilia, un luminoso argomento ne presta la celebrata Bolla di Urbano II. Sommo Pontefice; la qual cosa, com'è ben nota, per brevità tralasciamo. Eccovi adunque il *fondamento* della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque giurisdizione della Cappella Regale, qual si è la *volontà* del Serenissimo Re Fondatore, il quale, come Legato nato della Sede Apostolica, full'esempio del Santo Re Stefano, volle *sibi uni Ecclesiam Vindicare*. Senzachè deesi mai sempre riputar sacrosanta qualunque legge di fondazione, la quale ha forza di contratto, seppur ogni altra circostanza mancasse nella persona del serenissimo Fondatore, qual è quella di Sovrano, e di Legato dell'apostolica Sede. Ecco com' esclama un dotto Canonista dalla Curia Romana: *Ubi fides publica? ubi observantia pacti? ubi sacrosancta lex contractus? non ne hoc esset decipere Fundatores, qui legem rei suæ dixerunt? nonne esset violare jus gentium & naturale?* E poi avvertì: *Deus quidem contractus non subjecit Principi, uti a jure Gentium provenientes . . . ex quo descendit, quod Princeps revocare non potest privilegium, quod in contractum transiit, sed illud servare debet; & hoc procedere non solum quoad se ipsum, sed etiam per ejus successores servandum est* (1). Quindi si reputa mai sempre inviolabile la
ori-

(1) Piton. de controv. patron. alleg. 47. n. 5. & seg.

originaria legge di fondazione, cui non può mai o lunga o immemorabile consuetudine violare ; e la Sagra Congregazione in trattando di esenzioni co' fuoi decreti il sostenne: *Nulla potest dari consuetudo, quæ aliquatenus foundationibus, quæ hodie sunt juris publici, possit derogare. Ante annos circiter triginta a S. Congregatione declaratum fuit, quoad subjectionem, exemptionemque, prævalere erectionem, foundationemque clare adparentem usui contrario, quamvis immemoriali pro Episcopo Anturpiensi contra Provinciale Minorum, quoad Monasterium de Sion* (1).

VIII. Ma se nella presente controversia niuna vi concorresse delle gravissime circostanze, di sopra da noi manifestate: e se non altro si volesse attendere, che la *qualità del luogo*, ove fu la Regal Cappella costrutta; ne seguirebbe, che il Serenissimo Re Fondatore dovea poter assolutamente a quella procurare ogni qualunque libertà ed esenzione dall' Ordinario Diocesano. Le libertà ed esenzioni de' Monisteri s' incominciarono ad accordare *pro quiete & munitione illic degentium* (2). Non è da paragonarsi la quiete de' Frati, e la libertà de' loro Monisteri con quella delle Palatine Cappelle, e massime de' luoghi destinati per la residenza delle persone Regali. La Chiesa, la quale è nella Repubblica, dee concorrere al comun pro dello stato; e per conseguenza le Chiese fondate non dico nelle Reggie de' Sovrani, ma in tutte le fortezze e Castelli, si sono mai sempre considerate, *natura loci*, come libere ed esenti. Chi vuol essere informato di ciò, che in particolare è occorso nel Regno di Napoli intorno alle intraprese de' Vescovi sopra le Cappelle delle Regie fortezze, esenti di lor natura, può riscontrarlo ne' manuscritti di Bartolommeo Chioccarelli, da' quali si rileva, quanto sia stata grande la cura de' Regj Ministri a conservare una sì fatta prerogativa del

ESENZIONE FON-
DATA SULLA QUALITÀ
DEL LUOGO.

(1) Franc. Zipæus *consut. lib. X. consult. 3. §. hæc inquam*. Vedi anche *Declar. in Conc. Trid. sess. 22. cap. 8. pag. 194.*
S. Greg. ep. 8. e 9.

del Regno (1). Ma ritorniamo a contemplare la polizia di que' Secoli. Il Santo Re Odoardo d' Inghilterra con una sua Regal Carta dichiarò, che le sue Cappelle Regie erano esenti ed immuni *ab omni jurisdictione ordinaria*: e che di una tal prerogativa da tempo immemorabile quelle godevano (2). Quindi ne avvenne, che bene spesso per dimostrare la esenzione di una qualche Chiesa di Regal fondazione, comechè non fosse costrutta in alcuna Reggia de' Sovrani, o nelle Reggie Fortezze, si disegnava col titolo di Cappella Regale in questa guisa: *Cum hac Ecclesia de Walsbam a primitiva sua fundatione semper Regalis fuisset Capella, nulli Archiepiscopo, vel Episcopo, sed tantum Ecclesie Romanae, & Regiae dispositioni subiecta* (3): alle volte bastava di nominarsi Cappella libera, secondo il linguaggio di que' tempi, per mostrarla esente da ogni qualunque giurisdizione dell' Ordinario. Si legge nel Monastico Anglicano, ove si parla del Priorato di S. Osualdo, così: *tunc libera Capella fuit Regis, postea facta est juris Archiepiscopi Eboracensis* (4): ed in altro luogo *Ecclesia Sanctae Mariae de Hanstingiis, quae est libera Capella nostra* (5). Nè qui si dee tralasciare ciò, che si legge negli atti del Sinodo Cicesterse dell' anno 1157., ove si volle da Errico II. Re d' Inghilterra sostenere nella sua libertà la Chiesa di S. Martino de Bello, ove si fa uso della seguente notabilissima espressione: *Mandans, ac praecipiens quatenus Ecclesiam Sancti Martini de Bello, sicut Dominicam Regis Capellam, & Regiam Coronam ab omni exactione, & oppressione liberam, ac quietam Christo Domino pacifice sineret deserviri*: E poi si soggiugne, *quod Ecclesia de Bello libera sit, & omnino ab omni subiectione Episcoporum*

(1) V. Chiocc. *Mss. Giurisd. Tom. IV. e VI.*

(2) Pref. *Tomaf. part. 1. lib. 3. cap. 36. num. 8.*

(3) In *Charta Henr. 11. Reg. Angl. tom. 2. Monastici Anglic. pag. 14*

(4) *Tom. 2. monast. anglie. pag. 28.*

(5) *Ivi pag. 84.*

rum (1). Un tal monumento trasse dalla bocca del dotto Padre dell' Oratorio Gallicano le seguenti parole *QUIS ENIM SANUS DUBITET, quin Capellis suis Regiis, seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare, qua in alias saepe conferebant, vel conferrì procurabant, Ecclesias* (2)? Sentimento ben degno di chi vuol far uso di raziocinio, e che il convinca il fatto, e la ragione. E pure è avvenuto a' dì nostri, che si vuol dubitare d' essere la originaria Cappella del Regno di Sicilia, fondata nella Regia del proprio Sovrano, esente e libera da ogni qualunque giurisdizione dell' Ordinario Diocesano; e vuol si piuttosto sostenere, che ella debba essere alla ordinaria giurisdizione del Vescovo sottoposta. Il Re Ruggiero, il quale volle riformare in Regno la Sicilia, non pensava certamente, che in lui fosse minor prerogativa di quel, che godeano le Cappelle de' Re d' Inghilterra in tempo appunto, che fu quel Regno da' Duchì di Normandia posseduto, dopo Guglielmo il Conquistatore, ed anche prima di lui. Anzi il Re Ruggiero era decorato di quella singolar prerogativa di Legato nato della Santa Sede, il che mancò mai sempre a' Re d' Inghilterra: di maniera, ch' era sì stretta la concordia tra questo Principe, e la Sede Apostolica, e sì grande la condiscendenza de' Sommi Pontefici in lodare, ed approvare ogni qualunque autorità, di cui faceva uso intorno alle cose Ecclesiastiche, che il Papa Lucio II. pochi anni dopo la fondazione della Cappella Regale concedette a quel Re tutte le insegne Pastoralì, il che non lasciò di recare alcuna gelosia agli altri Principi (3).

IX. Or se alle cose dette si aggiunga, che prima della

CONVALIDATA
DALLA DISCIPLI-
NA, CH'EBBE COR-
SO NELLE NOSTRE
REGIONI.

(1) *In act. Synodi Cicestren. an. 1157.*

(2) *Tomaf. part. 1. lib. 3. cap. 36. num. 8.*

(3) *Ottone Frisigenf. de gestis Frider. lib. 1. cap. 33. Concordiam autem inter Siculam, & Papam hujusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo virgam, & annulum, & dalmaticam, & mitram, atque Sandalia. Vedi Pirr. in Chron. Reg. Sic. pag. 17.*

venuta de' Normandi, i quali altri distinti onori e prerogative ottennero dalla Sede Apostolica, non era difforme la disciplina delle Cappelle Palatine in tempo, che queste nostre Regioni erano dominate da Longobardi; ne seguita, che vie maggiormente si dovrà sostenere, che il Re Ruggiero potesse la sua principal Cappella da ogni qualunque giurisdizione dell' Ordinario esentare. Nell' anno 839. surse controversia intorno alla Chiesa di S. Felice della Diocesi Beneventana. Si pretendea per parte del Vescovo, *quod Ecclesia, quæ lavacrum Baptismi edificatum habuerit, semper sub dominio Episcopi subjacere debeat*. All' incontro si rispondea dall' altra parte, *quod Ecclesia Sancti Felicis tantum Palatio obaudit, nam nihil ad Episcopum quandoque obedientiam habuerit*; eppure la controversia fu decisa contra l' ordinario Diocesano (1). Nella famosa divisione del Principato di Benevento accaduta pochi anni dopo, e propriamente nell' anno 851. tra Radelghisi, e Siconulfo, tra i patti della divisione vi sono i seguenti, *ut singulae Ecclesie suum primatum habeant integrum, sicut semper habuere in omni loco, quemadmodum decet causam Dei, exceptis Canonicis, Abbatibusque ad Palatium pertinentibus: nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus divisione res ipsa venerint, ille eos habeat, in cujus fuerint parte*. E nell' articolo VI. e VII. *ut omnes Clerici sint sub potestate Episcoporum suorum, exceptis Clericis, qui in palatio serviunt, similiter fiat de Clericis singulorum Abbatum, exceptis illis Clericis, qui in rebus Abbatum ad Palatium pertinentium morantur; qui Clerici in illius parte sint, in cujus sorte ipsæ res venerunt* (2). Da un sì chiaro monumento ben si raccoglie, qual esser dovea la condizione del Clero Palatino presso i Longobardi, dimanierachè rimase da quello convinto un nostro moderno Scrittore, il quale

(1) *Chronic. Vultur. sub ann. 839.* appresso Murat. *rerum Italic. Tom. 1. part. 2. pag. 389*

(2) Vedi *Capitul. ap. Camil. Pellegrin.*

le dopo aver quelle rapportate, dottamente scrisse così, applicando con termini della nuova l' antica disciplina: *bisce verbis*, dic' egli, *palam fit eo ab hinc ævo viguisse Cleri Palatini exemptionem ab ordinaria Episcoporum jurisdictione, subjectioneque Abbati Palatino, quem nunc dicimus Capellanum majorem* (1). Dimaniera, che non lasciò di soggiugnere lo stesso Autore, che siccome la Cappella denominata di San Pietro in Curtim era la Palatina Cappella de' Principi di Salerno, passò quella a' Normandi, tra quali il Re Guglielmo I. l' adornò, ov' egli soggiunse così: *Normannis Principibus, Regni Sors, cum Salernitanam quoque Longobardorum Capellam S. Petri, quæ erat in Palatio, obrulisset, Gulielmus Rex Rogerii Filius empletibus, seu musivis picturis exornavit, multisque ditavit præbendis Clericorum inibi servientium* (2). E per vieppiù confermare la disciplina di que' tempi, ch' ebbe corso in Italia, anche sopra le Badie, ch' erano state accolte sotto la immediata protezione de' Sovrani; in un' altra contesa tra l' Abate del Monistero Farfense, in tempo di Gregorio V. nell' anno 998. non altro si disse appartenersi alla Chiesa Romana, che la sola consecrazione, con quelle parole, che si leggono nel Cronaco Farfense: *Pontificem Romanum nullum dominium in jure ipsius monasterii habere, excepta consecratione*: e la ragione si era, perciocchè *idem Monasterium semper fuit sub tuitione regum* (3). Alle quali parole fece la seguente riflessione il Padre Mansi di Lucca, *quo exemplo illud etiam exploratum habemus, Abbatias etiam, quæ ab omni Episcoporum jurisdictione Pontificum privilegio efficerentur immunes, non tamen continuo in jus Ecclesiæ Romanæ transisse* (4). Quantunque altri diversamente dimostri, ove sostiene, che il fondamento dell' esenzioni a quei tempi non era già su le Bolle Pontificie, ma

Gg

sul

[1] Gagliard. Institution. juris Canon. lib. 1. pag. 268.

[2] Ivi pag. 269.

[3] Chronic. Farf. Rerum Italic. scrip. Tom. 2. part. 2. pag. 503.

[4] In Animadvers. ad Thomasin. cap. 35. lib. 3. pag. 642.

ful possesso immemorabile (1) o com' altri direbbe, full' antica disciplina. Quindi è, che al fondamento dell'antica disciplina han riguardato i Principi, ove han sostenuto le prerogative de' Cappellani Maggiori: il che apparisce dalle conferme de' Sommi Pontefici, la cui autorità si è fatta alcuna volta interporre per le sorprese de' Vescovi; come anche si dichiara nell' ultima Bolla di Bened. XIV. intorno alla Cappellania Maggiore di Napoli (2).

**E DALLA ANTI-
CA DISCIPLINA
DELLA CHIESA.**

X. Lungo farebbe, se ragionar si vedesse delle prerogative del Clero palatino, quali ne' Canoni antichi fin dal VII. secolo della Chiesa s' incontrano (3), dalle quali si raccoglie, ch'essi appunto essendo liberi ed esenti dall' Ordinario Diocesano, una Diocesi a parte componevano, il cui governo si delegava ad alcun Vescovo di aliena Diocesi (4), o anche Abate, o sia ad altro Prelato, che fosse nella comunione della Santa Chiesa Romana. Basterà di aver quì accennate alcune cose risguardanti la polizia di quei tempi, e le nostre regioni, perchè non sembri o nuova, o irregolare, o mal fondata la prerogativa de' Re di Sicilia, i quali in ciò seguivano le orme de' Principi Longobardi, o piuttosto

fuc-

- [1] *Tomaf. part. 1. lib. 3. cap. 36. n. 8. Sedulo autem animadvertendum est nec in exemplo hocce, nec in precedentibus mentionem haberi, a Rege de Bullis anterioribus ullis Pontificum a. unum adstrui exemptionis fundamentum possessionem, cujus initii nulla usquam extet memoria 3. potuisset ergo sola consuetudo, & spontanea Episcoporum conscientia, concessioque his libertatibus dedisse initium, quas praescriptio postea roborasset.*
- (2) Ecco le parole: *Cum ex hujusmodi facultatum usu & exercitio plura dubia, quaestiones, & dissidia inter Archiepiscopos, & Episcopos, & Cappellanum majorem; nomine praedicti Caroli Regis... supplicavit, ut omnes, ac singulas facultates, jura & prerogativas ex ANTIQUA & IMMÉMORABILI consuetudine, vel etiam ex indulto, & privilegio Sedis Apostolica, vel alia quacumque ratione competentes, nostrae Confirmationis robore communitur.*
- (3) V. Conc. Bracarenf. ap. Bine.
- (4) Vedi Tomaf. P. I. lib. 3. cap. 36. n. 8., *Capella Regia Bosehamensis id habebat peculiare, quod cum in Episcopatu Cicestrensi sita esset, unis subesset Episcopis Excestrensibus, TAMQUAM Capellanus Regis: unde & penes hos jus erat conferendarum praebendarum.* Vedi inoltre gli altri esempi di quella età, ove anche da' privati Fondatori le Chiese di una Diocesi si sottoponevano a' Vescovi di un'altra P. I. lib. 3. cap. 3. num. 1. a 8.

succedettero a' diritti di costoro ; ove mai sempre *ab immemorabili* si è sostenuta e difesa a pro de' nostri Sovrani la dignità , e prerogativa di conferire la Cappellania maggiore del Regno, e di custodire le altre prerogative sopra tutte le Regie Cappelle, e finanche sulle altre Chiese di Regal fondazione.

XI. Ma lasciando da parte sì luminosi monumenti, e fingendo, che nulla ne sia di ciò; vediamo se con altre pruove ed argomenti ci riesca di vendicare nella sua originaria libertà la principal Cappella del Regno. Si conceda a Monsignor Cusani quanto ei vuole: non abbia la polizia di que' tempi, ch' ebbe anche luogo nelle nostre regioni, alcun vigore a pro della infelice Cappella di Sicilia: vi si richieggano tutte quelle solennità, che la più recente età introdusse, per acquistarsi una totale esenzione ad una Cappella fondata nella propria Regia di un Sovrano: e si riduca ad un rigorosissimo esame il proposto argomento. Non immaginiamo, che si possa accordar di vantaggio. Or via quali sono que' mezzi, onde si acquisti una total libertà, e si escluda l' ordinario Diocesano? Due ne prescrivono i Canoni; la concessione, o la legittima prescrizione. Egli convien ripetere ciò, che altra volta si è detto, altra essere la potestà dell'ordine, altra quella di giurisdizione. E' certa cosa ed indubitata, che quelle cose, *quæ sunt ordinis Episcoporum nullo usu, vel eorum concessione*, o sia per privilegio, e consuetudine si possano da altri acquistare (1): all' incontro in trattandosi di tutta quella autorità Vescovile e Pastorale, la quale non dipende dalla potestà dell' ordine, si può per delegazione trasferire in altrui, per la nota regola, che si possa prescrivere ciò, che si può per privilegio acquistare. E quantunque in ragion Canonica non si possa dubitare di una sì fatta distinzione; pur non di meno l' Autore della contraria

ESENZIONE FON-
DATA SULLA CON-
CESSIONE DE' VE-
SCOVI, O SULLA
PRESCRIZIONE.

G g 2

scrit-

[1] *Cap. apud §. propterea de elect. c. quamvis 28. dist. cap. quanto de consuetud.*

scrittura par, che senta diversamente, ov'egli in più luoghi ha costantemente affermato, essere la istituzione autorizzabile, la quale parte della giurisdizione Vescovile, *incommunicabile, inabdicabile*, ed a chi manca il carattere *incompatibile*, anzi *indispensabile jure divino* (1). Il che così essendo, ne seguirebbe, che il Vescovo non potrebbe delegarla ad alcuno; nè il Vicario Generale di Palermo, secondo questa male intesa dottrina, potrebbe per delegazione del presente Arcivescovo esercitare in alcun modo questa parte della giurisdizione ordinaria. E non potrebbe mai la Sede Apostolica usare di quel potere dispensativo, ove *jure divino* ne sia la dispensazione vietata. Il Sommo Pontefice Innocenzo III. non pensava così, ov' egli dando la norma ad un Giudice Delegato sul modo, come si acquisti la totale esenzione dalla giurisdizione del Vescovo, scrisse così: *si vobis constiterit de exemptione, vel legitima prescriptione* (2); cioè dire, che ben si poteva non già una sola parte, ma tutta la giurisdizione ordinaria acquistare ad altri o per privilegio, o per consuetudine. E più chiaramente lo stesso Sommo Pontefice in un' altra decretale diretta all' Arciprete, e Chierici di S. Cecilia colle seguenti parole *cum enim Ecclesia Sancti Laurentii sit in Parochia vestra sita, debet de jure communi Ecclesie vestre in predictis omnibus subjacere: quia nec privilegium exemptionis habet, nec prescriptionem pro se poterat allegare; cum illa Ecclesia S. Ceciliae prescripisset, sicut per testes dicebat legitime comprobaturum* (3). Sicchè ebbesi per cosa indubitata non solo, che la totale esenzione poteasi acquistare dalla Chiesa di S. Lorenzo per privilegio, e per prescrizione, ma che erasi di già acquistata l'attiva giurisdizione dalla Chiesa di S. Cecilia, per solo titolo di prescrizione. Oltrechè vi è cosa più solenne tra Canonisti, *quod jura Episcopalia sint prescri-*

- (1) Scritt. dell' Arciv. pag. 99. e 113.
 (2) Cap. *cum dilectus de Relig. domib.*
 (3) Cap. 2. *de Capellis Monach.*

scriptibilia? E per tralasciare gli altri, che sono vulgari, ci piace foltanto di allegare le parole di un dottissimo Canonista, il quale dopo di aver distinto *ea, quae sunt ordinis Episcoporum*, soggiugne così: *at in his, quae extra ordinem auctoritatis Episcopalis esse constat, aliter omnino sentiendum; ea enim posse delegatione in alium transferri, usu insuper, aut privilegio traduci, certissimum (1).*

XII. Or da tali principj della giurisprudenza Canonica potremo noi agevolmente sostenere, che non solo da una parte della ordinaria giurisdizione, quale la istituzione, ma da ogn'altra facoltà, che agli ordinarj Diocesani compete, sia per privilegio, e per consuetudine la Cappella Regal di Palermo libera ed esente. E che sia così; lasciando stare, che tal si fu la volontà del Re Fondatore, di cui si è dinanzi ragionato; è certo, che v' intervenne appunto nell' anno 1132. quell' alienazione perpetua di ogni qualunque diritto, che si appartenesse all' ordinario Diocesano; ove l' Arcivescovo Pietro col consenso del Capitolo Palermitano volle dismembrare dalla Diocesi la Chiesa di Sant' Andrea, e tramandare, e concederla *iure perpetuo* alla Cappella, con aggiugnervi tutto il distretto e materiale, e formale, che nel Castello, e Palazzo Regale co' Domestici Palatini comprese e distinse, senza riservare alcun diritto o ragione, o alcun censo, o *giustizia*, com' era uso a que'tempi, alla sua Chiesa. Acciocchè ben si comprenda la forza di una tal concessione, ed alienazione perpetua, e cessione del proprio diritto, si dee seriamente riflettere alla disciplina di que'tempi, in trattandosi di sì fatte concessioni di Chiese, e de' diritti Vescovili. Egli è notissimo in giurisprudenza Canonica, che le Chiese e materiali, e formali, per gius comune, e nel temporale, e nello spirituale fiano a' Vescovi sottoposte (2): ma che bene spesso sia avvenuto, che i Monaci, i Canonici o re-

SI PARLA DELLA
ESENZIONE AC-
QUISTATA PER
CONCESSIONE
DELL'ORDINARIO.

(1) *Concord. Pastoral. P. 2. cap. 3.*

(2) *C. omnes Basilica 16. q. 7.*

golari , o secolari , o alcune Dignità ottenessero o per concessione , o per consuetudine annesse *in perpetuum* alcune Chiese Parrocchiali , o Cappelle (1). Quindi è , che i savj Canonisti per rilevare , se da sì fatte unioni , e concessioni *in perpetuum* siasi l' ordinario Diocesano del tutto spogliato del suo diritto e temporale , e spirituale , ricorrono alla forma in sì fatte concessioni espressa ; perciocchè era costumanza di apporsi in quelle da' Vescovi o condizioni , o riserve . E perciò , come la giurisdizione consiste , *vel in temporalibus , vel in spiritualibus , vel in utroque jure tam temporali quam spirituali* ; così possono sì fatte concessioni , o ambedue i diritti , o un di essi soltanto riguardare . Qual farà mai dunque la regola , se in trattandosi di concessioni , o unioni *in perpetuum* , s'intendano in quelle compresi tutti i diritti e temporali , e spirituali ? Ecco come un dottissimo Canonista la manifesta , il quale dopo di aver detto , *concessionibus vero , vel unionibus hujusmodi diligenter expendenda sunt , quæ nec aliter ab Episcopis fieri possunt , quam adhibito consensu Capituli : itemque forma , modus , & conditiones appositæ donationi , vel unionibus diligenter considerari debent ; multiplices enim earum sunt formæ , & genera :* soggiugne così , *quod si SIMPLICITER concessionibus vel unionibus conceptæ fuerunt ab Episcopo , & Capitulo , pleno jure & late accipientur , & pleno jure translatae intelligentur ad donatarios Ecclesiæ , idest tam in temporalibus , quam in spiritualibus ; & per consequens redditus omnes dictarum Ecclesiarum , idest temporalia ad eos pertinebunt , & ipsa INSTITUTIO , & DESTITUTIO Clericorum in illis Ecclesiis , idest spiritualia ad eos spectabunt* (1) . Or la concessione dell' Arcivescovo Pietro è appunto fatta assoluta e *simpliciter* , onde tutti i diritti spirituali si sono *plenissimo jure tramandati* , senza che fosse alcuna condizione e riserva . Anzi , ove si voglia ragionare coll' idea de'

(1) Cap. 30. X. de præbendis v. Franc. Flor. ad cap. 16. q. 2.

(1) Franc. Flor. ad cap. 16. q. 2. in tract. de stat. Monach.

de' tempi posteriori, e colla distinzione d' istituzione collativa, e d' istituzione autorizzabile; dell' una, e dell' altra si è spogliato il Vescovo, ove la concessione comprende l' assegnazione della plebe, e del popolo, come in quella dell' Arcivescovo Pietro addivenne. Con una mirabile chiarezza un dottissimo Autore de' tempi nostri scrisse così: *Ex bucusque dictis clare deprehenditur, institutionis auctorizabilis potissimam rationem consistere in populi subjectione, quæ ubi favore Episcopi verificatur, ab eo est inabdicabilis quacumque etiamsi amplissima Ecclesia exemptione fovatur; quin etiamsi addatur clausula pleno jure, quæ natura imponere potest, ut Prælatus inferior præstet institutionem collativam, non vero auctorizabilem: aliter vero erit cum non solum conceditur Ecclesia pleno jure, sed etiam populus, quæ concessio ad distinctionem solet dici facta plenissimo jure sive SIMPLICITER, & ABSOLUTE; tunc etiam non modo collativam, sed & auctorizabilem institutionem præstabit Prælatus inferior, ad quem Ecclesia cum Populo pertinet, & ita interpretandus est Text. in l. cum, & plantare 3. 8. in Ecclesiis de privilegiis. Et ratio est manifesta; nam Canoncs, & auctoritates, quæ adeo proprium & irabdicabile ab Episcopo faciunt jus institutionis auctorizabilis, militant in Ecclesiis, quæ ut situate in aliena Diocesi subsunt legi territoriali Episcopi, & quarum respectu datur in Episcopo conceptus supremi Pastoris ratione Populi sibi subjecti; ut constat ex ante dictis, atqui hæc omnia cessant, cum Ecclesia pleno jure SIMPLICITER, & ABSOLUTE, sive plenissimo jure ad Prælatum inferiorem spectat, quia tunc solvitur conceptus supremi Pastoris, totaque cura residet in Prælato inferiori, cum Populus eidem supponatur subjectus. . . ergo ad hæc controversias decidendas inter Episcopos & Prælatos inferiores super jure instituendi, illud quæri debet, an nimirum Ecclesia, de qua agatur sit Prælato inferiori sine Populo subjecta, vel sit etiam cum Populo, ita, ut in hoc ultimo casu Prælatus inferior instituat, & animarum curam committat; in primo vero casu irabdicabile sit ab Episcopo jus instituendi hæc*

de

de qua loquimur institutione auctorizabili, licet institutio collativa ad Prælatum inferiorem spectet (1). Questo sistema si può ben derivare dall'antichissimo Canone rapportato da Graziano, che vuol attribuire a Giovanni VIII. il quale richiesto dal Vescovo di Siracusa così: *utrum Ecclesiæ pro quiete Monachorum a Sanctis Conciliis, Catholicisque Episcopis eis tradita, per Sacerdotes ab eis ordinatos, & investitos debeant institui*: soggiunge, che eravi perciò furta gravissima lite, e sedizione. Quindi dopo di aver detto, che ciò avveniva per opera del nemico dell' uomo, il quale *conatur unitatem Ecclesiæ rescindere, caritatem vulnerare*, perciò seguita il S. Pontefice a dire *unde oportet (quantum fragilitati nostræ conceditur) ut omnes aditus nocendi ejus verusutia diligentissime muniamus, ne mors ingrediatur per portas nostras*. Qual si fu adunque la risoluzione? Eccola: *Consilio itaque multorum Fratrum diligenter exquisito decrevimus, ut amodo Ecclesiæ Monachis tradita per suos Sacerdotes instituantur. Divinæ enim leges habent, & seculares, ut cuius est possessio, ejus fiat institutio. Et si in damno, quod majus est, facilis fuit caritas, sit facilior in concedendo, quod minus est. Sancta largitas. Majus enim fuit, possessionem dare, quam sit investituram concedere. Quomodo possessoris jura cognoscantur, & suarum rerum, sibi tributa reddentur, ubi quod suum est, per alterum datur, & cum voluerit, auferatur. Humani moris est illum vereri, cuius judicio, & voluntate nunc erigitur, nunc deprimitur. Unde fit, ut in partem Episcopi ad serviendum Sacerdos proclivior fiat, & sic Episcopus, quod sancte, & religiose dederat (parole notabili) quadam simulata auctoritate ad se trahat (2). Le quali cose così essendo, se l'Arcivescovo Pietro, secondo la disciplina di que' secoli per mezzo della concessione, dismembrazione, ed alienazione fatta *simpliciter, & absolu-**

(1) Florent. ad c. 16. q. 2 in tract. de statu Monachorum.

(2) Can. visis cap. 15. q. 2.

solute si è spogliato di ogni qualunque diritto: e se ha voluto, che non si potesse più violare quella concessione da lui fatta *irrefragabiliter*, e quel diritto tramandato ad altrui *jure perpetuo*; ne seguita, che ben si convegna nelle presenti circostanze quel memorando precetto di S. Gregorio I. Sommo Pontefice, ov' egli così dichiarò: *Institutionis nostræ decreta, quæ pro defensorum privilegiis & ordinatione disposita, perpetua stabilitate, & sine aliqua constituimus refragatione servari, sive quæ scripto decrevimus, sive quæ in nostra præsentia videntur esse disposita: nec a quoquam Pontificum in totum vel in partem, ea qualibet occasione convelli decernimus, vel mutari. Nam nimis est asperum, & præcipue bonis Sacerdotum moribus inimicum, nisi quempiam quacumque rationis excusatione, & quæ bene sunt ordinata rescindere, & exemplo suo docere cæteros sua quandoque post se constituta dissolvere* (1).

XIII. Ma che altro pretende l' Avversario? Si riservò per avventura alcuna cosa l' Arcivescovo Pietro nella concessione, ed alienazione perpetua, che egli fece alla Cappella Palatina? Ripiglia francamente così, che senza l' autorità della Sede Apostolica non può sussistere una sì fatta dismembrazione di tutta la Vescovile giurisdizione. Or una tale obiezione non si aspettava, ove si fosse posto mente alle circostanze di que'tempi, ed alle memorie di quella età, ed alle cose da noi di sopra rapportate. Il principale interesse è del Vescovo, e del Capitolo: Questi *de jure suo decedunt*, e non la Sede Apostolica, la quale come Madre, e Maestra del Cristianesimo nulla perde del suo, e sempre ritiene le medesime prerogative soprattutto le Chiese. Senzachè, ove questo fosse di assoluta necessità, sempre mai si presume, che vi fosse intervenuto. Ma siccome mostreremo fra poco, che un tale assenso Pontificio senza fallo v'intervenne; così si rifletta, che Gregorio VII. Sommo Pontefice, per mantenere l'unità della Chiesa

E BASTAVA IL
VESCOVO COL CA-
PITOLO:

H h

Cat-

(1) Lib. 7. ep. 17. ed appr. Graz. can. 7. C. 25. q. 2.

Gattolica , comprese in sette articoli la forma del giuramento, che doveano dare i Vescovi alla Sede Apostolica, i quali sette articoli si leggono nelle Decretali (1). Tra i sette articoli non vi fu mai compreso quello di non potere il Vescovo alienare i beni, e i diritti della sua Chiesa; ma ne' tempi molto posteriori vi s' aggiunsero due altri, o sia l'ottavo, ed il nono: il primo de' quali contiene l'osservanza de' decreti, riserve, e mandati Pontificj, e l'altro, il quale è l'ultimo, riguarda appunto l'alienazione (2). Quindi è, che in virtù del giuramento furono di poi i Vescovi obbligati a dover necessariamente nelle loro concessioni, ed alienazioni farvi intervenire l'autorità Pontificia, la quale, se alcuna volta si richiedeva prima del giuramento, *erat magis obsequii quam necessitatis*.

E SI PROVA DA' CANONI DI QUE' TEMPI.

XIV. Quì non possiamo dispensarci di rapportare a tal proposito due decretali d' Innocenzo III. Sommo Pontefice dell' anno 1210. quasi un secolo dopo la fondazione della Cappella, e la concessione della Chiesa Palermitana. L'Arcidiacono di Mez propose a quel Sommo Pontefice, se potea il Vescovo, o l' eletto col solo Arcidiacono *præter assensum majoris Ecclesiæ* a' Cenobj, ed alle Chiese Conventuali, a cui appartenga il jus padronato, perpetuamente conferire le vacanti Chiese Battesimali: *Adjecisti etiam, utrum Episcopo, vel electo cum solo Archidiacono præter assensum majoris Ecclesiæ, cum ab ipsa eligatur Episcopus, & Archidiaconus assumatur de ipsa, Coenobiis vel Ecclesiis conventualibus, ad quas jus pertinet patronatus, liceat conferre perpetuo vacantes Ecclesias Baptismales*. Innocenzo III. fu l' autorità della Pistola di Papa Leone, in cui si legge: *Ne quis Episcopus de rebus Ecclesiæ quicquam donare, vel permutare, vel vendere audeat; nisi forte aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat, &*

to-

(1) Cap. 4. X. de jurejur.

(2) V. fra gl' altri Gagliard. *Instit. jur. Can. lib. 1. tit. 20. pag. 232. in not.*

totius Cleri tractatu , atque consensu id eligat , quod non sit dubium Ecclesie profuturum , risolve il dubbio , e conchiude così: *Irrita enim Episcoporum donatio , venditio , & commutatio rei Ecclesiastica erit , absque conniventia , & subscriptione Clericorum : per hoc enim noveris solutam secundo loco propositam questionem , cum concessiones Ecclesiarum perpetuas ad alienationes non sit dubium pertinere (1).* Quì non si dice , che debbavi intervenire di necessità l'assenso Pontificio , perchè sia valida una tale alienazione . E si rifletta , come mirabilmente corrisponde alla disciplina di que' tempi la risoluzione di quel sapientissimo Pontefice . Già nel Concilio Lateranense III. del 1179. erasi determinato , che que' Collegj de' Regolari , i quali avesser le Chiese *non pleno jure* , dovessero in tal caso presentare a' Vescovi per la istituzione i *Presbyteri* : così , potendosi anche un tal diritto d' istituzione alienare , e concedere a que' medesimi Collegj , i quali ne godeano di già il *jus padronato* ; ed essendo un tal diritto d' istituire , e destituire sì del Vescovo , come dell' Arcidiacono , si dubitò a que' tempi , se al Vescovo , o all'eletto col solo Arcidiacono *præter assensum majoris Ecclesie* fosse lecito *conferre perpetuo vacantes Ecclesie Baptismales* , come se si trattasse del solo diritto privativo del Vescovo , o dell' Arcidiacono . Ma all' incontro considerandosi dal Pontefice , che questa era una perpetua alienazione , e che quei Collegj , a cui si donava , col diritto , che avevano di presentare , acquistavano *pleno jure* la istituzione , e destituzione delle istesse vacanti Chiese Battesimali ; ne seguita , che facevasi una dismembrazione totale dalla Diocesi , e perciò il consenso del Capitolo si richiedeva . In oltre egli è ben noto , che il dirsi Chiesa Battesimale è affai più , se si dicesse semplicemente Chiesa Parrocchiale ; perciocchè la battesimale non si intende mai , se non fosse Parrocchiale , all'incontro può star bene Chiesa Parrocchiale , senza che fosse Battesi-

H h 2

ma-

(1) *Cap. 9. X. de his , qua fiunt a Pralato sine consens. capit.*

male, come chiari monumenti nella Storia Ecclesiastica s' incontrano . Per la qual cosa è lo stesso conferire perpetuamente le vacanti Chiese Battesimali a' Collegj, che le Chiese Parrocchiali, e con esse perpetuamente a' medesimi trasferirne la cura; di maniera, che non più si ritenesse alcuna facoltà giurisdizionale o d' istituzione, o di destituzione dall'ordinario Diocesano: che se altrimenti s'intendesse, non farebbe più alienare, nè concedere perpetuamente, ma piuttosto conservare quella giurisdizione o facoltà d'istituire, e destituire; che nell'altrui Chiesa Padronata di già ritenevano. Se si paragonasse la dichiarazione, che si fa da Innocenzo III. in questa decretale, colla concessione, ed alienazione *jure perpetuo* fatta, alla Cappella di cui parliamo, si troverebbe, che non mai alcuna facoltà d' istituzione, o di destituzione s' intende col linguaggio della polizia di que'tempi riservata al Vescovo, ed al Capitolo della Chiesa Palermitana; conciossiachè ne fecero l'alienazione, e concessione assoluta e perpetua con quella translazione appunto, che già ne fu fatta *jure perpetuo*.

L' ASSENSO DEL
PAPA SUPPLIVA
IL CONSENSO DEL
CAPITOLO.

XV. Oltre alla rapportata decretale vi è da riflettere in un' altra dello stesso Pontefice, ove manifesta il caso, nel quale dovea concorrere a que' tempi la licenza della Sede Appostolica. Richiesto il Papa, se possa il Vescovo conferire a persone Religiose *obventiones alicujus Parochialis Ecclesiae, sustentatione Vicarii reservata*; e se ciò potesse fare *sine auctoritate Summi Pontificis*, rispose che nol possa fare il Vescovo, *nisi de licentia Romani Pontificis, prater Capituli sui voluntatem* (1). Ed ecco, ch' era chiesta l' autorità del Romano Pontefice allora, quando vi mancava la volontà del Capitolo, e per supplirsi appunto un tal difetto dalla Suprema Potestà della Appostolica Sede. La quali cose così essendo, sembra, che non si possa più dubitare secondo la disciplina di que' tempi, che nelle concessioni, dismembrazioni, ed alienazioni perpetue de' diritti Vescovili non vi facesse me-

(1) Cap. 9. X. de his qua fiunt a Pralat. sin. consens. Capit.

meftiere per neceffità di diritto l' affenfo Pontificio , ove fiavi in quelle col Vefcovo il Capitolo della Cattedrale concorfo, come una tal folennità a prò della Palatina Cappella intervenne .

XVI. Ma concioffiachè l' Avverfario ne pretende pur troppo , ove ragionando mai fempre colla idea de' tempi pofteriori , vi vuole per affoluta neceffità , il privilegio della Sede Appoftolica . Vogliamo anche in ciò foddifarlo , perchè deffe fine una volta a quelle fue querimonie impòrtune . Ora ascolti un antico Scrittore , il quale in parlando appunto della Cappella di Palermo, diffe, che v' intervenne l' autorità Appoftolica: colle fequenti parole fecondo la traduzione fattane dal Canonico D. Antonio d' Amico in lingua Spagnola , ove manifelta , che il Re Ruggiero *des pues de averla dotada . . . la quifo erigir Collegiata , y confeguiendolo por FACULTAD PONTIFICIA* (1). In oltre il Sommo Pontefice Urbano VIII. nella fua Bolla , colla quale concedette le ifteffe infegne al Capitolo della Cappella , che a quello della Cattedrale, avea pochi anni prima conceduto Paolo V. fuo Predeceffore , vi comprefe eziandio quel , che non fi dubitava , e di cui a que' tempi il documento per avventura efifteva , cioè che il Re Ruggiero fondaffe quella Regal Basilica *intra fepta Palatii . . . AUCTORITATE SEDIS APOSTOLICÆ*, e che la volle di ampliffimi privilegj decorare (2). Oltre , che la fteffa Sede Appoftolica in molte e varie occafioni , ha quella Regale Basilica mai fempre riputata efente dalla giurifdizione dell' ordinario Diocefano, anche ne' tempi , in cui per la lontananza de' Sovrani era decaduta dal fuo splendore . Ed invero nell' anno 1525. pretefe la Curia Arcivefcovile di farfi Giudice del Cantore *Martino de Antiquerren*, il quale non avea , che gli ordini minori , e ciò non ostante

(1) Giamb. Aurelio , il quale fcriffe in Greco la Storia di Sicilia in tempo del Re Ruggiero .

(2) In *suppl. ad not. Reg. Capp.* ov' è rapportata l' intera bolla .

te ob Bullas Apostolicas declaratur exemptus ab ordinaria jurisdictione, tanquam Cantor (1). Nell'anno poi 1584. quando tutto s'intraprendeva dalla Curia Arcivescovile sopra la Regia Cappella, l'Arcivescovo Marulli pretese i Canonici, ed i Correndati della Cappella fossero a lui sottoposti nelle processioni: e pretese inoltre di voler visitare la Cappella; ed acciocchè gli riuscisse il disegno, pretese di poterli sospendere dalla confessione, e di non celebrar messa fuori della Cappella. Ma con decreto della Sacra Congregazione si disse, che non fossero molestati *in confessionibus, & missis* (2). Sicchè la Sede Apostolica riputò mai sempre la Chiesa Palatina libera ed esente dalla giurisdizione ordinaria Diocesana; e per conseguenza non si dee più dubitare, che non vi fosse intervenuta l'autorità della Sede Apostolica, come solennemente confermata da tanti autentici atti posteriori; o che finalmente, ogni altra cosa mancando, quella non si dovesse senza alcun fallo presumere.

SI TRATTA DELL' ESSENZIONE DELLA CAPPELLA SOSTENUTA DALL' IMMEDIATA OSSERVANZA.

XVII. Finora si è dimostrato, che in virtù della *perpetua* concessione ed alienazione de' proprj diritti spirituali, fatta dalla Chiesa di Palermo; come tale anche riconosciuta dalla Sede Apostolica, di che già non si può dubitare; la Curia Arcivescovile *perpetuamente* esclusa rimane. Ma quante volte e la concessione mancasse, ed ogni altra solennità non apparisse, e costasse soltanto della immediata osservanza, la quale come vicina al titolo si reputa, come rappresentativa del titolo istesso, e come la più sicura e la più indubitata, e la pozione di ogni altra posteriore osservanza; perciocchè di tutta la natura del titolo si rinveste, el vero e legittimo titolo, e la forza di quelle sue parti chiaramente ne manifesta e dichiara: in tal caso la Curia Arcivescovile non potrebbe senza attentato, alcun diritto giurisdizionale pretendervi, già da altrui per legittima ragione ac-

(1) *Pirr. in Not. Reg. Cap. n. 41.*

(2) *Pirr. in Not. Reg. Cap. num. 45.*

acquistato. Ed in vero egli è dogma in giurisprudenza canonica, che oltre alla concessione, si possano acquistare i diritti Vescovili *legitima quadraginta annorum præscriptione*; il che è più noto, che a dimostrarlo convenga. Fra gli altri un dottissimo Canonista con profonda dottrina un tale argomento trattando, e debitamente distinguendo la concessione, e la legittima prescrizione, e dopo un ben lungo trattato su di ciò, in poche parole raccolse quel, che avea lungamente dimostrato: *Hactenus de Ecclesiis, & Capellis diximus, quæ in rebus temporalibus Monasteriis, aut Capitulis subijci debent, in spiritualibus tamen parent Episcopis, de quibus in can. penult. & ult. hac quæst. 2., vel de illis Ecclesiis, quæ utroque jure, idest, tam in temporalibus, quam in spiritualibus Monachis, vel Capitulis concessæ, vel ab ipsis Episcopis cum Clericorum Capituli consensu, vel quoties legitima 40. annorum præscriptione Episcopalia jura sibi quesiverunt Monachi, vel Capitula. Et quidem quatenus tantum vel præscripserunt; vel eis nominatim concessum ab Episcopis, nec ultra* (1). Per la qual cosa ad escludere l'ordinario Diocesano, basterebbe ripetere quel, che per fatto costante, e indubitato sussiste, cioè, che fin dal tempo della fondazione della Regal Cappella, per una serie non mai interrotta di quattro, e più secoli, come in tutto il corso, che fu la Sicilia dominata da' Normandi, da' Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi, e da' Castigliani, non s'incontra vestigio, che quella Curia Arcivescovile avesse mai alcun diritto o nel temporale, o nello spirituale esercitato, o preteso d'esercitare in quella Chiesa Palatina: anzi di più, ne' tempi infelici della Cappella, tranne le clandestine occulte lettere d'Istituzione, si è mai sempre quella regale Basilica nella sua libertà conservata. Or che pretende l' Arcivescovo di Palermo? Ci dica di grazia, avessero mai i suoi predecessori nel corso di VII. secoli o corretta, o riformata, o visita-

ta,

(1) *Franc. Flor. in tractat. de Capellis Monac. & in tractat. de præscript.*

ta, in qualità di ordinarij, quella Chiesa Regale ; avef-
 fero mai nel corso di VII. Secoli legittimamente eferci-
 tata alcuna cura giuridica, ed efteriore , o alcuna fpiri-
 tuale facoltà ful Collegio , o fulla plebe a quello con-
 fidata? Aveffero mai fulminate censure, o puniti i mi-
 niftri, o fofpefi per gli loro delitti, o quegli alcuna volta
 approvati, o riprovati nell' efercizio della cura parro-
 chiale? Niuna di quefte facoltà fi è mai efercitata nel
 corso di VII. fecoli . Come dunque pretende effer egli
 l'Ordinario del luogo, effer egli il primario Pastore ; fe
 nel corso di VII. Secoli niuna di quelle effenziali fa-
 coltà, che all' Ordinario del luogo , ed al primario Pa-
 ftore convengono, non fi sono mai da Predeceffori efer-
 citate? Il Sommo Pontefice Onorio III. comprefe in u-
 na fua decretale tutte le narrate facoltà appartenenti all'
 autorità Vefcovile (1); le quali tutte mancando, e per
 lo corso di VII. fecoli da altri adempiendofi un tal mi-
 niftero per delegazione Sovrana; ne feguita neceffariamen-
 te che il corso di VII. fecoli ficcome ha efclufo l'Arci-
 vefcovo di Palermo da ogni autorità Vefcovile; così an-
 che da quella di Ordinario del luogo, e di primario Pa-
 ftore; e che inoltre il corso di VII. fecoli ha dichiarata
 interpretata, e confermata la efpreffa volontà del Re Fonda-
 tore, a cui concorfe la concessione, ed alienazione, e difmem-
 brazione, e divifione perpetua della giurisdizione territoria-
 le fattane fecondo l'efpreffione di quei tempi dall' Arci-
 vefcovo Pietro, a cui intervenne l'autorità Appoftolica,
 ed a cui la natura del luogo, e l'antica difciplina con-
 corfe a dividere il territorio, ed a piantare il *fondamen-
 to* della perpetua efclufione dell' ordinario Diocefano da
 ogni qualunque giurisdizione in quella Regale Basilica .
 Anzi vi è di vantaggio, che nel corso di VII. fecoli
 non ha potuto mai alcun Arcivescovo, qual ordinario
 e primario Pastore, pretendere alcun diritto onorifico,
 e nè anche la facoltà di efercitare i Pontificali in quel-
 la

(1) *Cap. Conquerense X. de offic. ordin.*

la Chiesa; di maniera che a dì nostri non potè quivi Monsignor Rossi ornarsi delle vesti Pontificali, ove si dovè decorare il Principe Corsini dell' abito di S. Gennaro: segnale indubitato della separazione territoriale, e che altri, non l'Arcivescovo, siane l'Ordinario; sul fondamento che non è lecito far ponteficali in aliena diocesi senza il chiesto permesso dell' Ordinario del luogo (1). E se si è preso l'olio santo dalla Chiesa Arcivescovile nella guisa, che le vicine Chiese di Monreale, e di Cefalù, *Sede vacante*, sogliono provvedersene dalla stessa Chiesa; perchè si dimostri l'autorità, la indipendenza, e quasi la superiorità della Cappella sopra la stessa Chiesa di Palermo, ove le altre lasciano la croce fuori la porta in segno di suggestione e riverenza, i Canonici del Palazzo camminando processionalmente con Soldati, entrano con assoluta autorità, e con tutto l'accompagnamento, e con inalberata la croce dentro la Cattedrale istessa, e di quello quasi con propria autorità si provvedono. Or se la sola perpetua esclusione da ogni qualunque giurisdizione e temporale, e spirituale, e finanche da ogni onorificenza per lo corso di quarant' anni bastevol farebbe a radicare legittimamente in altrui ogni giurisdizione Vescovile, ed a mostrar diviso il territorio, ed a separare i confini dell'una, e dell'altra potestà: quanto maggiormente si dee riputare e separato e diviso il territorio nelle mirabili circostanze, che per la libertà assoluta ed indipendente, e non semplice, ma *nullius Diocesis* della Cappella Regale, concorrono. Lungo farebbe, se si volesse a parte a parte, ed in ogni secolo ciò nuovamente dimostrare; ove in esponendo la ben lunga serie di tutti i fatti, si è ciò da noi convenevolmente adempito nel primo capitolo della prima parte di questa scrittura; nel quale non solamente si manifestò la perpetua esclusione dell' ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza o spirituale, o temporale su di quella Regal Cappella collegiata: ma che

I i

ogni

(1) *Conc. Trid. sess. 6. cap. 5. Van-Espen p. 1. tit. 16. cap. 3. §. 7.*

ogni qualunque atto quivi si esercitava per delegazione Sovrana o dal Cappellano Maggiore, o dal Luogotenente di costui, quasi nella istessa guisa, che nel Regno di Napoli, ove nel 1282. fu diviso dalla Sicilia, si è mai sempre praticato. Ed ecco che escludendosi perpetuamente la Curia Arcivescovile, siccome la immediata osservanza, continuata per lo corso di tanti secoli, ci ha manifestato; così la stessa immediata osservanza sostiene eziandio, e difende alla Corona di Sicilia il Titolo, di poter essi i Sovrani in nome del potere dispensativo della Chiesa, e della Sede Apostolica, destinare alla Cappella Regale quel Ministro abile, che i rispettivi diritti Vescovili ne potesse adempire: ed in ciò i Re di Sicilia usarono di un arbitrio Sovrano, a delegarne le funzioni or ad un Prelato, ed ora ad un altro (1); di che oltre i monu-

men-

- 1) Qui conviene disciorre alcuni altri equivoci sparsi nella contraria Scrittura. Si cita nella pag. 82. il Canone 18. del *Concil. Claramontano* dell' an. 1095. , ove si vuole, che si determinò, *ut nullus Princeps Capellanum habeat, nisi quem sibi Episcopus suus procuratorem anima constituat*. Dee sembrare cosa strana, che un Concilio Provinciale voglia introdurre una nuova disciplina intorno a' Principi. Ma si rifletta, che nelle antiche edizioni di questo Concilio si legge così: *ut nullus Presbyter Capellanus alicujus Laici esse possit, sine concessione sui Episcopi*, ove non si fa parola de' Principi. E così si rapporta da Severino Binio in *Colle. Concil.* Una tale diversità fu avvertita da Tommasini nella *p. 1. lib. 2. cap. 112. n. 1.*, il quale dopo di aver rapportato il Canone nella maniera, che si legge nella prima edizione, ove non si fa parola de' Principi, in rapportando l'altra, legge così: *ut nullus Princeps Capellanum habeat, nisi quem sibi Episcopus suus, aut Archidiaconus procuratorem anima delatum constituat*: La quale diversità oltre le altre riflessioni, fa ragionevolmente dubitare della genuinità di quel Canone: senzachè è ben nota la prerogativa de' Sovrani (Vedi Feuret de l'abus liv. 1. chap. 6.) di elegerli di pieno arbitrio i Confessori, ed è indubitata quella de' Re di Sicilia, secondo che attesta lo stesso Ab. Panormitano; ai quali dippiù concorre la preminenza de' Legati della Sede Apostolica (vedi sopra pag. 14.). Inoltre si pretende nella pag. 97., che i *Sovrani di Sicilia a causa dell'ignoranza in quei tempi universale, si avessero assunta una tal potestà; onde fu obligata la Chiesa di rinnovarne la proibizione*: e si citano a tal uopo il *Can. 23.*, ed il *Can. 25. C. 16. q. 7.*, quando nè l'uno, nè l'altro parlano, o intendono parlare de' Fondatori, e molto meno de' Principi, anzi il primo è preso dal *Conc. Rom.* del 501. sotto Simmaco, ed il secondo si attribuisce a Pasquale II. del 1111. Come

menti da noi rapportati, ve n'ha degli altri molti riguardanti la Cappellania Maggiore di quel Regno, i quali in occasione della presente controversia, per le diligenze fatte ultimamente ne' pubblici Archivj di Palermo praticare, si sono sottratti dalle tenebre, in cui per le rivoluzioni, e vicende dello stato, giacevan sepolti. Ma conciossiachè si convenga dare alcuni limiti a questa scrittura, la quale è pur oltre il nostro disegno assai voluminosa divenuta; ed essendo pur noi sicuri, che le cose fin quì dette siano più che bisogno non farebbe, vevolissime a difendere, ed a manifestare con quanta giustizia abbia l' Augustissimo Monarca Cattolico, alla Corona di Sicilia vendicata, e difesa la ragion collativa sopra la Cantoria, i Canonicati, e gli altri benefizj della originaria Regal Cappella del Regno, ove la clandestina, ed abusiva intrusione negli ultimi anni volle disperdere, e dileguare, per così salva ed illesa ogni prerogativa di quella conservare, e difendere. E quì certamente deesi ammirare la sublimissima Regale intelligenza, ove nel suo Real diploma solennemente dichiarò, che era *indubirato per sentimento di tutti, che il diritto di provvedere Benefizj di quella Real Cappella sia di assoluta, e libera collazione di sua Maestà.*

me adunque poteano questi Canonici rifrenare la potestà de' Sovrani di Sicilia, che usavano sù la Cappella Reale di Palermo prima d'esser quella fondata? Si dice finalmente nella pag. 115., che i Re di Sicilia in tempo d'interdetto, il quale durò dal 1339. sino al 1372. conferirono due volte la Cantoria: ma l'interdetto non distrusse la potestà Ecclesiastica in quel Regno, non privò gli Ordinarij della loro giurisdizione, nè introdusse alcuno scisma in Sicilia, anzi in quel corso di tempo Ludovico, e Federico III. rimasero pupilli; e sono ben note dalla storia le continue istanze, e premure, che si facevano dalla Regina madre di questi due Principi per liberare quel Regno da un tale interdetto. E se inoltre fu differita la Coronazione di Federico III., non fu per l'interdetto, ma perchè la Città di Palermo era occupata da Chiaramontani (vedi Pirro in Chron.). Ma che si dovrà dire delle altre collazioni prima, e dopo l'interdetto? In quanto poi all' Arcidiacono, se possa commettere la cura delle Anime vedi *Conc. Colon. II. can. 1549. Can. 13. vedi anche Conc. Later. III. Can. 6. e Nic. Januar. in lib. de jure & offic. Archidiaconi.*

SI MOSTRANO AL-
TRI VESTIGJ IN-
DUBITATI DELLA
ESENZIONE DEL-
LA CAPPELLA .

XVIII. Ed invero se mancassero tante innumerabili prove ed argomenti, e tanti titoli, e concessioni, e Diplomi, e la immediata osservanza per lo corso di tanti secoli sostenuta e difesa; e tutte queste memorie si fossero oramai o divorate dal tempo, o nella più nera caligine involte, o si rimanessero tuttavia ignote, o sepolte: e fu di un tal fondamento l' Avversario potesse innalzare il trionfo, come per altro ignorando i veri fatti, ha creduto poterlo in tal guisa innalzare; potrebbe ciò non ostante rimanere indifesa la infelice Cappella di Palermo? Ma chi mai potrebbe avere un sì forte coraggio a sostenerne l' impresa. E pure se fosse in noi ugual forza d'ingegno, quanto fosse conveniente al bisogno, potremmo pur noi liberamente, e con ogni vigore rivolgerci all' Avversario, e mostrargli gl' indubitati vestigj, onde si potrebbe la giustizia della causa del Re coraggiosamente difendere. Venga pur l' Avversario nella Basilica di S. Niccolò di Bari; e in quella, come fondata da Ruggiero Duca di Puglia, Cugino del Re Ruggiero, vi riconosca una insigne Prelatura di libera collazione Sovrana: venga nella Città di Reggio, e quivi offervi la Chiesa della Cattolica fondata da Rugiero I., libera ed esente dalla giurisdizione dell' ordinario, e di libera Regal collazione: passi nella Città di Cotrone, e vi troverà la Parrocchia di S. Maria de' Protospatari, che comprende una gran parte di quel popolo, la quale è di collazione sovrana: venga in Altavilla, ove vedrà la Badia di S. Egidio, della quasi Vescovil giurisdizione fornita, e della cura parrocchial decorata sovra moltissime famiglie sparse per tutto quel Paese, su di cui per immemorabil possesso sostienfi il diritto collativo della Corona: venga finalmente in Altamura, e troverà una Prelatura *nullius* con cura d'anime, e giurisdizione; e quivi per un poco trattenendosi potrà risapere da quel Clero, e da quel Popolo i sudori sparsi di quel Prelato, ch'ei difende, ove volle inviolabili conservare i diritti di quella Chiesa, e del suo Sovrano; potrà anche risapere, che fu quel-

quella fondata da Federico II. Imperadore nel 1232: dopo la nuova introdotta disciplina del padronato: e che ciò non ostante acquistò questo Principe per se , e per gli suoi successori il libero diritto collativo , e provvide quella Chiesa a Riccardo di Brindisi per libera collazione: ed un tal atto libero , e collativo tanto è lontano , che Innocenzo IV. suo acerrimo nemico riprovasse , che anzi come legittimo , e canonico il riconobbe ; ove alla sola privata richiesta del predetto Riccardo tredici anni dopo la fondazione , e la collazione fattane a costui , ed in tempo che il Papa credea di aver quell'Imperatore deposto da' suoi dominj , il volle non già riprovare , ma confermare e proteggere (1). E quindi anche risaprà che le contese tra Federico II. , e Gregorio IX. intorno alla collazione de' Beneficj curati , riguardavano piuttosto l'Impero , che il Regno di Sicilia , e quelle Chiese , le quali non erano da titolo di fondazione difese . E certamente a chi sono ignote le vere prerogative de' Duchi di Puglia , i cui diritti in esclusione di tutti gli altri Sovrani si riconobbero legittimi dai primi , e più antichi Chiosatori del jus Canonico , che viveano a quell'età (2). E vedrà inoltre nella Città di Lucera acquistarsi dagli Angioini la collazione delle dignità , e de' Canonicati ; e quì in Napoli in quel misero avanzo di registri dell' Archivio della Regia Zecca , troverà un numero incredibile di Chiese e di benefizj , che in tempo del Re Roberto erano di libera collazione Sovrana (3) . E pure il Priorato di Bari , la Cattolica di Reggio , l' Arcipretura d' Altamura , la Badia di Altavilla , la Parrocchia di Cotrone , ed il Capitolo di Lucera , non sono Chiese fondate o ne' Regj Castelli , o nella Reggia del proprio Sovrano ; che anzi per mostrare i Principi , che a queste Chiese di lor fondazione , comunicavano gli stessi diritti , e prerogative , che godea
la

(1) Vedi la consulta del Presidente Argento .

(2) Vedi la glossa di Gio: Sameca .

(3) Vedi Chiocc. *MSS. Giurisd. Tom. VI.*

la Palatina Cappella, le dichiaravano appunto *Regie Cappelle*: e con una tale onorifica, e distinta nota, il Conte Ruggieri dichiarò nell'atto della fondazione la Cattolica di Reggio, come la Chiesa di Altamura, e la Basilica di S. Niccolò di Bari, e le altre riputate furono come *speziali Regie Cappelle* da tutti i nostri Sovrani (1).

NON E' INCONVENIENTE, CHE VI SIANO DUE ALTARI INDIPENDENTI.

XIX. Or tali cose riguardando, si potrà dubitare che la Real Cappella di S. Pietro fondata dal Re Ruggiero nella sua casa Reale, e nell'atto appunto, che riformò in Regno la Sicilia, stabilì la Sede in Palermo, e quivi la Reggia per se, e per gli suoi successori costruì. O quanto acconciamente quì si convengono le parole del pio, e dotto Padre dell' Oratorio Gallicano dianzi di sopra rapportate: *QUIS ENIM SANUS DUBITET, quin Capellis suis Regiis, seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare, quae in alias saepe conferebant, vel conferri procurabant Ecclesias?* Ci dica l'Avversario, avrà coraggio di dubitarne mai più? Avrà forse il coraggio di riprovare, che siavi *altare* incontro *altare?* e non vede che la Chiesa di S. Pietro in Curim fornita di tante Cappelle suffraganee e curate, è situata appunto dirimpetto la Cattedral di Salerno. E pur questa non era, che la Cappella palatina de' Principi di Salerno, ne' diritti de' quali essendo succeduti i Normandi, quella liberamente conferirono, e Federico II. nell'anno 1139. qual sua *spezial Cappella* dichiarandola, volle vindicarle i suoi beni occupati; e seguentemente liberamente conferendosi da' successori Sovrani, Ferdinando il Cattolico, e Carlo V. il ben noto privilegio a Trojano Mormile, concedettero, ch'egli, ed i suoi successori nel Real Nome la conferissero, come pur oggi l'Illustre Duca di Montecalvo quella Regal Badia di pien diritto conferisce per legittima successione a lui tramandata. Or se non è mostruoso in Salerno, che siavi due altari indipendenti,

(1) Vedi Patign. *Specim. de Orig. Eccl. S. Nic.*

ti, e che si conferisca dal Duca di Montecalvo una prelatura con cura di anime, e quasi Vescovil giurisdizione, il dovrà essere nella primaria Sede del Regno, e nella Reggia di un potentissimo Sovrano? E se finalmente si rifletta alla Cappellania Maggiore di Napoli, e a tutte le Regie Cappelle, che son situate nelle Regie Fortezze, all'immediata persona del Re sottoposte, che per mezzo del Ministro abile dall' arbitrio Sovrano eletto e destinato si governano; dovrà essere solamente mostruoso in Palermo il vederfi altare incontro altare? Forse da ciò ne nasce la temuta da' Canonici confusione, e disordine (2)? ove a tanti Ospedali, ed altri luoghi pii, e Monisteri, e Chiese particolari una tal prerogativa accordata, non si è riputato, che recasse al comun prò della Chiesa confusione, e disordine, che anzi con utile consiglio, e con ottima provvidenza dalla Sede Apostolica si difende e sostiene.

XX. Che se poi di là del Faro ritorni, troverà appunto in quel Regno bene stabiliti i fondamenti di una tal legittima autorità, che a' nostri Sovrani si appartiene, siccome dalla rapportata serie de' fatti si potrà ravvisare, E qui tralasciando gli altri esempj, contemplisi di vantaggio, che la Regal Cappella di S. Pietro di Calascibetta, Grancia della Palatina Cappella di Palermo sia pur ella e collegiata, e curata; e non ostante le sorprese de' Vescovi di Catania, nel suo splendore è ritornata, ove il Re Nostro Signore il libero diritto collativo pacificamente vi esercita; nè il Santo Prelato Diocesano vi ha attentato dippiù, o fu stimolato da alcuno scrupolo che una tal prerogativa non si appartenesse alla Corona. E siccome non lasciarono i Vicerè di questo Regno, e gli altri Regj Ministri nella lontananza de' Principi di difendere così il Priorato di Bari, come la Cattolica di Reggio, e la Badia di Altavilla, la Chiesa di Altamura, e quella di S. Pietro in Curtim dalle sorprese de'

IN SICILIA LA
CAPPELLA DI CALASCIBETTA
CURATA DI LIBERA
COLLAZIONE.

ri-

(1) *V. Can. 5. C. 16. q. 3.*

rispettivi ordinarj diocesani , non ostante che tali Chiese abbiano il solo titolo di Regie Cappelle , nè sono situate nelle Regie Fortezze , o nella Reggia del Sovrano , ove risiede non già la difesa , ma la vita e la salute del Regno : e se con egual vigore sostennero dalle sorprese del Vescovo di Cotrone la Parrocchia del Castello di quella Città , e le altre Regie Cappelle , e finalmente la Cappellania Maggiore del Regno , ove le vicende fornivano delle opportunità all' altrui vigilanza di poter intraprendere sopra sì fatte prerogative della Corona , per cui non si sono , come le altre occupate , se non fossero opportunamente accorsi i Regj Ministri , e non si fosse alcuna volta fatta finanche interporre l'autorità della Sede Apostolica . Così sempre luminosa e risplendente riluce la giustizia del Re Cattolico , ove pure egli difese colla sua faustissima Reale presenza le sublimi , inalienabili , e sacrosante premitenze della Corona , e del Regno , e quelle che la principale , la originaria e la più distinta Cappella di Sicilia risguardano , e che pur dichiarò nel suo venerando diploma , esser *indubitato per sentimento di tutti* appartenersi alla Corona un tal diritto collativo de' beneficj di quella Cappella Regale .

L'ARCIV. PRETEN-
DE ESSERE IL
CAPPELLAN MAG-
GIORE IN SICILIA,
A CUI SI RISPON-
DE .

XXI. Ecco finalmente convien di nuovo ripetere il bel sentimento di Ludovico Tommasini; **QUIS ENIM SANUS DUBITET** , *quin Capellis suis Regiis , seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare , quae in alias saepe conferebant , vel conferri procurabant , Ecclesias?* Ma chi crederebbe , che lo stesso Contraddittore dopo una pugna la più feroce che mai , par , che si mostri convinto , ov' egli ultimamente ricorre ad investire l'Arcivescovo di Palermo del titolo , del carattere , e dell' uffizio di *principal Cappellan Maggiore* nel Regno di Sicilia (1). Chi fa , se pur ebbe sotto agli occhi le Istituta della Ragion Canonica , che si attribuiscono al dotto Prelato , cui difende , ov' egli nel *lib. 2. de lib. collat. Benef. tit. 26.* scrisse così:

(1) Scritt. dell' Arciv. pag. 82. e seq.

così: Sunt quadam Beneficia, quæ a Laicis conferuntur, & præsertim a Regibus, magnisque principibus, ut in Gallia, in inferiori Germania, & alibi, & etiam in hoc nostro Regno Rex noster plura confert beneficia etiam majora, & quibus cum animarum cura, tum Jurisdictio est adnexa; ut sunt Prioratus Beati Nicolai Barii, Archipresbyteratus Peritiæ Peucetiæ, vulgo Altamura; quia Magni Principes fundando, vel dotando beneficium aliquod, ut a privatis distinguerentur, Jus hoc libere illud conferendi exerce-
 re solent. Glossa in summa quæst. 7. caus. 16. in cap. imperialium 5. dist. 10., & in cap. inter vos de consuetudine. Ex his quæ dicta sunt apparet, quatuor esse Ordinarios Beneficiorum Collatores; Episcopum loci, qui ordinario Jure cuncta propriæ parœciæ beneficia confert. Legatum a Latere, qui vi suæ legationis in provincia, cui præest cum ordinario Collatore concurrit, & non solum libera beneficia, verum & quæ sunt Jurispatronatus Ecclesiarum conferre potest; immo & sibi reservare queit vacatura cap. dilectus 6. de officio legati cap. 1. 3. 4. & ult. eodem in 6. dummodo non sit Ecclesia Cathedralis, vel Collegiata, vel Prælatūra Regularis, vel prima dignitas Cathedralis electiva post Episcopale, vel beneficium Apostolicæ Sedis reservatum cap. 4. eod. in 6. cap. 2. de præb. in 6. Summus Pontifex, velut Ecclesiæ Caput, cum quolibet ordinario collatore concurrit; Immo libere conferre, atque reservare sibi potest quodcumque beneficium, & laici patronatus, dummodo non sit patronatus Regii, cum in istis regulæ Cancellariæ Rom. locum non habeant: & Princeps, qui solum confert beneficia Regii Patronatus, ut dictum est. E chi sa, se convinto, che il Re sia Ordinario Collatore anche de' benefizj maggiori, e conoscendo pur egli, che tutte le Regie Cappelle, e vie più la Principale, siano, e debbano essere del tutto esenti dagli Ordinarj Diocesani, e che riconoscono per loro Prelato quel solo Ministro Ecclesiastico, che sia dal Sovrano arbitrio del Re di un tal carattere fornito; perciò questa qualità appunto attribuisce all' odierno Arcivescovo di Paler-

mo per dargli alcuna parte nella Regia Cappella . Ma dov'è un tal Privilegio , dov' è la Regal Cedola , e dov' è che il Re tra le altre grandezze abbiagli accordata pur questa , di averlo dichiarato *principal Cappellan Maggiore* in Sicilia? Par che mostri l' Avversario , che un tal privilegio si possa acquistare per consuetudine , ov' egli dice , che i Re di Sicilia si siano sepelliti nella Cattedrale : che siavi esempio che alcun Principe quivi si sia battezzato : e che soleano i Re di Sicilia , ed ora i Vicerè far Cappella Reale nella Cattedrale (1) . Non riflettè l' Avversario che tutti questi diritti onorifici si appartengono a' Sovrani in tutte le Chiese de' loro dominj , e massime in quelle di Regal Padronato (2) . Nè riflettè , che se potesse stare il suo argomento , ch'egli vuol trarre da sì fatte cose , ne seguirebbe , che così il Priore di S. Domenico Maggiore , come il Guardiano di S. Chiara , ed il Priore del Carmine di questa Capitale siano non meno i *Principali Cappellani Maggiori* nel Regno di Napoli , come vuol esserlo Monsignor Cusani in Sicilia . In quanto alla sepoltura de' Re di Sicilia ; era questa situata nella Regia Cappella di S. Maria Maddalena fondata dalla Regina Alvira , la quale Cappella era grancia , e suffraganea a quella del Regal Palazzo , come altrove si è detto (3) . Ed in oltre ove la Maestà del Sovrano , o in luogo di cui il Vicerè assiste alle sagre funzioni , in qualunque Chiesa si fosse , in tal caso la qualità di Cappella Regale non si comunica dal luogo materiale , ma si compone dalla presenza del Re , o del Vicerè colla sua Corte e Ministri ; di manierachè ove nel secolo passato Martino la Farina , Abate di S. Lucia , entrò nel possesso delle prerogative di Cappellano Maggiore , il Duca dell' Infantado Vicerè di Sicilia in tale occasione fece sentire con un viglietto così:

S.E.

(1) Scritt. dell' Arciv. p. 95.

(2) V. Franc. le Roy *de Jur. honor. e Marchal. des droits honorifq.*

(3) Vedi sopra pag. 20.

S. E. mi manda dezir a V. S. que en todas las funtiones publicas, en que se allerà S. E. affista come Capellan mayor exerciendo toto loque como Capellan Mayor, y Abad de S. Lucia; advertiendo, que en qualquier Iglesia, o parte, quaz S. E. haga funtiones publicas, se entienda es Capella Real; y tiene por bien que V. S. goze de todas las prebeminencias, y prerogativas, que por esta razon le pertenezea

Palermo a' 1. de Settembre 1655. (1). Ma quì ripiglia l'Avversario, con aggiugnere agli altri requisiti quello di avere la Curia Arcivescovile spedite le lettere d'istituzione dal 1524. in avanti. Dunque qual'è la conseguenza? Eccola; che l' Arcivescovo sia il Principal Cappellano Maggiore in Sicilia? Se egli le ha spedite con un tal carattere, e non già come Ordinario Diocesano; come oggi pretende di volerle spedire, dopochè il Re colla sua celebrata Regal determinazione non più il riconosce come Principal Cappellano Maggiore in Sicilia, ma colla sola qualità di Arcivescovo di Palermo. Perciocchè siccome in virtù di questa sola qualità s'intrusero gli Arcivescovi, a spedire clandestinamente le pretese lettere d'istituzione, e ciò pretesero fare occultamente, non solo non consentendo mai i Sovrani, ma sostenendo mai sempre le loro prerogative, in tutte le regali cedole espresse, come si è di sopra dimostrato; così in virtù della qualità di Ordinarij Diocesani gli Arcivescovi ne debbono essere esclusi perpetuamente (2). Oltre a ciò come mai all' Arcivescovo di Palermo vuolsi attribuire l' ufficio di Principal Cappellano Maggiore del Regno, e così rivestirsi *propria auctoritate* di un tal gelosissimo ministero, che il Re solo può destinare, nè alcun privato può mai senza diminuzione de' regali diritti quello arrogarsi. E quantunque sia nel sovrano arbitrio del Re di destinare chiunque Ecclesiastico ad un tal ministero; appena s'incontra un solo esempio nel corso di sette secoli, che

K k 2

un

[1] Pirr. in Nos. Capel. Major. S. Luc. de Mil. pag. 1342.

(2) Vedi il cap. 2. della prima Parte di questa Scritt.

un Arcivescovo di Palermo fosse decorato di una tal dignità. Il solo Bartolommeo Antiocheno, Arcivescovo di Palermo, e Nipote di Federico Imperadore nel 1309., trovasi fornito della prerogativa di *Maestro Cappellano*, o come si chiamò ne' tempi posteriori di *Cappellano Maggiore* del Regno: ma eccovi un decisivo monumenro, il quale, se ogni altro mancasse, solo bastevol farebbe a rompere, a dileguare, a disperdere tutta la contraria intrapresa. Questo Principe, e Prelato, il quale nel tempo istesso essendo Arcivescovo di Palermo, e Cappellano Maggiore, dovè istallare i beneficiati della Regal Cappella Palatina, e siccom'era usanza a que' tempi commetterfi per lo più al Maestro Cappellano per delegazione Sovrana; secondo che a suo luogo fu da noi dimostrato (1); ed acciocchè non si turbasse la esenzione, e libertà dalla Palatina Cappella, ove un Arcivescovo di Palermo ne adempisse un tal atto: ben si distinse il rispettivo carattere, ove non come Arcivescovo di Palermo; ma come Cappellano Maggiore del Re non solo istallò i Provisti, ma eziandio colla medesima qualità decise una lite tra un Canonico, ed un Chierico Palatino. Ecco come il racconta l'Abate Pitri nella notizia della Chiesa Palermitana, ove egli, che ne vide il documento, scrisse così: *Bartolomeus II. Antiochenus... Archiepiscopatum init Panormitanum an. 1305.*; e dopo di aver rapportato ciò che fece questo Prelato intorno al ministero della sua Chiesa, in fine soggiugue: *Fuit simul MAGISTER CAPELLANUS Regius, QUA SCILICET AUCTORITATE beneficia Capellæ S. Petri de Palatio instituit, & litem inter Guarinum de Renda Canonicum, ac Raynerium Clericum Regie Capellæ diremit, ex tab. Eccles. S. Petri. Panormi obiit, ac jacet. 1311.* (2). Ecco che Bartolommeo Antiocheno, non come Ordinario Diocesano, ma come Cappellano Maggiore, o sia qual ministro ordinario del luogo, dal Re delegato, potè istallare i pro-

(1) Vedi il primo Capit. della prima parte.

(2) Pirr. in Not. 1. Eccles. Panorm. pag. 155. 156.

provisti , ed esercitare giurisdizione sopra i Chierici palatini .

XXII. Or che ne parrà all'età futura , che siasi dovuto finora in full'evidenza contendere? Concorrono alla difesa del diritto della Corona non che la volontà del Re fondatori , e le libere collazioni di tutti i Sovrani , e gli Arcivescovi di Palermo , ed i Sommi Pontefici , e la qualità del luogo , e l'antica disciplina , e la immediata osservanza , el corso di VII. secoli ad escludere l'Ordinario diocesano da ogni qualunque giurisdizione nella Cappella del Regno : e vi concorrono i titoli nella persona de' Re di Sicilia , a poter conferire , quali Ordinarij collatori , anche quelle Chiese quasi Vescovili e Curate , le quali non hanno niente di comune con quelle fondate nelle Regie Fortezze , e nella propria Reggia di un Sovrano : e si è preteso in tanti modi un tal diritto alla Corona contendere , e si è ricorso finanche a spogliar altri della prerogativa di Cappellano Maggiore , e a rivestirsene con privata autorità . Chi vi farà adunque che tali cose , e sì memorande , e documenti sì invincibili , e tante memorie riguardando , che da tutti i secoli mirabilmente concorrono a sostenere , e difendere una sì sublime prerogativa della Corona di Sicilia ; non s'infiammi di zelo , non esclami altamente , e non ammiri la sapienza , e la giustizia dell' Augustissimo Monarca Cattolico , il quale dalle clandestine altrui sorprese quella volle nell'originario suo sistema vindicare alla Corona , ed al Regno ? E se per un tratto ammirabile di sua clemenza , volle la quarta volta una tal sublimissima prerogativa all'esame sottoporre di un nuovo Augusto Confesso di sapientissimi Vescovi , d'illuminatissimi Teologi , e d'integerrimi Ministri ; vieppiù il suo Regal Nome al Mondo tutto e commendabile , e luminoso , ed immortale si rende . Ma dall'altra parte vi è stata mai Causa , nella quale malgrado le rivoluzioni , e vicende , tanti monumenti , e tante pruove , e tante dimostrazioni sì luminosamente concorsero ? E conciossiachè ella

CONCHIUSSIONE .

la

(CCLXII)

la pur sia ben confidata alla profonda intelligenza dei più chiari, e più sublimi Ingegni, che mai le due Sicilie produssero; altro a far non rimane. Perchè l'umile Autore questa qualunque sia fatica, bagnata almen di sudore, se sterile di dottrina, al Clementissimo Re e Sovrano offrire divotamente e consagra.

Napoli 27. Giugno 1761.

Francesco Peccheneda .

(CCLXIII)

I N D I C E

De' paragrafi, che si contengono in questa
Scrittura .

INTRODUZIONE , nella quale si mostra , che si vuole turbare il dritto collativo del Re *fac.* 3. dall' Arcivescovo di Palermo *ivi.* perchè non informato de' fatti ; *fac.* 4. i quali in compendio si rapportano: *ivi.* e che la scrittura dell' Arcivescovo contiene cose non proprie ; *fac.* 6. e zelo trasportato , *ivi.* e pretensione mal fondata : *fac.* 7. perciò si manifesta lo stato della controversia , e la divisione della presente scrittura in due parti ; *ivi.* e si vuol confutare la contraria . *ivi.*

P A R T E I.

Si dimostra appartenersi ai Re di Sicilia la piena , e libera collazione della Cantoria , e di tutti i Beneficj , e Prebende della Regal Cappella Collegiata di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo . *fac.* 8.

Ordine che si terrà *ivi.* con premettere il fatto , che manca alla scrittura contraria . *fac.* 9.

C A P I T O L O I.

Serie de' fatti cronologica dalla fondazione della Regal Cappella fino ne' secoli a noi più vicini , dalla quale apparisce il libero dritto collativo esercitato dai Re di Sicilia , Normanni , Svevi , Angioini , Aragonesi , Castigliani , ed Austriaci sopra la Cantoria , Canonicati , ed altri Beneficj della Regal Cappella di S. Pietro , in esclusione perpetua delle Istituzioni Arcivescovili . fac. 10.

NORMANNI 1132. il Re Ruggiero fonda la Cappella Collegiata : *ivi.* ottiene a quella la cura delle anime dall'Arcivescovo

vo

- vo Pietro *fac.* 11. nell'anno medesimo della fondazione. *ivi.*
 1140. Si destina il primo Cantore dal Re; *fac.* 12. e si spedisce un diploma nel dì della consagrazione della Cappella. *ivi.* Dal quale si ricava la legge della fondazione; *fac.* 15. e che due prebende erano addette alla Cappella della Regina Alvira. *fac.* 16. Numero di Canonici e Chierici della Cappella. *fac.* 17.
 1142. Ridotta a perfezione coll'orologio. *ivi.*
 1148. Il Re fondatore usa del diritto acquistato *fac.* 18. per legge di fondazione. *fac.* 19.
 1187. E l'Arcivescovo Gualtieri col suo Capitolo dichiara il diritto collativo del Re. *ivi.* nelle Regie Cappelle suffraganee, *fac.* 21. ed in quella di S. Maria Maddalena, *fac.* 22. trentatre anni dopo la morte del Re Ruggiero. *fac.* 23.
 SVEVI 1215. il Re Federico conferisce a Giacomo de Romanis un Canonicato: *ivi.* e ne delega la istallazione al Capitolo della Cappella. *fac.* 24. Si riconosce dal Cardinal Ottaviano *fac.* 25. il diritto collativo esercitato dal Re, *fac.* 27. come legittimo e canonico: *ivi.* e si manifesta la osservanza interpretativa del titolo. *fac.* 28.
 1256. Diploma del Re Manfredi *ivi.* per le prerogative della Cappella, e de' Chierici. *fac.* 29.
 ANGIOINI 1267. il Re Carlo I. d'Angiò conferisce la Cantoria a Gio: di Melineo suo Maestro Cappellano, *fac.* 30. e lo investisce per annulum: *fac.* 31. e conseguenza di ciò. *fac.* 32.
 ARAGONESI 1282. il Regno di Sicilia passa agli Aragonesi. *fac.* 33.
 1322. La Cappella di S. Pietro immediatamente soggetta al Re. *ivi.* Atti collativi de' Re Aragonesi. *fac.* 34.
 1340. Pietro II. conferisce un Canonicato a Luigi Spina, e ne delega l'istallazione al Capp. Magg. *ivi.*
 1340. Altra collazione fatta dal Re avo di Pietro II. *fac.* 35.
 1355. Il Re Ludovico conferisce un Canonicato ad Antonio de Guerciis, e ne delega la istallazione al Capp. Magg. *fac.* 36. Si mostra la forma praticata nell'atto del possesso corporale. *ivi.*
 1355. Altra cedola collativa diretta al Capp. Magg. *fac.* 38.
 1355. Lo stesso Re conferisce la Cantoria a Francesco di Catania, *ivi.* il quale era Canonico della Cattedrale: *fac.* 39.
 1359. E Federigo III. conferma un tal atto collativo. *ivi.*
 1361. 1362. Altri atti collativi diretti al Cantore per la istallazione. *fac.* 40.
 1363. Lo stesso Re conferisce la Cantoria a Francesco di Vitale,

- le, Canonico della Cattedrale, e ne delega la istallazione al Capp. Magg. *fac. 41.* ed accorda al medesimo alcuni privilegj. *ivi.*
1364. Conferisce inoltre un Canonicato a Pino di Corleone, Canonico della Cattedrale, e ne delega la istallazione al Cantore. *fac. 43.*
1369. Conferisce il beneficio di Maestro di scuola ad Andrea di Liuri, e ne delega il possesso al Cantore. *fac. 44.*
1392. Il Re Martino conferisce la Cantoria a Bernardo di Figuera, e ne commette il possesso al Capp. Magg., o suo Luogotenente. *fac. 45.*
1392. Conferisce un Canonicato minore a Bartolommeo di Sonletta, e ne commette il possesso al Cantore. *fac. 46.* Si parla co' termini di aggregazione al Collegio. *ivi.*
1396. 1397. Altre collazioni del Re Martino. *fac. 47.*
1406. Diploma del Re Martino sulle prerogative della Cappella: *ivi.* e sulla esclusione dell' Arcivescovo *fac. 49.* da ogni indiretta intrapresa sopra i Ministri della Cappella. *fac. 50.*
- CASTIGLIANI 1428. Collazione della Cantoria a Vassallo di Speciale. *fac. 51.* Il Vicerè delega l' induzione al possesso a due Canonici della Cappella. *fac. 53.*
1453. Collazione di Simone di Bologna Arcivescovo di Palermo come Presidente del Regno *ivi.* diretta al Cantore colla formula Orantes. *fac. 54.*
1455. Il Re Alfonso conferisce la Cantoria a Giacomo Guallart, *ivi.* e ne delega il possesso al Capp. Magg. ed a ciascun Canonico della Cappella. *fac. 56.*
1458. Il Re Gio: conferisce la Cantoria a Gabriele Enguerra, *ivi.* e fa uso della simbolica investitura. *fac. 57.*
1460. Il Vicerè conferisce un Canonicato a Luca di Marino, e ne delega la sola istallazione. *fac. 58.*
1462. Gabriele Enguerra rassegna in favorem la Cantoria. *ivi.*
1479. Il Re Ferdinando conferisce l' ufficio di Cappellano Maggiore al Cantore Federico di Vitale. *fac. 59.*
1485. Gabriele Enguerra fa una nuova rassegna in favorem. *fac. 60.*
1492. Il Vicerè conferisce la Cantoria a Gismondo Agliata. *fac. 61.*
1493. Il Re Ferdinando conferisce la Cantoria ad Alfonso Cortes. *fac. 62.* E si avvale dell' autorità Apostolica per la derogazione a' Sagri Canonici. *fac. 63.* E riflessione su di ciò. *fac. 65.*
- AUSTRIACI 1524. si conferisce un Canonicato a Francesco Leofanti, istallato da' Ministri della Cappella. *fac. 66.* Epilogo. *fac. 67.*

C A P I T O L O II.

Si manifesta la nullità della clandestina, ed abusiva intrusione della Curia Arcivescovil di Palermo nello spedire le pretese lettere d' Istituzione, e si esaminano le scritture allegate dall' odierno Arcivescovo manifestanti una tale intrusione. fac. 73.

Si vuol mostrare la origine della intrusione seguita quattro secoli dopo la fondazione. ivi. Vanamente l' Arcivescovo vuole a suo pro il possesso immemorabile. fac. 74.

1524. Mentre egli ne allega l' origine infetta, *ivi.* e ricorre al vano pretesto dell' incendio, che si contata. *fac. 75.* Prime lettere d' istituzione pel Canonico Teofanti dopo preso il possesso pacifico, *fac. 76.* le quali mostrano la originaria intrusione, *fac. 77.* ed abusiva, *fac. 78.* e clandestina e nulla, *fac. 79.* e riflessione su di ciò. *fac. 80.*

1531. Seconde lettere pel Canonico d' Amico, *ivi.* dalle quali si mostra il possesso della ragion collativa della Corona. *fac. 81.* Per non farsi in quelle la presentazione agli Arcivescovi, *fac. 83.* mentre alcuni soli Provisi cominciarono a farne la clandestina richiesta: *fac. 84.* si discopre l' abbaglio preso dall' Avversario. *ivi.* Accortezza degli Arcivescovi nella originaria intrusione. *fac. 85.* Non vi fu atto di possesso alle due prime lettere d' istituzione. *ivi.* Cedole spedite sempre con atti collativi. *fac. 86.* Si manifesta lo stato della Cappella nell' epoca dell' intrusione. *ivi.* Le prebende de' Canonici ridotte a tre tari Siciliani, *fac. 88.* per cui si rese la Cappella deserta. *ivi.* Riflessione su di ciò. *fac. 89.* Proposizione dell' Avversario rivolte contra di lui. *ivi.* Pretesi atti di possesso dopo le lettere d' istituzione, *fac. 90.* o non veri, o non regolari. *ivi.*

1541. Alle lettere pel Canonico Marcone manca l'atto del possesso. *fac. 91.*

1542. A quelle del Pila non vi è l' intervento del Mastronotajo, *fac. 92.* e si usano altre cautele. *fac. 93.*

1543. Si mostra lo stesso difetto in quelle di Belloinvia, e di Mager. *fac. 94.*

1545. E lo stesso in quelle spedite per Bellia, Chinnino, e Girgenti. *ivi.*

1556. E lo stesso difetto in quelle per Polizzi. *fac. 96.*

1564. Abusivo atto del possesso dato a Gio: Maida. *fac. 97.*

1574. Alle lettere spedite per Simone Gambino manca l'atto del possesso, e si correggono gli errori dell' Avversario. *fac.* 98.
1577. Manca a quelle eziandio, spedite per li Canonici Granco, Ferraris, Zuccaro, e Scallo. *fac.* 99. Riflessione sulla varietà delle lettere Arcivescovili. *fac.* 100.
1581. Si entra a parlare delle provviste della Cantoria. *fac.* 101. Perchè conferita alcune volte dal Papa in luogo del Re. *fac.* 102. Riflessione su di ciò. *fac.* 103.
1581. Cedola del Re Filippo II. a pro di Gio: Antonio Viperano, *fac.* 104. che contiene l'atto collativo del Re. *ivi.*
1581. Pretele lettere Arcivescovili pel Cantor Viperani *fac.* 105. infedele riasunto della Regal cedola fatto dalla Curia Arcivescovile, *fac.* 106.
1587. in tempo, che la Cappella era tuttavia deserta, poi ristabilita. *ivi.* Si manifesta l'abbaglio preso intorno al Cantor Viperano, *fac.* 108.
1586. 1591. E l'altro intorno al Cantor Cantavena, *fac.* 109. e gli altri errori in tutte le provviste successive. *fac.* 110.
1589. Forma della cedola a pro del Cantor Pitigliano, *fac.* 111.
1592. 1598. 1626. 1646. 1655. 1662. 1666. Uniforme alle susseguenti, *ivi.*
1713. 1734. ed alle provviste della Cantoria nel corrente secolo. *fac.* 112. E perciò non mai si è fatta un' assoluta presentazione agli Arcivescovi, *fac.* 113. nè pregiudica all'atto collativo la condizione non purificata dell'atto presentativo. *ivi.*
1744. Lettere Arcivescovili, così pel Canonico Marini, *fac.* 114.
1748. Come pel Canonico Vizzari, anche nulle ed abusive. *fac.* 115. Si dilegua il possesso dell' Arcivescovo, che si vuol fondare co' diplomi Regali, che mostrano il contrario, *fac.* 116. perciò forse non letti dall' Avversario, *fac.* 118. o non considerati. *ivi.* Conclusione. *fac.* 120.

C A P I T O L O III.

Si dimostra con quanta giustizia siasi nell' anno 1749. vindicata nel suo originario sistema la ragion collativa della Corona di Sicilia sopra la Cantoria, e gli altri benefizj della Regal Cappella di Palermo. fac. 121.

Si vuol mostrare la giustizia della risoluzione Sovrana *ivi.*

1750. Nelle libere collazioni di un Canonicato, e della Cantoria, esclusa la condizionata presentazione. *ivi.*

1756. Altra abusiva sorpresa della Curia Arcivescovile, *fac.* 123.
1758. E dichiarazione di S. M. *fac.* 124.
1758. Nuove cedole collative di S. M. per la Cantoria, ed altri benefizj, nelle quali si delega la sola istallazione, *ivi*. Si corregge quel che per inavvertenza si dice su di ciò nella contraria scrittura, *fac.* 125. si propone volerli applicare a' narrati fatti la legge. *fac.* 126. Regole di nostra Religione, altre immutabili, altre indifferenti: *fac.* 127. in queste seconde contienfi la varia disciplina della Chiesa. *fac.* 128. E quella del Padronato. *fac.* 129. forse non ben divisa in tre periodj, ma in due; o sia in antica, e nuova. *ivi*. Si manifesta la causa produttrice del Padronato, *fac.* 130. e de' diritti, che in quello si contengono, *fac.* 131. furta da virtù di gratitudine. *fac.* 132. Antica disciplina fondata nella connessione dell'ordine, e del titolo, o sia beneficio, *ivi*. e perciò si manifesta, quale idea debbasi avere a que' tempi del Padronato. *fac.* 133. Dal Conc. Tolet. IX. si ravvisa la rispettiva facoltà del Fondatore, e del Vescovo. *fac.* 136. Conseguenza, che si trae dalla perpetua connessione dell'ordine, e del titolo. *fac.* 137. Esempi contrarj alla comune opinione, tratti dal Conc. d'Oranges, *fac.* 138. e dal IV. Conc. d'Orleans, da' quali si discopre l'ampia facoltà de' Fondatori, e Padroni. *fac.* 139. Si conferma lo stesso co' Concilj celebrati sotto Carlo Magno, *fac.* 140. da' quali non venne turbata l'antica disciplina del Padronato. *fac.* 142. Altri savj regolamenti presi a que' tempi. *fac.* 144. Idea, che si dee avere della facoltà de' Padroni *fac.* 145. confermata da' Concilj Romani del IX. secolo. *ivi*. S'interpreta il Canone Monasterium *fac.* 146. ed un altro del Conc. Saiegestadiense. *fac.* 148. Si conferma la idea della più ampia facoltà de' Padroni nell'antica disciplina. *fac.* 149. Origine della nuova disciplina del Padronato. *fac.* 150. Si spiega la qualità dell'ordine, e del beneficio. *fac.* 152. E della istituzione nel senso della nuova disciplina. *fac.* 153. La istituzione o verbale, o reale, e suoi effetti. *fac.* 154. Diritto collativo acquistato dal Re Ruggiero per titolo di fondazione *fac.* 155. non derogato nella nuova disciplina, *fac.* 156. anche per la qualità di protettore Sovrano della Chiesa. *fac.* 159. E per quella di Legato a latere della S. Sede. *fac.* 162. E per legge di fondazione. *fac.* 163. Ricavata dalle parole del Re. *fac.* 164. Male intese dall'Avversario, *fac.* 165. ed interpretati dall'immediata osservanza. *ivi*. Opinione dell'Arcivescovo a prò del diritto collativo. *fac.* 167.

PAR-

P A R T E II.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale sia principalmente annessa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella Regale, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova missione, o canonica istituzione ricerchi: ed in oltre si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza in quella Regale Basilica. fac. 169.

L' Arcivescovo nega al Re la collazione de' benefizj curati *ivi.* con enfasi, e con trasporto, non conveniente alle circostanze: fac. 170. perciò si vuol convincere col suo medesimo sistema. fac. 171.

C A P I T O L O I.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale fu conceduta al Capitolo de' Canonici della Cappella, e che il Cantore di quel Collegio altro non ne abbia, che l' esercizio soltanto. fac. 173.

La cura parrocchiale annessa al Collegio de' Canonici: *ivi.* e se ne mostra il documento dell' Arciv. Pietro, *ivi.* il quale si espone fac. 175. l' Avversario male l' interpreta, fac. 177. e suppone falsamente la cura annessa alla dignità del Cantorato, *ivi.* e che nel 1598. i Canonici pretesero la prima volta la cura: fac. 179. ma si convince con un mirabile documento, esibito dall' Arcivescovo, fac. 180. dal quale apparisce, che la cura parrocchiale sia inerente al corpo de' Canonici, e non al Cantore. *ivi.* Altri errori notabili presi fac. 181. dai luoghi di Pirri fac. 184. non interamente rapportati. *ivi.* Si suppone la cura conceduta al Collegio dall' Arciv. Cardin. Doria; fac. 185. e si suppongono altre circostanze. fac. 186. Si dimostra col documento il contrario di quanto si suppone, *ivi.* col quale si conferma il privilegio dell' Arciv. Pietro. fac.

fac. 187. Per un atto ultroneo di quel Cardinale. *fac.* 189. Riflessione su di ciò, *ivi.* ed assurdo dal crederci due Parochi in titulum il Collegio, ed il Cantore. *fac.* 90. L'ufficio del Cantore non è Curato di sua natura; *ivi.* e disciplina della Chiesa su di ciò. *fac.* 191. L'ufficio del Cantore è di presedere al Coro. *fac.* 192. Un tal Rito introdotto in Sicilia a similitudine della Chiesa Gallicana. *ivi.* Non vi è esempio nel corso di VII. secoli, che siasi conceduta al Cantore la cura Parrocchiale; *fac.* 194. mentre non ebbe mai, che l'esercizio della cura. *fac.* 195. Vestigj indubitati, che la cura abituale rispegga presso al Collegio, *fac.* 196. presso del quale, e non del Cantore ebbe il titolo della cura, e perchè. *fac.* 198. Errore dell'Avversario intorno alla Chiesa di S. M. della Limosina. *fac.* 200. E' fruttanea ai singoli la nuova concession della cura, o missione, *fac.* 201. segue lo stesso argomento. *fac.* 204. Nè l'approvazione del Vicario è di necessità: e non mai data dagli Arcivescovi, *fac.* 207. i quali han preteso dare la sola istituzione collativa del titolo; e ti dimostra, se nulla contenga di spirituale, come suppone l'Avversario. *fac.* 209. Si risponde agli esempj recati di Luigi XIV., e del Re Cattolico sulla istituzione autorizzabile. *fac.* 211. Inoltre si manifesta, che nel corso di VII. secoli non vi è stata mai nuova concessione di cura, o missione, o istituzione autorizzabile. *fac.* 214. Si conchiude, manifestandoli la lodevole osservanza della Cappella; esclusiva dell'ingerenza dell'Arcivescovo. *fac.* 216.

C A P I T O L O II.

Si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell' Ordinario Diocesano, da ogni qualunque giurisdizione sulla Cappella del Regal Palazzo Palermitano. fac. 217.

Cappella di Palermo esente dalla giurisdizione dell'Arcivescovo. *ivi.*

Fonti, onde forgevano l'esenzioni. *fac.* 218. Disciplina su di ciò ne' secoli vicini alla fondazione della Cappella. *fac.* 220. Esenzione accordata a' Laici Regolari. *fac.* 221. Fondazione di Stefano Re d' Ungheria, paragonata con quella del Re Ruggero. *fac.* 223. L'una, e l'altra mirabilmente esclude ogni ingerenza dell'Ordinario. *fac.* 224. Esenzione fondata sulla volontà del Re Fondatore, Legato nato della S. S. *fac.* 226. Esenzione fondata sulla qualità del luogo. *fac.* 229. Convalida-

lidata dalla disciplina , ch'ebbe corso nelle nostre Regioni .
fac. 231. E dall'antica disciplina della Chiesa . *fac. 234.* E-
senzione fondata sulla concessione de' Vescovi , o sulla pre-
scrizione . *fac. 235.* Si parla della esenzione acquistata per con-
cessione dell' Ordinario . *fac. 237.* E bastava il Vescovo co'
Capitolo : *fac. 241.* e si prova da' Canonici di que'tempi . *fac.*
242. L'assenso del Papa suppliva il consenso del Capitolo .
fac. 244. Si mostra , che anche v'intervenne l'autorità della
S. S. *fac. 245.* Si tratta dell' esenzione della Cappella soste-
nuta dall'immediata osservanza . *fac. 246.* Si mostrano altri
vestigj indubitati della esenzione della Cappella . *fac. 252.*
Non è inconveniente , che vi siano due altari indipendenti .
fac. 254. In Sicilia la Cappella di Calascibetta curata di li-
bera collazione . *fac. 255.* L' Arciv. pretende essere il Cap-
pellan Maggiore in Sicilia , a cui si risponde . *fac. 256.* Con-
chiusione . *fac. 261.*



Handwritten text on a small paper label at the top right edge of the page.